


BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna



n. 1+2/2011



BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Associato all'ASTAF. Periodico quadrimestrale

Viene spedito agli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna;
ai Consiglieri del C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani;
ai delegati dell'O.U.A.; ai delegati della Cassa Forense;
alle riviste dell'A.S.T.A.F.; ai magistrati in servizio nel Foro di Bologna;
alle Istituzioni; ai consiglieri e assessori comunali; agli organi di stampa locali

Direzione e redazione:

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
(Palazzo di Giustizia)
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna.
Autorizzazione del Tribunale di Bologna
n. 5365 del 6 maggio 1986.

Direttore responsabile: Lucio Strazziari

Comitato di redazione:

Giovanni Berti Arnoaldi Veli (referente),
Annalisa Atti, Sandro Callegaro,
Federico Canova, Gino Martinuzzi,
Antonio Spinzo, Tiziana Zambelli

Hanno collaborato a questo numero:

avv. Daniela Abram, *Componente della Giunta esecutiva dell'Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e i minori (A.I.A.F.)*
avv. Maria Anna Alberti, *Segretario dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna (A.N.F.)*
avv. Nicola Alessandri, *Foro di Bologna*
avv. Annalisa Atti, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Direttore dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
dott. Elena Barca, *Dirigente amministrativo del Tribunale di Bologna*
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, *Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, *Segretario della Fondazione Forense Bolognese*
prof. avv. Paolo Biavati, *Ordinario di diritto processuale civile alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna*
avv. Sandro Callegaro, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Direttore della Fondazione Forense Bolognese*
avv. Federico Canova, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Giovanni Cerri, *Delegato Distrettuale alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense*
avv. Guido Clausi-Schettini, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Manlio D'Amico, *Presidente dello Ius Bologna Ciclismo*
avv. Giovanni Delucca, *Vice-Segretario dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna (A.N.F.)*
avv. Gino Martinuzzi, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Tesoriere della Fondazione Forense Bolognese*
avv. Bruno Micolano, *Componente del Consiglio Direttivo della Union Internationale des Avocats (U.I.A.)*
avv. Bruno Sazzini, *Consigliere di amministrazione della Fondazione Forense Bolognese*
avv. Antonio Spinzo, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Lucio Strazziari, *Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Stefania Tonini, *Presidente pro tempore della Camera Minorile dell'Emilia-Romagna*
avv. Lorenzo Turazza, *Foro di Bologna*

Chiuso in redazione il 29 dicembre 2011
Tiratura 5200 copie.
Grafica e stampa: Grafiche **A&B** - Bologna

● EDITORIALE

- Lucio Strazziari* 3 - La avvocatura fra crisi economica e delegittimazioni normative

● ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

- a cura di
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 5 - Estratti dai verbali del periodo gennaio-maggio 2011
- Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 39 - Il Consiglio dell'Ordine e lo "Sportello Unico Polifunzionale" della Cancelleria civile del Tribunale
- Antonio Spinzo* 45 - In difesa della Difesa: dove vi è un diritto da difendere, lì per forza deve esserci un difensore. Il nuovo "Regolamento della difesa d'ufficio" del Consiglio dell'Ordine
- Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 55 - La posizione del Consiglio dell'Ordine sulle richieste di iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati stranieri stabiliti
- Federico Canova e
Guido Clausi-Schettini* 58 - Il Congresso della Fédération des Barreaux d'Europe a Firenze. La sicurezza sociale degli avvocati: sistemi previdenziali a confronto
- Sandro Callegaro* 66 - L'applicabilità degli oneri riflessi (contributivi e previdenziali) alla parte soccombente in giudizio da parte dell'avvocato dipendente pubblico iscritto nell'elenco speciale

● SPECIALE MEDIAZIONE

- Annalisa Atti* 71 - Costituito l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
- 78 - Statuto, Codice etico, Regolamento di procedura e Tariffario dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine

● FONDAZIONE FORENSE

- a cura di
Sandro Callegaro* 91 - Il "Badge Formazione Continua" per gli eventi formativi della Fondazione Forense Bolognese

● OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

- Stefania Tonini* 97 - Il Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone
- Daniela Abram* 102 - La produzione della documentazione fiscale nei procedimenti in materia familiare: la regola protocollare dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna
- Gino Martinuzzi* 106 - Gli importi uniformi delle spese liquidabili nei decreti ingiuntivi e il significato della locuzione "oltre interessi legali di mora" alla luce del d.lgs. n. 231/2002

Bologna Forense

● ATTUALITA' FORENSI

Giovanni Delucca 120 - Il protocollo d'intesa sugli sfratti

● SENZA SCHERMI

Paolo Biavati 126 - La difesa sobria (ovvero l'avvocato nell'era della ragionevole durata)

Giuliano Berti Arnoaldi Veli 129 - La *privacy* nel 2011

Elena Barca 132 - L'organizzazione nel cassetto: alla scoperta degli uffici giudiziari del Tribunale di Bologna

Nicola Alessandri 135 - Il programma giustizia: poche idee fumose e sbagliate

● NON SOLO DIRITTO

Bruno Sazzini 138 - Roberto Bellogi: Sali e tabacchi (destini di morte)

Giuliano Berti Arnoaldi Veli 139 - Alberto Piccinini: Procedura d'urgenza

● DEONTOLOGIA

Giovanni Cerri 141 - La responsabilità civile dell'avvocato

● GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

*a cura di
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 146 - Delibere di non luogo a provvedere e decisioni

● DALLE ASSOCIAZIONI FORENSI

Bruno Micolano (U.I.A.) 164 - La *Union Internationale des Avocats* a Bologna

Maria Anna Alberti (A.N.F.) 165 - L'Operazione Poseidon II: l'I.N.P.S. e i giovani avvocati

● IUS BOLOGNA SPORT

Manlio D'Amico 167 - Ius Bologna Ciclismo

Lorenzo Turazza 171 - Lo Ius Bologna Runners alla Maratona di New York!

● NOTIZIE UTILI

*a cura di
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 172 - Contributi unificati dovuti per i procedimenti non più di volontaria giurisdizione

173 - Elenco delle convenzioni stipulate dal Tribunale di Bologna per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità

● DULCIS IN FUNDO

*a cura di
Sandro Callegaro* 174 - "Il Cliente Ideale" - seconda parte

LA AVVOCATURA FRA CRISI ECONOMICA E DELEGITTIMAZIONI NORMATIVE

LUCIO STRAZZIARI

La crisi economica, certamente, sta condizionando il mondo intero. E il nostro Paese non vi è esente. Tutte le sue componenti debbono confrontarsi con questo particolare e difficile momento.

È sotto gli occhi di tutti come gli ultimi anni si siano caratterizzati per gli autentici sconvolgimenti che hanno travolto il mondo finanziario, con nuovi scenari che hanno finito per interessare, con profondi e fondati timori, l'attività di enti e istituzioni, i percorsi produttivi delle imprese e la vita stessa dei singoli cittadini.

E la situazione, nelle preoccupate, ma realistiche, previsioni degli economisti, è destinata a protrarsi ancora a lungo prima che si possa intravedere una ricomposizione e il recupero di nuovi accettabili assetti economici.

Tale scenario finisce così per condizionare, e pesantemente, anche l'avvocatura, in tema di concreta diminuzione dei flussi di lavoro (a dispetto di chi sostiene che, anzi, le difficoltà economiche dei singoli e delle realtà produttive renderebbero necessario, e perciò sempre più frequente, il ricorso all'avvocatura), e altresì sotto il profilo di una crescente difficoltà a ottenere i giusti corrispettivi per l'opera prestata.

Se a ciò si aggiunge l'aumento, che continua, del numero degli avvocati (anche se i giovani iscritti per la pratica presso il nostro Ordine sono diminuiti negli ultimi anni; e anche se gli iscritti all'Albo degli Avvocati, pure aumentando ogni anno, se si ha riguardo ai numeri in assoluto, presentano tutta-

via un incremento annuale via via decrescente), si completa un quadro che è riduttivo definire allarmante.

Ora, in questa situazione di grande disagio, le prospettive della avvocatura italiana si presentano ancora più gravose se si pone mente a un panorama normativo che, sotto lo specifico aspetto dell'ordinamento professionale, appare caratterizzato, al momento, dalla assoluta mancanza di un disegno logico e organico; anzi, e al contrario, si presenta contrassegnato da incongruenze, provvisorietà, improvvise novità, che fanno della incertezza e della insicurezza lo scenario entro il quale gli avvocati svolgono la loro professione.

E pensare che, dopo oltre settanta anni, quali ne sono trascorsi dal 1933, data della legge professionale tuttora in vigore, l'avvocatura italiana, con un impegno convinto e con capacità di confrontarsi, era riuscita a ricondurre a unità opinioni, esigenze, punti di vista, prospettive delle proprie componenti, istituzionali e associative, presentando alle forze politiche un progetto di riforma dell'ordinamento professionale che meglio e più adeguatamente rispondesse alle richieste della moderna società, così da consentirle di rappresentare presenza responsabile ed efficace, per assicurare veramente quella garanzia della tutela dei diritti che alla avvocatura è affidata dallo stesso dettato costituzionale.

E questi ne erano i principi fondanti:

- la **specialità** dell'ordinamento professionale forense;

- le regole di **accesso alla professione** volte non a limitare la concorrenza, ma a tutelare la sicurezza e la affidabilità delle prestazioni professionali;

- la previsione di **titoli di specializzazione** come elemento di ulteriore qualificazione del servizio dell'avvocato;

- la **riserva professionale di consulenza legale**, per assicurare la maggiore protezione dell'affidamento del cittadino;

- la **legittimità dei minimi tariffari**, come parametro di adeguata e corretta retribuzione delle prestazioni professionali, in relazione alla loro qualità;

- il ripristino del **divieto del patto di quota lite**, a presidio della indipendenza e della autonomia dell'avvocato rispetto agli interessi tutelati;

- i **contenuti e i limiti della pubblicità consentita**, che deve ispirarsi a una corretta informazione e al rispetto del decoro della professione;

- l'**effettività e continuità dell'esercizio professionale** come condizione per la permanenza nell'Albo, a garanzia della affidabilità delle prestazioni legali;

- l'**esclusione dei soci di mero capitale** dalle forme associative, a tutela del ruolo costituzionale attribuito alla avvocatura, e della sua funzione sociale.

Ma quale è il risultato che è stato ottenuto, dopo ormai due anni?

Il progetto, pure con non poche modifiche, che comunque non ne hanno

comportato sostanziali stravolgimenti, è stato approvato dal Senato della Repubblica (ed è trascorso un anno!); e da un altro anno, fino ai giorni nostri, il progetto si trova presso la Camera dei Deputati in attesa di essere calendarizzato per la discussione in aula.

Ma è una attesa che, visti e valutati gli scenari in cui si dibatte attualmente il mondo politico italiano, chiamato a ricercare soluzioni immediate a una crisi economica che rischia di travolgere tutto e tutti, è destinata, anche nelle più rosee previsioni, a vanificarsi del tutto.

Ma la constatazione ancora più inquietante è che il quadro non si limita a restare desolatamente privo di quelle auspicate e ormai irrinunciabili novità ordinamentali che rispondano a un disegno organico, completo e moderno, ma viene punteggiato da disposizioni di legge inserite nelle varie "manovre finanziarie" cui il Parlamento ha dovuto fare ricorso a seguito delle pressanti richieste delle autorità centrali europee, che hanno - queste sì! - stravolto principi qualificanti su cui l'attività professionale forense ha da sempre fondato il proprio esercizio, quali la autonomia e la indipendenza, che appaiono ineludibili perché la avvocatura possa rappresentare, come deve, garanzia della tutela dei diritti dei cittadini.

Si tratta allora di rendersi conto come, oggi più che mai, si decide del futuro della avvocatura, di fronte a un tentativo, fin troppo evidente, di delegittimarla, riducendola a livello di mera dispensatrice di servizi, comunque resi, condizionati e sottoposti alle leggi del mercato e della concorrenza.

Ma una tale visione, nella pretesa di dovere salvaguardare i "diritti del mercato", altro non può comportare che dare vita a un "mercato dei diritti".

Tale infatti non può che presentarsi il quadro disegnato dalle novità normative degli ultimi tempi, le quali, in aperta contraddizione con i principi contenuti nella riforma della professione forense in discussione nel Parlamento:

- reintroducono la **abolizione dei minimi tariffari** che la avvocatura ha sempre ritenuto indispensabili, non certo a difesa degli interessi economi-

ci degli iscritti, ma a salvaguardia della qualità delle prestazioni e, quindi, a tutela del cittadino nel cui interesse l'attività forense viene espletata;

- consentono una apertura, ormai senza limiti, in tema di **pubblicità**, a scapito della dignità e del decoro della professione;

- prevedono un autentico stravolgimento della **funzione disciplinare** che viene affidata a un organo distrettuale, senza alcuna indicazione di quali debbano esserne i componenti, a parte la sola precisazione della incompatibilità rispetto a chi rivesta la carica di Consigliere dell'Ordine Forense; fino a prevedere la competenza disciplinare della Agenzia delle Entrate per sanzionare, con giudizio autonomo e senza contraddittorio, la sospensione dall'esercizio professionale dell'avvocato che si sia reso responsabile (o tale sia ritenuto) della violazione degli obblighi fiscali conseguenti a compensi ricevuti da clienti;

- introducono la possibilità di costituire **società tra professionisti**, con previsione che alle stesse possano partecipare anche soci di solo capitale, e di maggioranza, che rischia di vanificare, veramente, i principi della autonomia e della indipendenza, e che muterà radicalmente le stesse modalità di esercizio della professione.

A ciò si aggiunge un ulteriore percorso di delegittimazione della avvocatura, ed è quello della **riforma della giustizia civile**, che passa attraverso la "mediaconciliazione" e si sostanzia nelle norme che tendono a ridurre la presenza e la funzione dell'avvocato a una mera eventualità.

Ora, poiché queste norme sono state introdotte nell'ambito dei provvedimenti che il Parlamento ha dovuto assumere di fronte alla crisi economica che si è fatta sempre più grave, è lecito domandarsi come le stesse possano incidere positivamente sulla riduzione del debito pubblico, sullo sviluppo della economia, sulla uscita dalla crisi.

Appare fin troppo ovvio rispondere che una analisi seria, corretta e meditata non può che portare a una risposta negativa. Sono ben altri e diversi i fattori che hanno determinato la attuale situazione, e ben altri e diversi sono gli strumenti e le misure da adottare per

cercare di porvi un qualche rimedio.

È allora necessario un appello alle forze politiche, perché i parlamentari di buon senso recuperino il valore delle professioni. Troppo preoccupante è l'opera di delegittimazione degli ordinamenti professionali, che sembrerebbe dettata dalla mistificante idea secondo cui le professioni liberali rappresenterebbero la causa (o una delle cause) delle difficoltà di crescita del nostro Paese. E invece si ignorano gli sprechi della pubblica amministrazione, i privilegi della politica, una pressione fiscale non più sopportabile, una industria preoccupata solo di distribuire i dividendi e di nulla investire in tecnologia e forza lavoro, un assistenzialismo che fa rima con clientelismo, un mercato del lavoro né flessibile né in grado di garantire occupazione, una finanza senza regole.

Il momento è dunque grave. E l'avvocatura si è chiamata a raccolta in una riunione svoltasi il 12 novembre 2011 a Roma, presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari, che ha visto la partecipazione dei tre organismi Nazionali, C.N.F., O.U.A. e Cassa Forense, nelle persone dei rispettivi Presidenti, le presenze istituzionali di 130 sui 165 Ordini italiani, nonché le rappresentanze di nove Unioni Distrettuali e di sette fra le associazioni forensi riconosciute a livello nazionale.

La relazione del Presidente Nazionale prof. avv. Guido Alpa e il dibattito che ne è seguito hanno consentito di raggiungere l'intesa per dare vita a un tavolo di confronto permanente fra tutte le componenti della avvocatura, istituzionali e associative, per porsi con assoluta fermezza di fronte al nuovo governo e alle forze parlamentari che lo sosterranno, al fine di poter ottenere quelle modifiche legislative che ridiano slancio all'avvocatura e a una sua funzione che recuperi i principi e i valori che le sono sempre stati riconosciuti, non solo e non tanto dalle leggi, ma dalla stessa storia e dalla cultura del nostro Paese.

Ed è con questo auspicio che chiudo questo mio intervento, e che concludo.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

(periodo dal 10 gennaio al 30 maggio 2011)

- 1) Trasferimento del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi
- 2) Edilizia giudiziaria
- 3) Funzionamento degli uffici giudiziari
- 4) Osservatorio sulla giustizia civile
- 5) Conciliazione e mediazione
- 6) Congressi, convegni, corsi e altre iniziative
- 7) Nomine e incarichi
- 8) Praticanti e patrocinatori avvocati
- 9) Iscrizioni all'Albo, ai Registri o ad Elenchi
- 10) Deontologia
- 11) Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato
- 12) Consiglio Nazionale Forense
- 13) Cassa di Previdenza e Assistenza Forense
- 14) Organismo Unitario dell'Avvocatura
- 15) Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna
- 16) Associazioni forensi
- 17) Informatizzazione e processo telematico
- 18) Formazione continua
- 19) Specializzazioni
- 20) Varie

1) TRASFERIMENTO DEL TRIBUNALE A PALAZZO LEGNANI-PIZZARDI

Riferiscono il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione del Tavolo Tecnico per il trasferimento del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi del 17 gennaio 2011.**

L'Arch. Franco Ghedini ha illustrato il progetto, che la proprietà dell'immobile ha assunto a proprio esclusivo carico, fuori dagli impegni contrattuali, di predisporre una nuova entrata attraverso il cortile che affaccia su via Farini e di copertura dello stesso, affinché l'ambiente possa essere utilizzato dagli Avvocati come luogo di ritrovo, oltre che di più efficace smaltimento degli accessi e dei deflussi dal Tribunale.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro ha segnalato la mancanza di un referente tecnico unico o custode per la nuova sede del Tribunale, che possa intervenire anche in situazioni di necessità (come quando, per esempio, nei giorni scorsi è suonato l'allarme).

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha rilevato l'assenza di stanze, o comunque di spazi, riservati alla Avvocatura, e riferito la contrarietà della stessa alla istituzione dello "Sportello Unico Polifunzionale", assolutamente non in grado di assorbire tutte le file, che peraltro si svilupperanno in buona parte all'aperto, esponendo gli Avvocati ai rigori invernali e alle calure estive.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha inoltre illustrato il proprio progetto di monitoraggio in tempo reale, tramite *internet* e telefono cellulare, sullo stato di avanzamento delle code nelle varie Cancellerie, per il quale il Consiglio è in attesa del preventivo richiesto alla G. Osti Sistemi s.r.l., ditta fornitrice degli apparecchi cd. smaltifila del Tribunale.

All'esito dei riferimenti, si sviluppa ampio dibattito, con intervento di tutti i Consiglieri presenti, sui disagi cui gli Avvocati sono costretti nella fruizione degli Uffici Giudiziari civili nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Pizzardi.

Il Consiglio, all'esito della discussione, delibera di inviare al Presidente e alla Dirigente del Tribunale una lettera con il testo riportato di seguito, riservando ogni ulteriore valutazione e iniziativa.

"Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, riunito in adunanza il 17 gennaio 2011, preso atto dei provvedimenti operativi adottati dal Presidente e dalla Dirigente del Tribunale in occasione del trasferimento degli uffici giudiziari civili nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi, intende segnalare alla collettività dei propri iscritti che si dissocia totalmente – come si è sempre op-

posto in passato – dalla attivazione del cd. "Sportello unico polifunzionale" delle Cancellerie civili. Tale nuovo assetto organizzativo delle Cancellerie civili, introdotto nel nuovo Tribunale, ridurrà infatti in enorme misura la possibilità per gli Avvocati e i propri collaboratori di accedere alle Cancellerie per l'espletamento delle funzioni di difesa, e provocherà – come già comprovato dal regime transitorio in atto presso la sede di via Garibaldi – la formazione di lunghe code, assai più lunghe che in passato e per giunta collocate in ambienti disagiati e, in parte, addirittura al di fuori degli uffici, all'aria aperta. Il Consiglio deve inoltre rilevare che, nonostante le risalenti e ripetute richieste, non risulta attualmente previsto nella nuova sede del Tribunale alcuno spazio riservato agli Avvocati, in difformità anche da quanto è attualmente previsto nella sede del Tribunale di via Garibaldi.

Il Consiglio esprime delusione e ferma protesta di fronte a tali manifestazioni di scarsa attenzione per le esigenze di difesa dei diritti dei cittadini, dei quali gli Avvocati sono portatori, e ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che, sia nel recente passato che a tutt'oggi, il Consiglio, con uno spirito di leale e fattiva collaborazione di cui non pare cogliersi alcun riconoscimento, si è reso disponibile, a titolo di esempio, a distaccare personale a proprie spese per la battitura delle sentenze che giacevano in arretrato, per l'assunzione a proprio carico dell'onere della restituzione agli Avvocati dei fascicoli di parte nelle cause civili concluse, e per installare e mantenere numerose macchine fotocopiatrici per la estrazione delle copie di atti e documenti depositati, così sgravando dal relativo onere le Cancellerie.

Pur consapevole delle difficoltà connesse al trasferimento degli uffici giudiziari nella nuova sede, il Consiglio auspica che le irrinunciabili esigenze sopra rappresentate trovino concreta, positiva e pronta risposta."

(adunanza del 17 gennaio 2011)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulle numerose *e-mail* di ringraziamento e sostegno pervenute dai Colleghi in riscontro al **comunicato stampa predisposto dal Consiglio** – inviato anche ai Colleghi con circolare *e-mail* e pubblicato sul sito *internet* del Consiglio – **con il quale il Consiglio ha rammentato l'iter che ha condotto alla identificazione della nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi**, in particolare contestando che si sia trattata di una "scelta degli Avvocati"; ha denunciato all'opinione pubblica i più gravi disagi ai quali sono sottoposti gli Avvocati e i cittadini (come già formalmente illustrati alla Presidenza e alla Dirigenza del Tribunale); ha invocato la soluzione urgente delle problematiche riferite agli uffici giudiziari civili; ha preannunciato forme di protesta nel caso in cui le richieste dell'Avvocatura bolognese non dovessero trovare adeguata risposta.

Dopo ampio dibattito, con interventi di tutti i Consiglieri presenti in adunanza, il Consiglio, messa separatamente in votazione ogni proposta formulata, delibera:

a) di pubblicare il proprio comunicato stampa, con inserzione a pagamento, sulle pagine locali del quotidiano "Il Resto del Carlino", nella edizione di sabato 29 gennaio 2011, giorno in cui si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, per far conoscere anche alla cittadinanza, alla opinione pubblica e a tutti gli interlocutori dell'Avvocatura la posizione del Consiglio

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

- dell'Ordine e del Foro sull'iter che ha condotto alla identificazione della nuova sede del Tribunale e sui disagi che affliggono gli Avvocati nella fruizione degli uffici giudiziari civili;
- b) di predisporre e affiggere in tutti gli uffici giudiziari manifesti riportanti estratto del comunicato stampa del Consiglio;
- c) di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari di dare lettura di estratto del comunicato stampa del Consiglio nel corso del suo programmato intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario di sabato 29 gennaio 2011;
- d) di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari di inoltrare al Presidente e alla Dirigente del Tribunale richiesta formale di incontro urgente nel corso del quale esaminare le problematiche segnalate dall'Avvocatura e sollecitare gli interventi necessari per la loro adeguata risoluzione;
- e) di invitare tutti i Colleghi dell'Ordine a partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario di sabato 29 gennaio 2011;
- f) di inviare ai Colleghi, con circolare *e-mail*, la presente delibera, per loro aggiornamento e invito.

(adunanza del 24 gennaio 2011)

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari fa il punto sugli avvenimenti dell'ultima settimana: la pubblicazione su una intera pagina del Resto del Carlino del comunicato stampa del Consiglio, la lettura di un estratto dello stesso da parte del Presidente alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, il comunicato stampa inviato dal Presidente del Tribunale del quale dà integrale lettura, e i vari articoli pubblicati sulla stampa locale.

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari riferisce della **richiesta di incontro pervenuta dal Presidente del Tribunale**, che ha incrociato la identica richiesta da parte del Consiglio: l'incontro è stato fissato per il 2 febbraio 2011, alle ore 18. Vengono raccolte le adesioni a parteciparvi dei Consiglieri componenti la Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari" e degli altri interessati.

In vista del programmato incontro con il Presidente del Tribunale, si concorda di ritenere prioritaria e urgente la risoluzione delle questioni che riguardano la istituzione dello "sportello unico polifunzionale", la assenza di sala d'attesa nella Cancelleria delle esecuzioni mobiliari, la assenza di stanze e spazi riservati all'Avvocatura, la inadeguatezza e disorganizzazione della stanza per lo scambio delle memorie di parte.

Riguardo all'atteggiamento da tenere nel corso dell'incontro, si apre dibattito con intervento di tutti i Consiglieri presenti.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro propone che il Consiglio partecipi all'incontro senza formulare alcuna proposta, limitandosi ad ascoltare le proposte di risoluzione dei problemi che il Presidente e la Dirigente del Tribunale dovessero eventualmente formulare.

Il Consigliere Avv. Annalisa Atti propone che il Consiglio utilizzi il proprio personale per ordinare le memorie che sono attualmente accatastate nella stanza riservata al ritiro delle memorie di scambio, invitando i Colleghi a essere precisi e ordinati nelle operazioni di deposito e ritiro delle memorie; propone inoltre di chiedere che i due sportelli per la iscrizione a ruolo delle cause vengano disaccorpati dallo "sportello unico polifunzionale" e collocati altrove, in modo da potere così aumentare gli sportelli aperti nello "sportello unico polifunzionale"; si impegna a predisporre, in vista dell'incontro, un elenco delle varie criticità sino ad oggi emerse nei vari uffici giudiziari civili, all'esito del trasferimento del Tribunale nella nuova sede.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli propone che il personale del Consiglio, dopo il lavoro iniziale di riordinamento delle memorie scambio già depositate, venga impiegato, una volta alla settimana (il sabato mattina) anche per controllare e mantenere l'ordine nelle carpette delle memorie scambio, e per raccogliere periodicamente tutte le memorie scambio recanti data di deposito superiore a tre mesi, per il loro trasferimento all'Ufficio restituzione fascicoli di parte, dove gli Avvocati potranno in seguito ritirarle insieme ai propri fascicoli di parte delle cause concluse; propone inoltre di inviare una circolare agli iscritti, con invito a trasmettere sempre ai Colleghi di controparte, per e-mail o fax, copia delle memorie e dei documenti depositati; propone infine di valutare il possibile utilizzo dei praticanti autorizzati allo svolgimento di un periodo di pratica presso gli uffici del Tribunale civile per attività che possano portare una utilità, oltre che ai Magistrati affiancati, anche ai Colleghi, in questo momento di difficoltà di accesso ai servizi di Cancelleria.

Il Consigliere Avv. Flavio Peccenini propone di chiedere che la "sala delle colonne" possa venire utilizzata per ospitare servizi che attualmente non vengono adeguatamente svolti negli uffici di Palazzo Legnani-Pizzardi.

Il Consigliere Avv. Fausto Sergio Pacifico propone di chiedere lo spostamento dello "sportello unico polifunzionale" nella "sala delle colonne".

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo propone, nel caso in cui non venisse modificata la attuale situazione di grave disagio nella quale si trovano costretti gli Avvocati civilisti, che il Consiglio voglia revocare la propria adesione all'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna.

Il Consiglio, all'esito della discussione, delibera di partecipare al programmato incontro con il Presidente e la Dirigente del Tribunale per ascoltare le proposte che gli stessi eventualmente formuleranno e per, nei limiti del possibile, là dove sussistano le condizioni, avanzare proposte per risolvere i problemi dei Colleghi e dei cittadini nella fruizione dei servizi di giustizia all'interno della nuova sede del Tribunale, riservando all'esito dell'incontro ogni valutazione e determinazione.

(adunanza del 31 gennaio 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'**incontro che si è tenuto in Tribunale il 2 febbraio 2011 con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari e la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca**, al quale hanno partecipato: per il Consiglio, il Presidente Avv. Lucio Strazziari, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, gli altri componenti civilisti della Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari" Consiglieri Avvocati Giovambattista Fragomeni, Sandro Callegaro, Gino Martinuzzi e Chiara Rigosi, e gli altri Consiglieri Avvocati Annalisa Atti, Vincenzo Florio e Flavio Peccenini; per il Tribunale, oltre al Presidente e alla Dirigente, i Presidenti delle sezioni civili Dott. Angela De Meo, Pasquale Liccardo, Elisabetta Candidi Tommasi e Giuseppe Colonna, e i rappresentanti delle Cancellerie Alessandra Benazzi, Emanuela Biotti e Rosalba Palazzi. All'incontro hanno anche partecipato, su richiesta formulata dall'associazione al Presidente del Tribunale, i rappresentanti del Sindacato Avvocati di Bologna, nelle persone del Segretario Avv. Maria Anna Alberti e dei Vice-Segretari Avvocati Giovanni Delucca e Alessandro Lovato.

Il Presidente e la Dirigente del Tribunale hanno lamentato le prese di posizione pubbliche assunte dall'Avvocatura, definite intempestive e contrarie alla distensione dei rapporti, ma hanno comunque ringraziato il Consiglio per l'opera di collaborazione dimostrata nel tempo, anche con le iniziative richiamate nel comunicato emesso dal Consiglio e oggetto delle recenti prese di posizione pubbliche.

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari e alcuni dei Consiglieri intervenuti, così come i Colleghi rappresentanti del Sindacato Avvocati, hanno illustrato e richiamato i diversi disagi cui gli Avvocati sono costretti nella fruizione degli uffici giudiziari civili nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi, con particolare riferimento alla istituzione dello "sportello unico polifunzionale", alla assenza di spazi di attesa nella Cancelleria delle esecuzioni mobiliari, alla assenza di stanze e spazi riservati all'Avvocatura, alla inadeguatezza e disorganizzazione della stanza per lo scambio delle memorie di parte.

In particolare, il Consigliere Avv. Annalisa Atti ha illustrato l'elenco dei disservizi degli uffici giudiziari civili dalla stessa predisposto sulla base di quanto emerso nel corso delle adunanze del Consiglio e ha esposto le seguenti richieste:

- separazione dei due sportelli per la iscrizione a ruolo delle cause dallo "sportello unico polifunzionale", con collocazione altrove, in modo da potere così aumentare gli sportelli aperti nello "sportello unico polifunzionale" dedicati agli altri servizi di Cancelleria;
- previsione che all'interno dello "sportello unico polifunzionale" venga riservato un accesso privilegiato per i procedimenti cautelari in genere;
- spostamento dello "sportello unico polifunzionale" nella "sala delle colonne" al primo piano;
- attivazione del servizio di richiesta visure e copie per e-mail, in modo da decongestionare gli accessi al relativo servizio dello "sportello unico polifunzionale".

Il Consigliere Avv. Atti ha infine manifestato a nome del Consiglio la disponibilità a utilizzare personale dello stesso per ordinare le memorie che sono attualmente accatstate nella stanza riservata al ritiro delle memorie di scambio.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha proposto al Presidente del Tribunale di volere emettere un proprio decreto, applicabile alla generalità dei procedimenti civili del Tribunale, con il quale dispensare i difensori dal depositare le copie scambio di propri atti per i difensori delle controparti già costituite nei vari procedimenti, con sostituzione dell'onere di trasmettere per fax o e-mail ai difensori delle controparti costituite copia dell'atto depositato e dei relativi documenti allegati, e inoltre ordinare ai c.t.u. di inviare sempre ai difensori costituiti per fax o e-mail copia delle proprie perizie, con i relativi allegati.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro ha richiesto chiarimenti sulla impossibilità per gli Avvocati di utilizzare, sia in entrata che in uscita, gli accessi che affacciano sulle vie del Cane e Morandi.

All'esito, il Presidente e la Dirigente del Tribunale:

- hanno ribadito la insufficienza degli spazi di Palazzo Legnani-Pizzardi per gli uffici giudiziari civili

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

nonchè per idonei spazi da destinare all'Avvocatura, e la necessità che il Comune identifichi altri e ulteriori immobili per potere adeguatamente ospitare gli uffici giudiziari bolognesi;

- hanno dichiarato che la "sala delle colonne" non può essere destinata a ospitare uffici di Cancelleria e tanto meno lo "sportello unico polifunzionale", sia perchè priva della necessaria portanza statica per gli armadi che contengono i fascicoli e che devono necessariamente trovarsi nei pressi delle Cancellerie, sia perchè occupata stabilmente per aste immobiliari, udienze dei giudici onorari, conferenze e incontri, sia anche perchè prossimamente destinata a ospitare i preziosi quadri che la adornavano e che si conta possano fare ritorno nella loro originaria sede;

- hanno manifestato la loro disponibilità al prolungamento, con apertura pomeridiana, dell'orario di apertura dello "sportello unico polifunzionale", a condizione che i relativi oneri economici per l'impiego di stagisti già in convenzione con la Regione Emilia-Romagna vengano assunti a carico esclusivo del Consiglio dell'Ordine ed eventualmente degli altri Ordini professionali locali;

- hanno preannunciato la istituzione del servizio di prenotazione per e-mail delle visure e delle copie, con attivazione di apposito indirizzo e-mail della Cancelleria civile, con possibilità di istituire un sistema premiale a doppio binario che preveda tempi più brevi di riscontro da parte della Cancelleria delle richieste pervenute per e-mail rispetto a quelle presentate con accesso diretto allo sportello, e di eliminare in seguito, trascorso un primo periodo transitorio, lo sportello per la richiesta delle visure e delle copie, per potere destinarlo ad altri servizi di Cancelleria in sofferenza;

- hanno preannunciato la prossima parziale copertura, a cura e spese della proprietà di Palazzo Legnani-Pizzardi, sia dell'area esterna (sotto la statua dell'Ercole) prospiciente l'accesso allo "sportello unico polifunzionale" sia del cortile prospiciente l'accesso di via Farini, anche con costruzione di un diverso accesso al Tribunale (in modo da separarlo dall'uscita) tramite il detto cortile, così cercando di migliorare le condizioni nelle quali gli Avvocati si trovano ad accedere agli uffici giudiziari all'interno di Palazzo Legnani-Pizzardi;

- hanno dichiarato la loro disponibilità a consentire che personale del Consiglio dell'Ordine possa occuparsi della riorganizzazione della stanza dedicata al ritiro delle memorie scambio.

Segue a questo punto ampia e prolungata discussione, nella quale intervengono tutti i Consiglieri presenti concordando nel ritenere la gravità della situazione per i Colleghi del Foro, costretti a lunghe file e a condizioni disagiate di esercizio della professione.

Vengono esaminate e discusse tutte le proposte formulate nel corso dell'incontro con il Presidente e la Dirigente del Tribunale, rispetto alle quali tutti i Consiglieri esprimono le proprie valutazioni. Vengono inoltre formulate le seguenti, ulteriori, proposte.

Il Consigliere Avv. Chiara Rigosi propone di richiedere una verifica degli spazi del nuovo Tribunale da parte di un esperto di organizzazione incaricato dal Consiglio.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo propone, nel caso in cui non venga modificata la attuale situazione di grave disagio nella quale si trovano costretti gli Avvocati civilisti, che il Consiglio voglia revocare la propria adesione all'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna; propone inoltre di inviare il presente verbale agli iscritti.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro ritiene che il Consiglio non debba intervenire assumendosi gli oneri economici per gli stagisti della Regione Emilia-Romagna, perché così facendo si corre il rischio che la Regione o altri enti, vista la funzione di supplenza spontaneamente assunta dal Consiglio dell'Ordine, non intervengano più per il futuro, diventando la carenza di personale di Cancelleria un altro fardello, al pari delle fotocopiatrici, dei verbali, della consegna dei fascicoli, eccetera, a carico esclusivo e duraturo dell'Avvocatura. Oltre a ciò, rileva che né il Presidente né la Dirigente del Tribunale hanno assicurato che un tale intervento possa essere risolutivo delle criticità rilevate in questi giorni e osserva infine non essere per nulla certo che un'apertura pomeridiana dello "sportello unico polifunzionale" possa essere di interesse e/o di gradimento dei Colleghi; propone in conseguenza che la decisione su tali aspetti venga affidata a un'assemblea straordinaria degli iscritti, da convocare immediatamente.

Il Consigliere Avv. Vincenzo Florio si dichiara favorevole a che il Consiglio impegni proprie risorse economiche, a condizione che a seguito di ciò i servizi di Cancelleria, dopo verifica nel breve termine, funzionino perfettamente, salvo in caso contrario revocare la disponibilità e chiedere che il Tribunale civile ritorni nella sede di via Garibaldi; propone che l'impegno degli stagisti sia contenuto nell'orario di apertura mattutina degli uffici, poichè l'apertura al pomeriggio, anche a causa dell'obbligo di frequentare eventi formativi spesso concentrati nelle ore pomeridiane, rischierebbe di privare i Colleghi del tempo indispensabile per dedicarsi a tutte le attività dello studio; propone infine di programmare a brevissimo un incontro con il Presidente e la Dirigente del Tribunale per la verifica delle condizioni poste dal Consiglio alla

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

propria disponibilità alla collaborazione.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, in relazione alla possibilità di estendere l'apertura dello "sportello unico polifunzionale" al pomeriggio, propone di istituire alcune borse di studio, in numero e di importo da precisare all'esito di successivi approfondimenti, da destinare a praticanti (che abbiano già conseguito il certificato di compiuta pratica) e a giovani Avvocati (che non abbiano più di tre anni di iscrizione all'Albo), in questo modo – da una parte – acquisendo collaboratori giurisperiti per lo svolgimento di attività di Cancelleria, ciascuno per un limitato periodo di tempo, e – dall'altra – destinando risorse a giovani che si affacciano alla professione e che potrebbero contare, per qualche ora al giorno, di una entrata economica supplementare; propone inoltre, in relazione ai lunghi tempi di attesa allo "sportello unico polifunzionale", richiamato quanto dallo stesso già riferito alle adunanze del 22 novembre e 20 dicembre 2010, che il Consiglio voglia farsi carico della attivazione di un sistema elettronico per l'accesso a distanza, tramite telefono cellulare o computer, al monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento delle code per l'accesso ai vari uffici giudiziari, veicolabile attraverso il sito internet del Consiglio dell'Ordine, riservandosi di illustrare un primo preventivo fornito dalla ditta G. Osti Sistemi s.r.l., fornitrice dei sistemi cd."eliminacode" installati nella nuova sede del Tribunale.

All'esito della discussione,

il Consiglio

- preso atto che il Presidente e la Dirigente del Tribunale hanno riferito che gli stagisti (in numero di sette) che affiancavano il personale di Cancelleria in forza di contratti stipulati con la Regione Emilia-Romagna hanno terminato il loro periodo di applicazione alla data del 31 dicembre scorso, e che anche il personale di Cancelleria si è ridotto con la fine dello scorso anno a seguito di plurimi pensionamenti; ritenuto che i disagi e i disservizi nella fruizione delle Cancellerie civili si sono verificati in concomitanza con la cessazione dal servizio dei suddetti stagisti e in occasione della istituzione dello "sportello unico polifunzionale";

delibera

- 1) in via straordinaria, per fare fronte alla emergenza creata, di assumere a proprio carico l'onere di spesa per la stipulazione di un numero di contratti, comunque non superiore a sette, per stages da svolgere in un periodo sperimentale e transitorio di tre mesi, finalizzati sia al potenziamento dello "sportello unico polifunzionale" del Tribunale civile nelle ore di apertura mattutina sia al prolungamento del suo orario di apertura al pubblico sino alle ore 17;*
- 2) di riservare ogni valutazione e determinazione sull'eventuale prolungamento degli stages condizionatamente all'esito della verifica del concreto seguito che avranno avuto le richieste dell'Avvocatura, come di seguito specificate, e della efficacia del ricorso agli stages nella risoluzione degli attuali gravi disagi e disservizi;*
- 3) di convocare assemblea straordinaria degli iscritti entro il termine di scadenza degli stages trimestrali di cui sopra, per una verifica e un confronto allargato sulla efficacia delle iniziative assunte;*
- 4) di rinnovare la richiesta al Presidente e alla Dirigente del Tribunale di identificare idonei spazi da destinare all'Avvocatura all'interno di Palazzo Legnani-Pizzardi, di elaborare soluzioni alternative alla istituzione dello "sportello unico polifunzionale"; di organizzare la Cancelleria delle esecuzioni mobiliari in modo da consentire agli Avvocati e al pubblico di poter attendere il proprio turno in idonei luoghi riparati, con rispetto della dignità e del decoro della persona e della professione forense;*
- 5) di richiedere, in ogni caso, al Presidente e alla Dirigente del Tribunale il distacco dallo "sportello unico polifunzionale" dei due sportelli per la iscrizione a ruolo delle cause, con trasferimento degli stessi in altra stanza nei pressi, in modo da potere così aumentare gli sportelli aperti per la ricezione degli atti nello "sportello unico polifunzionale";*
- 6) di richiedere al Presidente e alla Dirigente del Tribunale di prevedere un accesso privilegiato a una postazione dello "sportello unico polifunzionale" per i procedimenti cautelari in genere, per la visura dei relativi fascicoli e la estrazione delle copie in tempi contenuti, compatibili con la natura dei procedimenti e le esigenze di difesa (postazione che potrebbe funzionare anche per la ricezione degli atti in scadenza, se necessario);*
- 7) di richiedere al Presidente del Tribunale di volere emettere un proprio decreto, applicabile alla generalità dei procedimenti civili del Tribunale, con il quale ordinare ai c.t.u. di inviare sempre ai difensori costituiti per fax o e-mail copia delle proprie perizie, con i relativi allegati;*
- 8) di distaccare i propri dipendenti e collaboratori Roberto Gualandi, Giuseppantonio Di Risio, Marco Lucà, Cristina Pilotti e Daniela Stefanizzi presso il Tribunale civile per la riorganizzazione e il riordinamento delle memorie accatastate nella stanza riservata al ritiro delle memorie di scambio, nonchè di prevedere, a integrazione dei contratti di collaborazione sottoscritti, che d'ora innanzi i collaboratori del Consiglio Roberto Gualandi e Marco Lucà accedano tutti i sabati mattina al detto ufficio sia per mantenere l'ordine nelle carpette delle memorie scambio, sia per raccogliere periodicamente tutte le memorie scambio recanti data di deposito superiore a tre mesi, per il loro trasferimento all'Ufficio*

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

restituzione fascicoli di parte, dove gli Avvocati potranno in seguito ritirarle insieme ai propri fascicoli delle cause concluse;

9) di invitare i Collegi a essere precisi e ordinati nelle operazioni di deposito e ritiro delle memorie, e comunque a inviare ai Collegi avversari costituiti, a richiesta, copia per fax o e-mail degli atti di parte e, ove possibile, dei documenti depositati, in adempimento del dovere di colleganza di cui agli articoli 22 e 23 del codice deontologico forense e dell'obbligo previsto all'art. 3 del Protocollo per le udienze dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna;

10) di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari e al Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale referente della Commissione "Edilizia giudiziaria e Commissione di manutenzione", di esprimere nella "Commissione di manutenzione" la richiesta del Consiglio al Comune di identificare con urgenza ulteriori spazi, in aggiunta a Palazzo Legnani-Pizzardi, dove poter ospitare il costituendo organismo di conciliazione del Consiglio e parte degli uffici giudiziari attualmente ospitati a Palazzo Legnani-Pizzardi, in modo da consentire una migliore organizzazione degli spazi e dei servizi di giustizia all'interno della attuale nuova sede del Tribunale;

11) di inviare il presente verbale agli iscritti, per loro aggiornamento, mediante circolare e-mail e pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

(adunanza del 7 febbraio 2011)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione svolta il 24 febbraio 2011 con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari e la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca**, alla quale hanno partecipato anche il Direttore amministrativo Dott. Rosalba Palazzi, il Presidente Avv. Lucio Strazziari e i Consiglieri Avvocati Vincenzo Florio, Flavio Peccenini e Chiara Rigosi.

La riunione era stata fissata, come deliberato alla adunanza del 21 febbraio 2011, per assumere gli elementi necessari per poter valutare il numero adeguato di collaboratori, comunque non superiori a sette, con il quale stipulare i contratti di collaborazione, per le finalità di potenziamento e ampliamento d'orario dello "Sportello Unico Polifunzionale", in attuazione di quanto deliberato nella adunanza del 7 febbraio 2011.

Nel corso della riunione è stata esaminata la organizzazione dello "Sportello Unico Polifunzionale" della Cancelleria civile, che attualmente prevede la apertura di tutte e sei le postazioni esistenti, così suddivise: due per le iscrizioni a ruolo, due per i depositi degli atti delle quattro sezioni, due per la richiesta e il ritiro delle visure e delle copie. Nel periodo trimestrale, i collaboratori del Consiglio, previo affiancamento per qualche giorno dei funzionari di Cancelleria addetti allo Sportello, svolgeranno la propria attività di collaborazione nella ricezione in *front-office* degli atti e delle richieste di visure e di copie e nella consegna delle visure e delle copie, anche coadiuvando i funzionari di Cancelleria nelle necessarie attività di *back-office* (movimentazione dei fascicoli per l'inserimento degli atti depositati e per esaudire le richieste di visure e di copia).

In questo modo, tutte le sei postazioni dello "Sportello Unico Polifunzionale" rimarranno aperte dalle ore 8.30 alle 13.30, per la ricezione di tutti gli atti (sia scadenti che non), mentre all'attualità solamente gli atti in scadenza possono essere depositati fra le ore 12.30 e 13.30 e le richieste di visure e copie possono essere presentate solamente fra le ore 8.30 e le 10. Inoltre, l'attività dei collaboratori del Consiglio consentirà l'apertura degli sportelli di Cancelleria anche nel pomeriggio, nell'orario fra le ore 15 e 17, sia per le iscrizioni a ruolo sia per la ricezione degli atti (anche in scadenza) e delle richieste di visure e di copie sia per la consegna delle visure e delle copie.

Sono comunque state ricordate al Presidente e alla Dirigente del Tribunale le condizioni, espressamente previste dal Consiglio nella richiamata delibera del 7 febbraio 2011, per l'eventuale prolungamento dei contratti di collaborazione. Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro ribadisce la propria contrarietà alla stipulazione dei contratti di collaborazione in oggetto, non essendo dato sapere che cosa succederà all'esito del periodo sperimentale di tre mesi, che rischia di essere inutile se non accompagnato da uno sviluppo del Processo Civile Telematico, in particolare con la attivazione della possibilità di depositare e scambiare gli atti, ordinare ed estrarre le copie telematicamente, secondo un progetto che si riserva di illustrare in Consiglio in prossima adunanza.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di sottoscrivere n. 6 contratti di collaborazione con i Sig.ri Marco Maisto, Andi Naraci, Italia Pascone, Massimo Rizzardi, Olga Sacchetta e Pierino Toscano, con il testo approvato alla adunanza del 21 febbraio 2011, con decorrenza dal 7 marzo al 10 giugno 2011, fermo restando tutto quant'altro deliberato nella adunanza del 7 febbraio 2011 e con la precisazione che i collaboratori del Consiglio potranno svolgere le proprie attività esclusivamente nell'ambito delle competenze dello "Sportello Unico Polifunzionale", coadiuvando e non sostituendo l'attività dei funzionari di Cancelleria addetti allo stesso.

(adunanza del 28 febbraio 2011)

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli riferisce sulla **riunione del 21 marzo 2011 del Tavolo Tecnico su Palazzo Legnani-Pizzardi**, cui ha partecipato insieme al Consigliere Avv. Sandro Callegaro.

Nel corso della riunione si è appreso che sono già stati autorizzati, sia dalla Sovrintendenza che dal Comune, i lavori per la creazione di una nuova entrata al Tribunale (che avverrà sempre dal lato di via Farini 1, ma attraverso il cortile), che verrà così separata dalla uscita (che permarrà nell'attuale sistemazione, liberata dal flusso di entrata), e anche i lavori per la installazione di una parziale copertura del cortile prospiciente l'accesso allo Sportello Polifunzionale della Cancelleria Civile. I lavori verranno dunque eseguiti nelle prossime settimane dalla proprietà di Palazzo Legnani-Pizzardi, che se ne è assunto l'onere in via esclusiva.

Non è invece ancora stato autorizzato il lavoro di parziale copertura del cortile di Palazzo Legnani-Pizzardi attraverso il quale verrà aperta la nuova entrata, che parimenti la proprietà dell'immobile si è impegnata con il Comune a realizzare a proprie esclusive spese.

Per quanto riguarda in particolare la installazione di una parziale copertura del cortile prospiciente l'accesso allo Sportello Polifunzionale della Cancelleria Civile, il Consigliere Avv. Callegaro ha fatto presente che tale opera è insuscettibile di risolvere il problema della difficoltà di accesso allo Sportello Polifunzionale, e che il Consiglio si riserverà di esprimere il proprio parere dopo avere visionato il progetto tecnico analitico del lavoro da realizzare, non essendo allo stato in grado di esprimere alcun'altra valutazione.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento, restando in attesa dei successivi aggiornamenti.

(adunanza del 28 marzo 2011)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla proposta, avanzata dalla Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca, di destinare agli Avvocati i locali ex Ufficio Recupero Crediti posti al terzo piano del Tribunale, oltre al vano antistante, per ivi trasferire, in ambiente più spazioso, la stanza al primo piano adibita allo scambio delle memorie di parte, e per potervi comunque ospitare uno **spazio con tavoli e sedie fruibile dagli Avvocati**.

Il trasferimento della stanza per le memorie scambio, ha precisato la Dott. Barca, è stato richiesto dalla Polizia Penitenziaria, poichè la stessa si trova in prossimità delle aule penali, dove è necessario limitare gli accessi e i passaggi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di accogliere la proposta della Dott. Barca, mandando al Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli di prendere i necessari accordi con la Dott. Barca per la organizzazione del trasferimento della stanza per le memorie scambio e l'allestimento dei nuovi spazi assegnati agli Avvocati al terzo piano.

(adunanza del 4 aprile 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 6 aprile 2011 dal Presidente e dalla Dirigente del Tribunale, con la quale, rappresentando il distacco di un addetto di Cancelleria all'Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata dei Magistrati e la contemporanea assenza per malattia di altro addetto, chiedono che il Consiglio voglia valutare favorevolmente la soluzione organizzativa di **utilizzo di uno dei collaboratori del Consiglio collocato all'interno dello Sportello Unico Polifunzionale della Cancelleria Civile al fine di garantire l'apertura dello Sportello per le notifiche non telematiche**, che si comunica essere già stato chiuso per mancanza di personale, fino alla fine del mese corrente.

Il Consigliere Avv. Vincenzo Florio si dichiara contrario ad accettare la richiesta formulata dal Presidente e dalla Dirigente del Tribunale, ribadendo che l'obiettivo del Consiglio debba essere quello del perfetto funzionamento, negli orari di apertura alla mattina, dello Sportello Unico Polifunzionale della Cancelleria Civile, nonchè del ritorno del Tribunale Civile nella vecchia sede di via Garibaldi.

Il Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni si dichiara contrario perchè si tratterebbe di avallare una decisione già presa dal Tribunale, in assenza di preventiva concertazione con il Consiglio, nonostante l'esistenza di plurimi tavoli di confronto istituzionale.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro si dichiara contrario, anche perchè, per legge, la consegna agli Avvocati degli avvisi di Cancelleria è di competenza di un Cancelliere del Tribunale, e non di soggetti terzi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e di ampia discussione con interventi di tutti i Consiglieri presenti, delibera a maggioranza di non accogliere la richiesta formulata dal Presidente e dalla Dirigente del Tribunale, dovendosi – da una parte – confermare integralmente la propria delibera del 7 febbraio 2011, anche in attesa di ricevere riscontro alle richieste ivi formulate dal Consiglio, e – dall'altra, rilevare che la decisione di chiudere lo Sportello di Cancelleria addetto alle

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

notifiche non telematiche è stata assunta in assenza di previa concertazione con il Consiglio.

(adunanza dell'11 aprile 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sullo svolgimento e sull'esito dell'**Assemblea Straordinaria degli iscritti**, tenutasi in data odierna, fissata, come da delibera assunta all'adunanza del 7 febbraio 2010, per un confronto con il Foro sulla efficacia dell'opera svolta dai sei collaboratori pagati dal Consiglio per il potenziamento e il prolungamento dell'orario di apertura dello Sportello Polifunzionale della Cancelleria civile del Tribunale.

L'assemblea, nonostante l'argomento all'ordine del giorno fosse molto sentito, è stata scarsamente frequentata: sono stati registrati in entrata i nominativi di 52 Colleghi.

L'Assemblea si è conclusa con una votazione sul punto della eventuale proroga dei contratti dei sei collaboratori del Consiglio per un ulteriore periodo, rispetto al trimestre che sta per concludersi. Nella esiguità del numero dei Colleghi che si sono trattiene sino al termine dell'Assemblea, è prevalso (23 voti contro 14) l'orientamento di coloro che hanno ritenuto preferibile prolungare i contratti sino alla fine del prossimo mese di luglio, nel frattempo in ogni caso sollecitando la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale a dare riscontro concreto e positivo alle richieste già formulate dal Consiglio con la propria richiamata delibera del 7 febbraio 2011.

Segue dibattito nel corso del quale i Consiglieri presenti intervengono manifestando le proprie rispettive valutazioni sullo svolgimento e sugli esiti dell'Assemblea.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro chiede che il Consiglio fissi un termine temporale finale oltre il quale, in ogni caso, i contratti con i sei collaboratori distaccati presso lo Sportello Polifunzionale non possano essere rinnovati.

Il Consiglio, all'esito della discussione;

preso atto

della espressione di indirizzo manifestata dalla Assemblea Straordinaria degli iscritti all'Albo degli Avvocati di Bologna, tenutasi il 23 maggio 2011;

rilevato

che a tutt'oggi la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale non hanno dato concreto e positivo riscontro alle richieste formulate dal Consiglio, nell'interesse dell'Avvocatura bolognese, nella propria delibera del 7 febbraio 2011, che era stata loro formalmente comunicata, tranne che per la concessione, al fine, di una "Sala Avvocati", collocata al terzo piano;

ribadito

che non spetta all'Avvocatura farsi carico – anche economico – delle carenze organizzative e di risorse dell'amministrazione pubblica della Giustizia, di tal chè le iniziative che il Consiglio ha sino a oggi inteso adottare, in particolare fornendo e finanziando sei propri collaboratori per la più efficace organizzazione dello Sportello Polifunzionale della Cancelleria civile del Tribunale, hanno necessariamente carattere di intervento emergenziale di supplenza, insuscettibile per sua natura di essere protratto sine die, anche tenuto conto della scadenza al 31 dicembre 2011 del mandato consiliare in corso;

rinnova

l'invito alla Presidenza e alla Dirigenza del Tribunale a dare formale riscontro alle richieste già formulate dal Consiglio con la delibera in data 7 febbraio 2011;

invita

le stesse, dichiarando la disponibilità del Consiglio a collaborare pienamente allo scopo, a reperire le necessarie risorse di personale con coinvolgimento degli enti pubblici locali, di altri enti e organismi diversi; e in ogni caso a manifestare, entro il termine di proroga dei contratti di collaborazione come di seguito specificato, contenuto e termini del progetto organizzativo dalle stesse ritenuto idoneo a dare soluzione ai disagi denunciati dall'Avvocatura nella fruizione degli Uffici Giudiziari civili nella nuova sede del Tribunale, riservando all'esito ogni valutazione ed eventuale, ulteriore, determinazione;

delibera

di prorogare sino alla data del 29 luglio 2011 i contratti stipulati con i collaboratori del Consiglio Marco Maisto, Andi Naraci, Italia Pascone, Massimo Rizzardi, Olga Sacchetta e Pierino Toscano, alle medesime condizioni dei contratti in corso.

(adunanza del 23 maggio 2011)

. . .

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

2) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Riferiscono i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti e Sandro Callegaro sulla **riunione della "Commissione di Manutenzione" svolta il 2 marzo 2011.**

Nel corso della riunione il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini ha lamentato con il Comune di Bologna la insufficienza degli spazi destinati agli uffici giudiziari, anche per la mediazione obbligatoria.

Il Comune ha confermato la propria disponibilità ad assegnare al Consiglio dell'Ordine i locali della ex Pretura Penale a Palazzo Baciocchi, in via temporanea sino al 31 dicembre 2011, in attesa di identificare gli spazi da assegnare in via definitiva. Il Comune ha precisato che non vi sono risorse di bilancio disponibili per reperire, all'attualità, altri spazi, e che le emergenze possono essere risolte solamente a costo zero, anche in considerazione della imminenza delle elezioni amministrative.

I Consiglieri Avvocati Atti e Callegaro hanno comunque precisato che, se anche con il consenso della Procura Generale e della Corte d'Appello – ai quali i suddetti locali sono destinati – i locali potranno essere provvisoriamente utilizzati per l'organismo di conciliazione del Consiglio, è comunque imprescindibile che al Consiglio vengano assegnati idonei locali a titolo definitivo. I locali dell'ex Pretura Penale sono peraltro in cattive condizioni e necessitano di lavori di riparazione e allestimento. Se i primi fanno certamente carico al Comune, non è chiaro – nel silenzio della legge – se i secondi facciano carico al Comune ovvero al Consiglio. Per poter procedere a qualsiasi lavoro, è comunque necessario che il Consiglio ne venga immesso formalmente in possesso, che venga presa formale delibera in tal senso dalla Commissione di Manutenzione, e che il Consiglio dia incarico a un professionista che rediga un progetto di distribuzione degli spazi e di allestimento degli stessi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di sollecitare la fissazione di una riunione urgente della Commissione di Manutenzione, possibilmente entro il 21 marzo 2011, data di entrata in vigore della legge sulla mediazione obbligatoria, e di mandare al Segretario di dare incarico all'Ing. Paolo Fava per la redazione di un progetto con la identificazione e quantificazione dei lavori necessari.

(adunanza del 7 marzo 2011)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione della "Commissione di Manutenzione" tenutasi il 18 marzo 2011.**

La riunione era stata convocata esclusivamente ai fini della assegnazione al Consiglio dell'Ordine dei locali nei quali poter svolgere provvisoriamente, in attesa della loro identificazione e assegnazione definitiva, l'attività dell'organismo di conciliazione del Consiglio, in via di costituzione.

La Commissione, preso atto della ribadita impossibilità del Presidente del Tribunale di mettere a disposizione del Consiglio locali all'interno della nuova sede del Tribunale, ha formalmente deliberato l'assegnazione al Consiglio dell'Ordine dei locali della ex Pretura Penale al piano terra di Palazzo Baciocchi, identificati e descritti nel verbale della riunione del 2 marzo 2011 della stessa Commissione, come da proposta formulata dal Comune di Bologna.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha *"confermato la posizione dell'Avvocatura, che nel prendere atto della destinazione dei locali in Palazzo Baciocchi, presso la Corte d'Appello"* rileva che *"gli stessi non sono adeguati sia per la provvisorietà della decisione che per insufficienza degli spazi messi a disposizione"*; tali dichiarazioni e valutazioni sono state messe a verbale *"a futura memoria, per quando dovrà essere presa una decisione definitiva"*.

Infine, su richiesta del Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, la Commissione di Manutenzione ha deliberato invitando il Comune *"a provvedere in via d'urgenza a effettuare lavori per separare"* i locali che rimarranno in uso alla Corte d'Appello da quelli assegnati all'organismo di conciliazione del Consiglio dell'Ordine, *"onde assicurare a detti uffici un minimo di funzionalità"*, e ha segnalato al Comune *"l'onere di provvedere con immediatezza alla verifica della conformità degli impianti elettrici alla normativa vigente e alla regolarizzazione degli stessi, nonché alla tinteggiatura dei locali"*.

Nella delibera della Commissione di Manutenzione è stato così precisato che l'assegnazione è *"del tutto provvisoria, ovvero operativa fino a che il Comune di Bologna non reperisca idonei locali, e comunque fino al termine del 31 dicembre 2011"*.

Conclusa la riunione, il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha poi provveduto, d'intesa con il Presidente Vicario della Corte d'Appello Dott. Francesco Maddalo e con la Dirigente della Corte d'Appello Dott. Marilena Cerati, a sottoscrivere un verbale di consegna dei locali così assegnati al Consiglio dell'Ordine.

In relazione a tale assegnazione, e come concordato con la Dirigenza della Corte d'Appello nel corso di un sopralluogo congiunto condotto nella stessa giornata nei locali assegnati, si

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

è convenuto di richiedere alla Commissione di Manutenzione di deliberare, alla prossima riunione già fissata al 13 aprile 2011, lo scambio di assegnazione, fra Consiglio dell'Ordine e Corte d'Appello, del locale identificato al subalterno n. 40 (attualmente assegnato alla Corte d'Appello e destinato al C.E.D., che tuttavia non vi si è ancora insediato) con il locale identificato al n.42 (assegnato al Consiglio dell'Ordine), per i fini di un più funzionale accorpamento degli spazi nei quali dovrà operare, seppure provvisoriamente, l'organismo di conciliazione del Consiglio.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli comunica infine di avere già preso contatto, in esecuzione della delibera del Consiglio del 7 marzo 2011, con l'Ing. Paolo Fava, con il quale è stata concordata una prima ispezione ai locali assegnati per il 23 marzo 2011, alle ore 14.30, alla quale sono invitati a partecipare tutti i Consiglieri interessati.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Segretario di inoltrare al Presidente della Corte d'Appello richiesta di mettere all'ordine del giorno della prossima riunione della Commissione di Manutenzione lo scambio di vani fra il Consiglio e la Corte d'Appello, come sopra illustrato, rimanendo in attesa di aggiornamento sui lavori di approntamento, da parte del Comune, e di successivo allestimento dei locali assegnati all'organismo di conciliazione del Consiglio dell'Ordine.

(adunanza del 21 marzo 2011)

Riferiscono i Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro e Vincenzo Florio sulla **riunione della Commissione di Manutenzione che si è tenuta il 13 aprile 2011.**

I rappresentanti del Comune di Bologna, Ing. Felice Monaco e Ing. Raffaella Bruni, hanno comunicato che la eventuale permanenza della Procura della Repubblica nella attuale sede in Piazza Trento e Trieste determinerebbe un incremento di spesa per il Comune di circa 2.000.000,00 euro annui, previa comunque la disponibilità della proprietà dell'edificio a rinnovare il contratto e sempre che il Ministero della Giustizia approvi l'operazione, dando esplicito assenso a procedere in tal senso; hanno comunque precisato che, ove vi fosse l'assenso del Ministero della Giustizia a farsi carico dell'ulteriore onere di 2.000.000 di euro, il Comune sarebbe disponibile all'operazione, che consentirebbe di aumentare la dotazione complessiva di spazi per gli uffici giudiziari di oltre 5.000 mq.

In merito all'ipotesi alternativa di reperimento di ulteriori e diversi spazi, i rappresentanti del Comune hanno comunicato che il Comune ha individuato 500 mq. di spazi per archivi in un capannone periferico liberatosi di recente, nonché una porzione di immobile comunale di circa 700/800 mq., posto in via S. Isaia (nella ex sede della Direzione Regionale del Ministero dei Beni Culturali), in cui si potrebbero trasferire parte degli uffici giudiziari (ad es. quelli per l'Organismo di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine).

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza Dott. Francesco Maisto ha espresso parere contrario all'eventuale trasferimento di tale Ufficio dalla attuale sede a Palazzo Legnani-Pizzardi, rilevando che l'Ufficio ha esigenze di sicurezza che non verrebbero garantite in un immobile che dovesse ospitare attività non omogenee tra loro e non compatibili con la presenza di un Tribunale di Sorveglianza.

Il Procuratore della Repubblica Dott. Roberto Alfonso ha dichiarato che la Procura della Repubblica è disponibile a trasferirsi in qualunque momento nella sede cui è destinata in via Garibaldi, e di avere manifestato la disponibilità a restare provvisoriamente nella sede in Piazza Trento e Trieste nel tentativo di risolvere i problemi evidenziati dal Presidente del Tribunale anche con riferimento al Tribunale di Sorveglianza.

Il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari ha ribadito che i locali di Palazzo Legnani-Pizzardi non sono sufficienti a ospitare tutti i servizi di giustizia allo stesso destinati, anche perchè lo stesso immobile ospita il Tribunale di Sorveglianza, per il quale auspica una collocazione più dignitosa.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza Dott. Francesco Maisto si è opposto fermamente alla soluzione prospettata dal Presidente del Tribunale, ritenendo l'attuale collocazione a Palazzo Legnani-Pizzardi parzialmente adeguata, nei limiti della provvisorietà, e per converso inadeguata la sede di via Garibaldi per i richiamati problemi di sicurezza.

L'Arch. Leonardo Scarcella, in rappresentanza del Ministero della Giustizia, ha rilevato che l'eventuale spostamento del Tribunale di Sorveglianza potrebbe determinare nuove economie distributive, che sarebbero indiscutibilmente di aiuto per il Tribunale Ordinario.

Il Consigliere Avv. Vincenzo Florio ha espresso l'opinione che le questioni della edilizia giudiziaria cittadina vadano affrontate tenendo separate le funzioni giudiziarie, civile e penale, e che comunque gli uffici non possano essere dislocati "a macchia di leopardo"; in tale ottica, ha dichiarato di opporsi all'utilizzo degli spazi di via S. Isaia, in quanto non collegati con la sede del Tribunale; ha inoltre proposto che il Tribunale Civile venga riportato nella precedente sede di via

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Garibaldi.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro ha prospettato la possibilità che il Tribunale di Sorveglianza si trasferisca negli spazi che sono stati recentemente liberati nella sede della Procura della Repubblica in Piazza Trento e Trieste.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza Dott. Francesco Maisto ha dichiarato la disponibilità all'eventuale trasferimento del Tribunale di Sorveglianza nell'edificio di Piazza Trento e Trieste, valutando l'esistenza di un buon contesto di sicurezza, in condivisione di spazi non problematica con la Procura della Repubblica.

Il Procuratore della Repubblica Dott. Roberto Alfonso ha rilevato che gli spazi liberati in Piazza Trento e Trieste non sono sufficienti a eventualmente ospitare il Tribunale di Sorveglianza, in considerazione dell'avvenuta dismissione per finita locazione dei due appartamenti utilizzati dalla Procura della Repubblica ubicati in Piazza Trento e Trieste e dell'esigenza di collocare negli spazi liberati quanto prima, non appena i posti saranno coperti, gli uffici di altri tre Magistrati, non ancora presenti ma previsti in organico, con le relative segreterie e gli uffici delle unità di Polizia Giudiziaria loro assegnati.

Infine, su proposta del Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Commissione di Manutenzione ha deliberato di istituire un comitato tecnico formato da rappresentanti del Tribunale Ordinario, del Tribunale di Sorveglianza, della Corte d'Appello (in rappresentanza anche dell'Ufficio N.E.P.), della Procura Generale, dell'Ufficio del Giudice di Pace, del C.I.S.I.A., del Ministero della Giustizia e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il comitato dovrà valutare le diverse ipotesi ed elaborare vari piani di fattibilità, nell'ipotesi che la dichiarata disponibilità del Comune trovi consenso presso il Ministero, e riferirà alla Commissione di Manutenzione, le cui successive deliberazioni verranno inviate al Ministero della Giustizia.

La prima riunione del comitato tecnico è stata fissata al 28 aprile 2011, mentre la prossima riunione della Commissione di Manutenzione è stata fissata al 26 maggio 2011.

Il Consiglio ringrazia i Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro e Vincenzo Florio per il riferimento, rimanendo in attesa dei prossimi aggiornamenti.

(adunanza del 18 aprile 2011)

Riferiscono i Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro e Vincenzo Florio sulla **riunione del tavolo tecnico sulla distribuzione degli uffici giudiziari che si è svolta il 28 aprile 2011.**

È stata preliminarmente rilevata dai presenti la necessità che al tavolo tecnico partecipino anche i rappresentanti della Procura della Repubblica, che non ha partecipato alla riunione, non essendo stata convocata. La questione verrà posta all'ordine del giorno della prossima riunione della Commissione di Manutenzione.

L'Arch. Leonardo Scarcella, rappresentante del Ministero di Giustizia, ha dichiarato, tra l'altro, in contrasto a quanto già suo tempo deliberato dalla Commissione di Manutenzione, che l'edificio dell'ex Tribunale di via Garibaldi non sarebbe idoneo a ospitare la Procura della Repubblica, in quanto non vi sarebbero stanze adatte a ospitare gli assistenti dei Sostituti Procuratori nelle anticamere degli stessi, e anche perché il salone delle colonne dell'edificio (già Cancelleria civile) non avrebbe adeguata portanza statica.

In relazione a una prospettata ipotesi di mutamento di destinazione dell'edificio di via Garibaldi, non più a sede della Procura della Repubblica ma di altri uffici giudiziari (Tribunale di Sorveglianza, U.N.E.P., D.G.S.I.A., Organismo di Mediazione dell'Ordine Forense), il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato la sua contrarietà, per i rischi di sicurezza che deriverebbero dalla commistione con gli altri uffici.

Inoltre, riguardo alla diversa ipotesi prospettata di permanenza della Procura della Repubblica nell'edificio di piazza Trento e Trieste, con trasferimento in tale sede del Tribunale di Sorveglianza, il Consigliere Avv. Callegaro ha dichiarato la contrarietà a tale ipotesi degli Avvocati penalisti, come emersa in Consiglio.

Nel corso della riunione sono state prospettate diverse ipotesi, ancora molto di massima, di trasferimento e redistribuzione degli uffici giudiziari bolognesi, ma non è stato presentato alcun progetto né è stata formulata alcuna proposta ufficiale, anche a causa della mancata partecipazione della Procura della Repubblica.

L'Avv. Massimo Libri, intervenuto in rappresentanza dell'Ufficio del Giudice di Pace, ha dichiarato la contrarietà dell'Ufficio al trasferimento in altra sede, anche in virtù della vicinanza della attuale sede al C.I.E.

Esaurito il riferimento sulla riunione, il Consigliere Avv. Callegaro prospetta la opportunità di designare un tecnico di fiducia per le opportune osservazioni tecniche, anche in relazione alle valutazioni sulla statica degli edifici, al fine di consentire al Consiglio di esprimersi sulla fat-

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

tibilità tecnica delle ipotesi che nel prosieguo dei lavori del tavolo tecnico verranno identificate e ufficialmente formulate.

Il Consigliere Avv. Florio dichiara che l'obiettivo del Consiglio dovrebbe essere quello di creare due poli di uffici giudiziari, distinti fra quelli civili e quelli penali, in ogni caso con previsione del ritorno del Tribunale civile nell'edificio di via Garibaldi.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, in considerazione del fatto che nel tavolo tecnico vengono esaminate ipotesi che riguardano anche la sistemazione degli uffici giudiziari penali, propone che alle riunioni del tavolo tecnico partecipi anche il Consigliere Avv. Tiziana Zambelli, componente penalista della Commissione "Edilizia Giudiziaria e Commissione di Manutenzione" del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio ringrazia i Consiglieri Avvocati Callegaro e Florio per il riferimento, rimanendo in attesa dei prossimi aggiornamenti e riservando ogni ulteriore valutazione.

(adunanza del 2 maggio 2011)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale referente della "Commissione Edilizia Giudiziaria", sulla **riunione del Tavolo Tecnico per la redistribuzione degli uffici giudiziari di Bologna che si è tenuta il 26 maggio 2011.**

La riunione si è svolta in assenza di partecipazione dei referenti del Comune di Bologna, con diffusa lamentela da parte di tutti i partecipanti, soprattutto del delegato del Ministero della Giustizia, Arch. Leonardo Scarcella.

È stato innanzitutto deciso di richiedere al Comune le piante aggiornate di tutti gli uffici giudiziari, al fine di potere ragionare sulle mappe in merito alla possibile collocazione degli uffici da sistemare, che sono stati orientativamente identificati come segue, con il relativo fabbisogno: Tribunale di Sorveglianza (1.200 mq.), U.N.E.P. (1.200 mq.), Organismo di mediazione dell'Ordine Forense (700 mq.), C.I.S.I.A. (500 mq.), Usi civici (100 mq.), Ufficio del Giudice di Pace (3.600 mq.).

Tenuto conto che il fabbricato dell'ex Tribunale in via Garibaldi ha una cubatura di circa 6.000 mq., sono state abbozzate due ipotesi: una prima che vedrebbe il trasferimento in tale sede del Tribunale di Sorveglianza, dell'U.N.E.P. e dell'Ufficio del Giudice di Pace; una seconda che comprenderebbe il C.I.S.I.A., l'Organismo di mediazione, l'Ufficio del Giudice di Pace e gli Usi Civici, l'Ufficio per la formazione del personale amministrativo, con un disavanzo di circa 600 mq. che potrebbe essere impiegato per altri uffici.

Nel corso della riunione è emerso che nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi sono disponibili circa 500 mq. lineari di archivi, non utilizzati dal Tribunale di Sorveglianza, che possono essere utilizzati per fascicoli dei procedimenti civili.

Il rappresentante del Ministero della Giustizia, Arch. Leonardo Scarcella, ha dichiarato che i tempi per definire la eventuale rimodulazione degli uffici che dovranno essere ospitati all'interno dell'edificio di via Garibaldi si aggirano in circa un anno, cui si dovrebbero aggiungere gli ulteriori tempi per la redazione del progetto; per la esecuzione dei lavori, sarebbe già disponibile uno stanziamento di circa un milione di euro.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Callegaro per la partecipazione e il riferimento e delibera di mandare allo stesso di prendere contatto preliminare con l'Ing. Paolo Fava, per prospettargli la possibilità, sulla quale il Consiglio si riserva di deliberare, di assumere l'incarico di tecnico di fiducia del Consiglio per seguire gli aspetti tecnici connessi allo studio delle ipotesi di redistribuzione degli uffici giudiziari bolognesi.

(adunanza del 30 maggio 2011)

3) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che il 15 dicembre 2010 si è svolta presso la Corte d'Appello una riunione promossa dal Presidente della Corte d'Appello e con invito esteso ai Presidenti delle Sezioni Penali della Corte d'Appello, al Procuratore Generale e al Presidente del Consiglio Forense, per esaminare la **situazione dei procedimenti penali d'appello pendenti.**

L'attenzione dei presenti si è soffermata in particolare sulle istanze che vengono presentate dai difensori per la modifica delle misure coercitive nei confronti dei loro difesi. Poiché il termine di cinque giorni entro il quale la Corte d'Appello deve assumere la propria decisione è assai ristretto, è stata progettata la opportunità che gli Avvocati presentino in originale e copia sia l'istanza che gli eventuali documenti, così da poterne fare avere immediatamente la copia alla Procura Generale, che deve esprimere il proprio parere.

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari, ritenendo utile la proposta, ha indicato che se ne farà portavoce presso i Legali del Distretto.

(adunanza del 10 gennaio 2011)

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Consigliere Avv. Tiziana Zambelli sulle **disfunzioni dei vari Uffici Giudiziari penali**, in particolare del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza e della Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Quanto ai primi, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza Dott. Francesco Maisto ha disposto il divieto di accesso alle Cancellerie dei singoli Magistrati, disponendo l'apertura al pubblico della sola Cancelleria Centrale, sia per quanto attiene i procedimenti di competenza dell'Ufficio di Sorveglianza, sia per quanto attiene i procedimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza.

È stato, inoltre, disposto il divieto di visionare i fascicoli relativi a materie ritenute dallo stesso Presidente Dott. Maisto non "giurisdizionalizzate", peraltro in contrasto con quanto ritenuto sul punto dalla Corte Costituzionale.

Vi è poi l'ulteriore divieto di consultare i fascicoli assegnati al Dott. Maisto nei 5 giorni precedenti l'udienza.

Tutto ciò comporta, oltre a inevitabili ore di attesa all'unica Cancelleria Centrale (una sorta di sportello polifunzionale), una grave compromissione dell'attività difensiva, con particolare riferimento alla impossibilità di contraddittorio e di esercizio delle garanzie difensive per le materie ingiustificatamente ritenute non "giurisdizionalizzate", nonché per i procedimenti in carico al Dott. Maisto in caso di nomina intervenuta a ridosso dell'udienza, o in caso in cui sorga la necessità di verificare il contenuto del fascicolo nei 5 giorni prima dell'udienza.

Su queste problematiche vi sono già stati un incontro del Presidente del Tribunale di Sorveglianza con i rappresentanti della Camera Penale dell'Emilia-Romagna il 28 febbraio 2011 e una assemblea della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna il 3 marzo 2011, alla quale il Consigliere Avv. Zambelli ha partecipato.

All'esito di tale assemblea è stato deliberato un documento, già in atti di questo Consiglio, inviato al Consiglio Giudiziario, al C.S.M., al Consiglio dell'Ordine, alla Unione delle Camere Penali, alla Procura Generale e al Ministro della Giustizia.

È stata, successivamente, redatta e inviata al Presidente del Tribunale di Sorveglianza una richiesta scritta contenente le doglianze e le relative proposte di soluzione delle Camere Penali dell'Emilia-Romagna.

È doveroso aggiungere che, all'attualità, la situazione è leggermente migliorata, attesa la modifica dell'orario di apertura della Cancelleria Centrale dalle ore 9 alle 12 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, e dalle ore 8,30 alle 11,30 il martedì e il giovedì, giorni di udienza.

Rimangono comunque le altre problematiche.

I Consiglieri Avvocati Tiziana Zambelli e Antonio Spinzo propongono, pertanto, di esprimere innanzitutto sostegno all'iniziativa della Camera Penale e di concordare un incontro con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, per verificare la possibilità di una soluzione delle attuali disfunzioni.

Quanto alla Procura della Repubblica, nell'incontro del 29 marzo 2011 con il Procuratore della Repubblica Dott. Roberto Alfonso, richiesto dalla Camera Penale e dal Consiglio dell'Ordine a seguito della modifica disposta relativamente agli orari e alle modalità di ricevimento dei singoli Sostituti, e al quale hanno partecipato i Consiglieri Avvocati Antonio Spinzo e Tiziana Zambelli con la Presidente della Camera Penale Avv. Elisabetta d'Errico, il Procuratore della Repubblica Dott. Roberto Alfonso si è impegnato a impartire disposizioni affinché sia garantito agli Avvocati il normale svolgimento delle proprie attività difensive senza compromissioni o limitazioni.

All'esito del riferimento,

il Consiglio

- preso atto delle numerose segnalazioni provenienti dai Colleghi penalisti e della delibera in data 3 marzo 2011 della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, nonché della delibera di sostegno ad essa della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane del 26 marzo 2011;

esprime

la propria solidarietà ai Colleghi penalisti impegnandosi a promuovere ogni iniziativa al fine di rimuovere o quanto meno ridurre le limitazioni opposte all'espletamento delle attività connesse alla funzione difensiva;

delibera

di mandare alla "Commissione Penale" di tenere monitorate le situazioni riguardanti le problematiche e sollecitazioni sottoposte all'esame del Consiglio, e al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di inviare comunicazione della presente delibera agli iscritti a mezzo circolare e-mail.

(adunanza del 18 aprile 2011)

. . .

4) OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile del 24 marzo 2011**.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, il Presidente Avv. Lucio Strazziari, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti, Gino Martinuzzi e Flavio Peccenini, e i Colleghi Avvocati Daniela Abram, Maria Anna Alberti, Nadia Del Frate, Giovanni Delucca, Ada Valeria Fabj, Katia Lanosa, Alessandro Lovato, Alessandro Rizzoli, Stefania Tonini e Barbara Vancini; per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo, la Presidente f.f. della III Sezione Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, il Presidente della IV Sezione Dott. Giuseppe Colonna, il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Benassi, la Dott. Chiara Graziosi e il Dott. Filippo Palladino; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Emanuela Biotti, la Dott. Rosalba Palazzi e la Dott. Maria Antonietta Castriotta.

In apertura, richiamata la relazione già inviata per e-mail dall'Avv. Lanosa sulla riunione di coordinamento degli Osservatori che si è tenuta a Milano il 26 febbraio 2011, è stato illustrato il programma, ancora non definitivo, della prossima Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile, che si terrà a Torino il 28-29 maggio 2011, inserita nel programma di celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e che vedrà la partecipazione, fra gli altri, anche del Ministro di Giustizia Angelino Alfano, del Vice Presidente del C.S.M. Michele Vietti e del Presidente Emerito della Corte Costituzionale Prof. Giovanni Maria Flick.

La Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo ha presentato l'ultima versione, con integrazioni, del Protocollo "per i procedimenti in materia di diritto di famiglia e delle persone", che è stato così sottoscritto dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, dalla Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Avv. Lucio Strazziari. Il Protocollo verrà presentato in un incontro pubblico, come già avvenuto per i precedenti protocolli, che si svolgerà al Teatro Duse l'11 maggio 2011.

In relazione ad alcune segnalazioni pervenute da Avvocati, è stato richiesto al Presidente del Tribunale di emettere una circolare, come già avvenuto in occasione della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul termine di iscrizione a ruolo nelle cause di opposizione a ingiunzione, con la quale comunicare al Foro l'orientamento ufficiale del Tribunale in merito alla data di conoscibilità della suddetta sentenza, che una recente ordinanza del Tribunale di Varese ha fatto decorrere dal 14 ottobre 2010. Il Presidente del Tribunale ha riferito che in argomento è già stata emessa una sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*, e che convocherà una riunione con tutti i Giudici civili per verificare se sulla questione potrà essere raggiunto un orientamento unitario, che possa essere riportato in una comunicazione ufficiale.

Il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Benassi ha comunicato che il gruppo sul diritto del lavoro ha oramai concluso la redazione di un protocollo per i procedimenti con rito del lavoro, che potrà essere sottoscritto entro l'estate, e ha segnalato la opportunità di predisporre una tabella delle spese di ingiunzione anche per i decreti ingiuntivi innanzi al Tribunale del Lavoro; il Consigliere Avv. Martinuzzi ha assunto l'incarico di predisporre la tabella, che verrà poi trasmessa ai Presidenti del Tribunale e della Sezione Lavoro e trasmessa agli Avvocati.

Sempre in materia di ingiunzioni è stato inoltre segnalato che i decreti ingiuntivi telematici hanno spesso lunghi tempi di emissione. La Dott. Palazzi ha precisato che il problema, che si verifica anche nelle comunicazioni telematiche degli avvisi di Cancelleria, sembra dovuto al sovraccarico del server centrale di Milano, che pare non sia sufficientemente capiente, visto che i problemi si sono verificati dopo l'abilitazione del Tribunale di Bologna alla emissione dei decreti ingiuntivi telematici (che a tutt'oggi sono stati emessi in numero di 6.000 circa). Vi sono comunque interventi tecnici in corso, che dovrebbero risolvere il problema dei ritardi.

Il Consigliere Avv. Atti ha proposto di adottare una regola protocollare, che si è riservata di redigere per poi sottoporla alla valutazione collegiale, sul rispetto delle pari opportunità e della parità di genere nel conferimento degli incarichi, giudiziali ed extragiudiziali, agli Avvocati da parte del Tribunale. Il Presidente della Sezione Fallimentare Dott. Colonna ha comunque assicurato che la sezione è molto attenta a rispettare questo equilibrio.

L'Avv. Delucca ha riferito che, su impulso del Presidente della II Sezione Dott. Pasquale Liccardo, sono state individuati i primi ambiti di intervento per l'avvio del gruppo di lavoro in materia di locazioni, anche mediante contatti con associazioni ed enti, in particolare il Comune di Bologna. Del gruppo di lavoro faranno parte: per la Magistratura, il Dott. Pasquale Liccardo, la Dott. Silvia Romagnoli e il Dott. Pietro Iovino; per la Cancelleria, la Dott. Rosalba Palazzi; per l'Avvocatura, gli Avvocati Maurizio Andreotti, Giovanni Delucca, Alessandro Rizzoli e Vittorio Sardini.

Infine, l'Avv. Maria Anna Alberti ha illustrato la richiesta del Sindacato Avvocati, come deliberata alla assemblea aperta della associazione del 26 gennaio 2011, di costituire all'interno dell'Osservatorio un gruppo di lavoro "quale luogo di confronto, discussione e approvazione condivisa delle

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

concrete e materiali scelte organizzative che riguardino tutti gli operatori, compresa l'Avvocatura", o comunque di istituire una sede di confronto, anche al di fuori dell'Osservatorio, dove l'associazione possa portare il proprio contributo anche sui temi organizzativi. Il Presidente del Tribunale Dott. Scutelari ha espresso il proprio parere contrario a che tali tematiche possano venire affrontate all'interno dell'Osservatorio sulla giustizia civile.

La prossima riunione dell'Osservatorio è stata fissata al 5 maggio 2011, alle ore 18.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento.

(adunanza del 28 marzo 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'istanza pervenuta il 21 aprile 2011 dall'Avv. *, con la quale la stessa espone che il Dott. *, in occasione di un'udienza tenuta il 22 marzo 2011 avanti il Tribunale Civile di Bologna nella quale essa aveva dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'O.U.A., ha disposto un rinvio per i medesimi incombeni alla udienza del 13 marzo 2012 e quindi rinviando a un anno di distanza la decisione sulla ammissione delle prove; e che a nulla è valsa una istanza di anticipazione d'udienza successivamente depositata, cosicché l'Avv. * richiede che il Consiglio intervenga presso il Presidente della II Sezione Civile del Tribunale e del Dott. * allo scopo di ottenere l'accoglimento dell'istanza di anticipazione dell'udienza.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di segnalare all'Avv. * che il Consiglio dell'Ordine non può intervenire presso l'Autorità Giudiziaria per sollecitare l'accoglimento di una determinata istanza processuale proposta da un Avvocato, e di mandare al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, quale referente della commissione "Osservatorio sulla giustizia civile", di segnalare al Presidente del Tribunale, nella prossima riunione dell'Osservatorio, la **opportunità di concordare una regola protocollare generale che preveda la fissazione di rinvii contenuti nel caso di astensione degli Avvocati dalla partecipazione alle udienze civili, per adesione ad astensioni proclamate dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura.**

(adunanza del 27 aprile 2011)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **VI Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile, che si è svolta a Torino il 28 e 29 maggio 2011** con titolo "Modelli condivisi per un'Italia unita: quali risorse per una giustizia efficiente?". Va segnalato che il convegno era stato inserito nel programma ufficiale delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e che i lavori si sono svolti, a parte la sessione inaugurale tenuta nell'aula magna del nuovo Tribunale di Torino, nelle vicine Officine Grandi Riparazioni, all'interno delle quali è ospitata la bellissima mostra sui 150 anni dell'Unità d'Italia, la cui visita è stata offerta ai convegnisti dagli organizzatori.

Al convegno hanno partecipato Avvocati e Magistrati giunti da molte parti d'Italia, sedi di Osservatori e non; hanno inoltre partecipato, anche come relatori, Dirigenti di Cancelleria, rappresentanti del C.S.M. e del Ministero della Giustizia. Il Ministro della Giustizia Angelino Alfano e il Vice Presidente del C.S.M. Michele Vietti hanno fatto pervenire interventi scritti non di circostanza ma di merito rispetto ai temi del convegno, dei quali è stata data lettura dagli organizzatori. Fuori programma, hanno portato il loro contributo, anche intervenendo ai lavori, il Procuratore della Repubblica di Torino Dott. Giancarlo Caselli e la Presidente del Tribunale di Milano Dott. Livia Pomodoro.

I lavori sono stati inaugurati da una prima sessione mattutina di relazioni, fra le quali si sono distinte quelle del Consigliere della Corte di Cassazione Dott. Renato Rordorf, del Presidente della Corte d'Appello di Torino Dott. Mario Barbuto, della Coordinatrice nazionale degli Osservatori Dott. Luciana Breggia e del Dott. Fabio Bartolomeo, Responsabile della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia. Sono poi seguite relazioni di aggiornamento sulle attività di alcuni Osservatori italiani.

Nella sessione pomeridiana, come tradizione delle annuali Assemblee Nazionali degli Osservatori, i lavori sono proseguiti in sede seminariale, con la formazione di quattro gruppi di lavoro, rispettivamente su "Strumenti per l'efficienza della giurisdizione: ufficio per il processo, stagisti e processo telematico", "Mediazione e conciliazione delegata: prospettive e profili deontologici", "Criteri di redazione e modelli degli atti processuali" e "Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni: modelli condivisi nella giurisdizione delle relazioni". Di quest'ultimo gruppo di lavoro è stata una delle coordinatrici la Collega Avv. Katia Lanosa, in rappresentanza dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna. Hanno partecipato al convegno anche gli altri Colleghi del nostro Ordine Avvocati Daniela Abram, Nadia Del Frate, Rosella Festa, Sergio Palombarini e Rebecca Rigon.

L'indomani si è tenuta la sessione conclusiva, introdotta dalle relazioni di sintesi dei quattro gruppi di lavori seguita da una tavola rotonda, coordinata dall'editorialista de Il Sole 24 Ore Dott. Andrea Candidi, con la partecipazione del Presidente del Tribunale di Torino Dott. Luciano Panzani, del

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Consigliere di Cassazione Dott. Pasquale D'Ascola, dei componenti del C.S.M. Dott. Mariano Sciacca e Dott. Francesco Vigorito, del Responsabile della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia Dott. Stefano Aprile, della Dirigente amministrativa del Tribunale di Modena Dott. Ivonne Pavignani, e del Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli. Il convegno è stato infine chiuso dalla relazione di sintesi de Prof. Avv. Giorgio Costantino, ordinario di diritto processuale civile alla Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre.

Il Consiglio ringrazia il Segretario per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 30 maggio 2011)

5) CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di avere partecipato il 13 gennaio 2011, alle ore 12, a Roma, presso il Ministero della Giustizia, alla **riunione convocata dal Ministro della Giustizia**, On. Angelino Alfano, su sollecitazione inviata da alcuni esponenti della Avvocatura istituzionale, al fine di esaminare le emergenze più rilevanti a non più di due mesi dalla entrata in vigore delle disposizioni che rendono obbligatorie le procedure di "mediazione-conciliazione", prima di potere dare corso alle azioni giudiziarie aventi a oggetto "diritti disponibili".

Erano presenti il Presidente del C.N.F. Prof. Avv. Guido Alpa, i Presidenti degli Ordini Forensi invitati, e cioè Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, nonché, fra le Unioni Distrettuali, i Presidenti della Unione Triveneta, dell'Unione degli Ordini Lombardi (lo stesso Avv. Paolo Giuggioli, Presidente dell'Ordine Forense di Milano), dell'Unione degli Ordini Abruzzesi, dell'Unione degli Ordini del Lazio, dell'Unione degli Ordini della Campania, dell'Unione degli Ordini della Sicilia e dell'Unione degli Ordini della Sardegna.

L'Unione degli Ordini Forensi dell'Emilia Romagna era rappresentata dal nostro Presidente, al quale il Presidente dell'U.R.CO.F.E.R., Avv. Giampiero Giubelli, aveva conferito specifica delega.

Per il Ministero erano presenti, oltre al Ministro On. Angelino Alfano, la Dott. Augusta Iannini, referente per la "mediazione-conciliazione", e due alti funzionari.

Dopo che il Ministro della Giustizia ha introdotto l'incontro manifestando l'auspicio che il proseguimento della attuale legislatura, ormai radicato su fondati convincimenti, possa consentire che la riforma dell'ordinamento professionale forense venga approvata dal Parlamento, in via definitiva, entro tempi ragionevolmente rapidi, e dopo avere comunicato che il Ministero intende affrontare l'arretrato della giustizia civile, ancora assestato su oltre 5 milioni di cause, predisponendo idonei rimedi che ne consentano lo smaltimento, la riunione ha affrontato il tema centrale della "mediazione-conciliazione".

Tutti i rappresentanti della Avvocatura, dal Presidente Avv. Alpa, ai Presidenti degli Ordini Forensi e delle Unioni Regionali, hanno manifestato con forza, evidenziando ciascuno specifici aspetti dell'istituto, viva preoccupazione per la imminente entrata in vigore di tale novità normativa, che appare inaccettabile nei criteri che la disciplinano e che si appalesa inattuabile per la assoluta carenza di strutture e di mezzi che qualifica negativamente il panorama di tutte le realtà circondariali forensi, dagli Ordini maggiori a quelli minori.

Sono emersi così, operando una sintesi di tutti gli interventi, la pressante richiesta di una proroga dell'entrata in vigore della normativa, e la necessità di quelle modifiche, già da tempo oggetto delle convinte e fondate critiche da parte degli organi istituzionali e associativi della Avvocatura, volte a ottenere la abolizione della obbligatorietà del tentativo di conciliazione nelle materie civili attualmente previste, e invece la obbligatorietà della assistenza dell'Avvocato.

Argomentazioni critiche sono poi state svolte anche in relazione alla mancata disciplina della competenza territoriale; e si è infine ipotizzato che la entrata in vigore nel termine oggi previsto del 20 marzo 2011 possa essere limitata, quale sorta di sperimentazione, a una sola o, comunque, a poche materie.

All'esito della riunione il Ministro ha assicurato di avere preso nota di tutte le argomentazioni emerse nel corso del dibattito, e ha preannunciato una nuova riunione, a brevissimo tempo, nel corso della quale esporrà quali eventuali modifiche all'attuale dato normativo il Ministero sia disposto a proporre.

Pure non conoscendo ancora se e quale risultati la riunione riuscirà a conseguire, non può disconoscersi il significato positivo della disponibilità manifestata dal Ministro a confrontarsi con i vertici della Avvocatura su un tema di tanto rilievo, non solo per l'esercizio forense ma per la ragione stessa di esistenza della funzione giurisdizionale.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 17 gennaio 2011)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sui punti di discussione, già oggetto di un *memorandum* inviato a tutti i Consiglieri e già trattati nell'ambito della "Commissione Conciliazione" del

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Consiglio, relativi alla costituzione dell'Organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, e che dovranno essere oggetto di scelte da parte del Consiglio, comportando ciascuno differenze operative, regolamentari e strutturali del futuro **Organismo di mediazione**.

Vengono discussi in primo luogo gli aspetti strettamente organizzativi, e successivamente quelli regolamentari.

Il Consigliere Avv. Atti relaziona pertanto il Consiglio sul parere, redatto dall'Avv. Claudio Berliri su richiesta del C.N.F., in merito alle regole fiscali e tributarie cui debba uniformarsi l'Organismo costituito da Ordini forensi; sulla proposta di polizza assicurativa, e relativo preventivo dei costi, pervenuti da parte della Banchemo Costa Insurance Broker s.p.a. (del gruppo Lloyd's), *broker* indicato dal C.N.F. agli Ordini territoriali; nonché sulla proposta di fornitura di *software* per la gestione e il funzionamento del futuro Organismo, pervenuta da parte della OA Sistemi (del gruppo Wolters Kluwer).

Sul primo tema, il Consiglio dopo approfondita discussione (infatti la scelta di quale natura giuridica debba avere l'Organismo, se ente autonomo rispetto all'Ordine, o attività interna non distinta, o dipartimento dell'Ordine con contabilità distinta, ha rilevanti conseguenze tributarie e fiscali), delibera di richiedere un parere sulla questione, anche alla luce del parere dell'Avv. Berliri, al Dott. Claudio Maccaferri, commercialista consulente del Consiglio, e all'Avv. Paolo Faldella.

Sul secondo tema, il Consigliere Avv. Vincenzo Florio ritiene che sarebbe opportuno richiedere preventivi anche ad altre compagnie assicurative, per poter confrontare condizioni di polizza e condizioni economiche, e si offre di prendere i relativi contatti; il Consiglio delibera di accogliere la proposta e manda al Consigliere Avv. Florio di agire in conformità.

Sul terzo tema, il Consigliere Avv. Atti dà conto della indicazione pervenuta dal C.N.F., secondo cui lo stesso ha dato incarico alla Net-Service di elaborare e realizzare un *software* operativo per gli Organismi forensi, che sarà distribuito e dato in licenza gratuitamente da parte del C.N.F. agli Ordini locali, in modo da realizzare una uniformità di gestione informatica e una agevole raccolta di dati centralizzata. Il programma dovrebbe essere pronto nel mese di maggio 2011. Il Consiglio, dunque, nonostante il programma della OA Sistemi sia già disponibile, e a condizioni economiche non particolarmente onerose, delibera di attendere le indicazioni del C.N.F. sul punto.

Si passa quindi all'esame dei vari punti in materia regolamentare, necessitanti approfondimento e deliberazione da parte del Consiglio.

Dopo approfondita trattazione dei risvolti implicati da ciascuna scelta possibile, e dopo partecipata discussione, il Consiglio delibera quanto segue (sinteticamente riassunto):

a) legale rappresentante, responsabile dell'Organismo, componenti dell'Organismo (di seguito ODM): il Consiglio delibera di attribuire la carica di Presidente, legale rappresentante dell'ODM, al Presidente del Consiglio dell'Ordine *pro tempore*; di prevedere un Consiglio di amministrazione dell'ODM composto da cinque membri, Presidente compreso, di cui quattro scelti tra i Consiglieri dell'Ordine facenti parte della "Commissione Conciliazione" del Consiglio, fra i quali vengono designati i Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro, Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni e Flavio Peccenini; di prevedere la figura del Direttore dell'ODM, con ruolo decisionale e organizzativo, e delibera di designare a tale ufficio l'Avv. Annalisa Atti. Il Consiglio di amministrazione e il Direttore potranno, se sarà opportuno o necessario, avvalersi di un Comitato di ausilio alla gestione e organizzazione, composto da Avvocati dell'Ordine di Bologna anche non componenti del Consiglio dell'Ordine, da esperti nella materia, da rappresentanti delle Associazioni forensi operanti nelle sedi distaccate del Tribunale, dove ben potranno essere costituite sedi distaccate o filiali dell'ODM. La durata degli incarichi sarà correlata al mandato del Consiglio dell'Ordine, tranne che per il primo periodo di attività (data la prossimità del rinnovo del Consiglio);

b) numero e caratteristiche dei mediatori: il Consiglio delibera di dotare l'ODM di un numero di mediatori pari a 100, rivedibile dopo verifica sul campo delle reali necessità operative. L'elenco dei mediatori sarà comunque sottoposto a revisione annuale, sia per accogliere nuove domande, sia per espungere dall'elenco chi non volesse più far parte dell'ODM stesso o chi non avesse più i requisiti (anche di diligenza, professionalità e correttezza, che verranno indicati nel Regolamento) per poter essere iscritto in elenco. Di questi 100 mediatori, faranno parte anche 10 mediatori esperti in materia internazionale, in quanto dotati delle necessarie competenze linguistiche, secondo i criteri dettati dal d.m. n. 180/2010. Potranno essere mediatori dell'ODM solo iscritti nell'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna; verrà emanato un bando di selezione, cui tutti coloro che ritengano di essere in possesso dei requisiti di legge, e accettino le previsioni del Regolamento e del Codice etico dell'ODM, potranno partecipare; l'ordine di arrivo, nei tempi e modi di cui all'emanando bando, delle domande di inserimento in elenco costituirà il criterio di preferenza nella iscrizione in elenco. Qualsiasi provvedimento concernente l'ammissione o l'esclusione dei mediatori dall'elenco, sarà di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore;

c) scelta dei mediatori: la scelta del mediatore da designare per ogni singola mediazione spetterà al Direttore, con criterio di stretta turnazione, temperata come da art. 5, comma 4, della bozza di Rego-

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

lamento del C.N.F.;

d) incompatibilità del mediatore: il Consiglio delibera di adottare un Codice etico che tragga spunto da quello elaborato dall'U.I.A. e dal Codice europeo di condotta per mediatori, con ogni opportuna integrazione; delibera inoltre di integrare le cause di incompatibilità, di cui alla bozza di Regolamento del C.N.F., con il divieto per il mediatore dell'ODM di assistere parti in mediazione davanti al medesimo ODM;

e) compenso ai mediatori: il Consiglio delibera di prevedere che le indennità percepite per le future procedure di mediazione vengano ripartite secondo la percentuale 40/60 (40% all'ODM, 60% al mediatore); qualora una o più parti siano astrattamente ammissibili al patrocinio a spese dello Stato, e si tratti di procedure in materie ove la mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità dell'azione, e dunque la procedura si svolga senza percepire indennità alcuna (o percependola solo da una parte), il mediatore dovrà identicamente prestare la propria opera gratuitamente o con compenso parametrato a quanto effettivamente riscosso dall'ODM. Di ciò si terrà conto nella turnazione delle designazioni. L'accertamento della ricorrenza delle condizioni di chi affermi di trovarsi in possesso dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato verrà condotto con i medesimi criteri che regolano l'ammissione al beneficio delle istanze presentate all'apposito Ufficio (documentazione e non semplice autocertificazione). Il pagamento del compenso ai mediatori verrà effettuato direttamente dall'ODM, cui andrà emessa la relativa fattura, una volta percepita l'indennità stessa dagli obbligati;

f) assistenza tecnica: il Consiglio delibera di ritenere necessaria davanti all'ODM l'assistenza di un Avvocato, come previsto nell'art. 1, comma 3, della bozza di Regolamento del C.N.F.;

g) proposta del mediatore: il Consiglio delibera di ritenerla formulabile solo se vi sia richiesta congiunta di tutte le parti e solo se il mediatore abbia gli elementi per formularla. Non si ritiene di inserire nel futuro Regolamento una previsione analoga a quella contenuta nella bozza di Regolamento del C.N.F. all'art. 9;

h) responsabilità dell'Organismo e oneri delle parti: il Consiglio ritiene opportuno inserire nel Regolamento una previsione analoga a quella contenuta nell'art. 9 del Regolamento uniforme di Unioncamere;

i) tempi di fissazione della riunione e successivi incombeni: il Consiglio ritiene, data l'estrema ristrettezza dei tempi come previsti nel d.lgs. n. 28/2010 e nella bozza di Regolamento del C.N.F. (all'art. 3), che, ferma la necessità di operare il prima possibile e comunque entro 15 giorni alla designazione del mediatore, alla fissazione della data di convocazione e alla comunicazione all'altra parte, la data della riunione, se vi sono motivate ragioni organizzative, possa essere fissata anche oltre i suddetti 15 giorni dal deposito della domanda;

l) il cd. verbale negativo di segreteria: il Consiglio, esaminate e discusse le differenti disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. D, della bozza di Regolamento del C.N.F. (unitamente al successivo art. 3, comma 5) e all'art. 3, comma 4, del Regolamento di Unioncamere, ritiene preferibile, perché maggiormente conforme alla *ratio legis*, adottare la soluzione proposta da Unioncamere. Se del caso, potrà essere previsto che in simili situazioni l'indennità dovuta dall'unica parte presente sia congruamente ridotta, anche oltre la diminuzione di un terzo imposta dalla normativa (d.m. n. 180/2010).

Il Consigliere Avv. Atti illustra inoltre al Consiglio una ipotesi di convenzione con gli ODM degli altri Ordini distrettuali, al fine di consentire la nomina come mediatori, o comediatori, di Avvocati inseriti negli elenchi di quegli Ordini (e viceversa), ove ritenuto opportuno o preferibile. Altre ipotesi di convenzione potrebbero essere quelle con altri Ordini professionali, bolognesi e non, al medesimo fine nelle materie di rispettiva competenza, oltre che per la nomina di eventuali esperti che prestino la loro opera nel corso del procedimento di mediazione.

Il Consigliere Avv. Atti illustra infine il futuro funzionamento dello Sportello informativo sulla mediazione, che sarà operativo dal 14 marzo 2011 in Tribunale, in una stanza messa a disposizione dal Presidente del Tribunale e grazie all'operato di una cinquantina di Colleghi che là presteranno la propria opera in modo del tutto gratuito e disinteressato; in proposito il Consigliere Avv. Atti chiede di essere autorizzata a redigere e divulgare un comunicato stampa, per rendere noto a cittadini e Colleghi il nuovo servizio: il Consiglio delibera di approvare la proposta.

Il Consiglio, all'esito, ringrazia il Consigliere Avv. Annalisa Atti dell'ampio e competente riferimento, e delibera di mandare alla stessa di predisporre, in base a quanto oggi deliberato, ogni necessario documento, da sottoporre poi alla approvazione del Consiglio.

(adunanza del 7 marzo 2011)

Riferisce il Consigliere Avv. Vincenzo Florio sulla **riunione**, alla quale ha partecipato in sostituzione del Presidente Avv. Lucio Strazziari, che si è **svolta a Roma il 14 maggio 2011 con il Ministro della Giustizia On. Angelino Alfano e il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero Dott. Augusta Iannini.**

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Alla riunione hanno partecipato anche il Presidente e il Segretario del C.N.F. (Prof. Avv. Guido Alpa e Avv. Andrea Mascherin), i Presidenti delle Unioni Distrettuali del Triveneto e della Sardegna (Avvocati Antonio Rosa e Arrigo Filigheddu), i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Milano, Palermo, Genova, L'Aquila e Pesaro (Avvocati Antonio Conte, Paolo Giuggioli, Enrico Sanseverino, Stefano Savi, Antonello Carbonara e Arturo Pardi) e un delegato del Consiglio dell'Ordine di Torino (Avv. Teresa Besostri).

Al centro del dibattito della lunga riunione, protrattasi fra le ore 22,15 e le 2 del mattino, sono stati posti i temi della disciplina della mediazione e quello dello smaltimento dell'arretrato delle cause civili gravante sugli uffici giudiziari di tutta Italia.

Sono stati convenuti interventi su due livelli. Il primo riguarda la modifica del d.lgs. n. 28/2010 e l'introduzione dell'assistenza necessaria degli Avvocati nei casi di mediazione obbligatoria al fine di tutelare i diritti dei cittadini, *in primis* quello di difesa, all'interno del procedimento di mediazione. La proposta di abrogare la obbligatorietà della mediazione nelle cause di valore sopra i 5.000 euro è stata invece respinta dal Ministro, perchè essa non avrebbe deflazionato i Tribunali.

Il secondo livello d'intervento è stato delineato con l'istituzione di una "cabina di regia" permanente tra il Ministro e l'Avvocatura, cui sarà demandato il compito di individuare soluzioni agli ulteriori fondamentali aspetti della disciplina della mediazione e al problema dello smaltimento dell'arretrato delle cause civili.

Per quanto riguarda la mediazione, la cabina di regia sarà chiamata ad affrontare innanzitutto il problema della obbligatorietà del tentativo di conciliazione, l'individuazione di criteri per la definizione della competenza territoriale degli organismi di mediazione, l'individuazione di puntuali requisiti diretti a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei mediatori, l'estensione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato anche all'assistenza legale nel procedimento di mediazione.

Per la riduzione del contenzioso civile, è stato ipotizzato il coinvolgimento degli Avvocati (in misura di 8/10.000 unità) per la definizione dell'arretrato.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Florio per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 16 maggio 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sul **bando del Consiglio per raccogliere le domande di iscrizione al proprio Organismo di mediazione**, proponendo, conformemente a quanto emerso nel corso delle precedenti discussioni del Consiglio in argomento, di inserire nell'elenco tutti coloro che, avendone i requisiti richiesti, faranno pervenire al Consiglio la domanda di iscrizione nel periodo dal 20 giugno al 9 luglio 2011; propone inoltre di dare notizia agli iscritti del bando mediante affissione di manifesti in Tribunale, invio di circolare e-mail e pubblicazione della notizia nel sito internet dell'Ordine.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera:

- a) di approvare le proposte del Presidente e di mandare al Segretario per la loro attuazione;
- b) di costituire, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 28/2010, l'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, confermando la nomina, già deliberata alla adunanza del 7 marzo 2011, quali componenti del Consiglio dell'Organismo di mediazione dei Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro, Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni e Flavio Peccenini, ai quali si aggiunge quale quinto componente nonchè Presidente dell'Organismo di mediazione il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Lucio Strazziari, nonchè la nomina del Consigliere Avv. Annalisa Atti quale Direttore dell'Organismo di mediazione;
- c) di mandare al Consigliere Avv. Annalisa Atti di trasmettere al Ministero della Giustizia i testi dello statuto, del regolamento di procedura, del codice etico, del tariffario e della scheda di valutazione dell'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, come approvati alla adunanza del 25 maggio 2011, allegando inoltre tutto quant'altro richiesto e necessario per ottenere l'iscrizione dell'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.

(adunanza del 30 maggio 2011)

6) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **richiesta di patrocinio oneroso** presentata dalla Associazione * per il convegno * che si svolgerà a Bologna il *, e per il quale è previsto il pagamento di una quota di iscrizione di € 20,00.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera, quali criteri generali, a) di concedere il proprio patrocinio esclusivamente a eventi formativi che prevedano la partecipazione gratuita; b) di concedere il proprio patrocinio esclusivamente a eventi formativi che si caratterizzino per un programma di respiro nazionale e che presentino caratteri di particolarità d'interesse e di spessore qualitativo; c) di concedere eventualmente contributi economici, in misura da valutare caso

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

per caso, esclusivamente a eventi formativi ai quali il Consiglio abbia concesso il proprio patrocinio; delibera pertanto, in relazione alla richiesta di concessione di patrocinio oneroso presentata dall'Associazione *, di non accogliere la richiesta.

(adunanza del 28 febbraio 2011)

7) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 18 dicembre 2010 dalla C.C.I.A.A. di Bologna, con la quale si informa che in data 29 ottobre 2010 è stato approvato il nuovo Statuto della Camera Arbitrale Immobiliare, del quale è stata allegata copia, e si richiede al Consiglio la designazione del proprio rappresentante al fine di procedere al rinnovo del Consiglio della stessa per il quadriennio 2010-2014.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di confermare la designazione del Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni quale rappresentante del Consiglio nella **Camera Arbitrale Immobiliare della C.C.I.A.A.**

(adunanza del 10 gennaio 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 25 febbraio 2011, ha designato il Consigliere Avv. Sandro Callegaro quale componente del **Comitato Scientifico della Scuola Superiore dell'Avvocatura.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento, si compiace per la importante nomina e si congratula con il Consigliere Avv. Sandro Callegaro per il prestigioso incarico, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro.

(adunanza del 14 marzo 2011)

8) PRATICANTI E PATROCINATORI AVVOCATI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta, pervenuta il 1° febbraio 2011, dal Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni, Prof. Gianluca Gardini, di riconoscimento, ai fini dello svolgimento della pratica forense, di un semestre di **tirocinio o stage formativo che i praticanti Avvocati possano svolgere presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)**, anche quale organo delegato dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), *"assistendo alle attività di mediazione e di arbitraggio e affiancando il personale specializzato nella composizione extragiudiziale di controversie tra utenti e operatori della comunicazione"*, nell'ambito dei tentativi di conciliazioni che nella materia delle telecomunicazioni sono obbligatori per legge e negli eventuali procedimenti semi-contenziosi di arbitraggio che le parti possono chiedere al Comitato Regionale di attivare, così anche risolvendo nel merito le controversie insorte.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di accogliere la richiesta, autorizzando i praticanti Avvocati interessati a svolgere presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni un periodo di tirocinio o *stage* formativo non superiore a sei mesi, che sarà riconosciuto valido ai fini dello svolgimento del periodo biennale di pratica previa autorizzazione all'iscritto da parte del Consiglio e all'esito della presentazione della certificazione di regolare svolgimento del periodo di tirocinio da parte del Comitato Regionale per le Comunicazioni.

(adunanza del 21 marzo 2011)

9) ISCRIZIONI ALL'ALBO, AI REGISTRI O AD ELENCHI

Riferisce il Consigliere Avv. Flavio Peccenini sulla istanza presentata in data 19 novembre 2010 dal Dott. * di **iscrizione all'Albo degli Avvocati, Sezione Speciale dei Docenti a tempo pieno**, nella sua qualità di **"professore aggregato"**.

Nella domanda di iscrizione il Dott. * fonda la propria richiesta sull'interpretazione evolutiva che, a suo dire, sarebbe necessario dare all'art. 30 del r.d. n. 1578/1933, là dove consente l'iscrizione ai professori di ruolo dopo tre anni di insegnamento e ai liberi docenti confermati dopo otto anni di svolgimento di un incarico di insegnamento.

Sostiene il Dott. * che gli insegnamenti ufficiali dei corsi universitari possono essere attribuiti a professori ordinari, professori associati o a professori aggregati, e che l'art. 30 del r.d. n. 1578/1933 deve essere letto con riferimento all'ordinamento universitario attuale. Pertanto, là dove la norma si riferisce ai professori universitari di ruolo con tre anni di insegnamento (lett. d) essa ricomprenderebbe oggi sia i professori ordinari sia i professori associati sia i professori aggregati che abbiano almeno tre anni di insegnamento.

Inoltre, la previsione che consente l'iscrizione anche a coloro che hanno acquisito la libera docenza e abbiano almeno otto anni di insegnamento, consentirebbe – secondo la tesi so-

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

stenuta dal Dott. * – l'iscrizione a coloro che abbiano ricevuto una valutazione di idoneità all'attività didattica universitaria e abbiano almeno otto anni di insegnamento universitario.

La tesi, a parere del Consiglio, non è condivisibile: il professore aggregato ai sensi della legge n. 230/2005 non è un professore di ruolo, perché non esiste un ruolo dei professori aggregati.

I ruoli universitari cui si accede per concorso sono quelli dei: 1) professori di prima fascia (ordinari); 2) professori di seconda fascia (associati); 3) ricercatori universitari. Unicamente per i professori di prima e seconda fascia è dato parlare di ruolo docente.

Quello di professore aggregato è un titolo attribuibile ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 230/2005, che così statuisce: *"Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari"*.

La qualifica di professore aggregato ha quindi carattere temporaneo e risulta priva di stabilità: non può dunque - anche e soprattutto perché non conseguita in forza di un concorso - essere in alcun modo equiparata a quella di professore di prima e seconda fascia.

Il ragionamento illustrato dal Dott. *, alla luce dell'art. 12 della legge n. 341/1990, va così riformulato: compiti didattici universitari possono essere attribuiti anche a ricercatori confermati, ai quali potrà, poi, essere attribuita dalla Facoltà, nei limiti sopra esposti, il titolo di professore aggregato.

Tuttavia, neppure tale assunto può comportare equiparazione tra le categorie dei professori e dei ricercatori, se solo si pone mente al 5° comma della stessa legge n. 341/1990, là dove prevede che *"nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori"*.

Quanto sopra sostenuto è oggi confermato dalla cd. riforma Gelmini che, all'art. 6, ai commi 2 e 3, continua a evidenziare la distinzione tra il ruolo dei professori e dei ricercatori (anche) relativamente alla didattica, che solo per i ricercatori viene definita "integrativa"; ai commi 4 e 5, precisa che ai ricercatori è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono corsi o moduli, così modificando il testo della legge n. 230/2005.

Del pari non convincente appare il richiamo alla figura del libero docente confermato con otto anni di insegnamento.

A questo fine occorre ricordare che i cd. liberi docenti erano tali per avere conseguito una abilitazione all'insegnamento attraverso un cd. esame di Stato (cfr. Saitta, voce Esame di Stato, in Enciclopedia del Diritto, vol. XV), indetto annualmente dall'allora Ministero della Pubblica Istruzione e le cui prove consistevano, oltre che in quelle scritte, in una discussione sulle pubblicazioni prodotte, in una prova didattica (lezione), e in una eventuale prova pratica. L'abilitazione conferita con decreto ministeriale aveva durata quinquennale, salva conferma.

Non pare, conclusivamente, che in capo al richiedente ricorran le condizioni volute dalla normativa in vigore, non potendosi equiparare il titolo di professore aggregato con l'appartenenza al ruolo di professore di prima o seconda fascia, mentre appare circostanza inidonea l'aver superato il concorso per il ruolo di ricercatore ed essere stato confermato in tale ruolo.

P.Q.M.

- esaminati la domanda di iscrizione presentata dal Dott. *, le dichiarazioni dallo stesso rese a chiarimento alla adunanza del 6 dicembre 2010 e la memoria depositata in tale occasione;
- visto l'art. 10 *bis* della legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- osservato che, per i motivi sopra esposti, non appaiono ricorrere le condizioni di legge per la iscrizione dell'istante all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna, Elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno;

il Consiglio

delibera di comunicare al Dott. * i motivi, come sopra illustrati, che a parere di questo Consiglio ostano all'accoglimento della sua domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bologna, Elenco speciale di docenti universitari a tempo pieno, assegnando alla stesso termine di dieci giorni dal ricevimento della presente delibera per il deposito di memoria di osservazioni, con eventuale corredo documentale, e si riserva di deliberare all'esito sull'accoglimento, ovvero sul rigetto, della domanda di iscrizione.

(adunanza del 10 gennaio 2011)

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Consigliere Avv. Flavio Peccenini sulla memoria di osservazioni depositata in data 8 febbraio 2011 dal Dott. * a seguito della delibera del Consiglio del 10 dicembre 2010, in merito alla propria domanda di **iscrizione all'Albo degli Avvocati, Elenco speciale dei docenti a tempo pieno, nella qualità di "professore aggregato"**.

Il Dott. * insiste nella istanza di iscrizione, ulteriormente motivando sulla necessità di una interpretazione evolutiva "originalista" della norma di cui alla lettera d) dell'art. 30 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, in forza della quale i requisiti, presenti a suo dire in capo al richiedente (i quali gli riconoscono una "particolare qualificazione e preparazione giuridica" che lo rende idoneo all'insegnamento), lo renderebbero altresì idoneo, quasi in via di automatismo, all'esercizio della professione.

Questo Consiglio, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 22 dicembre 1980, richiamata dal Dott. *, ritiene di dover ribadire il proprio orientamento, considerando che non risulta possibile superare, in via di interpretazione, il dato letterale del dettato normativo, là dove fa riferimento alla figura del "professore di ruolo", che non è stata archiviata neppure dalla più recente riforma universitaria, anche secondo la quale "professore di ruolo" è unicamente quello di prima e seconda fascia e non già quello cd. aggregato.

P.Q.M.

il Consiglio, all'esito del riferimento, confermate le motivazioni di cui alla precedente delibera del 10 gennaio 2011, che si intendono qui richiamate come facenti parte integrante e costitutiva della presente decisione, delibera di rigettare la domanda di iscrizione presentata dal Dott. *.

(adunanza del 14 febbraio 2011)

10) DEONTOLOGIA

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta il 21 marzo 2011 dall'Avv. * con la quale comunica, ai sensi dell'art. 18 comma 3 c.d.f., che si appresta ad avviare una **collaborazione con una rubrica fissa di consulenza legale, con pubblicazione del proprio curriculum**, sul quotidiano *on-line* *, con possibilità di occasionali pubblicazioni anche sul quotidiano *; nell'ambito della rubrica, lo stesso curerà la sezione relativa al diritto amministrativo.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto della comunicazione di avvio della collaborazione, pur ritenendo che la pubblicazione del *curriculum* non appare opportuna, con riferimento alle previsioni del codice deontologico forense.

(adunanza del 28 marzo 2011)

11) DIFESA D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla e-mail pervenuta il 12 aprile 2011 dall'Avv. Sergio Palombarini, in rappresentanza anche di altri Colleghi, con la quale inoltra una richiesta sottoscritta da alcuni Colleghi che, in materia di **patrocinio a spese dello Stato**, richiedono al Consiglio:

- a) *"di volere provvedere all'emanazione di un'autoregolamentazione degli Avvocati, iscritti nelle liste di difensore d'ufficio (anche per minorenni) e/o del gratuito patrocinio, per l'adesione a giornate di sciopero cadenziate e ad oltranza (per esempio: i giorni 14, 15, e 16 di ogni mese) sino all'effettivo saldo dell'arretrato e la risoluzione definitiva del problema"*;
- b) *"di volere provvedere alla sottoscrizione di convenienti convenzioni aventi ad oggetto contratti di cessioni del credito"*;
- c) *"di volere organizzare la propria attività in modo da garantire l'opinamento delle note depositate in tempi ragionevoli"*;
- d) *"di volere sollecitare con forza la risoluzione dei problemi esposti prendendo contatti con tutte le istituzioni competenti e gli organi di stampa per denunciare l'amara realtà"*;
- e) *"di volere assumere qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile"*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di convocare l'Avv. Sergio Palombarini e una delegazione degli altri Colleghi firmatari alla adunanza del 16 maggio 2011, alle ore 17, per un primo confronto sulle tematiche oggetto della richiesta d'intervento del Consiglio dell'Ordine; di mandare ai Consiglieri Avvocati Gino Martinuzzi e Antonio Spinzo di prendere contatto con il Coordinatore dell'Ufficio di Pace Dott. Mario Luigi Cocco, al fine di predisporre ipotesi di note standard per la liquidazione delle spese legali nei vari procedimenti civili di competenza di tale Ufficio; di mandare al Consigliere Avv. Antonio Spinzo di richiedere ai competenti uffici del Tribunale e della Corte d'Appello i dati sul numero, gli importi e i tempi delle note dei difensori che attendono il pagamento da parte dello Stato; di mandare ai Consiglieri Avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Vincenzo Florio e Antonio Spinzo, all'esito della suddetta raccolta dei dati, di prendere contatto con gli istituti bancari con i quali il Consiglio ha già stipulato convenzioni e con eventuali altri per proporre la stipulazione di convenzioni diverse, che prevedano la cessione del credito che gli Avvocati

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

vantano nei confronti dello Stato; di mandare al Consigliere Avv. Antonio Spino, quale referente della "Commissione Penale", di convocare le locali associazioni forensi per predisporre d'intesa un protocollo per la liquidazione di note standard nei procedimenti penali.

(adunanza del 27 aprile 2011)

Alle ore 17,15 vengono introdotti in adunanza gli Avvocati Sergio Palombarini, Annamaria Ciampa, Piero Gennari, Francesca Palumbi, Chiara Dore, Roberta Marconi, Alessandro Vitale, Martino Macchiavelli e Lucia Donato, in relazione alla **petizione**, a firma loro e di altri Colleghi del Foro, **in materia di patrocinio a spese dello Stato** e di cui al riferimento a verbale dell'adunanza del 27 aprile 2011.

L'Avv. Palombarini chiarisce preliminarmente di non essere il portavoce dei Colleghi firmatari della petizione, ma di avere colto l'occasione della stessa, anche da lui firmata, per richiedere la convocazione da parte del Consiglio; dichiara che la legge sul patrocinio a spese dello Stato è in buona misura disapplicata, anche nella parte che regola il compenso per i difensori, i quali si trovano a lavorare sostanzialmente gratis e quindi a non poter garantire un efficace di diritto di difesa; ritiene che il Consiglio dovrebbe adottare iniziative a diversi livelli affinché la legge venga correttamente applicata, perchè alcune disapplicazioni e interpretazioni della legge da parte dei Giudici hanno l'effetto di pregiudicare i difensori; chiede infine che il Consiglio voglia attivarsi nei confronti dell'amministrazione della giustizia affinché i compensi agli Avvocati vengano pagati.

Il Consigliere Avv. Antonio Spino riferisce di quanto il Consiglio ha già deliberato all'adunanza del 27 aprile 2011, e chiede ai Colleghi intervenuti in adunanza di segnalare casi concreti di disapplicazioni; comunica che per il mese di settembre 2011 il Consigliere Avv. Annalisa Atti ha programmato un incontro pubblico di confronto sull'applicazione e interpretazione della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, nella materia civile.

Il Consigliere Avv. Atti riferisce che nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile si è esaminata, nell'ultima riunione, la possibilità di elaborare delle note spese standard per i procedimenti civili, essendo tuttavia emersa la difficoltà di standardizzare alcuni tipi di procedimento, quale ad esempio una separazione consensuale; riferisce che comunque la stessa, con l'ausilio del Consigliere Avv. Gino Martinuzzi, si è impegnata a cercare di elaborare un prontuario delle attività tipiche dei procedimenti civili, cui corrispondano gli onorari concordati applicabili per i "blocchi" di attività svolte.

L'Avv. Francesca Palumbi ricorda di non dimenticare del Tribunale per i minorenni, che è un'"isola infelice" per quanto riguarda le liquidazioni dei compensi ai patrocinatori a spese dello Stato.

L'Avv. Alessandro Vitale chiede che il Consiglio sostenga i Colleghi nelle iniziative di protesta.

L'Avv. Roberta Marconi dichiara che la standardizzazione delle parcelle rischia di creare Avvocati di serie A e di serie B, perchè per molto lavoro nel settore penale vengono liquidate somme irrisorie, mentre per altri procedimenti - per esempio innanzi al T.A.R. - vengono liquidati importi sensibilmente più alti; ritiene che, se si fanno degli accordi, essi verrebbero fatti al ribasso, e si correrebbe il rischio che l'Avvocato che sa di essere pagato poco potrebbe essere indotto - seppur a torto - a rendere un servizio di difesa minimale; segnala infine che i pareri di congruità resi dal Consiglio non vengono nemmeno letti dai Giudici, il che si traduce in una perdita di tempo per tutti, anche per lo stesso Consiglio.

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari riferisce che il Consiglio dell'Ordine non è facoltizzato a proclamare astensioni dalle udienze, e che gli eventuali accordi per la standardizzazione nelle liquidazioni dei compensi non potrebbero che avere a oggetto i procedimenti a contenuto seriale e standard, mentre per i procedimenti più articolati e importanti non potrà che valere la liquidazione resa caso per caso; con riferimento alle convenzioni stipulate dal Consiglio con le banche, riferisce della difficoltà di stipulare convenzioni per la cessione dei crediti, per le quali il Consiglio ha deciso comunque di impegnarsi; dichiara l'impegno del Consiglio alla più celere valutazione dei pareri di congruità nelle note delle difese d'ufficio, nonchè a sollecitare gli organismi nazionali dell'Avvocatura a interessare il Ministro della Giustizia per accelerare e sbloccare i pagamenti dei compensi già liquidati agli Avvocati, che li attendono in alcuni casi da anni.

(adunanza del 16 maggio 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sui lavori della **riunione dei Presidenti degli Ordini Forensi** (alla quale ha partecipato anche il Consigliere Avv. Vincenzo Florio), convocata dal C.N.F., a Roma, nella mattinata del 15 gennaio 2011.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

L'incontro è stato molto partecipato e pressoché l'intera Avvocatura ordinistica era rappresentata.

L'ordine del giorno aveva per oggetto le problematiche di più scottante attualità con cui l'Avvocatura italiana è chiamata a confrontarsi:

- a) la valutazione degli esiti del Congresso Nazionale di Genova;
- b) le linee programmatiche della attività del C.N.F.;
- c) l'iter parlamentare del progetto di riforma della legge professionale forense;
- d) la sorte delle specializzazioni dopo l'approvazione al Congresso della mozione volta alla abolizione del relativo regolamento emanato dal C.N.F.;
- e) l'emergenza rappresentata dall'entrata in vigore della normativa sulla mediazione-conciliazione;
- f) i criteri per la valutazione del primo triennio della "formazione continua".

Dopo l'intervento introduttivo del Presidente Avv. Guido Alpa si è aperto il dibattito, nel quale si è voluto lasciare spazio ai rappresentanti dei vari Distretti, così da avere un panorama quanto più completo possibile delle posizioni delle varie realtà territoriali rispetto alle problematiche oggetto del dibattito.

Per quanto sia arduo riuscire a rappresentare quanto concretamente emerso, nei termini di seguito specificati possono essere evidenziati gli aspetti salienti su ciascuno degli argomenti trattati:

- a) Valutazione degli esiti del Congresso Nazionale di Genova

Hanno prevalso i giudizi critici circa un andamento dei lavori che ha posto in maggiore evidenza le ragioni di contrasto all'interno della Avvocatura rispetto alla volontà propositiva di ricondurre a unità le varie opinioni.

È stata sottolineata la scarsa rappresentatività dei delegati a causa del generale assenteismo che ha caratterizzato le relative elezioni a livello locale; e si sono levate molte voci che hanno richiesto modifiche dello statuto del Congresso per limitare il numero dei delegati.

Pressoché tutti gli interventi hanno stigmatizzato la vera e propria "gazzarra" con cui è stato accolto, e congedato, il Ministro della Giustizia.

- b) Linee programmatiche della attività del C.N.F.

Unanime apprezzamento è stato manifestato su quanto dichiarato dal Presidente Avv. Alpa di volere ancora più privilegiare il rapporto e il confronto con gli Ordini territoriali che rappresentano i punti di riferimento fondamentali per potere conoscere gli aspetti più significativi della reale situazione della Avvocatura.

- c) L'iter parlamentare del progetto di riforma della legge professionale forense

Nel corso dell'incontro il Presidente Avv. Alpa ha reso noto che nella stessa mattinata il Presidente della Camera dei Deputati On. Gianfranco Fini, in visita a Messina, ha dato assicurazione al Prof. Carlo Vermiglio, Vice-Presidente del C.N.F., il quale, proprio per tale ragione, era rimasto a Messina, che, previo accordo con i capigruppo delle varie forze politiche, il detto progetto di legge sarà calendarizzato al più presto.

- d) La sorte delle specializzazioni

Ha rappresentato il tema centrale del dibattito, soprattutto dopo la affermazione del Presidente Avv. Alpa, contenuta nel preambolo della lettera di convocazione della riunione e dallo stesso ribadita nella sua introduzione, volta a contestare che il Congresso abbia legittimazione per contrastare, e conseguentemente annullare, le delibere del C.N.F.

Con accenti più o meno polemici, la gran parte degli interventi ha criticato le modalità attraverso cui il C.N.F. ha predisposto e redatto il "Regolamento sulle specializzazioni", pur dando atto e riconoscendo la emergenza di una situazione nella quale ha dovuto confrontarsi, e vanificare, le spinte anticipatrici di vari associazioni forensi.

Auspicio unanime è stato quello di una revisione, comunque, del detto Regolamento, come del resto già anticipato dal Presidente Avv. Alpa il quale, nella stessa sede congressuale, ha assicurato la disponibilità, in tale senso, del C.N.F.

- e) Emergenza rappresentata dalla "mediazione-conciliazione"

L'argomento l'ha fatta sostanzialmente da padrone, con diffusi accenti critici sull'incontro effettuato il 13 gennaio 2011 con il Ministro della Giustizia, da parte del Presidente del C.N.F. e dei Presidenti di alcuni Ordini, fra quelli che hanno un numero più elevato di iscritti, e dei Presidenti delle Unioni Regionali.

Tutti coloro che hanno partecipato al detto incontro ne hanno invece valorizzato il significato, per la ripresa del dialogo fra il Ministro e la Avvocatura, e ne hanno sottolineato gli aspetti positivi in relazione alla disponibilità manifestata dal Ministro a tenere conto di tutto quanto emerso, con l'auspicio di potere ottenere quantomeno una proroga alla sua entrata in vigore, che possa essere di felice auspicio anche per una modifica di quegli aspetti che sono stati oggetto degli accenti critici più rilevanti, e unanimi, da parte della Avvocatura.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

f) Criteri per la valutazione del primo triennio della "formazione continua"

È stato l'argomento meno trattato, se si eccettua l'ipotesi formulata dal Presidente Avv. Alpa della possibile concessione, in sanatoria, di un periodo di qualche mese per consentire ai Collegi che ne abbiano necessità di raggiungere il numero di crediti richiesti.

Per il Distretto della Emilia-Romagna ha svolto intervento il Presidente dell'U.R.C.O.F.E.R. Avv. Giampiero Giubelli.

Il Presidente Avv. Strazziari, che pure si era prenotato per un intervento, vi ha rinunciato, data l'ora tarda.

Non si può concludere il resoconto senza accennare a una sorta di convinzione che aleggiava nella atmosfera, esplicitamente emersa nel corso di qualche intervento, e alimentata dalla mancata convocazione all'incontro dei rappresentanti dell'O.U.A., di una situazione di contrasto, che si sarebbe originata, dopo il Congresso di Genova, fra il C.N.F. e l'O.U.A.

Nonostante il Presidente Avv. Alpa lo abbia escluso nel corso del dibattito, è stato lo stesso a dare lettura, al termine della riunione, di un "documento informale" di aperta critica all'operato del C.N.F. che sarebbe stato in discussione nella contemporanea Assemblea dei Delegati dell'O.U.A.

Alla chiusura dei lavori ancora non si era tuttavia a conoscenza della approvazione o meno del detto documento da parte della Assemblea dei Delegati dell'O.U.A.

E quindi la riunione è terminata in questa atmosfera di attesa, con forti nubi all'orizzonte.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 17 gennaio 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di avere partecipato il 30 marzo 2011 alla **cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario forense** che si è svolta, a differenza degli altri anni, e per la prima volta, nella sede amministrativa del C.N.F., alla via del Governo Vecchio di Roma, che consente più ampio spazio rispetto all'Aula, pure prestigiosa, di via Arenula.

Presieduta dal Presidente Nazionale Prof. Avv. Guido Alpa, ha visto la presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On. Gianni Letta e, in rappresentanza del Ministro On. Angelino Alfano, impegnato nei lavori parlamentari, del Sottosegretario alla Giustizia On. Maria Teresa Casellati.

Erano altresì presenti le più alte Autorità Giudiziarie, i componenti del C.N.F. in "toga e tocco", e molti Presidenti di Ordini Forensi, nonché l'Avv. Maurizio De Tilla, Presidente dell'O.U.A., e l'Avv. Marco Ubertini, Presidente della Cassa Forense.

Il Presidente Prof. Avv. Guido Alpa, dopo avere dato lettura di telegrammi di saluto e di auguri del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Presidente del Senato Sen. Renato Schifani, ha svolto la relazione dando lettura del testo già predisposto, che era stato consegnato a tutti i partecipanti alla cerimonia e al quale il Presidente Avv. Strazziari si riporta integralmente, sottolineandone completezza di visione e profondità di analisi.

Ha poi preso la parola il Sottosegretario On. Casellati, la quale ha incentrato il suo intervento sul progetto di legge di riforma dell'ordinamento professionale, che, dopo la avvenuta approvazione da parte dell'aula del Senato, è attualmente in discussione alla Camera; ha sottolineato l'importanza e la delicatezza di un dibattito che si prevede particolarmente approfondito e non poco contrastato, proprio perchè la nuova disciplina della professione forense, lungi dal limitarsi a prevedere una diversa figura di Avvocato, e nuovi scenari che ne qualificheranno l'attività: finirà per assumere rilevante incidenza sullo stesso tessuto sociale, nella peculiarità dei suoi aspetti produttivi, economici, sociali e individuali; ha comunque confermato la volontà del Governo di ottenerne una celere approvazione, senza che ne vengano modificati i principi fondanti.

Al termine del suo intervento il Sottosegretario ha fatto un breve cenno all'istituto della mediazione, difendendone significato, importanza e utilità per ottenere quella deflazione degli affari civili giudiziari, cui è finalizzato.

Il Presidente Prof. Avv. Guido Alpa ha poi dichiarato aperto l'anno giudiziario forense. La cerimonia si è conclusa, nel solco della avvenuta proclamazione del 2011 quale "Anno dell'Avvocatura", in concomitanza con i 150 anni della Unità d'Italia, con la testimonianza della Dott. Delia Tedeschi e dell'Avv. Sally Valdura, figli di due Avvocati genovesi che furono radiati dall'Albo, perché ebrei, a seguito della intervenuta emanazione delle leggi razziali.

Il ricordo di questi Avvocati, della loro dignità e della loro grandezza, unitamente al cordoglio e al commosso rimpianto per la tragica uccisione dell'Avv. Fulvio Croce da parte delle Brigate Rosse, ha poi avuto successivamente seguito, altrettanto significativo, nella mostra, contenente testimonianze e documenti, che è stata allestita dal C.N.F. nei locali di via del Governo Vecchio, e che è stata visitata dai presenti.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 4 aprile 2011)

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Consigliere Avv. Vincenzo Florio sulle **riunioni che si sono tenute a Roma il 21 e il 22 maggio 2011, la prima presso la Cassa Forense, organizzata dall'O.U.A., e la seconda presso il C.N.F.**, organizzata dallo stesso, alle quali ha partecipato per delega del Presidente Avv. Lucio Strazziari, impossibilitato a partecipare.

Nella prima riunione sono stati svolti numerosi interventi, da parte dei rappresentanti delle varie associazioni forensi e di Consigli dell'Ordine; tutti hanno invitato alla coesione degli enti e degli organismi forensi rappresentativi su base nazionale, per potere affrontare più efficacemente le battaglie che impegnano l'Avvocatura, quale quella per l'abrogazione della mediazione obbligatoria.

Nella seconda riunione, convocata per la partecipazione dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine, gli interventi si sono espressi richiamando l'O.U.A. a una maggiore compostezza nei rapporti con il C.N.F., anche perchè nella recente riunione del C.N.F. con il Ministero, oggetto della discordia, sono stati fatti dei discorsi meramente programmatici.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Florio per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 23 maggio 2011)

13) CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Riferisce il Consigliere Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli sulla **riunione che si è svolta il 12 marzo 2011 a Roma presso la sede della Cassa Forense.**

La riunione è stata molto partecipata, con l'eccezione del Consiglio dell'Ordine di Napoli che ha inviato una lettera di contestazione letta in apertura dal Presidente della Cassa Avv. Marco Ubertini, e si è svolta proficuamente con interventi mirati, in specie per il primo argomento (nuovo regolamento assistenza), da parte di Colleghi di diversi Ordini.

La riunione si è aperta con una breve introduzione del Presidente Avv. Ubertini e con i saluti del Presidente del C.N.F. Avv. Guido Alpa, rappresentato da un componente del Consiglio Nazionale.

Sul primo argomento (i compiti della Giunta Esecutiva della Cassa in materia di assistenza) ha preso la parola il Vice Presidente Vicario della Cassa Avv. Bagnoli, il quale ha riassunto i compiti svolti dalla Giunta.

La Giunta ha esaminato oltre 4.000 domande, per una richiesta complessiva di oltre €1.270.000. L'Avv. Bagnoli ha rilevato come spesso le domande siano presentate dai Consigli senza una proposta motivata e si è raccomandato affinché per il futuro le domande vengano accompagnate da idonea motivazione; ha quindi confermato la comunicazione, già inviata via e-mail, della proroga al 14 marzo 2011 per provvedere alla estensioni ai familiari della polizza assicurativa.

Ha quindi preso la parola il coordinatore della Commissione Riforma Assistenza, Avv. Vasari, il quale ha comunicato che per all'assistenza la Cassa destina il 3% delle entrate, di cui lo 0,5% per i trattamenti in favore di chi versa in stato di bisogno e il residuo 2,5% suddiviso tra indennità in favore di chi abbia sofferto danno incidente sulla attività professionale, per catastrofe o calamità naturale e mancato esercizio per almeno tre mesi da iscritto da almeno tre anni non pensionato, e indennità per assistenza sanitaria e altra provvidenza; ha altresì rilevato come esista uno scollamento di informativa da parte dei Consigli dell'Ordine, evidenziando come negli anni appena trascorsi sia rimasto senza richieste, nel 2008, il 17,3% e, nel 2009, il 37% dell'importo messo a disposizione; ha infine riferito che si sta pensando per accelerare la presentazione e la liquidazione ricorrendo alla trasmissione dei moduli di richiesta via e-mail, ma ha ribadito come spetti ai Consigli dell'Ordine di sensibilizzare i Colleghi.

Ha poi preso la parola l'Avv. Taormina, membro della Commissione Riforma Assistenza, per aggiornare sul programma telematico che la Cassa sta studiando per migliorare le prestazioni, avendo come obiettivi principali la semplificazione e la velocizzazione del sistema.

Si è svolto quindi un ampio dibattito con proposte, come quella dell'Unione Triveneta, di ricondurre all'iniziativa e all'autonomia dei Consigli dell'Ordine territoriali la distribuzione dei fondi assistenziali, di cui, a detta del Presidente Avv. Ubertini, la Cassa terrà conto.

Il Dott. Colabianchi, dirigente dei sistemi informativi della Cassa, ha quindi comunicato come si stia mettendo a punto un programma telematico per l'inoltro delle richieste di assistenza, che sarà sperimentato in collaborazione con alcuni Consigli e quindi, si spera al più presto, reso del tutto operativo.

Sul secondo punto (il nuovo Regolamento Sanzioni) hanno preso la parola l'Avv. Di Giovanni, coordinatore della Commissione Studi del Comitato dei Delegati, e il Dott. Proietti, Vice Direttore Generale della Cassa.

Il nuovo Regolamento, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2011, è stato studiato tenuto conto delle osservazioni sollevate dagli Avvocati, anche in senso più favorevole. È stato ricordato come le fonti normative per l'applicazione delle sanzioni sono individuate nella legge n. 576/1980

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

(artt. 17 e 18: omessi e ritardati versamenti), nella legge n. 141/1992 (omesso invio modello 4), nel d.lgs. n. 509/1994, nel d.l. n. 79/1997 convertito nella legge n. 140/1997 (sull'autonomia della Cassa per la regolamentazione dell'applicazione delle sanzioni).

È quindi stato tracciato un paragone tra il vecchio e il nuovo Regolamento, che comporta una diminuzione dell'importo delle sanzioni come può ricavarsi esaminando il testo del Regolamento.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 21 marzo 2011)

14) ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 8 marzo 2011 dall'O.U.A., a firma del Tesoriere Avv. Domenico Palmas, con la quale si richiede il versamento della **quota contributiva dovuta per l'anno 2011**, determinata in relazione al numero degli iscritti al 31 dicembre 2010, che quindi ammonta a € 24.500,00.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di versare la quota richiesta, mandando al Tesoriere per i relativi adempimenti.

(adunanza del 14 marzo 2011)

15) UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE FORENSE DELL'EMILIA ROMAGNA

Riferisce il Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli sulla **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. del 18 febbraio 2011**, alla quale ha partecipato in sostituzione del Presidente Avv. Lucio Strazziari, impossibilitato a partecipare.

Il Presidente Avv. Piero Giubelli ha aperto la seduta riferendo che si è posta l'attenzione su argomenti vari e che pertanto sta programmando l'invio ai Consigli di questionari, che l'Avv. Nicola Bianchi sta predisponendo, in relazione a diversi problemi comuni che dovrebbero avere una soluzione univoca, fra i quali:

- polizza assicurativa dei Consigli;
- eventi formativi da programmare ed eventualmente da diffondere;
- riunioni dell'U.R.C.O.F.E.R. nelle singole sedi dei Consigli;
- regolamenti distrettuali per questioni similari;
- pubblicazione di "massime" disciplinari;
- ricognizione sullo stato del processo telematico;
- verifica tasse di iscrizione;
- revisione automatica degli Albi.

È seguita un'ampia discussione che ha coinvolto i vari presenti; il Tesoriere riferisce di avere accennato alle duplici polizze assicurative del Consiglio bolognese, per il Consiglio e per i singoli Consiglieri.

Ha quindi preso parola l'Avv. Giuseppe Picchioni, delegato distrettuale al C.N.F., il quale ha chiesto notizie sullo Sportello Unico di Cancelleria, già funzionante in alcuni Tribunali; ha quindi stigmatizzato la convocazione da parte del Consiglio dell'Ordine di Roma dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine Distrettuali e delle Unioni Regionali per discutere sulla mediaconciliazione, pur facendo presente che da parte sua aveva consigliato il Presidente Avv. Guido Alpa di intervenire personalmente ovvero facendosi rappresentare.

I presenti, in maggioranza contrari alla detta riunione, hanno espresso l'opinione che fosse opportuno che il Presidente Avv. Giubelli evitasse di parteciparvi; il Tesoriere Avv. Giacomelli ha fatto presente che, invece, il Consiglio di Bologna aveva ritenuto opportuno che il Presidente Avv. Strazziari fosse presente.

L'Avv. Mauro Sonzini, delegato distrettuale alla Cassa Forense, ha confermato che è stata riattivata la polizza "Grandi Interventi", precisando che il 28 febbraio 2011 scadrà il termine per la eventuale estensione ai familiari.

In merito all'obbligo di formazione continua, in relazione al recente esaurimento del primo triennio, i presenti, dopo ampia discussione, hanno convenuto di esprimere parere negativo sulla ipotesi di riduzione dei crediti formativi annui, e hanno concordato sulla necessità di apertura di procedimenti disciplinari, naturalmente dopo la scadenza del termine concesso dal C.N.F. per il recupero dei crediti, a carico di chi non ha ottemperato all'obbligo formativo, tenendo ovviamente conto della maggiore o minore gravità della mancanza.

Con riguardo ai criteri di iscrizione degli Avvocati Stabiliti, pur se è pacifico il principio che gli Avvocati Stabiliti debbono essere iscritti, la discussione ha messo in evidenza come sia necessario

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

un attento esame delle posizioni. Il rappresentante del Consiglio di Rimini ha consegnato copia di una delibera di rigetto della domanda di iscrizione, non essendo stata acquisita "alcuna effettiva esperienza professionale" nel Paese di provenienza, in linea peraltro con l'orientamento del Consiglio dell'Ordine di Bologna.

Sono state poi affrontate questioni varie: si è posto in evidenza come sia opportuno vigilare sulla migrazione degli iscritti da un Ordine distrettuale a un altro; sono state chieste notizie sul funzionamento del sistema informatico "Falco" per la gestione delle procedure di fallimento.

Infine, è stato segnalato che l'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine ha richiesto il pagamento della quota per l'occupazione dello stand al Salone della Giustizia di Rimini, nella edizione del 2009.

Il Consiglio ringrazia il Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli per il riferimento.

(adunanza del 21 febbraio 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla intervenuta **nomina, da parte dell'U.R.C.O.F.E.R., del Consigliere Avv. Sandro Callegaro quale membro del recentemente istituito "Ufficio di Presidenza" dell'Unione.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, esprime il proprio compiacimento per la nomina del Consigliere Avv. Callegaro, al quale formula i migliori auguri di buon lavoro, auspicando che nel futuro i rapporti con l'Unione Distrettuale possano essere improntati a una maggiore collaborazione di quanto non sia avvenuto nelle più recenti occasioni.

(adunanza del 4 aprile 2011)

Riferiscono il Presidente Avv. Lucio Strazziari e il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. svoltasi il 15 aprile 2011.**

Il Presidente Avv. Gian Piero Giubelli ha confermato l'intendimento di orientare i lavori dell'Unione alla valutazione di problematiche comuni ai vari Ordini, al fine di concordare unanime valutazioni da formalizzare attraverso la approvazione di appositi regolamenti. Qualificante, al riguardo, sarà il questionario inviato a tutti i Consigli del Distretto. Tale programma ha ottenuto il consenso di tutti i componenti dell'Unione.

Nel particolare, molta parte della riunione è stata dedicata alle problematiche relative alla "mediaconciliazione", con la distribuzione di copioso materiale riguardante gli aspetti più qualificanti di questo primo periodo di applicazione della relativa normativa. Con riferimento alla possibilità di accreditamento dei corsi per mediatori, si è a lungo discusso prendendo spunto dalle recenti delibere emanate nella materia dal C.N.F. A conclusione, si è stabilita la possibilità di riconoscere per l'accREDITAMENTO dell'evento formativo fino a 12 crediti, a condizione che il corso preveda la trattazione di problematiche giuridiche, e che sia riservato agli Avvocati.

La prossima riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. è stata programmata per il 13 maggio 2011, alle ore 11.30, presso la Sede della Fondazione Forense Bolognese, e sarà estesa ai Consiglieri degli Ordini circondariali, in quanto sarà presieduta dai componenti della Commissione istituita dal C.N.F. per illustrare i "servizi" che il Consiglio Nazionale intende predisporre e gestire nell'interesse dei singoli Consigli.

Il Consiglio ringrazia il Presidente Avv. Strazziari e il Consigliere Avv. Callegaro per il riferimento.

(adunanza del 27 aprile 2011)

16) ASSOCIAZIONI FORENSI

Alle ore 18,15 viene introdotta l'Avv. Maria Anna Alberti, Segretario della Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna, la quale espone la **situazione delle cassette installate all'Ufficio Notifiche** dalla Associazione; in particolare, riferisce del fatto che molti Colleghi, sebbene richiesti, non hanno provveduto a regolarizzare i versamenti dei canoni di manutenzione delle cassette; che l'Associazione si appresta a inviare ai Colleghi un sollecito ultimativo, riservandosi di revocare la concessione in comodato ai Colleghi che non avranno provveduto a regolarizzare la loro posizione; che verrà in ogni caso previsto un aumento del canone di manutenzione delle cassette, che sarà di importo fisso e non più proporzionato al numero degli utilizzatori.

L'Avv. Alberti chiede infine che l'Associazione venga coinvolta, in ragione della proprietà delle cassette, nelle riunioni che avranno a oggetto il futuro trasferimento dell'Ufficio U.N.E.P.

(adunanza del 24 gennaio 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 28 febbraio 2011 dall'**U.I.A.-Union Internationale des Avocats**, a firma del Presidente Avv. Pascal Maurer, con la quale si richiede il pagamento della quota contributiva 2011, che ammonta a € 800,00.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di versare la quota richiesta, mandando al Tesoriere per i relativi adempimenti.

(adunanza del 14 marzo 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta l'11 marzo 2011 dalla **Camera Minorile dell'Emilia-Romagna**, con la quale si comunica il rinnovo del Consiglio Direttivo, alla cui Presidenza è stata eletta l'Avv. Maria Teresa Semeraro.

Vice-Presidenti sono state elette l'Avv. Stefania Tonini e l'Avv. Elena Merlini, Segreteria l'Avv. Rebecca Rigon, Tesoriere l'Avv. Cinzia Vitacolonna, e altri componenti del nuovo Direttivo gli Avvocati Roberto Casella, Nadia Del Frate, Maria Elena Guarini, Claudia Landi, Stefania Mannino, Maria Cristina Mirabelli e Cristina Toti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di esprimere alla Presidente Avv. Maria Teresa Semeraro e a tutti i Colleghi del nuovo Direttivo dell'associazione le congratulazioni del Consiglio, con gli auguri di un buon lavoro.

(adunanza del 14 marzo 2011)

17) INFORMATIZZAZIONE E PROCESSO TELEMATICO

Riferisce il Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni che, in occasione della **richiesta presso la C.C.I.A.A. di Bologna della pendrive per l'utilizzo del Punto d'Accesso informatico del Consiglio**, gli è stato comunicato dagli addetti della Camera di Commercio che i tempi di attesa per il ritiro della stessa si aggirano sui due circa poiché la C.C.I.A.A. darebbe la precedenza alle richieste provenienti dalle imprese, rispetto a quelle degli Avvocati.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale referente della commissione "Informatizzazione e Processo Civile Telematico", di assumere informazioni al riguardo e di riferire in prossima adunanza.

(adunanza del 10 gennaio 2011)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale referente della Commissione "Informatizzazione e Processo Civile Telematico", richiamata la delibera in data 10 gennaio 2011, di avere preso contatto con la C.C.I.A.A. di Bologna e di avere appurato che, effettivamente, nella **distribuzione delle smart card e delle pendrive per l'utilizzo del Punto d'Accesso informatico del Consiglio** la Camera di Commercio dà la precedenza alle richieste provenienti dalle imprese, rispetto a quelle degli Avvocati, i quali devono dunque attendere un paio di mesi per poterla ritirare.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Avv. Callegaro di predisporre lettera di segnalazione e protesta alla C.C.I.A.A., con invito a uniformare i tempi di consegna agli Avvocati e alle imprese, e di verificare la possibilità di indirizzare i Colleghi anche ad altri enti certificatori, per il ritiro delle *smart card* e delle *pendrive* analoghe a quella fornita dalla Camera di Commercio.

(adunanza del 24 gennaio 2011)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla riunione avuta nella giornata odierna con i rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Tribunale, di C.O. Gruppo e di Net-Service, in merito alla **possibilità per gli Avvocati di inviare per e-mail le richieste alla Cancelleria per le visure e le copie e nelle cause civili**.

Nel corso della riunione è emerso che, nel giro di quattro giorni, il Tribunale è in grado di verificare la fattibilità di inserire tale possibilità di richiesta all'interno della piattaforma informatica "Consolle dell'Avvocato"; quindi, entro la fine del mese corrente, il Tribunale dovrebbe essere in grado di attivare il servizio di prenotazione delle copie e delle visure tramite la piattaforma informatica "Consolle dell'Avvocato".

Il Consigliere Avv. Callegaro riferisce che nella riunione si è parlato anche della possibilità di **deposito delle memorie in Tribunale tramite invio telematico, e di iscrizione a ruolo delle cause civili con lo stesso mezzo**, funzione che dovrà essere prossimamente attivata, d'intesa con il Presidente del Tribunale; segnala tuttavia che la spesa per l'attivazione dell'invio telematico delle memorie e delle iscrizioni a ruolo informatiche sono probabilmente fuori *budget*, rispetto agli importi di spesa già deliberati e assunti dal Consiglio.

È stata inoltre esaminata la possibilità di incrementare i versamenti informatici dei contributi unificati.

Il Consigliere Avv. Callegaro riferisce di avere richiesto ai responsabili della Cancelleria le statistiche sulle attuali e varie richieste di copie, sulle tipologie dei flussi; la Cancelleria si è impegnata a consegnare tali statistiche, i cui dati sono già stati raccolti.

Per rendere maggiormente appetibile lo strumento della "Consolle dell'Avvocato", si stanno

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

inserendo alcune *utilities*: l'agenda per l'Avvocato, l'accesso a tutte le sentenze della Cassazione, che avrebbe un costo annuale di 10 euro per iscritto, ma acquistabile solamente dai Consigli dell'Ordine in blocco, per la totalità degli iscritti.

Per il 24 febbraio 2011 è fissato un incontro, presso la Regione Emilia-Romagna, anche con il Comune di Bologna, per inserire nel "Punto d'Accesso" del Consiglio l'accesso all'anagrafe dei Comuni della Regione; per potere fare ciò, è necessario che l'Ordine diventi "ente confederato" alla Regione: il Consigliere Avv. Callegaro chiede quindi che il Consiglio lo autorizzi a concludere la contrattazione in tale senso con la Regione e il Comune.

Il Consiglio ringrazia l'Avv. Callegaro per il riferimento e delibera di autorizzarlo alla contrattazione nel senso indicato, rimanendo in attesa di aggiornamenti in prossima adunanza.

(adunanza del 14 febbraio 2011)

Riferisce il Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni, richiamato quanto deliberato alla adunanza del 29 marzo 2010, in merito al progetto di acquistare dalla ditta SW Project il programma **software** "Unepweb" dalla stessa commercializzato e già in uso presso alcuni Uffici Notifiche nel territorio nazionale, per poter ridurre le lunghe file per l'accesso all'Ufficio Notifiche di Bologna.

Il Consigliere Avv. Fragomeni riferisce di avere preso contatto con l'attuale Dirigente dell'U.N.E.P. Dott. Gianfranco Corona, dopo avere parlato sia con i rappresentanti della SW Project sia con Colleghi dei Consigli dell'Ordine di Firenze e Prato dove il *software* è già stato adottato, ma di non avere incontrato la sua disponibilità ad adottare il *software*.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Fragomeni per il riferimento, auspicando un ripensamento da parte della Dirigenza dell'U.N.E.P.

(adunanza del 21 febbraio 2011)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla **lettera pervenuta in data 2 marzo 2011 dal Presidente del Tribunale** Dott. Francesco Scutellari, con la quale comunica che il Tribunale di Bologna "sta attraversando una delicata fase di transizione e assestamento organizzativo che va affrontata in modo sinergico, per garantire qualità dei servizi della Giustizia".

"Il trasloco al nuovo Palazzo di Giustizia e la recente riduzione delle risorse umane disponibili" – scrive il Presidente del Tribunale – "portano a ripensare all'organizzazione dei servizi del Tribunale", anche in continuità con la "preziosa collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati", per "il pieno sviluppo del processo telematico", che "rappresenta il fattore più determinante sulla possibilità di continuare a offrire servizi di qualità con contestuale razionalizzazione e risparmio di risorse economiche e umane".

Ciò considerato, il Presidente del Tribunale rinnova la propria disponibilità ad affrontare, insieme al Consiglio dell'Ordine e con la piena collaborazione della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, un progetto di sviluppo organico dei servizi telematici, e a tal fine propone il rinnovo del protocollo di intesa stipulato il 4 marzo 2010, finalizzato proprio alla realizzazione del processo telematico.

Il Consigliere Avv. Callegaro riferisce inoltre, richiamata la delibera del 14 febbraio 2011, di avere ottenuto preventivo dalla ditta Eltag Datamat di € 6.900,00 (oltre i.v.a.) per implementare la "consolle dell'Avvocato", per il solo punto d'accesso del Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna, prevedendo la possibilità di ordinare telematicamente le copie dai fascicoli delle cause civili.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare il rinnovo del protocollo di intesa stipulato il 4 marzo 2010 con il Presidente del Tribunale, e di approvare il preventivo illustrato, mandando al Consigliere Avv. Callegaro, che ringrazia dell'impegno profuso, di prendere contatto con il Presidente del Tribunale per la sottoscrizione del protocollo e la sua attuazione, e con la ditta fornitrice di servizi informatici Eltag Datamat per la realizzazione della implementazione della "consolle dell'Avvocato", per il solo punto d'accesso del Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna.

(adunanza del 4 aprile 2011)

18) FORMAZIONE CONTINUA

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, richiamate le delibere del 7 giugno e 22 novembre 2010, sulla propria **proposta di convenzione fra il Consiglio dell'Ordine e il Teatro Duse**.

In particolare, il Consigliere Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli riferisce di avere avuto un incontro con il nuovo Direttore del Teatro Duse Guido Ferrarini, nel quale si è esaminata la possibilità di stipulare una convenzione per l'affitto del Teatro per un certo numero di incontri annui, a fronte della promozione del cartellone del Teatro presso gli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna, con possibilità – da una parte – di contenere i costi dell'affitto e – dall'altra – di dotare gli iscritti di un particolare sconto per l'accesso agli spettacoli del Teatro Duse.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consigliere Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli propone che il Consiglio voglia stipulare una convenzione con il Teatro Duse per l'affitto del Teatro al fine dello svolgimento di 6/8 incontri annui, tutti a partecipazione gratuita, scelti fra quelli in materia deontologica organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese e quelli organizzati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, nel ringraziare il Consigliere Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli per l'interessamento, delibera di mandare allo stesso di procurare un preventivo di spesa per l'affitto del Teatro Duse per 6/8 incontri annui, in ipotesi di convenzionamento, e riserva all'esito ogni valutazione ed eventuale determinazione.

(adunanza del 27 aprile 2011)

19)

SPECIALIZZAZIONI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta, datata 16 novembre 2010 ma pervenuta il 2 marzo 2011, dell'Avv. * di *"parere favorevole alla iscrizione al registro degli avvocati specialisti"*, ai sensi del Regolamento sulle **specializzazioni** del C.N.F.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione;

rilevato

- che il "Regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista", approvato dal C.N.F. il 24 settembre 2010, prevede, all'art. 13, che l'Avvocato con almeno 20 anni di iscrizione all'Albo deve presentare domanda al C.N.F. per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, *"corredata dalla documentazione e dai titoli idonei a comprovare una specifica competenza teorica e pratica nel settore prescelto"*;

- che il Consiglio dell'Ordine deve trasmettere la domanda del proprio iscritto al C.N.F., con *"la documentazione e i titoli corredati di parere non vincolante"*;

- che la relazione di accompagnamento al Regolamento del C.N.F. precisa che il parere deve essere reso *"sulla fondatezza e sulla meritevolezza della richiesta"*;

- che l'art. 14 del detto Regolamento prevede che lo stesso, nella sua attuale formulazione, entri in vigore il 30 giugno 2011;

ritenuto

- che il "Regolamento per il riconoscimento del titolo di Avvocato specialista" del C.N.F. non è pertanto ancora in vigore;

osservato

- che una verifica condotta sui contenuti del sito *internet* del richiedente Avv. * rivela la presenza di una intera sezione del sito denominata *"specializzazioni"*, all'interno della quale si afferma che *"lo Studio Legale * ... si è particolarmente specializzato in alcuni settori: diritto penale, diritto penale degli alimenti, diritto penale commerciale, diritto civile, diritto commerciale e societario, diritto amministrativo"*; e che, in altra parte del sito, si afferma che *"l'Avv. * ... è specializzato nel diritto penale, diritto penale degli alimenti, diritto penale commerciale e diritto civile societario"*;

- che, ai sensi dell'art. 17 *bis* del codice deontologico forense, le uniche specializzazioni – oltre quelle che potranno se del caso essere riconosciute dal C.N.F. in forza del suddetto Regolamento – che attualmente un Avvocato può spendere nel rendere informazione alla clientela sulla propria attività professionale sono quelle conseguite con diploma, o titolo equipollente, rilasciato esclusivamente da un'Università degli Studi o da Enti equiparati (con esclusione, come chiarito dal C.N.F. nella relazione di accompagnamento al Regolamento sulle specializzazioni, della frequentazione delle Scuole di Specializzazione delle Professioni Legali, le cd. "Scuole Bassanini", che, pur gestite dalle Università, non rilasciano un diploma di specializzazione in una determinata area del diritto;

P.Q.M.

delibera a) di rinviare la formulazione del parere richiesto ad adunanza successiva alla entrata in vigore del Regolamento del C.N.F., riservando ogni valutazione in merito ai requisiti di fondatezza e meritevolezza della richiesta formulata dall'Avv. *; b) di invitare lo stesso a documentare al Consiglio dell'Ordine, entro il termine del 16 aprile 2011, l'eventuale conseguimento di diplomi, o titoli equipollenti, rilasciati da Università o Enti equiparati, nelle materie per le quali nel sito *internet* www.studiolegalepacilio.it viene indicata la esistenza di *"specializzazioni"* dello Studio Legale * e/o dell'Avv. *; ovvero, in difetto del conseguimento di specializzazioni aventi le suddette caratteristiche tassative, a rimuovere – entro il medesimo termine – dal sito ogni riferimento a pretese *"specializzazioni"*, non conseguite in ossequio alla normativa, anche regolamentare, vigente, riservando all'esito di successiva verifica ogni valutazione ed eventuale determinazione al riguardo.

(adunanza del 21 marzo 2011)

Riferisce il Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli, richiamata la delibera in data 8 marzo 2010, sulla **istituzione di un servizio di consulenza per i Colleghi, presso la sede del Consiglio, in materia previdenziale forense.**

Il Tesoriere Avv. Giacomelli riferisce in particolare di essersi coordinato con l'Avv. Maria Anna Alberti, quale Segretario del Sindacato Avvocati di Bologna che da anni svolge la meritoria attività dello "Sportello Previdenza" presso la propria sede a beneficio di tutti gli Avvocati, e con i Delegati distrettuali alla Cassa Forense Avvocati Giovanni Cerri e Michelina Grillo.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di istituire un servizio di consulenza in materia previdenziale forense, per tutti gli Avvocati dell'Ordine, che verrà svolto presso la sede del Consiglio (nell'ufficio a metà dello scalone) da parte dei Delegati distrettuali Avvocati Giovanni Cerri e Michelina Grillo, che si alterneranno nella presenza, tutti i lunedì dalle ore 12 alle 13, affiancando la dipendente del Consiglio Dott. Mariafrancesca Pizzi.

(adunanza del 24 gennaio 2011)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di avere partecipato il 29 novembre 2010, insieme agli altri componenti della Commissione "Revisione Albo" Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro e Vincenzo Florio, a un **incontro presso la Camera di Commercio con i referenti della stessa, del Registro delle Imprese e di Infocamere, per valutare la possibilità per il Consiglio di usufruire di un accesso gratuito, o comunque a prezzo agevolato, alle banche dati del Registro delle Imprese**, al fine di poter eseguire le visure necessarie alla verifica delle possibili incompatibilità degli iscritti all'Ordine.

Nel corso dell'incontro è stata riferita la possibilità di convenzionamento a prezzo agevolato per i soli "enti locali", fra i quali è dubbio possa essere annoverato il Consiglio dell'Ordine. In seguito Infocamere, rispondendo a richiesta di iscrizione al servizio in convenzione inoltrata telematicamente tramite gli uffici di Segreteria del Consiglio, ha dato riscontro negando l'accesso alle banche dati in convenzione, sul presupposto che il Consiglio dell'Ordine non può essere giuridicamente considerato un "ente locale".

Il Consiglio prende atto e delibera di mandare alla Commissione "Revisione Albo" per approfondimenti e riferimenti di aggiornamento in prossima adunanza.

(adunanza del 31 gennaio 2011)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, richiamata la delibera in data 23 marzo 2009, sullo **schema di d.d.I. delega per l'istituzione di un nuovo statuto professionale degli Ufficiali Giudiziari**, predisposto dall'A.U.G.E. - Associazione Italiana Ufficiali Giudiziari in Europa.

Detto documento consiste nel tentativo della associazione suddetta di allineare l'attuale e inadeguata figura dell'Ufficiale Giudiziario a quella europea e in particolare a quella francese.

In buona sostanza, e a titolo meramente esemplificativo, con essa si prevede un'attività di competenza esclusiva dell'Ufficiale Giudiziario nell'ambito delle notificazioni civili, penali e amministrative, mediante supporti telematici o a mezzo fax, da effettuare a richiesta dei soggetti pubblici o privati; un'espropriazione forzata con possibilità per l'Ufficiale Giudiziario di iniziare e terminare l'intero processo esecutivo, salvo intervento del Giudice dell'esecuzione sulle impugnazioni; un servizio di protesto delle cambiali e degli assegni bancari; un'attività inerente alla formazione di titoli esecutivi stragiudiziali, secondo le disposizioni del codice di procedura civile e delle leggi speciali; un'attività diretta alla constatazione che la pretesa assistita da titolo esecutivo è stata comunque interamente soddisfatta, con effetti estintivi dell'esecuzione iniziata, ovvero che è intervenuta conciliazione tra le parti, con effetti estintivi o sostitutivi del titolo esecutivo originario.

Sono previste anche l'attribuzione di funzioni proprie del Giudice, che verrebbero svolte, su delega dell'autorità giudiziaria, dall'Ufficiale Giudiziario, quali, sempre a titolo esemplificativo, nelle espropriazioni mobiliari, la vendita e l'assegnazione, la redazione del progetto e la distribuzione della somma ricavata; nelle espropriazioni immobiliari, la vendita e l'assegnazione, la redazione del progetto; la vendita di corpi di reato, le attività necessarie ai fini della precisazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari e di urgenza; l'apposizione e la rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali; gli inventari in materia civile e commerciale ai sensi dell'art. 769 c.p.c.; la ricezione della dichiarazione del terzo prevista dall'art. 547 c.p.c.; nonché ulteriori attività, quali a titolo di esempio: l'attestazione e la conformità delle riproduzioni meccaniche o grafiche allo stato di cose o di luoghi; la ricezione di asseveramento con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti; la nomina a consulente tecnico, perito o commissionario; la possibilità di effettuare stime e valutazioni; la redazione di inventari; la nomina a sequestrario nonché amministratore giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati; la nomina a custode giudiziario di beni sequestrati, aziende e immobili pignorati; la certificazione e attestazione di dichiarazioni testimoniali; la redazione di relazioni peritali e di atti destinati all'utilizzo nel processo,

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

nonché di fatti e situazioni da lui stesso constatati in qualità di pubblico ufficiale.

È inoltre previsto che il creditore, nelle ipotesi in cui può avvalersi del procedimento d'ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., abbia facoltà di richiedere la notificazione dell'atto di precetto e che si formi il titolo esecutivo nel caso in cui il debitore, su specifico interpello dell'Ufficiale Giudiziario, riconosca, anche in parte, il debito; che, anche dopo la chiusura del verbale di pignoramento, venga data facoltà al debitore di adempiere totalmente l'obbligazione versando le somme dovute all'Ufficiale Giudiziario che ne rilascia quietanza, con effetti estintivi della procedura; che venga resa esecutiva a tutti gli effetti la conciliazione intervenuta tra le parti del processo esecutivo, la cui autenticità sia accertata dall'Ufficiale Giudiziario; che venga affidato alla competenza dell'Ufficiale Giudiziario il ricevimento della dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c.

Il nuovo Ufficiale Giudiziario, in sostanza, avrebbe inquadramento nel profilo professionale di Cancelliere e verrebbe inserito in un albo unico nazionale, previa soppressione degli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti.

Tale progetto, portato anche all'attenzione della II Commissione Permanente Giustizia del Senato, è rimasta come pure espressione di intenti dell'A.U.G.E., attualmente ancora senza seguito a motivo della non concorde opinione sul progetto da parte degli stessi Ufficiali Giudiziari.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Callegaro per il riferimento.

(adunanza del 27 aprile 2011)



IL CONSIGLIO DELL'ORDINE E LO "SPORTELLINO UNICO POLIFUNZIONALE" DELLA CANCELLERIA CIVILE DEL TRIBUNALE

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Come tutti gli avvocati bolognesi – specialmente quelli civilisti – ben sanno, la istituzione nella nuova sede del Tribunale dello Sportello Unico Polifunzionale ha causato molti disagi e suscitato vivaci polemiche. La scelta di accorpare in un unico spazio fisico, peraltro angusto e non dotato di adeguate sale d'attesa, le Cancellerie di tutte e quattro le sezioni civili ordinarie (con esclusione quindi della sola sezione lavoro) ha provocato, subito all'apertura del nuovo Tribunale, lunghissime code di avvocati, con un clamore del quale si sono dovuti a più riprese occupare anche gli organi di stampa locali. Decisamente, non si è trattato del miglior biglietto da visita che la nuova sede del Tribunale ha presentato agli avvocati, vale a dire a quei soggetti qualificati che sono quotidianamente chiamati a frequentare le Cancellerie, per svolgere quell'attività di difesa e rappresentanza che viene loro affidata dai cittadini che cercano giustizia, anche affannosamente rincorrendola lungo i labirintici corridoi del Tribunale.

È altrettanto noto che la attuale Dirigenza del Tribunale (che, va doverosamente ricordato, si è insediata a trasferimento del Tribunale già deciso) ha sempre opposto, alle reiterate richieste del Consiglio dell'Ordine di ripristinare le Cancellerie per sezioni, la mancanza di spazi all'interno di Palazzo Legnani-Pizzardi, insieme alla riduzione del personale e alla inadeguatezza anche strutturale dell'edificio a ospitare altrove (per

esempio, nell'ampia "sala delle colonne" posta al primo piano) le Cancellerie, motivando la scelta della attuale collocazione con la necessità che lo Sportello Unico Polifunzionale sia nei pressi dei locali dove i fascicoli delle cause civili in corso sono materialmente custoditi.

Va ricordato che già nella precedente sede del Tribunale in via Garibaldi, nel febbraio 2008, era stata annunciata la istituzione dell'accorpamento delle Cancellerie civili, anticipata da una radicale riduzione degli orari d'accesso alle Cancellerie. All'epoca, grazie alla immediata e risoluta presa di posizione del Consiglio e dell'intero Ordine, riunito in assemblea straordinaria degli iscritti il 7 marzo 2008, che aveva dichiarato lo stato di agitazione dell'avvocatura bolognese (cfr. l'ampio speciale contenuto nel n. 1/2008 di Bologna Forense, p. 5-14), la preannunciata decisione di riassetto degli uffici di Cancelleria era stata prontamente revocata.

Nonostante la posizione di assoluta contrarietà dell'avvocatura, lo Sportello Unico Polifunzionale veniva comunque istituito nella nuova sede del Tribunale, con il risultato di creare le prevedibili – e previste – lunghissime file, assai più lunghe che in passato e, per giunta, collocate in ambienti disagiati e, in parte, addirittura all'esterno degli uffici, all'aria aperta.

Nello scenario di grande malumore e disagio che si era creato nel Foro a causa dell'impatto della nuova

organizzazione delle Cancellerie, il Consiglio già il 21 gennaio 2011 rilasciava un comunicato stampa, del quale veniva data ampia diffusione con sua riproduzione integrale con inserzione a pagamento in una pagina del Resto del Carlino, con sua lettura da parte del Presidente avv. Lucio Strazziari nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, e con affissione di manifesti in Tribunale.

Con il comunicato stampa, il Consiglio dell'Ordine ha rammentato l'iter che ha condotto alla identificazione della nuova sede del Tribunale, ha denunciato all'opinione pubblica i più gravi disagi ai quali sono sottoposti gli avvocati e i cittadini, fra i quali certamente la istituzione del contestato Sportello Unico Polifunzionale ha meritato primaria attenzione. E ha ricordato agli interlocutori istituzionali e segnalato all'opinione pubblica che il Consiglio Forense si è sempre impegnato, con senso di responsabilità, per cercare di proporre soluzioni che potessero rendere il meno gravoso possibile la fruizione degli uffici giudiziari da parte degli avvocati, che ne sono la utenza qualificata non tanto e non solo poiché rappresentano la quasi totalità degli utenti degli uffici giudiziari, ma soprattutto perché – nell'accedere ai servizi di giustizia – rappresentano i cittadini che, alla amministrazione pubblica, chiedono che le proprie istanze di giustizia vengano trattate e definite in tempi ragionevoli e in condizioni non disagiate.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

E ciò il Consiglio dell'Ordine ha fatto – nel corso del tempo – avendo ben presente che la organizzazione dei servizi di giustizia e degli uffici giudiziari non compete agli avvocati, ma a coloro cui tale compito istituzionalmente spetta, vale a dire al Ministero della Giustizia, al Comune, alla Presidenza e alla Dirigenza del Tribunale.

Nel rispetto delle suddette prerogative e responsabilità, il Consiglio Forense ha dunque negli ultimi anni proposto, trovando la grata condivisione da parte della Presidenza e della Dirigenza del Tribunale e assumendone integralmente i relativi oneri economici (e dunque con corrispondente risparmio da parte del Tribunale e del Ministero), alcune soluzioni che hanno consentito al Tribunale – cui tali incombenze spettano per legge – di sgravarsi dei relativi impegni, ricavandone quindi vantaggio, oltre che economico, anche per un diverso impiego delle proprie risorse di personale.

Fra gli impegni che il Consiglio dell'Ordine ha assunto a proprio carico, con conseguente sgravio per il Tribunale, ricordiamo:

- la battitura, tramite personale del Consiglio distaccato in Tribunale, di un gran numero di sentenze che, scritte a mano dai magistrati civili (seppure tutti dotati di computer), giacevano in arretrato da lungo tempo, in attesa della loro pubblicazione;

- la assunzione della gestione in proprio dell'ufficio per la restituzione dei fascicoli di parte nelle cause civili concluse sia al Tribunale che alla Corte d'Appello civili, che impegna a tempo pieno due collaboratori del Consiglio;

- la installazione e costante manutenzione di una trentina di macchine fotocopiatrici dislocate in tutti gli uffici giudiziari (sia civili che penali), in modo da consentire agli avvocati di provvedere direttamente alla estrazione delle copie semplici degli atti e documenti depositati nei vari procedimenti, con enorme risparmio di tempo e di impegno per i funzionari delle rispettive Cancellerie;

- la organizzazione dei corsi di formazione per i magistrati civili (oltre

che per gli avvocati) per l'utilizzo dei nuovi strumenti informatici imposti dall'avvio del Processo Civile Telematico;

- la autorizzazione ai praticanti avvocati a poter svolgere sino a un anno di pratica mediante affiancamento di un giudice civile, il quale può in questo modo contare su un prezioso collaboratore fornito dalla avvocatura.

Il Consiglio dell'Ordine ha quindi responsabilmente dimostrato, con i fatti, la propria concreta volontà di non limitarsi a proteste e doglianze, pure del tutto giustificate dalle ragioni di apprensione per la ormai cronica situazione di disagio per tutti coloro che debbano accedere agli uffici giudiziari, ma di volere affrontare la situazione, come ha sempre fatto in passato, con volontà propositiva, nella convinzione che la tutela dell'interesse del cliente non sia soltanto un precetto da osservare sotto il profilo deontologico, ma la linea guida di ogni azione che l'avvocato deve porre in essere nell'espletamento del suo ministero.

Superata la prima fase della protesta, doverosa e necessaria, il Consiglio – dopo un ampio dibattito interno – ha deliberato di dichiarare la propria disponibilità alla Presidenza e alla Dirigenza del Tribunale alla ricerca di soluzioni pratiche per cercare di risolvere i problemi dei colleghi e dei cittadini nella fruizione dei servizi di giustizia all'interno della nuova sede del Tribunale, con particolare riferimento allo Sportello Unico Polifunzionale.

In una riunione avuta con il Presidente e la Dirigente del Tribunale il 7 febbraio 2011, il Consiglio avanzava (fra le altre) le seguenti richieste, con l'intento di cercare di risolvere la gravosa situazione che si era venuta a creare nell'accesso allo Sportello Unico Polifunzionale:

- separazione dei due sportelli per la iscrizione a ruolo delle cause dallo Sportello Unico Polifunzionale, con collocazione altrove, in modo da potere così aumentare gli sportelli aperti nello Sportello Unico Polifunzionale dedicati agli altri servizi di Cancelleria;

- previsione che all'interno dello Sportello Unico Polifunzionale venga riservato un accesso privilegiato per i procedimenti cautelari in genere;

- spostamento dello Sportello Unico Polifunzionale nella "sala delle colonne" al primo piano;

- attivazione del servizio di richiesta di visure e copie per e-mail, in modo da decongestionare gli accessi al relativo servizio dello Sportello Unico Polifunzionale.

Il Presidente e la Dirigente del Tribunale ribadivano tuttavia la insufficienza degli spazi di Palazzo Legnani-Pizzardi per gli uffici giudiziari civili in genere, e dichiaravano che la "sala delle colonne" non può essere destinata a ospitare uffici di Cancelleria e tanto meno lo Sportello Unico Polifunzionale, sia perchè priva della necessaria portanza statica per gli armadi che contengono i fascicoli e che devono necessariamente trovarsi nei pressi delle Cancellerie, sia perchè occupata stabilmente per aste immobiliari, udienze dei giudici onorari, conferenze e incontri, sia anche perchè prossimamente destinata a ospitare i preziosi quadri che la adornavano e che si conta possano fare ritorno nella loro originaria sede; manifestavano comunque la loro disponibilità al prolungamento, con apertura pomeridiana, dell'orario di apertura dello Sportello Unico Polifunzionale, a condizione che i relativi oneri economici per l'impiego di stagisti già in convenzione con la Regione Emilia-Romagna venissero assunti a carico esclusivo del Consiglio dell'Ordine.

Alla adunanza del 7 febbraio successivo, il Consiglio – considerata la gravità della situazione per i colleghi del Foro, costretti a lunghe file e a condizioni disagiate di esercizio della professione – adottava la seguente delibera:

il Consiglio

- preso atto che il Presidente e la Dirigente del Tribunale hanno riferito che gli stagisti (in numero di sette) che affiancavano il personale di Cancelleria in forza di contratti stipulati con la Regione Emilia-Romagna hanno terminato il loro periodo di applicazione

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

alla data del 31 dicembre scorso, e che anche il personale di Cancelleria si è ridotto con la fine dello scorso anno a seguito di plurimi pensionamenti; ritenuto che i disagi e i disservizi nella fruizione delle Cancellerie civili si sono verificati in concomitanza con la cessazione dal servizio dei suddetti stagisti e in occasione della istituzione dello "Sportello Unico Polifunzionale";

delibera

1) in via straordinaria, per fare fronte alla emergenza creatasi, di assumere a proprio carico l'onere di spesa per la stipulazione di un numero di contratti, comunque non superiore a sette, per stages da svolgere in un periodo sperimentale e transitorio di tre mesi, finalizzati sia al potenziamento dello "sportello unico polifunzionale" del Tribunale civile nelle ore di apertura mattutina sia al prolungamento del suo orario di apertura al pubblico sino alle ore 17;

2) di riservare ogni valutazione e determinazione sull'eventuale prolungamento degli stages condizionatamente all'esito della verifica del concreto

seguito che avranno avuto le richieste dell'avvocatura, come di seguito specificate, e della efficacia del ricorso agli stages nella risoluzione degli attuali gravi disagi e disservizi;

3) di convocare assemblea straordinaria degli iscritti entro il termine di scadenza degli stages trimestrali di cui sopra, per una verifica e un confronto allargato sulla efficacia delle iniziative assunte;

4) di rinnovare la richiesta al Presidente e alla Dirigente del Tribunale di identificare idonei spazi da destinare all'avvocatura all'interno di Palazzo Legnani-Pizzardi, di elaborare soluzioni alternative alla istituzione dello "Sportello Unico Polifunzionale"; di organizzare la Cancelleria delle esecuzioni mobiliari in modo da consentire agli avvocati e al pubblico di poter attendere il proprio turno in idonei luoghi riparati, con rispetto della dignità e del decoro della persona e della professione forense;

5) di richiedere, in ogni caso, al Presidente e alla Dirigente del Tribunale il distacco dallo "Sportello Unico Po-

lifunzionale" dei due sportelli per la iscrizione a ruolo delle cause, con trasferimento degli stessi in altra stanza nei pressi, in modo da potere così aumentare gli sportelli aperti per la ricezione degli atti nello "Sportello Unico Polifunzionale";

6) di richiedere al Presidente e alla Dirigente del Tribunale di prevedere un accesso privilegiato a una postazione dello "Sportello Unico Polifunzionale" per i procedimenti cautelari in genere, per la visura dei relativi fascicoli e la estrazione delle copie in tempi contenuti, compatibili con la natura dei procedimenti e le esigenze di difesa (postazione che potrebbe funzionare anche per la ricezione degli atti in scadenza, se necessario);

7) di richiedere al Presidente del Tribunale di volere emettere un proprio decreto, applicabile alla generalità dei procedimenti civili del Tribunale, con il quale ordinare ai c.t.u. di inviare sempre ai difensori costituiti per fax o e-mail copia delle proprie perizie, con i relativi allegati.

Sei già iscritto alla mailing list del Consiglio dell'Ordine?

Se vuoi ricevere tempestivamente comunicazioni e notizie, comunica al Consiglio il tuo indirizzo di post@ elettronica. Troverai il modulo nella home page del sito del Consiglio:

www.ordineavvocatibologna.net

compilalo e invialo per fax al n.051 583702

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

In una nuova riunione con il Presidente e la Dirigente del Tribunale, tenuta il 24 febbraio 2011, veniva esaminata la organizzazione dello Sportello Unico Polifunzionale della Cancelleria civile, realizzata con la apertura di tutte e sei le postazioni esistenti, così suddivise: due per le iscrizioni a ruolo, due per i depositi degli atti delle quattro sezioni, due per la richiesta e il ritiro delle visure e delle copie.

Nella adunanza del 28 febbraio successivo il Consiglio, dopo ampia discussione, deliberava – per far fronte alla emergenza creatasi – di sottoscrivere in via temporanea e sperimentale sei contratti con altrettanti collaboratori del Consiglio, con decorrenza dal 7 marzo al 10 giugno 2011, con la precisazione che i collaboratori del Consiglio avrebbero potuto svolgere le proprie attività esclusivamente nell'ambito delle competenze dello Sportello Unico Polifunzionale, coadiuvando e non sostituendo l'attività dei funzionari di Cancelleria addetti allo stesso.

Veniva previsto, in particolare, che nel periodo trimestrale sperimentale i collaboratori del Consiglio, previo affiancamento per qualche giorno dei funzionari di Cancelleria addetti allo Sportello, avrebbero svolto la propria attività di collaborazione nella ricezio-

ne in *front-office* degli atti e delle richieste di visure e di copie e nella consegna delle visure e delle copie, anche coadiuvando i funzionari di Cancelleria nelle necessarie attività di *back-office* (movimentazione dei fascicoli per l'inserimento degli atti depositati e per esaudire le richieste di visure e di copia).

In questo modo, tutte le sei postazioni dello Sportello Unico Polifunzionale – grazie al fondamentale apporto dei collaboratori pagati dal Consiglio dell'Ordine – sono rimaste aperte dalle ore 8.30 alle 13.30, per la ricezione di tutti gli atti (sia scadenti che non), mentre prima di allora solamente gli atti in scadenza potevano essere depositati fra le ore 12.30 e 13.30 e le richieste di visure e copie potevano essere presentate solamente fra le ore 8.30 e le 10. Inoltre, l'attività dei collaboratori del Consiglio ha consentito l'apertura degli sportelli di Cancelleria anche nel pomeriggio, nell'orario fra le ore 15 e 17 dal lunedì al giovedì, sia per le iscrizioni a ruolo sia per la ricezione degli atti (anche in scadenza) e delle richieste di visure e di copie sia per la consegna delle visure e delle copie.

Fra l'altro, grazie al nuovo orario di apertura dello Sportello, è divenuto possibile depositare gli atti in scaden-

za anche nel pomeriggio, in questo modo recuperando qualche ora preziosa, nell'affanno che a volte insegue gli avvocati in occasione delle scadenze processuali.

Come era stato deliberato dal Consiglio nell'adunanza del 7 febbraio 2011, è stata convocata assemblea straordinaria degli iscritti per una verifica e un confronto allargato sulla efficacia delle iniziative assunte dal Consiglio per fare fronte alla situazione di disagio venutasi a creare allo Sportello Unico Polifunzionale, che ha avuto luogo il 23 maggio 2011 nell'aula Bachelet della Corte d'Assise d'Appello a Palazzo Baciocchi.

L'assemblea, nonostante l'argomento all'ordine del giorno fosse molto sentito, è stata scarsamente frequentata. Si è svolta comunque una vivace discussione, all'esito della quale l'assemblea si è conclusa con la votazione sul punto della eventuale proroga dei contratti dei sei collaboratori del Consiglio per un ulteriore periodo, rispetto al trimestre che stava per concludersi, nella quale è prevalso l'orientamento di coloro che hanno ritenuto preferibile prolungare i contratti sino alla fine del mese di luglio, nel frattempo in ogni caso sollecitando la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale a dare riscontro concreto e positivo alle richie-

SABATO 3 SETTEMBRE 2011 **il Resto del Carlino**



IN TRINCEA Lucio Strazziari, storico presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati

IL CASO SEI STAGISTI RIMARRAN

Gli avvocati to

NIENTE più rinforzi da parte degli avvocati per lo sportello polifunzionale. Passata la fase di 'emergenza' dello sportello unico delle cancellerie del nuovo Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati decide di non mantenere a tempo pieno i sei collaboratori che aveva arruolato (a proprie spese) nel marzo scorso per potenziare l'apertura dello sportello. L'Ordine aveva stabilito che li avrebbe rinnovati se il Tribunale avesse trovato una soluzione alternativa allo

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

ste già formulate dal Consiglio con la propria delibera del 7 febbraio 2011.

Preso atto della espressione di indifferenza manifestata dalla assemblea straordinaria degli iscritti e a seguito di rinnovato ampio dibattito, nella adunanza del 23 maggio 2011, il Consiglio:

rilevato

che a tutt'oggi la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale non hanno dato concreto e positivo riscontro alle richieste formulate dal Consiglio, nell'interesse dell'Avvocatura bolognese, nella propria delibera del 7 febbraio 2011, che era stata loro formalmente comunicata, tranne che per la concessione, al fine, di una "Sala Avvocati", collocata al terzo piano;

ribadito

che non spetta all'Avvocatura farsi carico – anche economico – delle carenze organizzative e di risorse dell'amministrazione pubblica della Giustizia, di tal ch  le iniziative che il Consiglio ha sino a oggi inteso adottare, in particolare fornendo e finanziando sei propri collaboratori per la pi  efficace organizzazione dello Sportello Polifunzionale della Cancelleria civile del Tribunale, hanno necessariamente carattere di intervento emergenziale

di supplenza, insuscettibile per sua natura di essere protratto sine die, anche tenuto conto della scadenza al 31 dicembre 2011 del mandato consiliare in corso;

rinnova

l'invito alla Presidenza e alla Dirigenza del Tribunale a dare formale riscontro alle richieste gi  formulate dal Consiglio con la delibera in data 7 febbraio 2011;

invita

le stesse, dichiarando la disponibilit  del Consiglio a collaborare pienamente allo scopo, a reperire le necessarie risorse di personale con coinvolgimento degli enti pubblici locali, di altri enti e organismi diversi; e in ogni caso a manifestare, entro il termine di proroga dei contratti di collaborazione come di seguito specificato, contenuto e termini del progetto organizzativo dalle stesse ritenuto idoneo a dare soluzione ai disagi denunciati dall'Avvocatura nella fruizione degli Uffici Giudiziari civili nella nuova sede del Tribunale, riservando all'esito ogni valutazione ed eventuale, ulteriore, determinazione;

delibera

di prorogare sino alla data del 29 luglio 2011 i contratti stipulati con i collaboratori del Consiglio Marco Maisto,

Andi Naraci, Italia Pascone, Massimo Rizzardi, Olga Sacchetta e Pierino Toscano, alle medesime condizioni dei contratti in corso.

In vista della scadenza dei contratti alla fine del mese di luglio, nella adunanza del 18 luglio 2011 il Consiglio, ritenuta esaurita la situazione di emergenza e preso atto del mancato riscontro da parte del Presidente e della Dirigente del Tribunale alle richieste che erano state formalizzate dal Consiglio dell'Ordine, deliberava di non rinnovare, alla scadenza del 29 luglio, i contratti dei sei collaboratori del Consiglio applicati allo Sportello Unico Polifunzionale.

Contestualmente, tuttavia, di nuovo sollecitato dal gradimento espresso dal Foro per l'impegno dei collaboratori presso lo Sportello Unico Polifunzionale e per l'apertura anche al pomeriggio dell'ufficio di Cancelleria, il Consiglio deliberava di comunicare al Presidente e alla Dirigente del Tribunale, nell'interesse dell'avvocatura bolognese, "la disponibilit  del Consiglio a prevedere una ripresa dei suddetti sei contratti di collaborazione in modalit  part-time, sempre a cura e spese del Consiglio dell'Ordine, a partire dalla met  del mese di settembre 2011 e fino al termine del corrente anno, che, escludendo

FINO NELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE SOLO IL POMERIGGIO

Bolzano i rinforzi al Tribunale

sportello e avesse fatto s  che i legali potessero fare la fila in un luogo riparato e non all'aperto (e magari sotto la pioggia o il sole cocente). La situazione, per ,   rimasta immutata (fatta eccezione per alcuni locali concessi agli avvocati al terzo piano) e cos  il Consiglio, non essendo stato ascoltato, sceglie di non rinnovare i contratti dei sei collaboratori.

TUTTAVIA l'Ordine ha pensato che non fosse il caso di rinunciare del tutto

a questo 'rinforzo'. E cos , pur non mantenendo i sei collaboratori a tempo pieno, a fine luglio ha proposto al Tribunale di mantenere i sei stagisti con un contratto part-time: lavoreranno per 4 ore al giorno (anzich  8) e sempre di pomeriggio, in modo da garantire l'apertura dalle 13 alle 17 dello sportello. La decisione   stata annunciata dall'Ordine sul sito. La motivazione   dovuta al fatto di non aver ricevuto «nessun riscontro» dal Tribunale sulle richieste avanzate.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

attività dei collaboratori del Consiglio nello svolgimento dei servizi di Cancelleria nell'orario della mattina, il cui assolvimento compete alle strutture amministrative del Tribunale assicurare, consenta di mantenere operante l'apertura pomeridiana dello Sportello Unico Polifunzionale e dell'Ufficio dei Decreti Ingiuntivi, in orario esteso dalle ore 13 alle ore 17, nei giorni dal lunedì al giovedì, nella considerazione dell'apprezzamento che tale servizio, che non spetta al Tribunale assicurare, ha ottenuto presso il Foro".

E così si è arrivati a quella che, a tutt'oggi, è l'ultima tappa della vicenda. Nel corso di una riunione tenuta il 26 settembre 2011, il Presidente e la Dirigente del Tribunale – preliminarmente ringraziando il Consiglio per la rinnovata proposta di collaborazione – hanno manifestato l'adesione alla proposta formulata dal Consiglio, come deliberata alla adunanza del 18 luglio 2011, di ripresa dei contratti, in modalità *part-time* e sempre a cura e spese del Consiglio dell'Ordine, dei sei collaboratori del Consiglio da applicare allo Sportello Unico Polifunzionale della Cancelleria civile del Tribunale, in orario esclusivamente pomeridiano e con estensione all'Ufficio dei Decreti Ingiuntivi.

Nel corso della riunione, la Dirigente del Tribunale ha confermato quanto già comunicato al Consiglio con sua relazione scritta in data 25 agosto 2011, ribadendo cioè che ogni ipotesi di diversa organizzazione e sistemazione degli spazi delle Cancellerie civili non è praticabile, a suo avviso, con la attuale assegnazione di spazi al Tribunale civile, mentre con l'eventuale trasferimento del Tribunale di Sorveglianza in altra sede si libererebbero spazi che potrebbero, per esempio, essere destinati a una diversa collocazione della Cancelleria delle esecuzioni mobiliari; ha inoltre riferito che il Tribunale, grazie alla collaborazione di alcuni stagisti forniti dall'Università, ha iniziato l'opera di scansione delle sentenze civili per il loro inserimento nel sistema Polis, al fine di facilitare la loro estrazione e ridurre gli accessi fisici alla Cancelleria.

Il Presidente del Tribunale ha a sua volta riferito di colloqui e incontri avuti con il Sindaco Virginio Merola e la

Vicesindaco Silvia Giannini, per la costituzione di un tavolo di lavoro, promosso dallo stesso Presidente del Tribunale, che prevede la partecipazione – oltre che del Tribunale e del Comune – anche del Consiglio dell'Ordine Forense, della Regione, della Provincia, della Camera di Commercio, dell'Università, dei Consigli dell'Ordine dei Commercialisti e dei Notai, di Unindustria e della Fondazione della Cassa di Risparmio, salvi altri.

Il tavolo di lavoro è finalizzato alla istituzione di una fondazione ovvero di una associazione "per la Giustizia" che, sulla scorta di analoghe esperienze già attuate per esempio a Milano, Torino e Modena, trovi le risorse e suddivida fra i suoi partecipanti gli oneri per una più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari della città. La prima riunione del tavolo di lavoro si è tenuta il 14 ottobre 2011.

In considerazione della necessità di presenza, nell'orario di apertura al pubblico dei suddetti uffici, di un Cancelliere, e in relazione alla assicurata presenza dei funzionari di Cancelleria negli orari pomeridiani, è emersa come operativamente praticabile la prestazione del servizio di assistenza da parte dei collaboratori del Consiglio negli orari dalle ore 13 alle 17 nelle giornate dal lunedì al venerdì, con apertura degli uffici al pubblico negli orari dalle ore 15 alle 17 nelle giornate dal lunedì al giovedì, prevedendo che nei residui orari di presenza i collaboratori del Consiglio svolgano attività di *back-office*. I sei collaboratori del Consiglio sono stati così collocati, con decorrenza dal 3 ottobre 2011, in numero di quattro presso lo Sportello Unico Polifunzionale e in due presso la Cancelleria dei Decreti Ingiuntivi.

E così, alla adunanza del 26 settembre 2011, il Consiglio ha deliberato di sottoscrivere, con decorrenza dal 3 ottobre 2011 al 24 febbraio 2012, ulteriori contratti con i sei collaboratori del Consiglio, sulla base di queste premesse:

- reiterate e ribadite le richieste formulate con le delibere precedenti, in particolare riguardo alla sistemazione alternativa dello Sportello Unico Polifunzionale, anche secondo le modalità suggerite dal Consiglio ovvero secondo altri criteri che potranno essere elabo-

rati e individuati, e allo spostamento in altra collocazione, più idonea e rispettosa della dignità e del decoro della classe forense, della Cancelleria delle esecuzioni mobiliari, in entrambi i casi con necessità di recupero di spazi per consentire l'esercizio delle funzioni defensionali in condizioni adeguate;

- preso atto della volontà della Presidenza e della Dirigenza del Tribunale di volere destinare all'ampliamento e alla risistemazione degli uffici giudiziari civili gli spazi che si libererebbero con il trasferimento in altra sede del Tribunale di Sorveglianza;

- dichiarato sin d'ora che il Consiglio è disponibile a valutare favorevolmente il riutilizzo degli spazi attualmente in uso al Tribunale di Sorveglianza, nella sede di Palazzo Legnani-Pizzardi, per la migliore organizzazione e collocazione degli uffici delle Cancellerie civili, a condizione che l'auspicato trasferimento del Tribunale di Sorveglianza avvenga in idonei spazi, collocati in contiguità con gli altri uffici giudiziari penali;

- manifestata altresì l'adesione del Consiglio alla partecipazione a tavoli di lavoro con altri enti, preferibilmente pubblici, e istituzioni della città, finalizzati al concreto reperimento e utilizzo di risorse per una migliore organizzazione del servizio giustizia, a condizione della suddivisione dei relativi oneri fra tutti i componenti.

Infine, al fine di garantire la continuità del servizio anche durante i mesi di gennaio e febbraio 2012, in attesa che il nuovo Consiglio che si insedierà in quel periodo possa prendere ogni opportuna decisione senza che nel frattempo si siano verificate interruzioni del servizio, veniva deliberata la stipulazione dei contratti dei sei collaboratori del Consiglio con decorrenza sino alla fine del febbraio 2012.

In occasione di tale prossima scadenza, spetterà al nuovo Consiglio dell'Ordine, nella sua rinnovata composizione all'esito delle elezioni per il mandato 2012-2013, ogni valutazione e determinazione in merito a questa – in ogni caso assai importante e incidente – esperienza di collaborazione istituzionale, finalizzata a consentire agli avvocati di poter svolgere la propria attività nel rispetto della dignità della loro funzione.

IN DIFESA DELLA DIFESA: DOVE VI È UN DIRITTO DA DIFENDERE, LÌ PER FORZA DEVE ESSERCI UN DIFENSORE. IL NUOVO “REGOLAMENTO DELLA DIFESA D’UFFICIO” DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE

ANTONIO SPINZO

Sì, proprio così. Non è un bisticcio di parole ma la volontà di riaffermare e ribadire che il diritto di difesa è un principio che, oltre a essere scritto, deve essere effettivamente e concretamente rispettato. Questa volta ne parliamo non per difenderci dagli attacchi, che pure talvolta riafforano con l'introduzione di nuove norme e regole o da prassi applicative “deviate” che tendono a minare tale indissolubile e indisponibile diritto, ma per rilevare, ahimè e purtroppo, come anche taluni comportamenti del difensore finiscono di fatto per svilire concretamente la funzione difensiva e il diritto dell'indagato, imputato o condannato a essere tecnicamente assistito con competenza ed efficacia.

Orbene accade, via via più spesso, che pervengano al Consiglio dell'Ordine da parte degli uffici giudiziari del nostro Distretto numerose segnalazioni a carico di colleghi che non partecipano all'udienza e/o alle attività per le quali erano stati designati difensori di ufficio.

Detta situazione ha indotto il nostro Consiglio a dotarsi di uno specifico e dettagliato Regolamento, teso a coordinare i propri deliberati e ad assumere decisioni sempre più uniformi con riferimento alla procedura di controllo e disciplina nella materia della difesa di ufficio.

D'altra parte, la importanza e la delicatezza di detto istituto processuale non potevano e non possono consentire che l'organo preposto al controllo e al funzionamento dell'istituto potesse

sottrarsi dai compiti che la legge stessa istitutiva ha assegnato agli organi distrettuali e territoriali in siffatta e delicata materia processuale.

E non solo. La lettura delle norme sovranazionali e costituzionali che hanno stabilito e ribadito l'indispensabilità del diritto di difesa mette in rilievo la importanza della funzione difensiva - nella specie *officiosa* - e, quindi, della sua effettività e concretezza, se pensiamo alla alta funzione sociale, e prima ancora costituzionale, assegnata alla funzione difensiva e quindi all'avvocato.

Importanza della funzione viepiù da tutelare in presenza di una evidente (e speriamo non irreversibile) crisi della professione forense, se rapportata ai continui e, da ultimo, quotidiani attacchi alla funzione dell'avvocato da parte di forti gruppi economici-industriali-finanziari e politici, che vorrebbero declassare l'alta e nobilissima funzione forense a prestazione mercantile.

È sotto gli occhi di tutti la trasformazione, sia quantitativa (i numeri sono noti a tutti) sia qualitativa, che sta vivendo, in questi anni, il ruolo e la professione dell'avvocato. Costatazione, questa, non certamente per sostenere o auspicare un ritorno ai tempi antichi che consentivano l'esercizio di talune attività professionali solo a soggetti appartenenti a classi sociali privilegiate e aristocratiche, ma solamente per dare meglio il senso di come, purtroppo, anche il dilatarsi dei numeri (“Troppi avvocati”, già scriveva l'illustre giurista Piero Calamandrei nel lontanissimo

1921) e dell'offerta del cd. avvocato “a portata di mano” o “avvocato della mutua” abbiano dato spazio a una percezione della figura e del ruolo dell'avvocato non conforme alla alta e nobile funzione e, comunque, sicuramente lontanissima da quella dei tempi passati che qualche meno giovane collega giustamente, oggi, rimpiange, e ciò non solo per avere già vissuto un apprezzabile tempo della vita.

Ma abbandoniamo queste digressioni e torniamo alla problematica della difesa di ufficio. L'avvocato è lo strumento attraverso il quale il cittadino può far valere i suoi diritti o in relazione alla pretesa punitiva dello Stato, o nei rapporti privatistici con gli altri cittadini: in tutti e due i casi, l'avvocato deve, utilizzando gli strumenti che la legge gli consente, garantire il rispetto del rito, nell'ottica del raggiungimento del risultato più favorevole al proprio cliente.

E i confini entro cui può muoversi sono ben chiariti dal preambolo al codice deontologico che stabilisce: “*l'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia*”. Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

sicurezza e l'invulnerabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

E non solo: ha osservato recentemente il prof. Guido Alpa, Presidente del C.N.F., citando alcune considerazioni tratte da un saggio pubblicato alcuni anni fa dal prof. Stefano Rodotà, il quale osservava che *"la dimensione dei diritti... ci appare al tempo stesso fondativa e fragilissima, perennemente insidiata da repressioni e restaurazioni, tese a cancellare o limitare proprio l'insieme degli strumenti che dovrebbero garantire al cittadino le massime possibilità di sviluppo autonomo"; "che gli avvocati ben conoscono queste vicende, e spesso ne sopportano direttamente gli effetti disastrosi, quando si preoccupano di tutelare le libertà, dalla libertà personale alla libertà di parola, dalla libertà di circolazione alle libertà del lavoro, dalla parità dei sessi alla tutela dei minori, e così via". "Il ruolo istituzionale dell'Avvocatura, come pilastro dell'apparato della amministrazione della giustizia, consiste nella difesa dei diritti, non solo dei diritti dei privati, ma eminentemente delle libertà fondamentali, dei diritti civili, economici e sociali. Professione ribadita nella Carta degli avvocati nel mondo, siglata a Parigi il 6 giugno scorso, con cui gli avvocati si sono impegnati a difendere i diritti fondamentali ovunque essi siano conculcati. Una delle questioni più dibattute in tema di diritti fondamentali è data dalla effettività della loro tutela, visto che essi sono esposti a minaccia in ogni Paese, ed è difficoltoso introdurre la cultura dei diritti umani nei Paesi in cui essi non hanno ancora un riconoscimento formale, o in cui sono solo affidati ad una garanzia cartacea. La enunciazione in forma scritta dei diritti fondamentali è un segno molto rilevante della evoluzione di un ordinamento: la costruzione dei diritti fondamentali non può attendere, infatti, l'evoluzione creativa della giurisprudenza, né essere circoscritta alle aule di giustizia, dal momento che i diritti umani investono la dimensione stessa della persona. L'altra questione essenziale, che associa i diritti fondamentali alla identità della persona e alla cittadinanza intesa in senso ampio riguarda la protezione dei diritti fondamentali nella società multiculturale" (Libertà e diritti in Italia dall'unità ai giorni nostri, Roma, 1997).*

Se questa è la funzione costituzionale-

sociale dell'avvocato, ne discende da qui l'obbligo per la classe forense di tutelare e ancor più salvaguardare il diritto di difesa di ogni individuo affinché lo stesso sia effettivamente rispettato e concretamente garantito. Ed è proprio in questo contesto e aspirazione ideale che deve inquadrarsi l'approccio a regolamentare e disciplinare la materia delle difese di ufficio in caso di inosservanza e inottemperanza al primario dovere di difesa.

Non è questa la sede propria per fare delle ulteriori riflessioni sulle vicende storiche dell'istituto della difesa di ufficio, su alcune anomalie emerse e persistenti e sui possibili rimedi e/o prospettive di riforma. Ci interessa qui, almeno per chi scrive, ribadire l'importanza della presenza nel nostro ordinamento di tale funzione, quale primaria espressione del principio di uguaglianza nel garantire il diritto di essere difeso a chi ne è sprovvisto.

Quanta fatica e quante lotte sono state fatte per pervenire a una riforma del processo penale che superasse il previgente modello inquisitorio e che vedesse il difensore al centro del processo, nel senso di parte fondamentale e insostituibile cui riconoscere un ruolo attivo e non di mero controllore, e per di più solo in sede di dibattito, dell'attività istruttoria oramai compiuta dal pubblico ministero e dal giudice istruttore di allora.

Quanto tempo ci è voluto per far sì che il difensore non fosse più, come ha scritto il Prof. Frigo (in *La difesa nel nuovo processo penale*), il difensore di fiducia dell'ufficio.

Anche la materia della difesa di ufficio è interessata non solo da disposizioni di diritto interno, ma anche di origine internazionale e comunitaria (fonte di rango sovranazionale e "sovracostituzionale") e ciò perché, in senso lato, possono considerarsi fonti tutte quelle disposizioni che sanciscono il diritto di difesa.

In questa ottica è possibile fare riferimento, per quanto attiene alla normativa di carattere internazionale, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 10 dicembre 1948, e alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, firmata a Parigi il 20 marzo 1952 dagli Stati aderenti al Consiglio d'Europa e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848/1955.

Si è trattato di un atto-documento di altissimo rilievo politico-ideologico che ha costituito e costituisce - per fortuna, ancora - un "faro di garanzie" per tutti i cittadini e per tutti gli Stati, incidendo profondamente sulla loro evoluzione culturale e giuridica. Come è a tutti noto, in particolare tra i diritti fondamentali tutelati e garantiti dalla Dichiarazione è ricompreso proprio il diritto di difesa.

A norma dell'art. 11 della Convenzione, *"ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso"*.

E d'altra parte l'art. 6, comma 4, delinea analiticamente il contenuto del diritto di difesa: *"ogni accusato ha diritto soprattutto a: a) essere informato, nel più breve tempo, in una lingua che comprende ed in maniera dettagliata, del contenuto dell'accusa elevata contro di lui; b) disporre del tempo e della possibilità necessari a preparare la difesa; c) difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha mezzi di pagare un difensore, per poter essere assistito gratuitamente da un avvocato di ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d) di interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico; e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua estera in udienza"*.

Le suindicate disposizioni prevedono espressamente che sia garantito il diritto di difesa, e cioè l'obbligatorietà di una assistenza tecnica, e correlativamente sanciscono il diritto alla prova mediante il diritto a interrogare i testimoni, il cui esercizio appalesa un

ruolo attivo e dinamico dell'attività difensiva.

Principio che ha trovato tutela anche nel diritto comunitario. All'interno della cd. Costituzione europea, e precisamente nella sua parte II, contenente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, nel titolo VI in tema di giustizia, troviamo l'art. 107 che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale: *"Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia."*

E ancora assume altrettanta rilevanza l'art. 108, secondo il quale *"ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato"*.

Passando alle fonti di diritto interno, rileva innanzitutto l'ampia tutela accordata al diritto di difesa dalla nostra Carta costituzionale, che all'art. 24, comma 2, prescrive che *"la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"*. Ma accanto e oltre a questo imprescindibile principio la materia è stata, altresì, rafforzata con la introduzione della norma costituzionale di cui all'art. 111, così come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, che ha introdotto nella nostra Carta costituzionale i principi del "giusto processo".

Il nuovo art. 111 Cost. sancisce il principio del contraddittorio nella formazione della prova, e prevede che ogni processo debba svolgersi *"nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"*. Il nuovo dettato costituzionale garantisce all'accusa-

to di un reato il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa, oltre che il diritto di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Proprio in ragione del suo contenuto, l'art. 111 Cost. ha dato un forte impulso per la approvazione di una disciplina organica dell'attività investigativa compiuta dal difensore.

Con la legge n. 60 del 6 marzo 2001 il legislatore ha voluto fornire una più coordinata disciplina dell'istituto della difesa di ufficio e al fine di garantire e dare effettività alle norme costituzionali sopra menzionate ed entrando più nello specifico di tale materia ha previsto l'obbligatorietà dell'assegnazione di un difensore d'ufficio a ogni persona accusata di un reato, che non abbia nominato o sia rimasta priva di un difensore di fiducia (art. 97, comma IV, c.p.p.).

Prima del 2001, l'accesso alle liste dei difensori di ufficio era del tutto libero e qualunque avvocato o praticante abilitato al patrocinio, seppure nei limiti e competenze di cui all'art. 550 c.p.p. (e, prima del 1998, procuratore legale), poteva, su semplice sua richiesta, ottenere di essere inserito nell'elenco dei difensori d'ufficio.

Si può senza dubbio affermare che nel previgente sistema la difesa di ufficio costituiva - di fatto - una "palestra" ove i professionisti meno esperti in campo penalistico potevano esercitarsi, e quando il difensore di ufficio fosse non sufficientemente preparato a farne le spese erano gli assistiti, con la conseguenza che il diritto previsto dall'art. 24 Cost. era spesso solo formalmente scritto, ma nella realtà disatteso.

Con le modifiche apportate dalla legge n. 60/2001 agli artt. 97 c.p.p. e 29 ss. disp. att. c.p.p., il legislatore ha disciplinato in maniera articolata tutta la materia prescrivendo specifiche modalità e requisiti per la iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio, enucleando analitiche procedure di assegnamento dei difensori di ufficio per tipologia dei procedimenti, con distinta turnazione dei difensori in ragione dell'urgenza o meno e, in-

fine, mediante la specificazione dei diritti e doveri dei difensori d'ufficio.

E, infatti, l'art. 97 c.p.p., norma rubricata come "difensore d'ufficio", enuclea i principi e gli obblighi del difensore d'ufficio:

1) il diritto alla difesa (il primo comma dispone che l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è privo è assistito da un difensore di ufficio);

2) il diritto alla effettività della difesa d'ufficio (il comma 2);

3) l'obbligo di prestare il patrocinio (comma 5, prima parte), con la previsione che *"il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo"*;

4) il principio della eccezionalità della sostituzione (comma 5, seconda parte); è onere del difensore comunicare all'autorità giudiziaria il motivo della impossibilità oggettiva ad adempiere all'incarico, indicandone la ragione, affinché si provveda alla sua sostituzione.

Tra le altre disposizioni riguardanti la difesa di ufficio vi sono:

- l'art. 102 c.p.p., che disciplina il "sostituto del difensore", disponendo che il difensore d'ufficio, alla pari del difensore di fiducia, può nominare un sostituto, il quale esercita i diritti e assume i doveri di difensore;

- l'art. 108 c.p.p., che disciplina la concessione del termine a difesa, disponendo che, nel caso di rinuncia, revoca, incompatibilità e nel caso di abbandono di difesa, il nuovo difensore (di fiducia) dell'imputato o quello designato d'ufficio (ovviamente ex art. 97, comma 1, c.p.p.) che ne fa richiesta ha diritto a un termine a difesa non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. Il termine può essere inferiore solo se vi è il consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali legate alla scadenza dei termini di durata della custodia cautelare ovvero alla prescrizione del reato. Il termine non può comunque essere inferiore a 24 ore.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

È superfluo ricordare che anche al difensore d'ufficio sono applicabili tutte quelle disposizioni relative al difensore in generale, ad eccezione - ovviamente - delle norme sulla rinuncia al mandato (art. 107 c.p.p.) e ciò perché, lo ripetiamo, la difesa di ufficio è immutabile, salve le deroghe previste dalla legge, e comunque obbligatoria.

Meritano, poi, di essere ricordate anche le altre disposizioni contenute nella parte del codice relativa alle disposizioni di attuazione:

- art. 28: l'obbligo di comunicazione in capo all'autorità giudiziaria del nominativo del difensore d'ufficio individuato;
- art. 29: i criteri per la formazione delle tabelle e degli elenchi. I requisiti professionali per l'iscrizione in detti elenchi, nonché il funzionamento delle turnazioni predisposte dall'ufficio centralizzato presso i Consigli dell'Ordine di ogni distretto di Corte d'Appello;
- art. 30: la comunicazione al difensore d'ufficio della designazione da parte del *call center*;
- art. 31: il diritto alla retribuzione del difensore d'ufficio;
- art. 32: le modalità per il recupero dei crediti professionali.

Il difensore di ufficio "entra" nel processo:

- con la nomina iniziale a seguito del compimento del primo atto garantito per il quale sia prevista l'assistenza del difensore e l'indagato non abbia ancora nominato un suo difensore di fiducia;
- con la nomina in udienza quale sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p., a seguito dell'assenza del difensore di fiducia ovvero del difensore d'ufficio originariamente nominato, che non sia comparso o che vi abbia dedotto un legittimo impedimento;
- quando il difensore d'ufficio originariamente nominato si trovi in situazioni di incompatibilità oppure per gravi motivi abbia chiesto di essere esonerato dall'incarico;
- in caso di rinuncia al mandato o revoca da parte del difensore di fidu-

cia e l'indagato/imputato non abbia provveduto a nominare altro legale di fiducia.

La regola è che, ai sensi dell'art. 97, commi I e II, c.p.p. e dell'art. 29 disp. att. c.p.p., a chi è privo di difensore di fiducia viene assegnato un difensore di ufficio tra quelli presenti nell'apposita lista. È il Consiglio dell'Ordine Forense a formare - e aggiornare con cadenza trimestrale - l'elenco degli avvocati che, in possesso dei requisiti previsti (conseguimento dell'attestazione di idoneità rilasciata dall'Ordine Forense di appartenenza al termine della partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Consiglio dell'Ordine o dalla Camera Penale o, ancora, dalla Unione delle Camere Penali o, in alternativa, dalla dimostrazione di avere esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante produzione di idonea documentazione), si siano resi disponibili e abbiano chiesto di essere inseriti nell'apposito elenco ad assumere le difese di ufficio.

Altra importante novità della novella legislativa era ed è costituita tuttora dalla regolamentazione della designazione del difensore di ufficio mediante una selezione automatica e informatizzata del difensore di turno (art. 29, comma II, disp. att. c.p.p.).

Attraverso un sistema informatizzato, il cd. *call center* fornisce, su richiesta della P.G. o del magistrato, il nominativo del difensore di ufficio di turno in lista per quella giornata. E non vi è dubbio che con siffatto sistema "neutrale", in quanto automatizzato, di selezione del difensore affidato a un "macchinario-terzo", si è interrotta quella precedente inaccettabile prassi che - di fatto - consentiva all'autorità giudiziaria, o peggio ancora, alla Polizia Giudiziaria di scegliersi, e sulla base di propri criteri di valutazione e con eccessiva discrezionalità, il "proprio difensore di fiducia dell'ufficio" (vedi prof. Frigo, cit.).

Tra le altre innovazioni introdotte dalla legge del 2001 vi è da segnalare la possibilità prevista pure per il difensore di ufficio di nominare, ex art. 102 c.p.p., un proprio sostituto processuale e ciò prescindendo dal

fatto che il sostituto debba o meno essere inserito nell'elenco dei difensori di ufficio.

L'autorità giudiziaria può, invece, nominare direttamente sostituti, ai sensi dell'art. 97, comma IV, c.p.p., nei casi in cui il difensore di fiducia o d'ufficio nominato di cui sia richiesta la presenza non sia stato reperito, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa.

In questi casi il giudice designa altro difensore, immediatamente reperibile, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 c.p.p. Nei medesimi casi, il P.M. e la P.G. richiedono altro nominativo al *call center* o, nei casi d'urgenza, designano altro difensore immediatamente reperibile, previa tuttavia l'adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Tuttavia il difensore designato quale sostituto ex art. 97, comma IV, c.p.p. (cioè dall'autorità giudiziaria nel corso del giudizio) può essere nominato solo se iscritto nell'apposito elenco.

Tale ultima disposizione ha assunto un forte rilievo e avuto rilevanti ripercussioni (in negativo) sulla effettività della difesa. Innanzitutto, è d'uopo rilevare e premettere che, proprio in forza delle modifiche introdotte dalla legge n. 60/2001, la difesa di ufficio è obbligatoria, irrinunciabile, immutabile e insostituibile se non per giustificato motivo, e che l'assenza del difensore, ove non sia giustificata da vizi di notifica o legittimi impedimenti, comporta la segnalazione di tale assenza da parte dell'autorità giudiziaria al competente Consiglio dell'Ordine Forense, il quale adotterà le opportune sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 105 c.p.p., o eventualmente le specifiche sanzioni previste dai singoli Regolamenti emanati dai singoli Ordini Forensi. Tali regolamenti prevedono, per lo più, l'irrogazione della sanzione della temporanea sospensione e/o, in caso di ripetizione della violazione, la sanzione della cancellazione, dagli elenchi dei difensori di ufficio.

Orbene, evidenziavamo come la mancata, e ovviamente ingiustificata, partecipazione del difensore di ufficio al processo comporta e determina gravi ripercussioni sul

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

diritto dell'imputato a essere difeso e soprattutto a essere difeso effettivamente e concretamente. Accade, infatti, e spesso, che detto principio venga vulnerato per via delle frequenti designazioni da parte dell'autorità giudiziaria di sostituti ex art. 97, comma IV, c.p.p., allorché anche il difensore di ufficio precedentemente designato non è comparso.

Ciò ha consentito che, in alcuni processi, la mancata partecipazione del difensore di ufficio abbia comportato la nomina di più difensori sostituti, immediatamente reperibili, con la conseguenza che l'imputato si è visto assistere da un difensore di volta in volta diverso da una udienza all'altra. È, così, capitato e capita che a ogni udienza venga designato un diverso difensore e che l'ultimo non sa, e non può ovviamente, sapere e conoscere cosa sia successo nelle fasi precedenti del processo, e ancora di più si trova ad affrontare un processo senza purtroppo poter conoscere, e compiutamente, gli atti del processo, di tal ché la difesa di uf-

ficio è finita talvolta, e purtroppo per quell'imputato, per essere una "finta difesa".

D'altra parte, per fortuna la Corte di giustizia europea ha messo in evidenza la stretta correlazione esistente tra effettività del diritto di difesa e continuità nella difesa condannando l'Italia (Corte Europea dei Diritti Umani, 1° Sezione, sentenza del 27 aprile 2006, ricorso n. 30961/03, Sannino contro Italia) proprio per il sistema della difesa d'ufficio e in relazione alla sostituzione del difensore assente con quello designato dal giudice ex art. 97, IV comma, c.p.p.

Con la citata sentenza la Corte europea aveva affermato il principio della effettività del diritto di difesa che non può essere assicurato se manca continuità nella difesa, e che l'autorità giudiziaria è tenuta a verificare che al di là della forma (garantita anche con la sostituzione ex art. 97, IV comma, c.p.p.) la sostanza e la effettività della difesa sia sostanzialmente garantita.

Occorre, sotto questo specifico profilo di criticità, come già era emerso da una specifica e dettagliata ricerca realizzata nel 2007 dalla Unione delle Camere Penali e dalla Eurispes, evidenziare come spesso i giudici devono procedere alla designazione e nomina a sostituto del difensore di ufficio, ex art. 97, comma IV, c.p.p., in assenza del difensore originario (quella ricerca aveva messo in luce che il 48% circa dei difensori d'ufficio originariamente nominati non segue il processo al dibattimento), e concedono al sostituto difensore un termine a difesa, spesso *ad horas*. Giova, infatti, purtroppo ricordare che l'art. 108 c.p.p. limita la possibilità di richiesta del termine ad alcuni casi, escludendo l'ipotesi di cui all'art. 97, comma IV, c.p.p., e che la Corte Costituzionale (con l'ordinanza n. 17 del 2006) ha dichiarato infondata la questione di legittimità.

Siffatte situazioni ricordano i tempi in cui il difensore si limitava "a rimettersi a giustizia". Si tratta di una situazione inaccettabile e di un tenden-

FORMAZIONE CONTINUA

ELENCO AGGIORNATO DEGLI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI

Segnaliamo che nell'area "Formazione Professionale Continua" del sito internet del Consiglio dell'Ordine

www.ordineavvocatibologna.net

sono pubblicati, con aggiornamento costante,

tutti gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine

direttamente o tramite la Fondazione Forense Bolognese,

ovvero accreditati dal Consiglio e dal C.N.F., che si svolgono nella provincia di Bologna

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

ziale "ritorno al passato" che impone all'avvocatura penalistica la necessità, oramai indifferibile, di affrontare al più presto una più profonda riflessione sull'istituto della difesa di ufficio.

Certamente varie sono e possono essere le cause di tale affievolimento dell'attività difensiva che pare per certi versi essere stata minata e dequalificata nella e della sua funzione. Una prima causa di tali distorsioni può essere, forse, individuata nell'errato convincimento dominante che la difesa di ufficio sia gratuita, e soprattutto nel fatto che molti cittadini "abusano" comunque "opportunistamente" di tale istituto omettendo poi, invece, di pagare, come è previsto dalla legge, i compensi del difensore.

Una altra causa della dequalificazione della funzione difensiva del penalista in generale (salvi gli imputati ricchi che possono avvalersi degli avvocati più rinomati o famosi) è forse anche dovuta al convincimento, anche questo talvolta non rispondente alla effettiva realtà, di qualche indagato/imputato che la difesa di ufficio possa far comunque conseguire gli stessi risultati, e per di più, di fatto, gratuitamente, di una difesa di fiducia, con la conseguenza generale che siffatto convincimento ha finito per snaturare e sottovalutare l'importanza e la necessità di una assistenza difensiva, fiduciaria o ufficiosa, che sia però seria, preparata, effettiva ed efficace.

E ancora: il dilatarsi di tale errata opinione, e cioè che l'attività del difensore di ufficio debba essere posta a carico dello Stato, ha fatto e fa sì che anche molti indagati/imputati, benchè non versino in condizioni disagiate e/o siano moderatamente abbienti, di fatto non corrispondono ai difensori di ufficio alcun compenso per l'attività professionale prestata: attività svolta il più delle volte con forte impegno e serietà (per la verità, sono tanti i colleghi soprattutto anche giovani che mettono ogni loro profondo impegno per l'assolvimento della loro funzione) senza alcuna retribuzione da parte degli assistiti, costringendoli - *ob torto collo* - a ricorrere all'istituto previsto

dall'art. 116 T.U. Spese di giustizia, che per l'appunto disciplina l'ipotesi di anticipazione del pagamento dei compensi del difensore di fiducia da parte dello Stato, allorché il predetto difensore dimostri l'insuccesso del recupero del proprio credito professionale nei confronti del proprio assistito.

Orbene, sotto questo specifico profilo, la norma appena citata e la sua dettagliata disciplina, la rigorosa interpretazione data dalla prevalente giurisprudenza, gli ostacoli procedurali previsti da detta disposizione, e poi infine la inadeguata e/o mancanza di risorse necessarie per far fronte al pagamento dei compensi dei difensori, sta di fatto contribuendo a determinare - via via gradatamente - una disaffezione degli avvocati ad assumere, o meglio a espletare il loro dovere di difensore di ufficio che la legge loro impone obbligatoriamente, salvi i casi che vengano adottati giustificati motivi.

Deve essere certamente ribadita la necessità imprescindibile di assicurare la corresponsione dei compensi agli avvocati di ufficio poichè ciò significa osservare un principio di civiltà giuridica e rappresenta inoltre un presupposto affinché venga, nel processo, effettivamente assicurata una idonea difesa tecnica in favore dell'imputato che ne sia sprovvisto. Si aggiunga che la Corte Costituzionale già nel lontano 1963 (vedi sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 18 dicembre 1963, in *Foro Italiano* 1964, II, p. 136 ss.) era stata investita di questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 24, comma 3 e 35, della Costituzione, che tutela il lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni, delle norme del codice di procedura penale (previgenti artt. 128 e 131 del codice Rocco) che facevano obbligo agli avvocati di prestare patrocinio quali difensori di ufficio.

Sotto tale profilo di osservazione la situazione attuale, benchè diversamente disciplinata rispetto ad allora (è stata estesa alla difesa di ufficio la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato di anticipazione da parte dello Stato ai difensori, ai sensi degli artt. 116 e 117 del d.p.r.

n. 115/2000, dei compensi agli indagati e imputati irreperibili e nei casi in cui è risultato vano il tentativo di recupero del credito professionale verso i propri assistiti), è veramente, possiamo dire senza enfasi e ingigantimenti, drammatica. Vi sono colleghi che aspettano ancora di essere pagati su mandati di pagamento (cosiddette liquidazioni) già emessi da oltre due anni!

Vi è stato, negli ultimi anni, un sostanziale blocco del pagamento degli onorari professionali ai difensori che hanno esercitato il loro mandato di ufficio o i cui assistiti siano stati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Tale situazione - pur prendendo atto della situazione del bilancio dello Stato - è assolutamente inaccettabile poichè viene in tal modo leso non solo e non tanto in via diretta il diritto dei legali alla retribuzione per l'attività professionale prestata, quanto il diritto del cittadino - presunto innocente fino a condanna definitiva - di essere assistito, così come costituzionalmente imposto dall'art. 24, comma 3, Cost., dove è prescritto il diritto per i non abbienti di vedersi "assicurare, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione", ma anche il principio di uguaglianza laddove è prescritto che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3, comma 2, Cost.).

Ecco perché ipotizzavamo che le lungaggini e/o, ancora peggio, il blocco dei pagamenti dei compensi a fronte del sacrificio, dell'impegno e della resistente volontà di singoli avvocati, rischia di determinare inevitabilmente la compromissione di una efficace difesa tecnica.

È doveroso, quindi, e altresì giusto e necessario, dopo aver evidenziato la necessità di assicurare e garantire a chiunque ne sia sprovvisto una difesa tecnica anche attraverso la difesa di ufficio, apprestare altrettanta e necessitata tutela al difensore di ufficio che per ottenere il pagamento dei suoi giusti compensi si trova

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

a dovere far fronte a una molteplicità di ostacoli procedurali e, dopo averli superati, a non riuscire ugualmente a ottenere il pagamento delle proprie prestazioni perché il funzionario delegato al pagamento non dispone più per quell'esercizio finanziario di danaro.

Da tale sintetico quadro sullo "stato dell'arte" della disciplina della difesa di ufficio è possibile trarre una prima evidente conclusione, ovverosia che se le disposizioni contenute nella novella n. 60 del 2001 e le successive modifiche e interpretazioni giurisprudenziali hanno apportato certamente dei forti miglioramenti all'istituto della difesa di ufficio, tutto ciò è da attribuirsi soprattutto a un rinnovato impegno profuso dagli avvocati verso i quali, però, non sempre è arrivata una adeguata contropartita.

La dovuta e prevista corresponsione degli onorari da parte dello Stato, seppure in via sussidiaria rispetto all'imputato, è divenuta - in realtà e come abbiamo sopra accennato - assai complicata, in quanto oltre a essere preceduta da una serie di adempimenti spesso inutili (si rinvia alla dettagliata attività prevista dall'art. 116 del d.p.r. n. 115/2000), anche per via della rigorosa interpretazione della norma da parte della magistratura, avviene a distanza oramai quasi di anni dalla cessazione della prestazione.

Le considerazioni fin qui svolte correlative alla connessa problematica delle liquidazioni in materia di difesa di ufficio e degli altrettanto lunghissimi ritardi delle liquidazioni in materia di patrocinio a spese dello Stato devono essere oggetto di permanente osservazione da parte degli organi istituzionali dell'avvocatura, poiché non vi è dubbio e non può essere altrimenti che siffatte problematiche incidono irrimediabilmente sullo stesso funzionamento della difesa di ufficio.

Ciò nondimeno, dobbiamo sempre ricordarci che all'avvocato e, quindi, anche al difensore di ufficio, è assegnato il compito di garantire il rispetto di quei principi di garanzia delle facoltà e diritti dell'individuo che hanno reso e rendono nobile - distinguendola da tutte le altre professioni - la funzione dell'avvocato.

Chi è l'avvocato? *"Il nome stesso dell'avvocato suona come un grido d'aiuto. Advocatus, vocatus ad, chiamato a soccorrere. Anche il medico è chiamato a soccorrere; ma, se solo all'avvocato si dà questo nome, vuol dire che v'è tra la prestazione del medico e la prestazione dell'avvocato una differenza, che, non avvertita dal diritto, è tuttavia scoperta dalla squisita intuizione del linguaggio. Avvocato è colui al quale si chiede, in prima linea, la forma essenziale dell'aiuto che è, propriamente, l'amicizia"* (Carnelutti, *La miseria del processo penale*).

Accanto a questi nobilissimi compiti che devono connotare e caratterizzare la funzione difensiva e che appalesano anche la *funzione sociale* del ruolo dell'avvocato, così come più volte evocata e sollecitata dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, prof. Guido Alpa, vogliamo confidare che il richiamo all'osservanza delle norme del codice e delle regole deontologiche in materia di difesa di ufficio possano essere di stimolo a far sì che la difesa sia effettiva così come le citate norme, almeno in via di principio, prevedono e prescrivono, per far sì che venga in concreto attuato il principio di uguaglianza "sostanziale" sancito dall'art. 3 della Costituzione.

La garanzia di un'effettiva assistenza legale per i non abbienti rappresenta uno degli obblighi dello Stato diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana oltre che l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

A tal proposito, efficacemente il codice deontologico europeo, approvato dal Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa il 28 ottobre 1988 e ratificato dal Consiglio Nazionale Forense il 23 giugno 1989, nel preambolo così definisce la funzione dell'Avvocato: *"In una società fondata sul rispetto della giustizia l'Avvocato interpreta un ruolo eminente. La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell'ambito della legge. In uno Stato di diritto l'Avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà"*, e all'art. 1.2, aggiunge che *"le regole deontologiche sono destinate a garantire, attraverso la loro*


libera accettazione, da parte di coloro cui esse si applicano la corretta esecuzione da parte dell'Avvocato della sua missione, riconosciuta come indispensabile al buon funzionamento di ogni società umana".

Il codice deontologico italiano, poi, nel suo preambolo al 2° comma sancisce: *"Nell'esercizio della sua funzione l'Avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento Comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa, assicura la regolarità del giudizio"*.

Se l'avvocato saprà fare la sua parte, in questa difficile missione, allora, forse, potrà recuperare il suo ruolo nella società e potrà far rivivere quella figura di avvocato così ben tratteggiata dall'illustre giurista Piero Calamandrei: *"L'avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione, di carità. Nel suo cuore l'avvocato deve mettere da parte i suoi dolori, per far entrare i dolori degli altri. Un imputato alla vigilia della sentenza può avere rimesso il suo destino nelle mani del suo difensore; ma l'avvocato in quella vigilia non può essere tranquillo: la tragedia dell'imputato si è trasfusa in lui, lo logora, lo agita, lo lacerata"*.

E ancora, scriveva sempre Calamandrei: *"Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l'avvocato no. ... L'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie. ... Per questo amiamo la toga"*.

Ci piacerebbe veder rivivere quella figura di avvocato, che oggi può apparire superata e fuori moda e alla quale, invece, ogni avvocato dovrebbe costantemente ispirarsi.



REGOLAMENTO DELLA DIFESA D'UFFICIO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA NELL'ADUNANZA DELL'11 LUGLIO 2011

Il Consiglio

1) rilevato che pervengono al Consiglio da parte degli Uffici Giudiziari numerose segnalazioni a carico di Colleghi che non partecipano alle udienze e/o alle attività per le quali erano stati designati difensori d'ufficio;

2) ritenuta la necessità di emanare un Regolamento, coordinando i precedenti deliberati del Consiglio, con riferimento alle difese d'ufficio e ai connessi doveri deontologici, al fine di assumere decisioni uniformi;

3) esaminata la legge n. 60 del 21 marzo 2001, che ha demandato ai Consigli dell'Ordine, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., il compito di predisporre e aggiornare gli elenchi degli iscritti disponibili ad assumere, a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, la difesa d'ufficio in materia penale;

4) richiamate le norme in materia del codice di procedura penale e in particolare:

- l'art. 97, nel quale sono individuati i seguenti principi e obblighi del difensore d'ufficio: il diritto alla difesa (comma 1), il diritto alla effettività della difesa d'ufficio (comma 2), l'obbligo di prestare il patrocinio (comma 5, prima parte) e il principio della eccezionalità della sostituzione (comma 5, seconda parte);

- l'art. 102, che disciplina il "sostituto del difensore", disponendo che il difensore d'ufficio, alla pari del difensore di fiducia, può nominare un sostituto, il quale esercita i diritti e assume i doveri del

difensore;

- l'art. 108, che disciplina la concessione del termine a difesa, disponendo che, nei casi di rinuncia, revoca e incompatibilità e nel caso di abbandono di difesa, il nuovo difensore di fiducia dell'imputato o quello designato d'ufficio (ex art. 97, comma 1, c.p.p.) che ne fa richiesta ha diritto a un termine a difesa non inferiore a 7 giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento; il termine può essere inferiore solamente se vi è il consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali legate alla scadenza dei termini di durata della custodia cautelare ovvero alla prescrizione del reato; il termine non può comunque essere inferiore a 24 ore;

5) richiamate le norme in materia delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e in particolare:

- l'art. 28, sull'obbligo di comunicazione in capo all'Autorità Giudiziaria del nominativo del difensore d'ufficio individuato;

- l'art. 29, sui criteri per la formazione delle tabelle e degli elenchi, ai requisiti professionali per l'iscrizione in detti elenchi, nonché al funzionamento delle turnazioni predisposte dall'ufficio centralizzato presso i Consigli dell'Ordine di ogni Distretto di Corte d'Appello;

- l'art. 30, sulla comunicazione al difensore d'ufficio della designazione da parte del *call center*;

- l'art. 31, sul diritto alla retribuzione del difensore d'ufficio (artt. 115, 116, 117 e 118 del d.p.r. n.

115/2002);

- l'art. 32, sulle modalità per il recupero dei crediti professionali;

6) osservato che sono inoltre applicabili al difensore d'ufficio tutte quelle disposizioni relative al difensore in generale, con esclusione delle norme sulla rinuncia al mandato (art. 107 c.p.p.) e di tutte quelle più propriamente connesse alla difesa di fiducia;

7) affermata la necessità di tutelare il prestigio dell'istituzione Forense e il dovere di diligenza professionale e di adempimento al mandato di tutti gli Avvocati, mediante uno scrupoloso ed efficace controllo del puntuale svolgimento dell'attività professionale svolta dai difensori iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio;

DELIBERA

1) ELENCO AI SENSI DELL'ART. 29 DISP. ATT. C.P.P.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna predisporre e aggiorna, ogni tre mesi, l'elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d'ufficio in materia penale.

Per l'iscrizione nell'elenco è necessario, come previsto dall'art. 29 disp. att. c.p.p., il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dal Consiglio dell'Ordine Forense al termine della frequenza del Corso di formazione e aggiornamento professionale abilitante all'attività difensiva in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'Ordine tramite la Fondazione Forense Bolognese,

in unione con la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, e il superamento del relativo colloquio finale, di cui al separato Regolamento approvato da questo Consiglio alla adunanza del 1° ottobre 2007.

I difensori possono, comunque, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dalla frequenza del corso di aggiornamento, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di documentazione attestante l'esercizio della difesa, con esclusione delle sostituzioni per mero rinvio, ai sensi dell'art. 102 c.p.p., anche in via congiunta con altro difensore, in almeno 10 procedimenti per anno.

Per i procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni, il Consiglio ha istituito l'elenco previsto dall'art. 11 del d.p.r. n. 448 del 22 settembre 1988, e altro specifico e separato elenco è stato istituito per i difensori abilitati ad assumere la difesa d'ufficio nelle procedure di trattenimento ed espulsione dello straniero.

2) OBBLIGHI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

La difesa d'ufficio è – ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 5, c.p.p. – obbligatoria, irrinunciabile e immutabile. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Lo svolgimento dell'attività del difensore d'ufficio è volontaria.

Il difensore d'ufficio è equiparato al difensore di fiducia e "cessa dalle sue funzioni" solo "se viene nominato un difensore di fiducia" (art. 97, comma 6, c.p.p.), con il consequenziale obbligo di adempiere ai suoi doveri defensionali – così come stabiliti all'art. 11 del codice deontologico forense – dall'atto della nomina alla sentenza definitiva; pertanto, la

difesa deve essere garantita per tutte le fasi procedurali, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

La difesa d'ufficio deve essere svolta con impegno, diligenza e sollecitudine (artt. 8 e 38 del codice deontologico forense).

I difensori iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio hanno l'obbligo di rendersi reperibili telefonicamente, nei giorni in cui essi risultano di turno secondo le tabelle, dalle ore 0 alle ore 24 rilasciando al momento dell'iscrizione il maggior numero di recapiti telefonici (studio, cellulare, abitazione, ecc.), e comunicando le successive variazioni; nel caso sia richiesta la sua presenza, il difensore d'ufficio deve essere in grado di raggiungere gli Uffici Giudiziari in tempi ragionevoli.

Qualora il difensore d'ufficio designato si trovi nell'assoluta impossibilità di adempiere all'incarico ricevuto a causa di un legittimo impedimento, egli ha l'obbligo di ricercare e nominare un sostituto affinché possa essere compiuto l'atto per il quale egli era stato nominato (art. 38, canone I, del codice deontologico forense) e, nell'impossibilità, deve dare comunque immediata notizia all'Autorità che procede.

Il difensore d'ufficio, qualora si trovi nell'impossibilità di adempiere all'incarico e non abbia nominato un sostituto, deve – ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p. – avvisare immediatamente l'Autorità Giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché provveda alla sua sostituzione.

Indipendentemente dalle cause di legittimo impedimento o giustificato motivo, ove dovessero emergere situazioni di incompatibilità è dovere del difensore d'ufficio di darne comunicazione all'Autorità che procede con richiesta di sostituzione e designazione di nuovo difensore d'ufficio.

Il difensore d'ufficio cessa immediatamente dal suo incarico se viene nominato un difensore di fiducia.

Il difensore nominato, ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.p., che non sia comparso o non si sia reso reperibile o abbia abbandonato la difesa rendendo necessaria la nomina ex art. 97, comma 4, c.p.p., incorre nelle sanzioni di cui al presente regolamento, salvo comunque il disposto dell'art. 105 c.p.p.

E' onere del difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. di dare immediatamente avviso al difensore di fiducia o al difensore sostituito d'ufficio, dell'attività svolta, dell'esito dell'udienza e dell'eventuale data del rinvio.

Il difensore d'ufficio deve dare immediato avviso all'assistito:

- a) della facoltà di nominare, in qualsiasi momento, un difensore di fiducia;
- b) che è fatto obbligo all'assistito di retribuire il difensore d'ufficio, secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 115/2002;
- c) dei termini previsti per lo svolgimento della difesa;
- d) che qualora l'assistito versasse nelle condizioni reddituali previste dal medesimo d.p.r. n. 115/2002, e successive modificazioni, potrà presentare richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il difensore d'ufficio è tenuto:

- a) a presentarsi puntualmente nel luogo ove è richiesta la sua presenza;
- b) a svolgere il mandato secondo le norme previste dal codice deontologico forense.

3) OBBLIGHI DEL DIFENSORE DI FIDUCIA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO

Il difensore di fiducia nominato

successivamente, in sostituzione del difensore d'ufficio, ha l'obbligo di avvertire tempestivamente il difensore d'ufficio e di assicurarsi che il cliente provveda a corrispondere a quest'ultimo gli onorari dovuti per l'opera svolta (art. 23 del codice deontologico forense).

Il difensore nominato di fiducia può sottrarsi al dovere di presenziare ad atti o udienze (anche in grado d'appello) solo nel caso in cui abbia rinunciato al mandato nei modi previsti dall'art. 47 del codice deontologico forense.

Il Consiglio valuterà di caso in caso, indipendentemente dalle disposizioni del presente Regolamento, la eventuale rilevanza disciplinare della mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività di difesa da parte del difensore di fiducia.

4) CONTROLLI E SANZIONI

Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei doveri deontologici, nonché sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Il Presidente del Consiglio l'Ordine, pervenuta la segnalazione

da parte degli Uffici Giudiziari a carico del difensore, dispone la apertura di fascicolo disciplinare e lo assegna al Consigliere relatore per la preistruttoria, il quale ne dà comunicazione – a cura della Segreteria – all'iscritto destinatario della segnalazione, con l'avviso che questi ha facoltà di presentare memoria e documenti e/o di chiedere di essere sentito dal Consigliere relatore.

Al termine della preistruttoria, il Consiglio, salva in ogni caso la valutazione di ricorrenza della più grave ipotesi prevista all'art. 105 c.p.p.:

1) nel caso in cui si tratti di prima segnalazione e l'assenza non sia adeguatamente giustificata, potrà deliberare il **non luogo a provvedere**, tenuto conto del comportamento complessivo del difensore, dell'assenza di pregiudizio per l'assistito e per lo svolgimento o la prosecuzione dell'attività giudiziaria e di comprovata sistematicità della condotta;

2) nel caso di seconda segnalazione e l'assenza non sia adeguatamente giustificata, potrà deliberare la **sospensione per la durata di tre mesi** dalla iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio, con effetto a decorrere dal trimestre immediatamente

successivo a quello in corso; al termine di tale periodo di sospensione, il nominativo del difensore verrà reinserito nell'elenco a cura degli Uffici di Segreteria del Consiglio;

3) nel caso di seconda segnalazione e l'assenza non sia adeguatamente giustificata, potrà deliberare la **sospensione per la durata di sei mesi** dalla iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio, con effetto a decorrere dal semestre immediatamente successivo al trimestre in corso; al termine di tale periodo di sospensione, il nominativo del difensore verrà reinserito nell'elenco a cura degli Uffici di Segreteria del Consiglio;

4) nel caso di terza segnalazione e l'assenza non sia adeguatamente giustificata, potrà deliberare la **cancellazione** dalla iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio; in tale caso, il difensore potrà essere nuovamente inserito nell'elenco dei difensori d'ufficio solamente a seguito della presentazione, non prima di un anno dalla avvenuta cancellazione, di una nuova domanda di iscrizione.

Il presente Regolamento, approvato nella adunanza di Consiglio dell'11 luglio 2011, entra in vigore dal 1° settembre 2011.



Il collegio di difesa

(disegno di J. L. Ferrini)

LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE SULLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI STRANIERI STABILITI

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Negli ultimi anni si sono moltiplicate, in tutti gli Ordini italiani, le richieste di iscrizione nell'elenco speciale dell'Albo dedicato agli avvocati stabiliti, cioè a coloro che hanno conseguito il titolo di avvocato all'estero, in un paese dell'Unione Europea.

Come è noto, le richieste provengono soprattutto da giovani che, dopo avere conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia, si trasferiscono in Spagna e – dopo un percorso non trascendentale di alcuni esami integrativi – ottengono la laurea in giurisprudenza in Spagna, dove non è previsto alcun esame da sostenere per diventare “abogados”. Questo regime di favore è peraltro fortunatamente destinato a esaurirsi a breve, dal momento che la Spagna, sotto la pressione delle istituzioni europee, ha infine previsto che anche in quel paese sarà necessario, da quest'anno, superare un esame di Stato per diventare avvocati.

Sta di fatto che molti giovani italiani hanno percorso la cd. “via spagnola”, attirati dalla possibilità di un facile accesso alla professione, e così eludendo la disciplina italiana in tema di abilitazione all'esercizio della professione forense. Per molti, addirittura, la stessa permanenza in Spagna è ridotta all'essenziale, scongiurata da compiacenti corsi di preparazione *on line*, nei confronti dei quali il Consiglio Nazionale Forense ha ottenuto un importante risultato di chiarezza.

Il C.N.F. ha infatti presentato un esposto all'Autorità Antitrust ottenendo la sospensione in via cautelare dell'annuncio pubblicitario del CEPU “*Diventa avvocato senza esame di abilitazione*”, che è stato sanzionato come ingannevole perché non

veritiero (riportando l'offerta di un servizio inesistente), e perché ometteva informazioni fondamentali che il consumatore utente dovrebbe conoscere, e di riferire le conseguenze giuridiche dell'attività proposta. A seguito dell'esposto del C.N.F., il CEPU è stato anche condannato a disporre la pubblicazione di rettifica sui principali quotidiani nazionali dove era apparso il messaggio pubblicitario.

L'esposto del C.N.F. ha evidenziato come – da una parte – la necessità del superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione forense sia prevista in Italia dalla Costituzione (art. 33, 4° comma), per la tutela dell'interesse pubblico, e – dall'altra – che sia il sistema di stabilimento/integrazione (direttiva 98/5/CE) che quello di riconoscimento dei titoli (direttiva 2005/36/CE) non conferiscono in maniera automatica il titolo professionale italiano di avvocato.

Nel proprio esposto, il C.N.F. ha sostenuto che *“è più che concreta la possibilità che i laureati italiani che diventano abogado non possiedano al ritorno in Italia, alcun genuino legame con la professione spagnola che possa giustificare l'esercizio del diritto di stabilimento e la successiva iscrizione all'albo degli avvocati”*.

Ricordiamo che ai sensi del d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001, si considera avvocato stabilito il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine. L'avvocato stabilito è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative, professionali e deontologiche che

disciplinano la professione di avvocato in Italia, ed è soggetto alle norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato in Italia, così come è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti.

Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli abilitativi sono tenuti a iscriversi in una sezione speciale dell'Albo degli Avvocati della circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.

Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo nelle elezioni forensi, con esclusione di quello passivo.

Successivamente alla iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.

Nell'esercizio della professione, l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine.

Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.

L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui sopra, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario e internazionale, nonché sul diritto nazionale.

Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato stabilito è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine competente. Sono a esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti.

Anche il Consiglio dell'Ordine di Bologna si è sensibilizzato sulla questione e – con la finalità di evitare abusi e aggiramenti della legislazione domestica – ha assunto un orientamento, del quale diamo qui conto, dettando criteri rigidi e rigorosi per concedere la iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti.

L'orientamento del Consiglio si traduce in un deliberato che passa, una volta ricevuta una richiesta di iscrizione nella sezione speciale, dalla necessaria convocazione dell'istante, al quale vengono richiesti chiarimenti e al quale, poi, viene comunicata una prima delibera con la quale il Consiglio anticipa i criteri che dichiara di seguire per l'eventuale iscrizione e invita al

deposito di una memoria integrativa/esplicativa, con eventuale integrazione documentale; segue poi la seconda e definitiva delibera, con la quale il Consiglio – esaminati i chiarimenti e i documenti depositati – si pronuncia in via definitiva sulla iscrizione, o meno, dell'istante.

La prima delibera, che il Consiglio assume dopo avere sentito a chiarimenti l'istante, ha il seguente contenuto (salvo le specificità del caso concreto):

A scioglimento della riserva, il Consiglio

visti

- la normativa europea di riferimento in materia di riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all'estero in ambito comunitario, regolato dalle direttive n. 1998/5/CE (recepita con il d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001) e n. 2005/36/CE (recepita con il d.lgs. n. 206 del 6 novembre 2007), che prevede la necessità, salva possibilità di dispensa, del superamento di una prova attitudinale, onde verificare e dunque garantire la capacità di esercizio della professione nell'ambito dell'ordinamento del Paese di stabilimento, come anche ribadita, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, dall'art. 14, comma terzo, della direttiva menzionata;

- la sentenza in data 29 gennaio 2009 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-311/06 (Cavallera), con la quale la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità per un cittadino comunitario di avvalersi delle procedure di riconoscimento del titolo professionale anche senza avere acquisito all'estero alcuna formazione aggiuntiva né avere svolto alcun esercizio professionale concreto, ha pronunciato che non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva n. 89/48/CEE (oggi 2005/36) quando l'interessato non ha sostenuto nello Stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale;

- il parere n. 17 del 25 giugno 2009 del Consiglio Nazionale Forense, con il quale lo stesso ha dichiarato che, in forza di quanto stabilito dalla menzionata sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, deve essere esclusa la possibilità di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il soggetto che, "nel corso di

una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbia in realtà aumentato la propria formazione accademica né abbia acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all'estero";

- i principi enunciati e ribaditi dal Consiglio Nazionale Forense nell'esposto alla Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato in data 27 luglio 2010, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione forense;

- l'art. 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

ritenuto

- che, in adesione a quanto previsto dal parere n. 17 del 25 giugno 2009 del Consiglio Nazionale Forense, l'esame della ricorrenza delle condizioni di legge per la iscrizione dell'istante all'Albo degli Avvocati di Bologna, Elenco speciale degli Avvocati stabiliti, va condotto "considerando in concreto l'aumento del livello formativo o professionale dell'interessato", al fine di potere positivamente escludere che "l'utilizzo delle garanzie del diritto comunitario abbia avuto l'unico scopo di eludere il tirocinio formativo nazionale e l'esame di Stato, il quale ultimo – tra l'altro – riveste particolare importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alle attività professionali";

- che, in forza di tali condivisi principi, il Consiglio dell'Ordine è chiamato a verificare che la domanda di riconoscimento del titolo professionale acquisito all'estero sia sostenuta da una effettiva esperienza concreta maturata nel Paese di conseguimento del titolo abilitativo, onde evitare deprecabili fenomeni di abuso del diritto e di aggiramento della normativa vigente nell'ordinamento italiano per la abilitazione all'esercizio della professione forense mediante – prima – lo svolgimento di un tirocinio teorico e pratico presso un Avvocato abilitato, come previsto dall'art. 17 n. 5 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, e – poi – il superamento del relativo esame, come previsto dagli artt. 20 del medesimo r.d.l. e 17 bis ss. del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934, nonché dalla stessa Costituzione all'art. 33, comma 4;

- che tale verifica non può pertanto essere limitata alla ricorrenza meramente formale delle condizioni di legge per

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

la iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati stabiliti, ma deve necessariamente estendersi alla disamina analitica – da effettuarsi caso per caso e in forza della documentazione allegata alla domanda ed eventualmente mediante chiarimenti da richiedere all'istante – della sostanziale consistenza del percorso formativo dell'interessato, il quale deve altresì essere in grado di documentare l'effettivo, approfondito e non sporadico svolgimento di una esperienza professionale all'estero;

considerato

- che lo scrutinio sulla effettiva e significativa acquisizione di esperienza professionale all'estero da parte dell'istante, nei termini come sopra enunciati anche dal Consiglio Nazionale Forense ai fini della valutazione dell'adeguatezza del percorso formativo e della attività professionale svolta all'estero, non può prescindere, a parere di questo Consiglio, dalla verifica della concorrenza dei requisiti, che tutti devono ricorrere con riferimento al periodo successivo alla iscrizione all'Albo degli Avvocati:

- 1) di continuità e congruenza della formazione professionale all'estero;
- 2) di effettività e di solida consistenza dell'attività professionale svolta all'estero;
- 3) di non sporadicità e di significativa continuità dello svolgimento della esperienza professionale all'estero;

P.Q.M.

delibera di comunicare all'istante i motivi, come sopra illustrati, che a parere di questo Consiglio ostano all'accoglimento della sua domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bologna, Elenco speciale degli Avvocati stabiliti, assegnando allo stesso termine di quindici giorni dal ricevimento della presente delibera per il deposito di memoria di osservazioni, con eventuale corredo documentale, e si riserva di deliberare all'esito sull'accoglimento, ovvero sul rigetto, della domanda di iscrizione.

Riguardo ai tre requisiti come sopra specificati e dettati come tutti necessari dal Consiglio, è richiesto che l'istante debba documentare lo svolgimento della sua attività di formazione professionale, nel periodo successivo alla sua iscrizione all'Albo degli Avvocati all'estero; che debba altresì docu-

mentare lo svolgimento all'estero di un'attività professionale approfondita e articolata, producendo copia di atti redatti, di verbali che comprovino la partecipazione a udienze e fatture emesse a clienti; che inoltre, quanto al terzo requisito ("non sporadicità e di significativa continuità dello svolgimento della esperienza professionale all'estero"), l'attività professionale svolta all'estero debba essere stata svolta per un periodo che il Consiglio ritiene debba essere almeno di durata biennale, cioè di durata non inferiore al periodo che i laureati in giurisprudenza in Italia devono trascorrere, prima di poter affrontare l'esame di abilitazione alla professione forense.

Ricevuti i chiarimenti e i documenti richiesti, ove essi non siano idonei ad assolvere i requisiti dettati in linea generale dal Consiglio, viene emessa la seconda delibera, del contenuto seguente:

visti

- la domanda presentata dal dott. * di iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati per gli Avvocati comunitari stabiliti, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 del d.l. n. 96 del 2 febbraio 2001;

- il certificato rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di * (Spagna), dal quale risulta la iscrizione del dott. * con il titolo di "Abogado" dalla data del *;

- la dichiarazione dell'istante di non avere mai subito condanne penali, anche con concessione dei benefici di legge, di non avere avuto applicazione di patteggiamenti e di non avere in corso procedimenti penali; di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità con l'esercizio della professione forense previsti dall'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933; di non avere subito provvedimenti disciplinari nello Stato membro di origine o provenienza, nè di avere procedimenti disciplinari pendenti;

- la dichiarazione di domiciliazione professionale presso lo studio dell'avv. * in Bologna, da questi controfirmata;

- le dichiarazioni rese dal dott. * alla adunanza del Consiglio del *;

- la delibera resa in pari data dal Consiglio, comunicata con raccomandata a.r. al dott. * sia alla sua residenza in * sia presso il domicilio eletto presso

lo studio dell'avv. * in Bologna;

- la relazione e la documentazione integrativa depositata dal dott. * in data *;

confermata

la necessità, anche alla luce dei principi enunciati anche dal Consiglio Nazionale Forense, di un rigoroso scrutinio sulla effettiva e significativa acquisizione di esperienza professionale all'estero da parte dell'istante, quale risultante dalla concorrenza dei requisiti:

- 1) di continuità e congruenza della formazione professionale all'estero;
- 2) di effettività e di solida consistenza dell'attività professionale svolta all'estero;
- 3) di non sporadicità e di significativa continuità dello svolgimento della esperienza professionale all'estero;

ritenuto

- che, quanto ai requisiti sub 1) e 2), la documentazione depositata dall'istante appare inidonea a comprovare lo svolgimento di un'attività professionale approfondita e articolata, essendo stato prodotto solamente ...;

- che, quanto al requisito sub 3), si rileva preliminarmente che – essendosi l'istante iscritto in data * all'Albo degli Avvocati di * – il periodo di attività professionale svolta all'estero potrebbe dunque essersi protratto per un periodo non superiore a ...; e che quindi, anche qualora fossero stati adeguatamente comprovati lo svolgimento di una significativa attività professionale e una adeguata formazione professionale all'estero nel detto periodo (il che non è peraltro avvenuto), non appare a questo Consiglio che un tale periodo potrebbe in ogni caso dirsi connotato da sufficiente durata e continuità;

valutato

- che nella fattispecie non ricorrono dunque i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;

P.Q.M.

delibera di non accogliere la domanda di iscrizione del dott. * nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Bologna per gli "Avvocati comunitari stabiliti" con il titolo originario di "Abogado".

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

IL CONGRESSO DELLA FEDERATION DES BARREUX D'EUROPE A FIRENZE. LA SICUREZZA SOCIALE DEGLI AVVOCATI: SISTEMI PREVIDENZIALI A CONFRONTO

FEDERICO CANOVA E GUIDO CLAUSI-SCHETTINI

Dal 26 al 28 maggio 2011 si è tenuto a Firenze, con titolo *La sicurezza sociale degli avvocati: sistemi previdenziali a confronto*, il Congresso generale della Fédération des Barreaux d'Europe, al quale abbiamo partecipato in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna.

Il Congresso si è svolto sui seguenti "temi obiettivo": lo stato dei bisogni previdenziali reali e percepiti; l'adeguatezza dei sistemi (ove esistenti) alla prospettiva sovranazionale europea; la verifica della opportunità

di sistemi obbligatori; l'*handicap* del collegamento (ove esistente) al sistema fiscale generale e della disomogeneità dell'applicazione (tra i vari Stati e tra i vari Ordini dei medesimi Stati) delle regole deontologiche; l'eventuale vantaggio di un sistema sovranazionale autonomo; la semplice alternativa del libero mercato.

All'interno del tema *La previdenza forense come sistema (alternativo alla libera iniziativa dei singoli)*, sono state svolte riflessioni sui seguenti interrogativi: è vantaggiosa per le avvocatu-

re nazionali e per i singoli avvocati? È opportuna la gestione diretta da parte degli avvocati? È positivo un ruolo degli Ordini territoriali (organizzativo periferico e/o di controllo deontologico)? Potrebbe essere parte di un sistema *welfare* delle avvocature nazionali (esteso ad assicurazioni, ecc.)? Potrebbe essere utilmente esercitato da una Cassa di Previdenza Forense Europea, comune e autonoma?

In merito alla questione della previdenza forense come sistema legale e obbligatorio (dove esistente), sono



invece stati affrontati i seguenti interrogativi: è conforme al principio generale della libera concorrenza? È compatibile con l'autodeterminazione, indipendenza e competitività dell'avvocato? È utile alla categoria il contenuto solidaristico e assistenziale? Sarebbe preferibile per il singolo avvocato l'autodeterminazione nel mercato europeo? Garantisce la *par condicio* se connesso con il sistema fiscale? È conforme al principio di parità sessuale (attenuazione del reddito per maternità)? Deve avere rilievo anche deontologico, e di quale grado?

Gli argomenti trattati sono riferiti dunque alla analisi delle singole situazioni nazionali dei sistemi previdenziali forensi in Europa. Si è affrontata una comparazione con gli ordinari alternativi sistemi pensionistici/assistenziali nei vari Stati, approfondita da una connessione con i relativi sistemi fiscali. Si è trattato anche l'eventuale rilievo deontologico ed è stata espressa l'opinione da parte della generalità degli avvocati sui sistemi vigenti.

Nella giornata del 27 maggio, dopo una succinta introduzione ai temi del convegno da parte dell'avv. Mirko Ros (Svizzera), Presidente della F.B.E., e gli indirizzi di saluto da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze, avv. Sergio Paparo, è intervenuto l'avv. Maurizio De Tilla, Presidente dell'Organismo Unitario dell'avvocatura, per poi cedere la parola, per la fase introduttiva al Congresso, all'avv. Adriano Vianini, Presidente della Commissione Sicurezza Sociale della F.B.E.

L'avv. Vianini ha precisato che sembra giunto il momento storico in cui gli avvocati e gli altri liberi professionisti comincino a vedere la propria pensione come tutti gli altri lavoratori, ovvero un fattore economico importante, centrale e non solo marginale. I giovani, soprattutto, non confidano più, com'era successo finora, di poter accumulare nell'arco della vita lavorativa margini di risparmio sufficienti, da soli, a garantire una vecchiaia dignitosa.

Le cause di questa nuova sensibilità attengono alla cosiddetta crisi delle libere professioni, al loro mutato rapporto con la società, all'aumento sproporzionato dei professionisti e, in fin dei conti, al conflitto con una dila-

gante cultura mercantile, che avvilisce la cultura e l'individualità, ma esalta i fattori economici.

È anche il momento storico in cui si ha la percezione della limitatezza delle risorse, effetto anche della generale crisi economica, che induce il mondo a razionalizzare, a fare sinergia, per ottenere risparmi di scala: pensiamo alle aggregazioni di banche, assicurazioni e in vari comparti economici. Viviamo dunque un'epoca che i grandi cambiamenti rendono interessante per gli ottimisti, ma certo anche ansiogena per molti.

Una recente inchiesta della C.G.I.L., il più importante sindacato italiano, ha accertato che in Italia i professionisti (tra i quali anche gli avvocati) si sentono sempre meno liberi, non hanno la forza economica di aprire studi propri, vivono rapporti di lavoro di effettiva dipendenza con gli studi che li ospitano, hanno scarsa possibilità di contrattare le condizioni di lavoro: il 68% si ritiene un dipendente, ma senza alcuna delle garanzie tipiche dei lavoratori subordinati; il 31% chiede certezze economiche in caso di malattia o infortunio.

Una contemporanea inchiesta della Camera di Commercio di Milano ha accertato che il 68% dei professionisti ritiene insufficiente la copertura pensionistica e l'83% protesta per l'assenza di protezione assistenziale in caso di perdita del lavoro.

È il quadro di una situazione di notevole incertezza, che conferma la mutazione profonda dell'avvocato libero professionista, ma anche l'esigenza di contrastarne la deriva mercantile, procurata da obiettive preoccupazioni economiche, con ogni possibile strumento, anche con una previdenza efficiente.

Gli avvocati vedono dunque oggi aggiungere ai conflitti tipici della loro professione l'esigenza di un equilibrio economico sconosciuta sino a quale anno fa. Essi già reagiscono cercando di razionalizzare il loro mondo, con le specializzazioni, le aggregazioni in studi numerosi e l'ampliamento dei tradizionali orizzonti operativi. Ma avvertono che questo può non essere sufficiente e cominciano dunque a interessarsi anche ad argomenti come

la previdenza, finora generalmente subita solo come una tassa fastidiosa e inevitabile (dove essa è obbligatoria), da pagare e da dimenticare fino alla scadenza successiva.

Vedendo i colleghi più anziani pensionati, i giovani notano che il generale aumento dell'età media sta comportando un aumento delle loro esigenze assistenziali, che incideranno sempre di più sull'importo delle loro pensioni, lasciando poco alle normali esigenze di vita.

L'eco dei dibattiti nazionali e comunque la percezione del complessivo disagio economico della grande maggioranza degli avvocati, diffusa in tutta Europa, ha spinto la F.B.E. a dedicare questo Congresso al tema della previdenza forense.

Negli ultimi anni abbiamo preso atto con soddisfazione della sostanziale omogeneità della cultura e dei sistemi etici delle avvocature europee. Abbiamo avvertito la necessità di difendere il ruolo sociale dell'avvocato, soggetto colto e garante della libertà dei cittadini, da chi lo vuole invece ridotto a mero imprenditore, dispensatore di servizi comuni, non necessariamente indipendente, dedito al proprio reddito e valutabile solo economicamente.

Ci si è già occupati della sfera economica dell'avvocatura in relazione ai riflessi etici dei sistemi tariffari e del patto di quota lite. È giunto il tempo di affrontare il complesso tema previdenziale, non per i profili tecnici, ma per capire i singoli sistemi nazionali, vedere quanto sono simili, se possono essere ritenuti efficienti, come sono considerati dagli avvocati.

Gli Ordini Forensi federati vogliono comprendere quali siano i sistemi previdenziali forensi oggi vigenti nei vari Stati, i loro pregi e le loro criticità, per poter poi stimolare l'interesse dei loro iscritti a occuparsene in modo concreto. Inoltre, ed è molto importante, vogliono verificare se tali sistemi siano coerenti con i principi etici dell'avvocatura, se ne rispettano la dignità e l'indipendenza; se le caratteristiche dell'obbligatorietà e della solidarietà sociale, ove esistenti, raggiungano i risultati che si prefiggono e se gli avvocati le condividano; infine, capire se può avere un senso la prospettiva

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

di un sistema di previdenza forense comune a tutti gli avvocati d'Europa, per la semplice considerazione che i grandi numeri meglio garantirebbero la redditività degli investimenti e il contenimento dei costi.

In Italia, per la medesima ragione, già si discute sull'opportunità che le Casse di Previdenza dei vari Ordini professionali si fondano in un'unica Cassa per tutti i liberi professionisti.

L'avv. Vianini ha poi ringraziato i relatori che hanno accettato di essere presenti, per la grande qualità delle loro professionalità ed esperienze, tale da consentire una straordinaria finestra sulla previdenza forense in Europa; ha, inoltre, ringraziato, tutti gli avvocati importanti dell'avvocatura europea e italiana per la sensibilità che la loro presenza ha dimostrato e per l'importante contributo che avrebbero portato al dibattito del pomeriggio; ha infine ringraziato i numerosissimi partecipanti al Congresso che, in fondo, proprio a loro è dedicato.

Prima di trattare alcuni degli interventi maggiormente interessanti e incisivi relativi alla comparazione dei sistemi previdenziali europei, pare opportuno sintetizzare il nostro attuale sistema previdenziale.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è stata istituita come ente di diritto pubblico con la legge n. 6 dell'8 gennaio 1952. A seguito del d.lgs. n. 509/1994, l'ente si è trasformato in fondazione di diritto privato a partire dal 1° gennaio 1995. Il nuovo statuto stabilisce tra gli scopi dell'ente sono la previdenza e l'assistenza nei confronti degli iscritti, nonché l'istituzione di forme di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa.

Alcuni dati quantitativi: al 31 dicembre 2009 la Cassa Forense aveva 152.097 iscritti e 25.016 pensioni in essere. Nel 2009 le entrate contributive sono ammontate a circa 948,3 milioni di euro, mentre le uscite per prestazioni sono state di circa 649,6 milioni di euro. Le prestazioni previdenziali garantite agli iscritti, tenuto anche conto della recente entrata in vigore della riforma previdenziale (il 1° gennaio 2010), sono le seguenti:

- la pensione di vecchiaia (a 66 anni,

dopo almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; non è richiesta la cancellazione dall'Albo); i requisiti di età di anzianità contributiva aumenteranno gradualmente dal 2012 al 2021 fino ad arrivare, a regime, a 70 anni di età e 35 di anzianità contributiva; è possibile il pensionamento anticipato a 65 anni, con almeno 40 anni di contribuzione ovvero con una decurtazione dell'importo del 5% annuo per ogni anno di anticipazione rispetto all'età pensionabile prevista in via ordinaria;

- la pensione di anzianità (dopo almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, all'età minima di 58 anni alternativamente con 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa a prescindere dall'età; è richiesta la cancellazione dall'Albo); i requisiti di età e di anzianità contributiva aumenteranno progressivamente dal 2012 al 2020, fino ad arrivare a 62 anni di età e 40 anni di anzianità contributiva;

- la pensione di inabilità (in caso di incapacità all'esercizio della professione assoluta e permanente con almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, purché l'iscrizione sia in essere continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età; è richiesta la cancellazione dall'Albo);

- la pensione di invalidità (in caso di riduzione della capacità all'esercizio della professione a meno di un terzo con almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, purché l'iscrizione sia in essere continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età; non è richiesta la cancellazione dall'Albo);

- la pensione indiretta ai superstiti (in caso di decesso dell'iscritto prima che maturi il diritto alla pensione, ma dopo almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e purché l'iscrizione sia in essere continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età);

- la pensione di reversibilità ai superstiti (in caso di decesso dell'iscritto già pensionato).

Per quanto riguarda l'assistenza, il regolamento della Cassa Forense prevede le seguenti erogazioni di tipo solidaristico:

- contributi ordinari a chi versa in stato di bisogno (erogati tramite i Consigli dell'Ordine entro uno stanziamento complessivo dello 0,5% delle entrate correnti della Cassa);

- contributi straordinari in caso di calamità naturali;

- contributi straordinari in caso di infortunio o malattia (per un massimo di 12 mesi, in caso di impedimento assoluto all'esercizio della professione);

- contributo per spese funerarie (spetta ai prossimi congiunti in caso di morte dell'iscritto o del pensionato);

- contributi straordinari a favore dei pensionati ultraottantenni che versino in stato di bisogno;

- indennità di maternità (spetta alle iscritte alla Cassa in caso di parto, adozione o aborto; è previsto per legge sia un importo minimo che un tetto massimo: rispettivamente 4.626 euro e 23.123 euro, con riferimento al 2011;

- altre provvidenze (si tratta di provvidenze assistenziali contenute nel vigente regolamento ma non ancora attuate dalla Cassa Forense), quali: borse di studio, contributi per spese di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti, contributi per spese di assistenza infermieristica domiciliare.

I contributi che gli iscritti versano alla cassa sono:

1) un contributo soggettivo pari al 13% dei redditi professionali risultanti dalla dichiarazione IRPEF, con un tetto di 89.450 euro per l'anno 2010; a tale aliquota si aggiunge, a partire dai redditi professionali dichiarati per l'anno 2010 (dichiarazione 2011), un ulteriore contributo obbligatorio dell'1% a carico di tutti gli iscritti, con esclusione dei pensionati, per finanziare una quota di pensione (cd. "modulare"), calcolata con un sistema di calcolo contributivo;

2) un contributo integrativo calcolato sul volume di affari dichiarato ai fini IVA nella misura del 4%, con un minimo contributivo di 650 euro (per l'anno 2011);

3) un contributo fisso (per l'anno 2011 di 158 euro) per la copertura delle spese per indennità di maternità alle professioniste, prevista dal d.lgs. n. 151/2001.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

I pensionati di vecchiaia, esonerati dal pagamento dei contributi minimi soggettivo e integrativo dall'anno successivo al pensionamento, sono tenuti a versare i contributi soggettivi nella misura ordinaria (13% + eventuale 3% oltre il "tetto pensionabile"), il 4% sul volume d'affari IVA, nonché il contributo di maternità. A partire dal sesto anno successivo al pensionamento, l'aliquota del contributo soggettivo dovuto in via ordinaria scende dal 13% al 5%.

Alcune agevolazioni sui contributi minimi sono riconosciute ai giovani e, più precisamente, gli avvocati sono esonerati dalla corresponsione del contributo integrativo minimo per il periodo di iscrizione alla Cassa coincidente con i primi 5 anni di iscrizione agli Albi, non oltre il compimento del 35° anno di età. Sono esonerati dal pagamento del contributo minimo integrativo anche i praticanti abilitati iscritti alla Cassa. In questi casi, è comunque dovuto il contributo integrativo in proporzione all'effettivo volume di affari dichiarato.

Inoltre, gli avvocati e i praticanti abilitati che si iscrivono per la prima volta alla Cassa da data anteriore al compimento del 35° anno di età hanno diritto alla riduzione al 50% del contributo minimo soggettivo per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa.

La Cassa Forense ha recentemente stipulato con la compagnia assicuratrice Unisalute la polizza sanitaria collettiva "Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi morbosi". La polizza base è gratuita e automatica per gli avvocati, praticanti e pensionati iscritti a Cassa Forense, con onere a carico della Cassa (al costo di 70 euro *pro capite*), senza alcun limite di età. Tale copertura assicurativa può essere estesa (con onere a carico dell'iscritto o del pensionato attivo) ai familiari conviventi, con limite di età fissato a 90 anni, previo pagamento di un premio annuo, per ciascun componente, di 130 euro.

Nel corso del Congresso si sono succeduti diversi interventi e, in particolare, nell'ordine, quelli degli avvocati Marco Ubertini, Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Daniel-Julien Noel, Presidente della Caisse National de Barreaux Français, Hartmut Kilger, già Presidente della

Deutschen Anwaltvereins (DAV) e Presidente della Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV), Carlos Suarez Gonzalez, membro della Comision Ejecutiva Mutalidad de la Abogacia Español, David Tuner, Presidente della Devon and Somerset Law Society, Michael Auer, Presidente della Wiener Rechtsanwaltskammer, René Rall, Segretario Generale della Federazione Svizzera avvocati, Leo Bouteligier, Presidente dell'Orde Van Advocaten di Antwerpen (Belgio), Mary-Daphné Fishelson, membro della delegazione francese della C.C.B.E.

È seguito un intervento dell'avv. Aldo Bulgarelli, ex Consigliere del C.N.F. e Vice Presidente della C.C.B.E., e si è aperto un dibattito moderato dall'avv. Guido De Rossi, primo Vice Presidente della F.B.E., e dall'avv. Pedro L. Yüfera, Presidente del collegio d'Avocats de Barcelona.

Fra gli ulteriori interventi si ritiene di riportare di seguito quello relativo al sistema previdenziale francese, per come rappresentato dall'avv. Daniel-Julien Noel, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine di Francia.

L'origine dei nostri sistemi obbligatori. Il sistema di protezione sociale in Francia è stato profondamente modificato come nell'insieme dei paesi industrializzati, dopo la seconda guerra mondiale. Una volta ritrovata la pace nel 1945, tutti i paesi, tutte le democrazie, nello slancio di fraternità ritrovata e del riavvicinamento di tutti coloro che avevano combattuto le barbarie, si sforzarono di mettere in opera delle politiche di solidarietà e di assistenza.

Il bisogno ne era impero. Non era solo una questione umanistica, anche se i sentimenti di unità, aspirazione alla pace e alla felicità condivisa, erano un motore politico molto potente.

Gli aspetti economici di una Europa devastata erano considerevoli, e in tutti i paesi la sicurezza sociale per gli agenti economici che dovevano sopportare lo sforzo della ricostruzione si imponeva come un pezzo essenziale di questa ricostruzione.

Lo slancio è dunque stato universale nell'insieme dei paesi che si riannodano con la democrazia. I cammini per arrivarci sono stati, però, molto diversi.

L'intervento dello Stato era, tuttavia, un passaggio obbligato del raddrizzamento. Questa non era una novità politica. Il Presidente Roosevelt, appena eletto nel 1932, aveva già messo a teoria un programma economico e sociale di "new deal" (il nuovo corso). La riuscita di questa politica aveva come soglia i grandi lavori di Stato, l'interventismo federale nel sistema bancario e una regolazione totalmente nuova in questo grande paese liberale economicamente.

Stessa cosa in Inghilterra, dove la "teoria generale" dell'economista John Maynard Keynes, era apparsa come il miglior rimedio alla disoccupazione. Le sue teorie apparivano talmente semplici e promettenti che più di un governo inserì il "pieno impiego" nei diritti costituzionali dei loro residenti all'estero.

Questi sistemi che metteva lo Stato, supponendo essere neutrale economicamente, nel bel mezzo dello sviluppo, furono ripresi e duplicati per instaurare, sin dal 1945, l'opera di raddrizzamento del potenziale economico delle nazioni espulse.

In Francia, come in Inghilterra, queste teorie trovarono un loro prolungamento nel campo della protezione sociale. Fin da prima della fine del conflitto, il governo era quindi il prolungamento di questo primo lavoro. Fece dunque apparire nel 1943 "il lavoro per tutti in una società libera". Anche qui, il governo metteva lo Stato nel bel mezzo del sistema, come un organizzatore e un regolatore della protezione sociale.

A Londra, un giovane consigliere di Stato, diventato comandante delle forze libere francesi, prese conoscenza del piano elaborato da Beveridge. Pierre Laroque venne nominato il 5 ottobre 1944 direttore generale delle assicurazioni sociali. È stato lui ad avere l'incarico di mettere in opera il programma sociale elaborato ad Algeri per il Consiglio Nazionale della Resistenza.

Assicurazioni sociali o sicurezza sociale.

L'organizzazione sociale prima della guerra era fondata su un sistema assicurativo: le quote versate davano diritto alle prestazioni. Era una forma di assicurazione: si pagava e si riceveva quando il rischio (malattia, incidente, pensione) si realizzava.

Per le prestazioni di vecchiaia, la pensio-

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

ne versata era proporzionale alla quota pagata.

All'inverso, il piano di sicurezza sociale proposto da Pierre Laroque si ispirava al piano Beveridge e poneva la protezione sociale in un quadro macro-economico. Non si legava più la prestazione all'importanza delle quote, ma si creava un sistema globale, il regime generale di sicurezza sociale che doveva apportare al cittadino la certezza di una rendita di sostituzione, che affronta le vicissitudini della vita o la cessazione della vita attiva.

La sicurezza sociale non è considerata come qualcosa che deve creare un diritto individuale a ciascuno, ma tutto l'opposto: costituisce un elemento nell'insieme più vasto che è l'organizzazione economica del paese. È tutta l'organizzazione della nazione che deve tendere verso il progresso economico e sociale affinché venga messo al riparo dal bisogno l'individuo, tramite il pieno impiego, e gli sia procurato un sistema medico accessibile senza costrizione e sforzo economico, un reddito di rimpiazzo alla fine della sua vita.

Ma la similitudine tra il piano Beveridge e il progetto messo in opera da Pierre Laroque si ferma qui.

La concezione britannica tendeva a dare a tutti un minimo uniforme: quote uniformi (il timbro unico su un documento unico), prestazioni uniformi, garantendo solo un minimo vitale. È la base della solidarietà.

Parallelamente, sul piano di finanziamento, il piano Beveridge faceva dell'imposta il modo normale di finanziamento della sicurezza sociale a fianco delle quote pagate dagli interessati.

All'inverso di un sistema assicurativo che proporziona la prestazione ricevuta alla quota versata (sistema usato nella legislazione americana), l'organizzazione Beveridge è orientata sulla ricerca di una sicurezza per il versamento di un minimo vitale. È il trionfo della sicurezza sociale sulle assicurazioni sociali.

La concezione a questo proposito del piano di Pierre Laroque è di fatto intermedia tra i due sistemi. Per Pierre Laroque la verità sociale si trova nel sistema assicurativo, perché secondo lui "non esiste la vera sicurezza per i lavoratori se le prestazioni non sono in una certa mi-

sura proporzionate al reddito perduto".

Tuttavia egli mette una barriera a questo principio e indica che è "necessario limitare la variazione delle prestazioni da un plafond. In effetti al di sopra di un certo reddito, è il dovere degli interessati stessi di dover fare uno sforzo volontario di previdenza libera. Ecco perché il nostro sistema si basa sull'idea di quote e di prestazioni proporzionali al reddito nel limite di un plafond".

Anche qui si avvicina al sistema Beveridge creando un piano di prestazioni attribuito a tutti, anche a coloro cui non spetterebbe questo livello dalle loro quote.

Piano/plafond: il sistema giustifica così la sua qualifica di intermediario tra il sistema assicurativo americano e il dispositivo Beveridge.

L'adozione di questa sicurezza sociale alla francese era, bisogna indicarlo, condizionata dalla forte tradizione mutualistica che aveva rimediato durante tutta la terza repubblica a una carenza quasi totale del sistema organizzato dalla sicurezza sociale.

In effetti, sotto l'egida del patronato cristiano, un intreccio mutualista si è sviluppato a far data dalla fine del XIX secolo nelle imprese medie. Nel mondo agricolo, l'idea mutualistica ha del pari lasciato una profonda traccia. Infine le confederazioni operaie hanno ugualmente organizzato la loro solidarietà sociale.

Queste reti, convergenti nella loro finalità, non avevano smesso di esistere, e alla liberazione intesero ritrovare i loro diritti.

È un fatto politico con il quale bisogna fare i conti. Pierre Laroque ne è ben cosciente visto che indica questa sua soluzione: "lasciare un largo campo libero alle istituzioni di previdenza libera, specialmente agli organismi mutualistici".

Infine, questo piano, che si voleva universale nella sua finalità, ha dovuto ugualmente, sempre per motivi di una eredità storica molto pesante, essere modificato nella sua realizzazione. In effetti, le professioni indipendenti (commercianti, artigiani, professioni libere), volendo mantenere la loro autonomia economica, non furono riallacciate a un regime universale.

Anche su questo punto, il sistema francese si discostava dal sistema Beveridge, che concretizzava una soglia globale di protezione sociale.

Ecco quali furono le origini del sistema francese che andiamo ad analizzare più specificamente.

La previdenza sociale quale sistema legale è conforme alla libera concorrenza? Avendo descritto le fondamenta sulle quali era basato il sistema di protezione sociale francese, la risposta alla domanda posta sembra ovvia. La protezione sociale in generale è obbligatoria e derogativa al sistema europeo di concorrenza.

Il Consiglio Nazionale Forense francese non scappa alla regola istituita in Francia, regola conforme alle disposizioni europee.

Le pensioni degli avvocati costituiscono un edificio a piani.

Al primo piano: la soglia di solidarietà della pensione di base. Il sistema è l'unico a servire alla pensione di base una prestazione forfetaria. Qualsiasi sia l'ammontare dei contributi versati durante la sua carriera, l'avvocato avrà, per ogni anno versato, una pensione identica, uguale, forfetaria. In questo modo bisogna versare 164 trimestri per una pensione intera: tutti gli avvocati avendo versato 164 trimestri avranno la stessa pensione, qualunque sia stato il loro reddito e l'ammontare dei loro versamenti per la durata di 41 anni. Quelli che versano un numero inferiore di trimestri avranno lo stesso una pensione identica che sarà in funzione dei trimestri versati alla cassa.

Anche questo punto risponde alla terza domanda sulla solidarietà che sarà trattata più genericamente di seguito.

Al secondo piano: la pensione complementare obbligatoria. È un regime calcolato in punti e di cui il rendimento (restituzione in punti) è esattamente proporzionale alle quote versate. Questo secondo piano dunque considera integralmente lo sforzo contributivo personale di ciascun avvocato.

Al terzo piano: la pensione complementare opzionale. È una opzione di sovrquote a tre classi per la quale l'adesione è facoltativa. In questo modo, l'avvocato che sceglie di versare alla classe superiore acquisisce dei punti supplementari e

si costituisce una migliore pensione.

Al quarto piano: regime facoltativo per capitalizzazione. La cassa non può più gestire questo regime per le leggi europee sulla concorrenza. È in corso di trasferimento a una compagnia di assicurazione, ma la sua gestione sarà assicurata da un organismo di previdenza, discendente della professione.

In questo modo, se si considera che la libera concorrenza deve permettere a ciascun avvocato di scegliere l'organismo (pubblico o privato), al quale versare i contributi, il sistema francese non rispetta questa determinata concorrenza. Se invece si considera che tutti gli avvocati devono essere sottoposti a delle condizioni identiche di prelievo obbligatorio per assicurare, tra loro, la libera concorrenza, allora, in questo caso, con questa visione, il sistema assicura una uguaglianza di concorrenza tra gli avvocati stessi.

In questo senso, il sistema risponde alla domanda: è compatibile con la competitività tra avvocati.

L'autodeterminazione. Cosa bisogna intendere con questo termine: è il diritto di versare ciò che si vuole oppure è il diritto a non versare affatto? In questa seconda opzione, se poche persone versano, la mutualizzazione del rischio diventa una illusione.

A fine carriera, gli avvocati che non hanno versato, se non hanno reddito, saranno a carico della solidarietà nazionale.

Non è preferibile costruire un sistema identico, regolato, che permette a ciascuno, finalmente di assicurarsi per il futuro, senza doversi rimettere a un sistema ulteriore di assistenza?

Riguardo all'uguaglianza di trattamento. Si è visto che l'uguaglianza di trattamento esiste nel quadro nazionale, con le regole di prelievo obbligatorio messo a punto: messa in proporzione delle quote con i redditi e fissazione di un plafond di assoggettamento.

Nel quadro del mercato europeo, invece, senza unificazione delle condizioni tariffarie di prelievo e di prestazione, le situazioni sono molto contrastate, visto che lo sono anche i sistemi nazionali, e come anche le condizioni economiche specifiche a ciascuno Stato.

La parità dei sessi. Un dibattito si è in-

staurato all'inizio del 2000 sui vantaggi familiari consentiti alle donne, per ragioni di maternità. La Corte Europea ha deciso che questi vantaggi erano discriminatori nei confronti degli uomini. La legislazione nazionale ha dunque tenuto conto di questa posizione, consentendo dei vantaggi (bonificazione della durata di assicurazione e/o di diritti) agli uomini e alle donne che hanno cresciuto dei figli. In questo modo c'è uguaglianza virtuale di trattamento, ma il dibattito è ben lontano dall'essere chiuso.

Il sistema legale ha una portata deontologica? Nella misura in cui la pensione di base è forfetaria e identica per tutti gli avvocati, con durata di versamento identica, si può affermare che questo sistema ha una portata deontologica forte. In effetti, l'uguaglianza tra gli avvocati è uno dei fondamenti dei nostri Ordini. Questa uguaglianza è anche il fondamento di un processo giusto ed equo.

Andare oltre questa portata deontologica di uguaglianza sarebbe illusorio e pericoloso. Ci si può immaginare che un Ordine degli avvocati (oppure i poteri pubblici) possa minimizzare i diritti alla pensione di un avvocato, commettendo degli errori deontologici? Porre la domanda induce necessariamente alla risposta negativa che ognuno può immaginare.

Bisogna sin da ora tenere separate le due funzioni: l'una della necessità di una deontologia rigorosa, protettrice degli interessi dei giustiziabili; l'altra della necessità di una protezione sociale fondata sulla solidarietà professionale di cui beneficiano ciascun avvocato nella sua qualità di persona fisica e di cittadino.

È seguito l'intervento dell'avv. David Tuner, Presidente della Devon and Somerset Law Society, che ha trattato temi generali dell'attuale sistema di previdenza sociale per avvocati in Inghilterra e Galles. In particolare, ha precisato che il sistema attuale di previdenza sociale per avvocati in Inghilterra e Galles potrebbe essere migliorato. Comunque, almeno per l'avvocatura, non è un problema quanto lo è per altre professioni e lavoratori, visto che lo stipendio medio dell'avvocatura britannica è più alto che per altri settori della popolazione lavorativa.

Molti avvocati britannici pagano con-

tributi molto elevati alle loro pensioni e ai loro altri fondi di previdenza sociale. Una volta pensionati, la maggior parte della popolazione lavorativa inglese addirittura cambia casa, vendendo la propria abitazione per poi acquistarne una più piccola, così realizzando fondi tangibili per arrotondare la loro pensione.

L'avv. Turner ha poi trattato dei sistemi previdenziali statali per avvocati inglesi (un'alternativa all'iniziativa previdenziale privata). Sarebbe molto interessante vedere se un sistema statale raccoglierebbe richiesta in Inghilterra e Galles. Lo stato britannico non permetterebbe agli avvocati di rifiutare di contribuire al pagamento delle tasse e dei contributi al sistema previdenziale generale. Naturalmente, gli avvocati potrebbero stabilire le proprie pensioni private e gestirle da sé, fino a un certo punto. Questo è effettivamente il sistema privato che esiste attualmente.

Comunque, a suo parere, la gestione diretta da parte dell'avvocatura sarebbe una idea positiva. "Esperti" finanziari che gestiscono miliardi di euro non sempre danno una prestazione brillante. Negli ultimi anni ci sono stati diversi scandali riguardo investimenti finanziari. Se un tale sistema statale di previdenza per avvocati fosse stabilito, probabilmente gli ordini nazionali e regionali britannici parteciperebbero.

Infine, egli ha trattato dei sistemi previdenziali statali obbligatori per avvocati inglesi. Un sistema previdenziale statale obbligatorio per l'avvocatura inglese non esiste attualmente ed è difficile immaginare che questo *status quo* cambierà. È possibile che nel futuro lo Stato costringa professionisti e lavoratori a contribuire alle loro pensioni, basate sui loro guadagni. Comunque è molto improbabile che lo Stato farebbe un passo in più per introdurre una legge per vari gruppi di professionisti come gli avvocati. Sarebbe molto difficile immaginare come un tale sistema potrebbe osservare il principio della libera concorrenza.

Nonostante il sovradimensionamento, sarebbe interessante e fattibile un certo sistema di pensioni regionali o territoriali. Per esempio, un sistema previdenziale per i membri della Devon and Somerset Law Society (e anche per l'Ordine degli avvocati di Firenze).

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Un bel pensiero, ma forse troppo difficile da realizzare. Un peccato.

Leo Bouteligier, Presidente dell'Ordine Van Advocaten di Antwerpen, ha trattato e chiarito lo status sociale dell'avvocatura in Belgio.

Come prima cosa, è importante avere a mente che in Belgio l'avvocato ha necessariamente uno stato indipendente. Un regolamento dell'Ordine dei Paesi Bassi dell'8 giugno 2005 stipula nel suo unico articolo (traduzione libera dall'olandese): "l'avvocato esercita la sua professione come indipendente, libero da ogni subordinazione". Lo status sociale di un indipendente, dunque, di conseguenza anche quello di un avvocato, è disciplinato, in Belgio, principalmente dal legislatore.

Ogni avvocato è tenuto ad affiliarsi a una compagnia di assicurazione sociale ed è obbligato ad affiliarsi a una mutualità. I contributi pagati all'organismo di sicurezza sociale si calcolano sul ricavato netto dell'anno, anteriore di tre anni rispetto all'anno calendario dove i contributi sono dovuti. Ciò si chiama anno di riferimento.

La percentuale del contributo si eleva a 22% del ricavato, non superando l'importo di 52.378,55 euro, e al 14,16% sulla parte superiore fino a 77.189,40 euro; per gli importi eccedenti tale soglia, alcuna tassa sociale è dovuta. Questi contributi sono deducibili dalle tasse.

Per gli avvocati che si sono iscritti da poco all'Ordine, per le tasse provvisorie portate in conto, gli organismi competenti non dispongono ancora dei dati di un anno di riferimento qualunque. Solo successivamente sarà effettuata una regolarizzazione. D'altra parte, il pagamento dà diritto agli assegni famigliari, a una pensione legale e a una assicurazione sanitaria.

Per calcolare gli assegni famigliari, si deve tenere conto se si tratta o meno di un primo, secondo o ulteriori figli. L'allocazione è anche in stretto collegamento con le categorie di età. In più il sistema prevede un premio per parto di 1.152,57 euro per il primo nascituro e di 867,17 euro per i figli successivi.

È possibile richiedere la pensione legale dall'età di 65 anni. Se qualcuno volesse richiedere la pensione anti-

cipata, la somma verrebbe diminuita. Ci sono attualmente due pensioni in vigore: una pensione di anzianità e una pensione di reversibilità.

La pensione di anzianità viene accordata all'avvocato stesso, supponendo che abbia lavorato in Belgio come avvocato, impiegato o funzionario; invece la pensione di reversibilità viene versata alla vedova o al vedovo, per l'attività professionale esercitata dalla defunta/a. Dopo una carriera completa di 45 anni, si maturano una somma di 15.097,51 euro all'anno per una famiglia e una somma di 11.574,60 euro per una persona fisica. È possibile acquisire una pensione addizionale a titolo personale. I contributi sono parzialmente deducibili dalle tasse.

Nel caso di malattia, ci sono due tipi di assicurazione; e cioè l'assicurazione per le cure mediche e l'assicurazione in caso di incapacità lavorativa. Le cure mediche comprendono il rimborso nel caso di intervento, onorari dei medici e spese per acquisto di medicinali. Nel caso di incapacità lavorativa e invalidità, il secondo tipo di assicurazione assicura una somma forfetaria a far conto dal secondo mese di incapacità lavorativa e invalidità, non essendo rimborsato il primo mese. Le somme di questi interventi sono state fissate forfetariamente e ammontano, per ora, a 48,39 euro per un padre di famiglia e a 37,10 euro per una persona sola. In più esiste anche il premio maternità che ammonta a 383,24 euro a settimana. Al di fuori di ciò che è stato impostato dal legislatore, il Consiglio ha preso la precauzione di farsi coprire addizionalmente.

Un veloce riassunto del sistema supplementare. Il reddito garantito nel caso di incapacità lavorativa per malattia o infortunio: il Consiglio di Anvers si è preso carico di pagare 50,00 euro al giorno a partire dal 15° giorno di incapacità lavorativa temporanea, causata da malattia o infortunio. Mentre il Consiglio paga il premio, l'avvocato ha la possibilità di aumentare la somma giornaliera aggiungendo dei contributi supplementari. A parte i pagamenti sopramenzionati, lo stesso assicuratore paga ancora 750,00 euro per ogni bambino nel caso di nascita e 25.000,00 euro nel caso di decesso accidentale. Eccezionalmente una gra-

tuità unica di un massimo di 2.500,00 euro può essere accordata a persone che a causa del loro stato di salute si trovano in una situazione finanziaria precaria.

Esiste un fondo di solidarietà che si prende carico di pagare incondizionatamente:

- un'indennità pari a 3.500,00 euro per ciascun orfano che ha meno di 25 anni. Questa somma si eleva a 5.000,00 euro se ci sono degli studi superiori in corso;
- una allocazione di 3.500,00 euro al congiunto sopravvivente o al partner; dopo un esame delle risorse, le seguenti allocazioni possono essere ottenute: una allocazione di 7.500,00 euro per il congiunto sopravvivente o per il partner, e ciò annualmente; una allocazione di 12.000,00 euro per gli avvocati e ufficiali giudiziari, se il beneficiario è capo famiglia, di 9.000,00 euro nel caso non lo sia;
- assistenza durante l'incapacità lavorativa che non superi i 6 mesi, che equivale a una somma di 12.000,00 euro lordi all'anno per una famiglia e a 9.000,00 euro lordi all'anno per una persona singola.

In caso di seri problemi personali e familiari, rimane la possibilità che venga accordata una unica allocazione eccezionale. È noto anche che all'interno della giurisdizione di Anvers un fondo è stato messo a punto, che dà la possibilità di intervenire. Sapere se o meno si intervenga, dipende dalla decisione del Consigliere. Per essere precisi bisogna anche dire che ci sono dei Consigli che hanno negoziato una assicurazione per infortunio, che si può decidere di sottoscrivere o meno, oltretutto per altre assicurazioni per spese mediche. Laddove i premi sono anticipati dal Consiglio, quest'ultimo li recupera con la quota annuale, che per il Consiglio di Anvers, ammonta oggi a 1.250,00 euro. Questa somma comprende un premio assicurativo per responsabilità civile con copertura fino a 1.250.000,00 euro, un premio insolubilità, un premio per rendita giornaliera e la partecipazione alla Cassa di previdenza. Nella giornata del 28 maggio si è tenuta l'Assemblea Generale della F.B.E., aperta dal Presidente uscente avv. Mirco Ros.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Segretario Generale avv. Javier Diago ha poi proceduto all'appello degli Ordini presenti e all'ammissione di nuovi iscritti, tra i quali l'Unione Triveneta dei Consigli Forensi, l'Unione Regionale degli Ordini Forensi di Sicilia, l'Ordine degli avvocati di Budapest, l'Ordine degli avvocati di Friburgo e l'Ordine Regionale di Varsavia.

È stato quindi approvato il verbale della riunione intermedia, dopodiché il Tesoriere avv. Thomas Mutter ha esposto le voci del bilancio 2010, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea dopo la relazione del Revisore Dott. Charles Kaufhold. Il bilancio è stato approvato all'unanimità.

Il Presidente avv. Ros ha poi invitato i Presidenti delle Commissioni a riferire sui rispettivi lavori.

L'avv. Domenico Insanguine, quale Presidente della Commissione degli Ordini del Mediterraneo, ha quindi informato i congressisti sull'Assise del Mediterraneo, tenutasi a Tangeri dal 2 al 4 dicembre 2010. Nell'importante incontro si è avvertito fortemente il vento di libertà che ha investito l'intero mondo arabo. L'avv. Insanguine ha inoltre riferito circa una risoluzione dell'Ordine di Valencia sul tema.

L'avv. Colette Gryson, come Presidente uscente della Commissione per l'accesso alla giustizia, ha riferito sui lavori della sua Commissione e, dopo avere comunicato le sue dimissioni, ha indicato l'avv. Antonio Perdices quale nuovo Presidente. Tale indicazione è stata accolta dall'Assemblea, che tramite il Presidente ha espresso la gratitudine per il lavoro svolto dall'avv. Grison.

L'avv. Leo Bouteligier, Presidente della Commissione assicurazione professionale, ha informato in particolare su di uno studio in materia della C.C.B.E., recentemente pubblicato.

L'avv. David Morgan, quale Presidente della Commissione degli Ordini dei Paesi dell'Est, ha dato lettura di una missiva da spedire al governo polacco circa un'ulteriore proposta di regolamento che mette a rischio i requisiti etici dello svolgimento della professione in quel paese. Tale lettera dovrà essere sottoscritta dal Presidente dell'F.B.E. e dallo stesso avv. David Morgan e costituisce uno sviluppo della risoluzione approvata a Madrid circa la proposta

di regolamento dei servizi legali da parte del governo polacco.

L'avv. Sara Chandler, Presidente della Commissione per i diritti umani, ha informato l'Assemblea sull'ultimo viaggio in Colombia a sostegno dei diritti dei legali del posto, gravemente minacciati dalla nota situazione presente nel Paese.

È seguito l'intervento dell'avv. Michael Cosgrave, Presidente della Commissione Deontologia, che ha riferito sull'uso dei social media e sulle riflessioni circa l'importanza delle basi deontologiche in materia. La sua Commissione ha particolarmente approfondito i possibili pericoli per il segreto professionale e ha indagato su come i social media possano trasformarsi in uno strumento pubblicitario, verificando anche la possibilità di un uso di Facebook da parte degli Ordini.

L'avv. Adriano Vianini, Presidente della Commissione Previdenza, ha illustrato il questionario inviato agli Ordini, mentre l'avv. Charles Kaufhold, come Presidente della Commissione Futuro della Professione, ha riferito sulla proposta di coinvolgere i singoli avvocati e le associazioni dei giovani avvocati nei lavori della F.B.E.

L'avv. Mariano Duran, come Presidente della Commissione Arbitrato, ha informato l'Assemblea sulle risposte ricevute al questionario inviato agli Ordini, da cui è emerso che solo il 39% degli stessi ha una commissione dedicata all'arbitrato, mentre la maggior parte non ha programmi di formazione in materia. L'avv. Duran ha inoltre manifestato l'intenzione di approntare un codice di condotta per i legali in materia di arbitrato, chiedendo la collaborazione dell'F.B.E. per il congresso che si terrà a Valencia alla fine dell'anno. Si tratta di un momento che potrà favorire la creazione di una cultura dell'arbitrato, auspicata dal relatore, che ha anche illustrato le principali alternative in materia.

L'avv. Silvia Giménez-Salinas, come Presidente della Commissione Mediazione, ha commentato le vicende relative all'introduzione in Italia della normativa a riguardo, rappresentando anch'essa l'idea di preparare un codice di condotta in materia e di fornire indicazioni agli Ordini su come com-

portarsi.

L'avv. Rudolf Lauda, come Presidente della Commissione COFCAE, ha riferito sull'importanza di confrontare i modelli di amministrazione degli Ordini, illustrando in particolare le differenze tra quelli di Francoforte e Madrid.

L'avv. Aitzol Asla, quale Coordinatore della Commissione Formazione, ha illustrato i lavori della stessa, mentre l'avv. Alessandra Siewicka, Presidente della Commissione Nuove Tecnologie, ha riferito sugli incontri con la Commissione Deontologia in vista del Congresso di Breslavia sull'uso dei social media.

È seguito il rinnovo delle cariche per l'anno 2010-2011, che ha visto l'elezione come Presidente della F.B.E. dell'avv. Guido De Rossi, già Presidente dell'Ordine degli avvocati di Foggia, e dell'avv. Lutz Simon, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Francoforte, e dell'avv. Rod Mole, già Presidente della Devon and Somerset Law Society, rispettivamente come primo e secondo Vice Presidente della F.B.E.

Il Segretario Generale avv. Javier Diago ha quindi svolto la sua relazione, ringraziando in particolare il Presidente uscente avv. Mirco Ros per l'eccellente lavoro svolto nell'anno 2009-2010.

Il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Breslavia ha quindi presentato la riunione intermedia dell'F.B.E. che si terrà a settembre nella sua città.

I lavori si sono chiusi con i discorsi del Presidente uscente, avv. Mirco Ros, che ha ripercorso la storia dell'associazione, ricordando come la stessa celebrerà nel 2012 i venti anni di attività, e del nuovo Presidente avv. Guido De Rossi, che ha esordito ringraziando l'Ordine degli avvocati di Firenze per la splendida organizzazione e non ha nascosto l'emozione per l'importante incarico, acuita dal trovarsi a raccogliere l'eredità di un Presidente come Mirco Ros.

Tutti gli atti del Congresso sono disponibili sul sito *internet* della F.B.E., all'indirizzo www.fbe.org.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

L'APPLICABILITÀ DEGLI ONERI RIFLESSI (CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI) ALLA PARTE SOCCOMBENTE IN GIUDIZIO DA PARTE DELL'AVVOCATO DIPENDENTE PUBBLICO ISCRITTO NELL'ELENCO SPECIALE

SANDRO CALLEGARO

Il dirigente responsabile del dipartimento amministrativo dell'Azienda U.S.L. di Bologna ha richiesto al Consiglio dell'Ordine parere, onde procedere correttamente all'adempimento di provvedimenti giudiziari, in merito alla applicabilità degli oneri riflessi (contributivi e previdenziali) del dipendente pubblico con qualifica di avvocato iscritto nell'elenco speciale alla parte soccombente di un giudizio, analogamente a quanto avviene per l'applicazione di i.v.a. e c.p.a. per gli avvocati del libero Foro.

La questione non pare, a stretto rigore, di competenza del Consiglio, atteso che né l'i.v.a. né i contributi previdenziali possono essere oggetto di opinamento. Rimarrebbe l'ipotesi del comportamento disciplinarmente rilevante dell'avvocato che esponesse al proprio cliente, ovvero alla controparte, compensi od oneri non dovuti.

Anche se solo sotto tale ultimo profilo, vale comunque la pena affrontare l'argomento poiché l'occasione costituisce un valido pretesto per esaminare l'articolata e complessa materia che nel tempo si è notevolmente evoluta, al pari purtroppo di un asimmetrico approfondimento.

Va preliminarmente inquadrata la figura dell'"avvocato pubblico", ovvero di un numero relativamente consistente di professionisti che, previo concorso pubblico, viene assunto alle dipendenze di un ente (Comune, Pro-

vincia, Regione, A.S.L., parastato, ecc.) e, dall'Ordine di appartenenza, iscritto in un elenco speciale annesso all'Albo.

Lo status degli avvocati pubblici è duplice: da un lato essi sono a tutti gli effetti dipendenti di un ente che versa i contributi previdenziali e pensionistici agli istituti previdenziali propri (Inpdap); dall'altro lato, esercitano la professione forense, votano per i rinnovi dei Consigli dell'Ordine, dei quali in alcuni casi vengono eletti Consiglieri (ad es. a Roma e Ancona), pagano la tassa annuale d'iscrizione e sono sottoposti al potere disciplinare dell'Ordine d'appartenenza, oltre a quello del datore di lavoro. In ambito giurisdizionale essi possono patrocinare giudizi esclusivamente per l'ente a cui appartengono.

L'argomento offre lo spunto per svolgere alcune considerazioni sul peculiare status giuridico attribuibile agli avvocati in servizio presso le amministrazioni pubbliche, al fine di collocare la spesa fiscale di cui si discute, calcolata sugli onorari percepiti dall'avvocato-dipendente, quale voce stipendiale fissa e continuativa (artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, artt. 3, 36, 97, 117, 118 Cost., art. 37 del C.C.N.L. Area Dirigenziale del 23 marzo 1999, art. 27 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e r.d. n. 1611 del 30 ottobre 1933, art. 69, comma 2, del d.p.r. n. 268 del 13 maggio 1987).

La giurisprudenza ha ripetutamente affrontato il problema dell'autonomia e indipendenza dell'ufficio legale delle amministrazioni pubbliche in riferimento alla qualificazione attribuibile allo stato giuridico degli avvocati ad esso addetti, estrapolando le ragioni poste a fondamento delle decisioni assunte dalla formula adottata dall'art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933, a tenore della quale la posizione dell'avvocato in servizio presso uffici legali istituiti in enti statali, territoriali e locali è considerata "derogatoria" rispetto alla più generale incompatibilità sussistente fra l'esercizio della professione legale e qualunque altro impiego o ufficio retribuito.

A fare da completamento a tale precetto è intervenuta la sentenza nomofilattica della Suprema Corte pronunciata a Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 28049 del 25 novembre 2008, in Giust. Civ., Mass., 2008, 11, p. 1678), in cui è contenuta la summa dei presupposti cui è subordinata l'iscrizione nell'elenco speciale, sopra ricordato:

- 1) l'esistenza di un ufficio legale quale unità organica autonoma;
- 2) l'inquadramento dell'avvocato nell'ufficio legale dell'amministrazione di cui è dipendente, con incarico professionale limitato alle cause e agli affari propri dell'ente.

L'art. 3 cit., dunque, sotto il profilo soggettivo, comporta il riconoscimento di una situazione giuridica particolare in capo agli avvocati pubblici, mentre,

sotto il profilo oggettivo, presuppone, in relazione alla collocazione dell'avvocatura nella struttura pubblica, la necessità di considerare un'autonoma e indipendente organizzazione operativa che consenta, da una parte, l'inserimento nell'organigramma delle amministrazioni e, dall'altro, il libero esercizio delle funzioni che connotano particolarmente la prestazione lavorativa del professionista.

Tale condizione rende, pertanto, evidente come l'esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici debba esplicarsi attraverso l'istituzione di appositi uffici legali, costituendo una modalità tipica dell'esercizio della professione da parte degli avvocati pubblici. Ciò obbedisce, infatti, alla palese finalità di salvaguardare i dipendenti che svolgono attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio per conto dell'amministrazione di appartenenza in un'apposita struttura organizzativa che valga, da una parte, a inserirli nel più generale ordinamento dell'ente e, dall'altra, a consentire e assicurare l'autonomo esercizio delle loro particolari funzioni, al pari dei liberi professionisti, in assenza del quale verrebbe meno la natura professionale dell'attività svolta.

In tal modo, il rispetto del richiamato art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933 può dirsi verificato, in concreto, non solo quando sussista un'apposita e autonoma struttura deputata all'assolvimento delle peculiari funzioni degli avvocati dipendenti di enti pubblici, ma anche quando a questi ultimi sia comunque garantita l'indipendenza nell'esercizio dello *ius postulandi* e l'autonomia di movimento ad esso indubbiamente connessa, essendo sganciati dalla "piramide" gestionale dell'amministrazione. Ciò scaturisce dalla fondamentale ragione per cui il coinvolgimento, diretto o indiretto, degli avvocati degli uffici legali nelle attività di gestione delle unità amministrative, oltre a far venire meno il carattere dell'esclusività, potrebbe determinare, sebbene solo potenzialmente, un conflitto d'interessi e una confusione di ruoli e di responsabilità (Cass., S.U., n. 18359/2009).

A fronte di ciò, è stata affermata l'illegittimità dell'atto con cui l'ammini-

strazione prevedeva di subordinare gerarchicamente l'avvocatura a un dirigente di unità operativa, dato che la peculiarità dell'attività forense, per cui l'avvocato è libero di esercitare la difesa del proprio patrocinato, mal si presta a essere inquadrata in una struttura di tipo gerarchico che non assicura, oltre alla libertà dell'esercizio dell'attività di difesa, anche l'autonomia del professionista nella trattazione degli affari giuridico-legali (Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, n. 932 del 15 ottobre 2009, T.A.R. Lazio Latina, sez. I, n. 255 del 30 marzo 2009).

La norma di cui all'art. 3 della legge professionale contempla semplicemente l'istituzione dell'ufficio legale, e non anche della struttura organizzativa. Ciò a motivo del fatto che la finalità da essa stessa perseguita è riconducibile a una garanzia di tipo funzionale, correlata all'attività esercitata dall'avvocato pubblico e legata intimamente al riconoscimento dello status professionale peculiare dell'iscritto all'elenco speciale annesso all'Albo, che in nulla si dovrebbe differenziare dallo status professionale dell'avvocato del libero Foro.

Conseguentemente diviene imprescindibile assicurare, nel contempo, l'inserimento nell'assetto organizzativo dell'ufficio legale e l'autonomia funzionale del professionista, dovendosi coerentemente distinguere, da una parte, l'attività legale e, dall'altra, l'attività amministrativa (così anche Cons. Stato, sez. V, n. 6336 del 15 ottobre 2009, a cui l'avvocato non può essere adibito in assoluto, indipendentemente dal rapporto di dipendenza e dall'autonomia maggiore o minore goduta dal tipo di P.A. (Comune piuttosto che A.S.L., Provincia piuttosto che INAIL, ecc.).

Analogamente, la Corte Costituzionale ha riconosciuto come «secondo l'ormai costante indirizzo giurisprudenziale dei giudici amministrativi, gli avvocati e i procuratori degli enti pubblici, sono da considerarsi nello stesso tempo sia professionisti, sia impiegati, nel senso che, nello svolgimento del loro lavoro professionale hanno garantita una posizione di indipendenza e sono sottoposti al controllo dei Consigli dell'Ordine professionali» (Corte

Cost., n. 928 dell'8 luglio 1988).

Sotto altro profilo va, ulteriormente, evidenziato come gli appartenenti al ruolo legale, rispondendo direttamente al legale rappresentante dell'ente, a norma dell'art. 15 della legge n. 70/1975, si distinguano per una specifica responsabilità che da un lato presuppone la piena autonomia di funzione, e dall'altro una libertà di movimento correlata all'esercizio dello *ius postulandi*. Così a mente dell'art. 40, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego) «per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto».

Il successivo art. 69, comma 11, stabilisce poi che «in attesa di un'organica normativa della materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o agli albi professionali» (cioè si dovrebbe intendere la legge professionale).

Il quadro legislativo in materia è, inoltre, integrato dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 30/2006, ai sensi della quale «l'esercizio dell'attività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l'autonomia del professionista»; e dall'art. 33 del d.p.r. n. 333/1990, che, disciplinando l'ordinamento professionale, distingue area amministrativa, contabile e tecnica, ma non si occupa in modo preciso dell'assetto organizzativo degli uffici legali, lasciando, quindi, alla discrezionalità del vertice politico di ciascun ente l'effettuazione delle scelte ritenute in concreto più opportune.

La lettura combinata delle norme appena rassegnate, unitamente all'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, può essere di sostegno ad argomentazioni tese a una certa uguaglianza tra la legge che disciplina l'attività dei professionisti legali rispetto alla disciplina del pubblico impiego, e al fine di non differenziare una categoria professionale, gli avvocati, tra libero Foro e dipendenti, sul

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

piano dell'esercizio delle funzioni.

Con riferimento invece agli onorari e oneri riflessi, oltre alla normativa già indicata in apertura, bisogna osservare che già anteriormente alla contrattualizzazione del pubblico impiego (avvenuta nel 1998), la relativa disciplina, per la parte di interesse, era contenuta nel d.p.r. n. 268 del 13 maggio 1987, "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali" (all'epoca unica norma valida anche per le Regioni e A.S.L.), che all'art. 69, rubricato "Professionisti legali", comma 2, stabiliva: "Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente".

L'attuale disciplina legislativa sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001), che si applica anche alle A.S.L., demanda alla contrattazione collettiva la determinazione dei "diritti e (de)gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro", al cui adempimento sono tenute le pubbliche amministrazioni, assicurandone l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti (art. 40, commi 1 e 4), statuendo, in particolare, che "il trattamento economico fondamentale ed accessorio ... è definito dai contratti collettivi" e che "le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti ... parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi" (art. 45, commi 1 e 2).

Il comma 3 *quinquies* dell'art. 40 specifica: "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla con-

trattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile".

In applicazione della citata normativa, l'art. 27 del C.C.N.L. integrativo del Comparto Regioni ed Enti Locali del 14 settembre 2000 dispone: "gli Enti locali provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999".

Nello stesso senso è anche l'art. 37 del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali - Area Dirigenza del 23 dicembre 1999, che contiene solo la specificazione "valutando l'eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati dalla erogazione della retribuzione di risultato".

Entrambe le citate norme contengono, altresì, la seguente disposizione finale: "Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi Enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente C.C.N.L.".

Ora, il r.d.l. n. 1578/1933, convertito con modificazioni nella legge n. 36/1934, reca l'"Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore". Per quanto di interesse, dispone l'art. 21, commi 1, 2 e 3, del r.d.n. 1611 del 30 ottobre 1933, concernente l'"Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato":

"1. L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti

stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

2. Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione.

3. Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione".

In altri termini, differentemente dal passato, con tale regolamentazione pattizia, si è voluto introdurre anche presso gli enti locali, proprio per quelle ragioni di parità di trattamento di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, un sistema retributivo analogo a quello in vigore per l'Avvocatura dello Stato, peraltro già riconosciuto dalla giurisprudenza (T.A.R. Veneto, sez. II, n. 1123 del 14 settembre 1989; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, n. 44 del 14 marzo 1990; Consiglio Stato, sez. IV, n. 869 del 29 dicembre 1987).

D'altro canto, la stessa contrattazione collettiva, in linea con tale ratio ispiratrice, fa salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione dei C.C.N.L. del

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

1999 e del 2000. In concreto, le parti contrattuali, secondo un principio di parità di trattamento, hanno sempre ancorato per tutti gli avvocati dipendenti, anche quelli degli enti locali, la debenza di compensi professionali semplicemente alla ricorrenza di sentenze favorevoli, superando, *in melius*, la previgente disciplina (ante 1988), che ne subordinava la spettanza agli importi "recuperati" a seguito di condanna della parte avversa soccombente (art. 69, comma 2, del d.p.r. n. 268/87).

Tale ultima norma, dunque, aveva cessato di avere vigore a seguito della sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi nazionali che disciplinano la materia in modo difforme.

Pertanto, a seguito di tali disposizioni, per la determinazione di detti

compensi si fa riferimento ai diritti e onorari calcolati nella misura del minimo previsto dalla tariffa professionale forense, con riferimento al valore venale delle controversie e al grado dell'autorità adita, ovvero nella misura stabilita nella sentenza, nei casi di condanna della parte avversa soccombente.

In conclusione, posto che gli avvocati degli uffici istituiti presso enti pubblici sono titolari di uno status particolare caratterizzato dal fatto che essi sintetizzano la qualità di pubblici impiegati e quella di professionisti iscritti nel relativo Albo professionale, particolarità giustificata dalla peculiarità delle funzioni svolte, la disciplina del loro trattamento retributivo prevede che essi fruiscano, in aggiunta allo stipendio tabellare, di una quota di retribuzione, a titolo di

onorari per prestazioni professionali, quantificata sulla base della legge e delle tariffe professionali forensi (Corte Cost., sent. n. 33/2009; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, n. 879 del 14 giugno 2001; T.A.R. Umbria Perugia, n. 137 del 31 gennaio 1998).

Naturalmente, essendo gli onorari parte della retribuzione, anche su tale quota di emolumenti l'ente datore di lavoro deve corrispondere i contributi (oneri riflessi) per la parte di sua pertinenza (così come al dipendente viene trattenuta la quota di sua pertinenza unitamente all'aliquota IRPEF).

La questione si è venuta a complicare dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) che, all'art. 1 comma 208, concernente il contenimento degli



**presso la segreteria
della Fondazione Forense
sono disponibili
tutte le pubblicazioni**

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

oneri di personale a carico degli enti, ha disposto che "le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro".

Dal tenore letterale di tale disposizione, pare si tratti di una norma concernente la tecnica di formazione del bilancio pubblico (come, del resto, è titolata la legge finanziaria: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato") nel senso che la P.A., nello stabilire in apposito capitolo, appunto, di bilancio, lo stanziamento delle somme da corrispondere ai propri legali interni, deve altresì prevedere, nello stesso capitolo, la voce di spesa relativa agli oneri riflessi a suo carico dovuti, sulle predette somme, a titolo di INPDAP e IRAP in modo che, nel bilancio medesimo, risulti un'unica voce (comprensiva sia dei compensi professionali da corrispondere, sia degli oneri riflessi a carico dell'ente) dalla quale risulti, unitariamente, il quantum della spesa complessiva che la P.A. dovrà sostenere per la liquidazione degli onorari ai propri legali.

Molti enti, muovendo dalla considerazione che la norma succitata sia finalizzata al contenimento della spesa pubblica, hanno ritenuto che con l'espressione "oneri riflessi" il legislatore avesse inteso riferirsi sia agli oneri previdenziali e assistenziali, sia agli oneri fiscali (IRAP), con la conseguenza che le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali dovessero essere erogate al singolo avvocato dipendente dell'Ente al netto dei suddetti oneri. È stato poi chiarito che con tale formulazione la norma ha inteso riferirsi agli oneri previdenziali e assistenziali, escludendo quindi quelli fiscali.

In definitiva, fra gli oneri riflessi che, per la quota del datore di lavoro, dal 1° gennaio 2006 gli enti trattengono ai dipendenti/avvocati, l'IRAP non può essere trattenuta e, nel caso di vittoria a spese compensate, la P.A. dovrà aggiungere l'8,5% alla quota degli onorari.

Vengono invece trattenuti sugli onorari liquidati al 50% dei minimi tariffari gli oneri anche per la quota datoriale (oltre a quella del lavoratore) relativi a CPDEL per una percentuale pari al 23,8% e INAIL per una percentuale variabile fra l'1,1% e il 2,121%, a seconda dell'ente. Oltre a ciò, al dipendente avvocato è trattenuta la propria quota parte di contribuzione pari al 9,85%.

Il problema degli oneri accessori (oneri riflessi) dovuti sulle somme liquidate con sentenza a titolo di spese, competenze e onorari a favore della parte vittoriosa qualora questa sia un ente pubblico assistito da avvocatura propria non è dunque nuovo ed è già stato affrontato in varie sedi.

Come già detto, al Consiglio dell'Ordine viene chiesto se gli oneri riflessi (contributivi e previdenziali) del dipendente pubblico, con qualifica di avvocato iscritto nell'elenco speciale, siano addebitabili alla parte soccombente di un giudizio, analogamente a quanto avviene per i.v.a. e c.p.a. dell'avvocato del libero Foro.

Il punto di partenza è il criterio della soccombenza di cui all'91 c.p.c., che impone che le spese processuali siano addebitate al soggetto che risulta non vittorioso nella causa.

Anche ai fini di una migliore chiarezza espositiva, è bene rammentare che per "spese processuali" si intendono genericamente tutte le somme dovute al difensore per la prestazione svolta in favore del proprio assistito e comprendono il rimborso delle spese giustificate (cd. anticipazioni); le spese imponibili; i diritti e gli onorari di avvocato previsti dalla tariffa forense; il rimborso forfettario per le spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari; e, per gli avvocati del libero Foro, la Cassa Avvocati, oggi pari (e fino al 2015) al 4% sull'imponibile e l'i.v.a. da calcolarsi sull'imponibile sommato alla Cassa Avvocati.


Nella questione in esame, peraltro, il cliente può essere indifferentemente rappresentato da un privato (persona fisica o giuridica) oppure da una pubblica amministrazione, mentre bisogna tenere distinte le due ipotesi nelle quali il "cliente" ente pubblico datore di lavoro sia completamente vittorioso, con condanna della parte soccom-

bente alle spese di lite, da quella con compensazione delle spese.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, sul piano del diritto non cambia nulla: l'avvocato, sia egli del libero Foro che pubblico, si regolerà direttamente con il proprio cliente.

Con riferimento invece all'ipotesi di vittoria processuale con condanna della controparte alle spese, per quanto sopra esposto, giusta o sbagliata che sia l'interpretazione normativa data dagli enti, e sulla base del principio di una tendenziale uguaglianza di trattamento dei professionisti siano essi del libero Foro che dell'avvocatura pubblica, pare sperequativo il trattamento riservato agli avvocati pubblici che dal loro onorario, quale che sia, si vedono scorporare dall'ente, e non aggiungere come per l'avvocato del libero Foro (Cassa Avvocati), la percentuale determinata ai fini previdenziali (CPDEL) senza possibilità di poterla ripetere in capo alla parte interamente soccombente del giudizio.

Una richiesta in tal senso, formulata nell'ambito della redazione della nota spese giudiziale che anche l'avvocato pubblico deve presentare al termine del giudizio, pare possa ritenersi giustificata e compatibile anche alla luce delle oscillanti sentenze della Cassazione in materia di rimborso forfettario spese generali (da ultimo: Cass. n. 24081 del 26 novembre 2010 e Cass. n. 2170 del 31 gennaio 2011), atteso peraltro che il quantum non può essere liquidato dal Giudice se non a fronte di apposita domanda del professionista, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 c.p.c.



COSTITUITO L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

ANNALISA ATTI

Il 7 marzo 2011 il Consiglio dell'Ordine cominciava il lungo *iter* che ha portato, a fine maggio (25 e 30 maggio 2011), alla deliberazione della costituzione dell'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna che, reclutati i mediatori e richiesta l'iscrizione nell'apposito elenco degli organismi tenuto presso il Ministero di Giustizia, otteneva il 2 novembre 2011 l'ambita iscrizione.

In primo luogo, si decise di costituire l'Organismo come ente non autonomo del nostro Ordine Forense (la scelta di quale natura giuridica debba avere l'Organismo, se ente autonomo rispetto all'Ordine, o attività interna non distinta, o dipartimento/organismo dell'Ordine con contabilità distinta, ha rilevanti conseguenze tributarie e fiscali).

Quindi, i punti di analisi e discussione iniziali furono, sinteticamente, i seguenti (dal verbale del 7 marzo 2011):

a) **legale rappresentante, responsabile dell'Organismo, componenti dell'Organismo** (di seguito ODM): il Consiglio delibera di attribuire la carica di Presidente, legale rappresentante dell'ODM, al Presidente del Consiglio dell'Ordine pro tempore; di prevedere un Consiglio di amministrazione dell'ODM composto da cinque membri, Presidente compreso, di cui quattro scelti tra i Consiglieri dell'Ordine facenti parte della "Commissione Conciliazione" del Consiglio, fra i quali vengono designati i Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro, Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni e Flavio Peccenini; di prevedere la figura del Direttore dell'ODM, con ruolo decisionale e organizzativo, e delibera di designare a tale ufficio l'Avv. Annalisa Atti. Il Consiglio di amministrazione e il Direttore potranno, se sarà opportuno o necessario, avvalersi di un Comitato di ausilio alla gestione e organizzazione, composto da Avvocati dell'Ordine di Bologna anche non componenti del Consiglio dell'Ordine, da esperti nella materia, da rappresentanti delle Associazioni forensi operanti nelle sedi distaccate del Tribunale, dove ben potranno essere costituite sedi distaccate o filiali dell'ODM. La durata degli incarichi sarà correlata al mandato del Consiglio dell'Ordine, tranne che per il primo periodo di attività (data la prossimità del rinnovo del Consiglio);

b) **numero e caratteristiche dei mediatori**: il Consiglio delibera di dotare l'ODM di un numero di mediatori pari ad almeno 100, rivedibile dopo verifica sul campo delle reali necessità operative. L'elenco dei mediatori sarà comunque sottoposto a revisione annuale, sia per accogliere nuove domande, sia per espungere dall'elenco chi non volesse più far parte dell'ODM stesso o chi non avesse più i requisiti (anche di diligenza, professionalità e correttezza, che verranno indicati nel Regolamento) per poter essere iscritto in elenco. Di questi 100 mediatori, faranno parte anche almeno 10 mediatori esperti in materia internazionale, in quanto dotati delle necessarie competenze linguistiche, secondo i criteri dettati dal d.m.n. 180/2010. Non si ritieni invece di creare un elenco di mediatori esperti nelle tematiche della tutela dei consumatori, in quanto la relativa competenza non sarebbe attestabile mediante idonea documentazione, come nel caso dell'altro elenco, ma sarebbe solo frutto di autoattribuzione. Potranno essere mediatori dell'ODM solamente coloro che siano iscritti nell'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna; verrà emanato un bando di selezione, cui tutti coloro che ritengano di essere in possesso dei requisiti di legge, e accettino le previsioni del Regolamento e del Codice etico dell'ODM, potranno partecipare. Per effettuare una selezione tra le domande ricevute, a maggioranza si conviene che l'ordine di arrivo, nei tempi e modi di cui all'emanando bando, delle domande costituirà il criterio di preferenza nella iscrizione in elenco. Qualsiasi provvedimento concernente l'ammissione o l'esclusione dei mediatori dall'elenco, sarà di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore;

c) **scelta dei mediatori**: la scelta del mediatore da designare per ogni singola mediazione spetterà al Direttore, con criterio di stretta turnazione, temperata come da art. 5, comma 4, della bozza di Regolamento del C.N.F. (n.d.r. segnalazione da parte del mediatore delle materie nelle quali non intende prestare la propria opera);

d) **incompatibilità del mediatore**: il Consiglio delibera di adottare un Codice etico che tragga spunto da quello elaborato dall'U.I.A. e dal Codice europeo di condotta per mediatori, con ogni opportuna integrazione; delibera inoltre, a maggioranza, di integrare le cause di incompatibilità, di cui alla bozza di Regolamento del C.N.F., con il divieto per il mediatore dell'ODM di assistere parti in mediazione davanti al medesimo ODM, e che l'inserimento dei mediatori nell'elenco di quelli operanti presso l'ODM avvenga a titolo di esclusiva;

e) **compenso ai mediatori:** il Consiglio delibera di prevedere che le indennità percepite per le future procedure di mediazione vengano ripartite secondo la percentuale 40/60 (40% all'ODM, 60% al mediatore); qualora una o più parti siano astrattamente ammissibili al patrocinio a spese dello Stato, e si tratti di procedure in materie ove la mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità dell'azione, e dunque la procedura si svolga senza percepire indennità alcuna (o percependola solo da una parte), il mediatore dovrà identicamente prestare la propria opera gratuitamente o con compenso parametrato a quanto effettivamente riscosso dall'ODM. Di ciò si terrà conto nella turnazione delle designazioni. L'accertamento della ricorrenza delle condizioni di chi affermi di trovarsi in possesso dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato verrà condotto con i medesimi criteri che regolano l'ammissione al beneficio delle istanze presentate all'apposito Ufficio (documentazione e non semplice autocertificazione). Il pagamento del compenso ai mediatori verrà effettuato direttamente dall'ODM, cui andrà emessa la relativa fattura, una volta percepita l'indennità stessa dagli obbligati;

f) **assistenza tecnica:** il Consiglio delibera di ritenere necessaria davanti all'ODM l'assistenza di un Avvocato, come previsto nell'art. 1, comma 3, della bozza di Regolamento del C.N.F.;

g) **proposta del mediatore:** il Consiglio delibera di ritenerla formulabile solo se vi sia richiesta congiunta di tutte le parti e solo se il mediatore abbia gli elementi per formularla. Non si ritiene di inserire nel futuro Regolamento una previsione analoga a quella contenuta nella bozza di Regolamento del C.N.F. all'art. 9 (n.d.r. possibilità di formulare una proposta anche in caso di mancata partecipazione alla procedura di tutte le parti);

h) **responsabilità dell'Organismo e oneri delle parti:** il Consiglio ritiene opportuno inserire nel Regolamento una previsione analoga a quella contenuta nell'art. 9 del Regolamento uniforme di Unioncamere (n.d.r. previsione che, per quanto concerne decadenze, prescrizioni, ecc., le parti stesse sono le uniche responsabili dell'eventuale verifica);

i) **tempi di fissazione della riunione e successivi incombenti:** il Consiglio ritiene, data l'estrema ristrettezza dei tempi come previsti nel d.lgs. n. 28/2010 e nella bozza di Regolamento del C.N.F. (all'art. 3), che, ferma la necessità di operare il prima possibile e comunque entro quindici giorni alla designazione del mediatore, alla fissazione della data di convocazione e alla comunicazione all'altra parte, la data della riunione, se vi sono motivate ragioni organizzative, possa essere fissata anche oltre i suddetti quindici giorni dal deposito della domanda;

l) **il cd. verbale negativo di segreteria:** il Consiglio, esaminate e discusse le differenti disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. D, della bozza di Regolamento del C.N.F. (unitamente al successivo art. 3, comma 5) e all'art. 3, comma 4, del Regolamento di Unioncamere, ritiene preferibile, perché maggiormente conforme alla ratio legis, adottare la soluzione proposta da Unioncamere (n.d.r. impossibilità di redigere il cd. verbale negativo in controversie vertenti in materia nella quale l'esperimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità). Se del caso, potrà essere previsto che in simili situazioni l'indennità dovuta dall'unica parte presente sia congruamente ridotta, anche oltre la diminuzione di un terzo imposta dalla normativa (d.m. n. 180/2010).

Successivamente, alcuni punti sopra indicati sono stati rifiniti: ad esempio, non è stato previsto un tetto massimo di mediatori iscrivibili in elenco, ma si è stabilito di inserire nell'elenco tutti coloro che, avendone i requisiti richiesti, avessero fatto pervenire al Consiglio la domanda di iscrizione nel periodo dal 20 giugno al 9 luglio 2011.

Nel periodo indicato sono pervenute 222 domande di iscrizione, delle quali 22 non presentavano *ab origine* i requisiti richiesti o sono state ritirate, e 5 sono state sospese; in seguito, alcune domande sospese sono state inserite in elenco, sono pervenute altre rinunce e sono state constatati ulteriori casi di assenza di requisiti. Pertanto, allo stato, sono abilitati a prestare la propria opera presso l'ODM di Bologna 191 mediatori, dei quali 12 con la qualifica di mediatori esperti nella materia internazionale. Un numero notevole, che tuttavia non è sovradimensionato; per comparazione, a Ravenna prestano la propria opera circa 100 mediatori, e a Roma circa 600.

All'inizio di agosto 2011 è stata presentata la domanda di accreditamento presso il Ministero; data l'emanazione, durante il termine di legge per l'esame della nostra domanda da parte del Ministero, del d.m. n. 145 del 6 luglio 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 il 25 agosto, con entrata in vigore il giorno seguente) correttivo del d.m. n. 180/2010 attuativo del d.lgs. n. 28/2010, ci è stato chiesto di adeguare alle nuove prescrizioni di legge il testo di Statuto e Regolamento, nonché le indennità di mediazione.

La nuova normativa, infatti ha previsto criteri più precisi di qualificazione e aggiornamento dei mediatori (artt. 2 e 4 del d.m. n. 145/2011) e di assegnazione degli affari di mediazione, che tengano conto della competenza professionale del mediatore (art. 3, lett. b), una innovativa regolamentazione della dibattuta questione dell'ammissibilità del cd. verbale negativo di segreteria, ora non più possibile (art. 3, lett. a), e una revisione delle tariffe di mediazione, in senso decisamente migliorativo (per chi accede alla mediazione) rispetto alla precedente previsione (art. 5).

Con provvedimento del 2 novembre 2011 il nostro ODM è stato iscritto nell'elenco tenuto presso il Ministero, con il numero 625.

Tuttavia, nonostante sin dal novembre 2010 fosse stato illustrato ai competenti uffici (Presidente del Tribunale e Comune

di Bologna) il prevedibile dimensionamento degli spazi necessari all'espletamento del servizio di mediazione, e nonostante sin dalla primavera scorsa si sia richiesta (preso atto che presso gli uffici giudiziari di Bologna non sono disponibili locali adeguati allo svolgimento del servizio di mediazione) al Comune l'assegnazione di spazi costituiti da almeno otto stanze di "udienza", oltre a quelle da adibire a Segreteria, a sportello *front-desk*, a ufficio di direzione, ad archivio, a stanza dei mediatori, nonché di almeno una sala di attesa, di sale riunioni adeguate, più i necessari servizi (inoltre, nelle due sedi distaccate prevedibilmente occorreranno almeno due o tre stanze in ciascuna), sino al dicembre 2011 non è stato possibile vedersi concretamente consegnati i locali, che sono comunque stati individuati in ampi spazi situati in via Sant'Isaia 20, in una sede di grande prestigio (ex Soprintendenza regionale per i beni culturali).

UN QUADRO OPERATIVO IN EVOLUZIONE

Nel periodo recente, sono state numerose le innovazioni apportate alla disciplina dell'attività di mediazione. Merita segnalare, in primo luogo, le modifiche apportate al codice deontologico forense. È stato innanzitutto introdotto un nuovo articolo – il 55 *bis* – che richiede il dovere di "adeguata competenza" per l'avvocato che assuma la funzione di mediatore, e stabilisce l'incompatibilità ad assumere la funzione di mediatore nel caso in cui l'avvocato, un suo socio o associato, abbia avuto negli ultimi due anni o abbia in corso rapporti professionali con una delle parti. La medesima situazione di incompatibilità, ma ad assumere la difesa, ricorre nei due anni successivi alla mediazione. Inoltre, sempre con l'obiettivo di evitare possibili conflitti di interessi, il nuovo precetto del codice deontologico forense fa divieto all'avvocato di ospitare la sede di un organismo di conciliazione e viceversa. Altre modifiche riguardano l'art. 16 sul dovere di evitare incompatibilità e l'art. 54 sui rapporti con i mediatori, che – al pari di quelli con arbitri, conciliatori e consulenti tecnici – devono essere improntati a correttezza e lealtà¹.

Ancora, merita segnalare le modificazioni intervenute nella disciplina della mediazione, contenute in primo luogo nel d.m. n. 145/2011 sopra ricordato, che si riepilogano:

- criteri più precisi di qualificazione e aggiornamento dei mediatori (artt. 2 e 4) e di assegnazione degli affari di mediazione, che tengano conto della competenza professionale del mediatore (art. 3, lett. b);
- regolamentazione della dibattuta questione dell'ammissibilità del cd. verbale negativo di segreteria, ora non più possibile (art. 3, lett. a);

1 (Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e aggiornato con le modifiche introdotte nelle sedute del 16 ottobre 1999, 26 ottobre 2002, 27 gennaio 2006, 18 gennaio 2007, 12 giugno 2008 e 15 luglio 2011):

Art. 16 - Dovere di evitare incompatibilità

È dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.

I - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense (*).

II - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

Art. 54 - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori (*) e consulenti tecnici

L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, conciliatori, mediatori (*) e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

Art. 55 bis - Mediazione (*)

L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

I - L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

II - Non può assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

- a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
- b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.

III - L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

- a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

IV - È fatto divieto all'avvocato consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

(*) Articoli così modificati dal C.N.F. nella seduta del 15 luglio 2011.

- revisione delle tariffe di mediazione, in senso decisamente migliorativo (per chi accede alla mediazione) rispetto alla precedente previsione (art. 5)².

Si segnala, per la sua problematicità tuttora irrisolta, la questione dell'aggiornamento periodico obbligatorio dei mediatori, oggi da assolversi mediante frequenza di un corso di almeno 18 ore nel corso di un biennio (già originariamente previsto), e mediante partecipazione a titolo di tirocinio formativo, durante il medesimo biennio, ad almeno 20 procedure di mediazione. Non è tuttavia chiaro né il modo di svolgimento del suddetto tirocinio, né l'obbligatorietà (o meno) per gli organismi di far svolgere al proprio interno il tirocinio formativo a qualsiasi mediatore (oppure solo ai propri iscritti), ed ancora è del tutto indefinito come conciliare l'esigenza primaria della riservatezza della procedura con l'assistenza, alla stessa, di una possibile pluralità di persone.

Un'ulteriore innovazione, di grande peso, è quella contenuta nell'art. 2, comma 35 *sexies*, del d.l. n. 138/2011, convertito in legge il 14 settembre scorso (manovra finanziaria), il quale prevede che *"all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio'"*.

Si tratta di una "sanzione" contro la mancata partecipazione senza motivo alla procedura di mediazione a carico della parte chiamata, finora priva di regolamentazione, che si aggiunge alle già presenti "sanzioni" a carico della parte che non accetti una proposta di conciliazione, poi corrispondente a quanto previsto nella sentenza che definisce il giudizio (art. 13 del d.lgs n. 28/2010).

Ultimo, ma non per ultimo, il quadro in evoluzione comprende anche le numerose rimessioni alla Corte costituzionale, nonché alla Corte di giustizia europea³, della normativa italiana vigente.

2 Articolo 16 – Criteri di determinazione dell'indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione (1);

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma (2);

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento (1).

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento (3).

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione (4).

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili (5).

(1) Lettera modificata dall'art. 5 del d.m. n. 145 del 6 luglio 2011.

(2) Lettera sostituita dall'art. 5 del d.m. n. 145 del 6 luglio 2011.

(3) Comma sostituito dall'art. 5 del d.m. n. 145 del 6 luglio 2011.

(4) Il secondo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'art. 5 del d.m. n. 145 del 6 luglio 2011.

(5) Comma aggiunto dall'art. 5 del d.m. n. 145 del 6 luglio 2011.

3 Su cui si veda però la recente Risoluzione del Parlamento europeo n. 2011/2026 (INI) del 13 settembre 2011, consultabile al link <http://www.altalex.com/index.php?idnot=53711>, secondo cui la *mandatory mediation* (esperimento della procedura di mediazione imposto, dalla legge o dal giudice) è

LE SCELTE CARATTERIZZANTI IL NOSTRO ODM

Nel costituire l'Organismo, e nel decidere come formulare il Regolamento, e naturalmente anche i restanti documenti costitutivi (Statuto, Codice etico, Tariffario), il Consiglio dell'Ordine ha dovuto operare delle scelte, alcune delle quali sono state ampiamente condivise dal Foro, e altre meno.

In primo luogo, si è scelto di prevedere che i mediatori del nostro Organismo dovessero necessariamente essere avvocati, e non praticanti sia pure abilitati al patrocinio, ritenendo qualificante, nei confronti del pubblico ma anche dei colleghi che adiranno nell'interesse dei propri clienti l'ODM, il possesso dell'abilitazione professionale; nonché dovessero essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna, e non presso altro Ordine, ritenendo opportuno operare solo con propri iscritti. Ai mediatori è stato chiesto di indicare le materie nelle quali non intendevano prestare la propria opera, preferendo fare affidamento sull'autoresponsabilità dei mediatori, invece che su autoattribuzioni di speciali competenze. Sono state previste rigide norme di comportamento, e richiesti numerosi requisiti di onorabilità e preparazione, anche aggiuntivi rispetto a quelli normativamente prescritti.

Ancora, si è ritenuto assolutamente irrinunciabile prevedere la necessaria assistenza della parte che partecipa alla mediazione a opera di un avvocato. Questo è stato uno dei punti della disciplina vigente più dibattuti e criticati, dall'avvocatura ma non solo, poiché l'assistenza tecnica non è prevista, nel decreto, come obbligatoria. Da più parti si è evidenziato che i rilevanti effetti che la procedura di mediazione, l'accordo o la proposta di accordo possono avere sulla situazione giuridica coinvolta, e non solo sull'eventuale successivo giudizio, rendono preferibile l'assistenza di un difensore, che consigli il cliente sulla opportunità di aderire alla procedura e se del caso di addivenire a un accordo, sondandone anche la futura tenuta; l'esame delle implicazioni giuridiche di un accordo, la redazione dello stesso, la rispondenza effettiva agli interessi della parte, l'idoneità a risolvere definitivamente il contenzioso, sono tutti dati che solo un professionista può valutare al meglio. Ugualmente, durante lo svolgimento della procedura sembra opportuna la partecipazione del difensore, dati i rilevanti effetti e conseguenze previste dalla legge di dichiarazioni, esibizioni documentali e comportamenti tenuti dalla parte. Nella regolamentazione più specifica

aderente alla normativa comunitaria vigente, poiché "l'articolo 5, paragrafo 2, consente agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l'inizio della procedura giudiziaria, a condizione che ciò non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario".

il Resto del Carlino GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011

GIUSTIZIA MANCA ANCORA LA SEDE

Avvocati, senza casa duecento mediatori

I QUASI 200 mediatori dell'Ordine degli avvocati sono pronti a entrare in azione, ma sono senza 'casa'. Inizialmente, l'Organismo di mediazione avrebbe dovuto sistemarsi in alcuni uffici al piano terra di Palazzo Baccocchi, sede della Corte d'Appello. Poi, però, recentemente questa ipotesi è tramontata e al momento manca ancora una destinazione certa: il Comune, cui spetta il compito di fornire i locali per gli uffici giudiziari, da ultimo ha proposto all'Ordine alcuni locali di via Sant'Isaia, che a detta di Palazzo d'Accursio sarebbero già pronti per l'uso.

SI TRATTA di spazi di proprietà del Comune, che dovranno essere arretrati e attrezzati a spese dell'Ordine, spiega la consigliera dell'Ordine degli avvocati Annalisa Atti, referente per la mediazione. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, dopo un ultimo sopralluogo, anche perché per il resto tutto è pronto.

luogo, anche perché per il resto tutto è pronto.

L'ORDINE degli avvocati ha fatto le cose in grande e quello che è pronto a scendere in campo è un vero e proprio 'esercito' di mediatori. Sono infatti arrivate 222 domande: 22 candidature

LA TRATTATIVA
Il Comune ha offerto alcuni locali in via Sant'Isaia

re sono state scartate per l'assenza dei requisiti e cinque situazioni sono ancora in sospeso. Gli altri 195, però, sono stati 'promossi' dall'Ordine e ora, se il ministero della Giustizia non obietterà nulla (aveva 40 giorni di tempo dalla trasmissione delle domande di accreditamento, fatta ai primi di agosto), diventeranno ufficialmente mediatori. Dei 195 'arruolati', 12 hanno la qualifica di esperti in materia internazionale.

della procedura, è stato previsto che il mediatore non possa formulare una proposta senza che tutti i partecipanti alla procedura gliene facciano richiesta.

Si è poi scelto di determinare le indennità di mediazione in misura inferiore a quella indicata nel decreto legislativo, prendendo come riferimento i valori medi tra quelli previsti dal decreto per lo scaglione inferiore e quelli dello scaglione congruo. Infatti, la questione degli elevati costi del servizio è uno dei punti deboli della disciplina, idoneo a dissuadere dal ricorso a questa opportunità in misura numericamente importante. Per incentivare l'esperimento della mediazione, si è anche stabilito di trattare allo stesso modo (indennità abbattute di un terzo/della metà) le mediazioni cd. obbligatorie (quelle nelle materie indicate nell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, nelle quali il previo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale) e quelle cd. delegate, ovvero frutto dell'invito da parte del giudice a esperire un tentativo di conciliazione mediante il ricorso a una procedura di mediazione (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010). Questo perché, altrimenti, queste mediazioni avrebbero avuto il medesimo costo di quelle "volontarie", però inserendosi in un giudizio già pendente, spesso da tempo, del quale sono già stati sostenuti rilevanti costi (e dunque, con ulteriore elemento disincentivante).

Quelle appena menzionate sono state scelte caratterizzanti che hanno avuto buona accoglienza da parte del Foro. Più discusse, invece, sono state due ulteriori scelte effettuate dal Consiglio dell'Ordine, relative, rispettivamente, alla previsione dell'obbligo per i mediatori di prestare la propria opera in esclusiva per l'ODM forense, e del divieto per gli stessi di assistere propri clienti davanti all'Organismo.

Rispetto alla prima scelta, è vero che la normativa vigente consente a ogni mediatore di prestare la propria opera presso non più di cinque organismi di mediazione, di natura pubblica o privata indifferentemente, ma è altrettanto vero che nessuna previsione della normativa vigente impone a un organismo di accettare indiscriminatamente le domande di iscrizione in elenco da chiunque provenienti, purché abbia i requisiti formativi (corso di formazione) e curricolari (laurea triennale o iscrizione ad albo o elenco) di legge; dunque, la normativa vigente lascia piena discrezionalità agli organismi su quali mediatori accettare presso di sé.

L'Ordine ha dunque ritenuto di prevedere che l'attività di mediatore sia prestata dall'aspirante in esclusiva presso l'ODM dell'Ordine, onde impedire la confusione tra enti, pubblici o privati, operanti in materia di mediazione, da parte del pubblico dei possibili ricorrenti e dei colleghi stessi; la pluralità di offerte di disponibilità riduce necessariamente il tempo dedicando all'attività di mediazione, di formazione e di coordinamento presso ciascun organismo, con effetti pregiudizievoli anche sull'efficienza e tempestività dello stesso; l'esclusiva è pertanto elemento distintivo e qualificante l'ODM, che può così contare su di un novero di mediatori non indifferentemente operanti anche altrove. A parziale correttivo, è stato scelto di non prevedere un numero massimo di mediatori iscrिवibili, o particolari requisiti di anzianità di iscrizione in albi professionali, o ancora la frequenza di specifici corsi di formazione con preferenza per alcuni enti formatori e non altri, come invece accade in numerosi ODM forensi italiani, che aggiungono spesso all'esclusività tali ulteriori limitazioni all'iscrizione in elenco; ciò al fine di consentire all'ODM di operare con un numero di mediatori elevato, in vista della già menzionata migliore efficienza e tempestività.

Rispetto alla seconda, si è preso spunto dalle regole di comportamento del mediatore unanimemente condivise, secondo le quali egli deve non solo essere ma anche "apparire" agli occhi delle parti (e dei difensori delle stesse) imparziale, equidistante, neutrale, ritenendosi che la posizione di chi un giorno opera come mediatore presso l'ente, e il giorno dopo assiste una parte davanti a propri "colleghi", o si trova ad essere mediatore di un conflitto tra parti assistite l'una da un "collega" e l'altra no, fosse foriera di possibili dubbi (nelle altre parti e nei difensori delle stesse) di imparzialità e di parità di trattamento da parte del mediatore.

Si tratta, in entrambi questi ultimi due casi, di scelte assunte dal Consiglio dell'Ordine dopo ampia discussione, e con approfondito esame anche delle opinioni contrarie, le quali tuttavia non hanno prevalso.

LE INDENNITÀ MINISTERIALI A CONFRONTO CON QUELLE DELL'ODM FORENSE DI BOLOGNA

Si ritiene, in conclusione, di fare cosa utile pubblicando uno specchietto comparativo delle indennità di mediazione, calcolate secondo il decreto ministeriale⁴ e confrontate con quelle in vigore presso l'ODM dell'Ordine degli Avvocati di Bologna⁵. Alle somme indicate dovrà essere aggiunta l'IVA. Le evidenti differenze sono frutto delle scelte operate, di cui si dà conto nel paragrafo precedente.

4 Riduzioni e maggiorazioni di legge (art. 16 del d.m. n. 185/2010, come corretto dal d.m. n. 145/2011):

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

SPECIALE MEDIAZIONE

Mediazione obbligatoria (per l'ODM dell'Ordine Forense di Bologna, anche mediazione delegata dal Giudice)

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte): tabella ministeriale (spese di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010)	Spesa (per ciascuna parte): ODM Ordine (spese di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010, e di mediazione cd. delegata ex art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 28/2010)
fino a euro 1.000	euro 42	euro 40
da euro 1.001 a euro 5.000	euro 97	euro 62
da euro 5.001 a euro 10.000	euro 160	euro 110
da euro 10.001 a euro 25.000	euro 240	euro 190
da euro 25.001 a euro 50.000	euro 400	euro 310
da euro 50.001 a euro 250.000	euro 666	euro 490
da euro 250.001 a euro 500.000	euro 1.000	euro 675
da euro 500.001 a euro 2.500.000	euro 1.900	euro 1.350
da euro 2.500.001 a euro 5.000.000	euro 2.600	euro 2.175
oltre euro 5.000.000	euro 4.600	euro 3.375

Mediazione volontaria (per gli organismi diversi dall'ODM dell'Ordine Forense di Bologna, anche mediazione delegata dal giudice)

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte): tabella ministeriale	Spesa (per ciascuna parte): ODM Ordine (solo volontaria)
fino a euro 1.000	euro 65	euro 53
da euro 1.001 a euro 5.000	euro 130	euro 93
da euro 5.001 a euro 10.000	euro 240	euro 165
da euro 10.001 a euro 25.000	euro 360	euro 285
da euro 25.001 a euro 50.000	euro 600	euro 465
da euro 50.001 a euro 250.000	euro 1.000	euro 735
da euro 250.001 a euro 500.000	euro 2.000	euro 1.350
da euro 500.001 a euro 2.500.000	euro 3.800	euro 2.700
da euro 2.500.001 a euro 5.000.000	euro 5.200	euro 4.350
oltre euro 5.000.000	euro 9.200	euro 6.750

5 Si riportano per completezza anche le indennità di mediazione laddove non vi sia adesione o partecipazione di tutte le parti coinvolte:

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
fino a euro 1.000	euro 40
da euro 1.001 in poi	euro 50

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

STATUTO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Costituzione e scopo

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (d'ora in avanti CDO), con delibera del 25 maggio 2011, l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (d'ora in avanti ODM), organismo non autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

L'ODM ha lo scopo:

- di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, anche secondo modalità di svolgimento telematiche;
- di promuovere e diffondere lo sviluppo delle procedure di mediazione e la cultura della conciliazione, anche aderendo o collaborando a iniziative a scopo consimile organizzate dal CDO e dalla Fondazione Forense Bolognese.

L'ODM ha capacità di agire nei confronti dei terzi ed è rappresentata dal proprio Presidente.

TITOLO I - ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2 - Sede

L'ODM svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Bologna, anche eventualmente nelle sedi distaccate del Tribunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 28/2010, salva comunque diversa disposizione del CDO, sentito l'ODM.

Art. 3 - Gli organi

Sono organi dell'ODM:

- il Presidente;
- il Consiglio;
- il Direttore.

Il Consiglio dell'ODM (di seguito CODM) è composto da cinque

membri nominati dal CDO e scelti tra i suoi componenti, preferibilmente tra coloro che fanno parte della "Commissione Conciliazione" del CDO, e/o tra avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Bologna. I Componenti del CODM svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Presidente del CODM è di diritto il Presidente del CDO. Egli può tuttavia incaricare dell'ufficio un suo delegato, purchè componente del CDO.

Il CDO nomina tra i propri componenti il Direttore.

I componenti del CODM restano in carica per un biennio, in coincidenza con il mandato del CDO, e, comunque, fino all'insediamento del nuovo CODM.

I componenti possono essere rieletti, per un massimo di due mandati.

Art. 4 - Funzioni del Presidente

Il Presidente convoca e coordina le sedute del CODM, fissando i punti all'ordine del giorno; assegna ai singoli componenti del CODM gli esposti presentati nei confronti dei mediatori.

Egli rappresenta l'ODM nei rapporti con i terzi.

Art. 5 - Funzioni del Direttore

Il Direttore coadiuva il Presidente, tiene con l'ausilio della Segreteria il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del CODM e provvede alla custodia dei relativi registri. Il Direttore coordina e controlla il servizio di Segreteria.

Il Direttore esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei mediatori, riferendone al Presidente e al CODM; propone al CODM la sospensione cautelare e la cancellazione dei mediatori inseriti in Elenco, in conformità alle previsioni del presente Statuto; cura, redige e aggiorna la

scheda personale di ciascun mediatore operante nell'ODM.

Il Direttore designa il mediatore incaricato per ogni mediazione in conformità ai criteri di cui all'art. 7, lett. C, elaborati dal CODM e al disposto dell'art. 5 del Regolamento di procedura. Delle assegnazioni e delle ragioni della scelta dei mediatori egli aggiorna il CODM periodicamente.

Il Direttore, o un suo delegato, determina il valore della domanda di mediazione in caso di indeterminabilità della stessa o di palese difformità dal reale o di difformità della stessa rispetto a quanto previsto nell'eventuale verbale di accordo.

Il Direttore, o un suo delegato, autentica la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive rese da coloro che siano astrattamente ammissibili al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 10 del Regolamento di procedura.

Il Direttore coordina l'attività dei mediatori inseriti negli elenchi dell'ODM, nonché l'attività dell'eventuale Comitato consultivo, se costituito.

Il Direttore risponde del proprio operato al CDO, il quale può sollevarlo dall'incarico per gravi motivi, sentito il CODM.

Il Direttore trasmette al giudice che ne faccia richiesta copia della proposta, formulata dal mediatore e non accettata, come previsto dall'art. 8, co. 3, del d.m. n. 180/2010.

Art. 6 - Convocazione e riunioni del CODM

Il CODM viene convocato dal Presidente per iscritto, con preavviso di almeno tre giorni.

Il CODM è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti, salvo motivato impedimento.

In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il compo-

nente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Il Direttore partecipa alle riunioni del CODM, senza potere di voto.

Le riunioni del CODM sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella Segreteria dell'ODM.

Le decisioni del CODM sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o del suo facente funzioni.

Art. 7 - Compiti del CODM

Il CODM è tenuto a redigere e aggiornare annualmente l'Elenco dei mediatori e a sottoporlo al CDO per la ratifica. Il CDO può richiedere chiarimenti al CODM o formulare osservazioni, prima di deliberare in merito.

Il CDO è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'ODM.

Il CODM ha i seguenti compiti:

- a) stilare l'Elenco dei mediatori, aggiornandolo ogni anno anche ridefinendo il numero degli stessi;
- b) tenere il registro degli affari di mediazione;
- c) dettare i criteri per la designazione dei mediatori, in conformità alle previsioni del Regolamento di procedura;
- d) esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori;
- e) vigilare sul rispetto scrupoloso da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto, tra i quali quelli dell'art. 11 dello Statuto;
- f) esaminare e valutare, almeno una volta all'anno, l'operato dei mediatori inseriti in Elenco, sulla scorta delle risultanze delle schede di valutazione allo stesso riferite, ai fini del mantenimento in Elenco;
- g) provvedere, in caso di mancanze da parte del mediatore, alla sospensione dello stesso dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei mediatori (vedi artt. 11 e 13);
- h) trasmettere, a far data dal se-

condo anno di iscrizione nel registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;

i) predisporre il rendiconto contabile finanziario;

j) deliberare eventualmente, in sede di predisposizione del conto consuntivo e compatibilmente con le risultanze di questo, un importo da dividere tra i mediatori che hanno prestato la propria opera in procedimenti nei quali entrambe le parti erano astrattamente ammissibili al patrocinio a spese dello Stato, proporzionalmente al rispettivo impegno;

k) sottoscrivere convenzioni con Organismi di mediazione di altri Ordini professionali, forensi e non, per prestare l'attività di mediazione, in rapporto di collaborazione reciproca;

l) istituire eventualmente un Comitato consultivo, composto da Avvocati iscritti all'Albo ordinario degli Avvocati dell'Ordine di Bologna, ove sia prevista la rappresentanza delle associazioni forensi operanti sul territorio, anche nelle sedi distaccate del Tribunale, il quale affianchi nel suo operato il Direttore e il CODM.

L'ODM e/o il CDO, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé.

Art. 8 - Segreteria

La Segreteria dell'ODM è composta da personale dipendente o collaboratore del CDO, messo a disposizione dell'ODM. Il CDO delega, allo scopo, almeno uno dei propri dipendenti o collaboratori a svolgere compiti di segreteria presso l'ODM. Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, a eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

La Segreteria amministra il servizio

di mediazione dell'ODM, svolgendo i compiti a essa riservati dall'art. 3 del Regolamento di procedura e dallo Statuto.

La Segreteria fa riferimento al Direttore dell'ODM, si coordina e risponde al CODM e al CDO.

TITOLO II - DEI MEDIATORI

Art. 9 - Elenco dei mediatori

L'ODM si avvale per svolgere le sue funzioni di un Elenco di mediatori, composto da non meno di cinque mediatori Avvocati iscritti all'Albo ordinario degli Avvocati dell'Ordine di Bologna, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore in via esclusiva per il richiedente, e che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente.

Il CODM è tenuto a redigere l'Elenco dei mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati e a sottoporlo al CDO per la ratifica.

Preferibilmente, il 10% dei mediatori iscritti nell'Elenco è costituito da mediatori esperti nella materia internazionale, in possesso di idonee abilità linguistiche, adeguatamente certificate.

I mediatori devono essere in possesso di una assicurazione personale per la responsabilità civile professionale in corso di validità, per massimale almeno pari a € 250.000,00, o devono provvedere alla concreta stipulazione entro il termine indicato loro dall'ODM, pena la cancellazione dall'Elenco.

Il numero dei mediatori dell'ODM viene rideterminato ogni anno, in relazione al concreto numero e al tipo di mediazioni svolte nell'anno precedente, di modo da garantire una proporzionalità tra numero di mediatori e numero di procedimenti, per un servizio efficiente.

Il CODM deve, comunque, provvedere nel mese di gennaio di ogni anno all'aggiornamento dell'Elenco dei mediatori, esaminando nuove dichiarazioni di disponibilità presentate da interessati, ed espungendo dall'Elenco coloro che abbiano manifestato entro il 31 dicembre precedente la propria volontà di non prestare più la propria opera pres-

so l'ODM, coloro che non abbiano ottemperato agli obblighi previsti a loro carico dallo Statuto e dal Regolamento di procedura, e in particolare all'obbligo di aggiornamento periodico, di cui all'art. 18 del d.m. n. 180/2010, come modificato dal d.m. n. 145/2011, e al presente Statuto, coloro che siano stati cancellati dall'Elenco dei mediatori ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, coloro i quali non abbiano superato la valutazione periodica di cui all'art. 7 lett. F dello Statuto.

L'Elenco aggiornato dei mediatori deve essere inviato da parte dell'ODM, entro dieci giorni dalla ratifica da parte del CDO, al Ministero competente.

Ai componenti del CODM che siano mediatori iscritti nell'Elenco dell'ODM medesimo non sono conferiti incarichi di mediazione per tutta la durata del loro ufficio.

Art. 10 - Il mediatore

Il mediatore deve essere un Avvocato, iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna, il quale abbia seguito un corso specifico di formazione per mediatori, che sia stato svolto in conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui al d.lgs. n. 28/2010, superando la prova finale.

La cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna, o il trasferimento ad altro Ordine, comporta la cancellazione anche dall'Elenco dei mediatori dell'ODM.

Tra ODM e mediatore si instaura un rapporto di collaborazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione. Al Mediatore viene corrisposto, alla conclusione di ciascun procedimento di mediazione da lui condotto, il 60% (al lordo di imposte e accessori di legge) di quanto effettivamente incassato da parte dell'ODM per la procedura di mediazione nella quale ha prestato la propria attività.

Nel caso in cui tutte le parti si trovino in condizione di astratta ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, il mediatore deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. L'ODM per questi casi potrà eventualmente determinare un contribu-

to forfetario a favore del mediatore e a proprio carico, tenuto conto del tipo di procedimento, della materia, del valore e dell'impegno prestato. Il mediatore non deve:

- avere riportato condanne definitive, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- avere riportato sanzioni disciplinari stabilizzate diverse dall'avvertimento;

Il mediatore deve:

- avere assolto l'obbligo di formazione continua nel periodo di valutazione precedente la domanda di iscrizione;
- essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Bologna.

La sussistenza di un procedimento disciplinare, aperto a carico del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei mediatori, verrà valutata dal CODM e dal CDO.

Art. 11 - Obblighi del mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, a eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) informare immediatamente l'ODM, ed eventualmente le parti, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;
- c) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del Responsabile della tenuta del Registro degli Or-

ganismi di Conciliazione presso il Ministero della Giustizia;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta dell'ODM e/o del suo Direttore;

e) eseguire personalmente la sua prestazione;

f) rispettare l'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera;

g) rispettare scrupolosamente il Codice Etico dell'ODM e le previsioni sull'incompatibilità dettate dal Regolamento di procedura;

h) assolvere l'obbligo di aggiornamento periodico e di tirocinio assistito, nei limiti minimi fissati dal d.m. n. 180/2010, come modificato dal d.m. n. 145/2011, e comunque frequentare gli incontri e le riunioni di studio e confronto, all'uopo organizzati dall'ODM in collaborazione con la Fondazione Forense Bolognese e/o eventualmente in convenzione con enti formatori accreditati.

Il mediatore designato non può astenersi dall'incarico ricevuto senza idonea giustificazione, pena la sospensione per tre mesi dall'Elenco, e comunque per non più di tre volte, pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei mediatori.

Art. 12 - Designazione del mediatore

Sulla base della domanda di mediazione dell'interessato (o degli interessati), il Direttore provvede a designare con propria delibera il mediatore, seguendo un criterio di progressione per ordine alfabetico (la lettera di partenza sarà estratta nell'adunanza del CODM con la quale si delibera l'Elenco dei mediatori da sottoporre a ratifica del CDO) e nel rispetto dei criteri indicati nel Regolamento di procedura e delle linee guida dettate dal CODM, comunicando al mediatore la natura della controversia e i nominativi delle parti in causa.

Il mediatore può essere scelto, in caso di domanda congiunta, di comune accordo dalle parti nell'Elenco dell'ODM.

Il mediatore designato dichiara, nei termini previsti dal Regolamento di procedura, la insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzio-

ne dell'incarico, nonché la propria imparzialità, sottoscrivendo altresì l'apposita dichiarazione.

In caso di dichiarata incompatibilità l'ODM provvede a designare un nuovo mediatore.

Art. 13 - Procedimento di cancellazione o sospensione dall'Elenco

Con delibera del CODM, adottata anche su proposta e segnalazione del Direttore, il mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 11 è immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'Elenco, e sostituito nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato.

Egli viene, pertanto, invitato a fornire chiarimenti e al termine della fase istruttoria il CODM può provvedere nei confronti del mediatore a:

- a) riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;
- b) cancellarlo dall'Elenco dei mediatori, nel qual caso è immediatamente informato il CDO di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 6, co. 4, del d.m. n. 180/2010.

Nel caso di esposto di una delle parte interessate, l'ODM provvede, nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il mediatore, e può provvedere nel seguente modo:

- a) consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
- b) sospenderlo cautelativamente dall'incarico, provvedendo alla sua sostituzione, ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, informando immediatamente il CDO di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza.

L'apertura di un procedimento disciplinare da parte del CDO nei confronti del mediatore iscritto in Elenco comporta di diritto la sospensione dello stesso dall'Elenco, sino alla definizione del procedimento medesimo, a meno che la pronuncia, anche non definitiva, sia di assoluzione o di applicazione di una sanzione compatibile con l'insediamento in Elenco.

La sospensione cautelare dall'atti-

vità di Avvocato comporta di diritto la sospensione dall'Elenco.

La comminazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta la cancellazione di diritto dall'Elenco dei mediatori. Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

TITOLO III - LA CONTABILITÀ DELL'ODM

Art. 14 - Risorse per il funzionamento dell'ODM

L'ODM, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza il personale del CDO, ed è tenuto a dotarsi di un registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Sono entrate dell'ODM i proventi derivanti dall'attività di mediazione e, in caso di loro insufficienza, i contributi provenienti dall'Ordine degli Avvocati di Bologna, necessari per garantire l'attività dell'ODM.

Sono uscite dell'ODM i compensi dei mediatori e le spese necessarie per il suo funzionamento.

L'ODM è dotato di autonomia organizzativa e propria contabilità, e costituisce struttura distinta e autonoma rispetto all'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio dell'Ordine, previ controllo e approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'ODM, predisposto dal CODM.

Art. 15 - Controlli sulla gestione contabile dell'ODM

Il controllo sulla gestione contabile dell'ODM è affidata al CDO, che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

L'ODM è comunque tenuto a depositare, semestralmente entro il 30 luglio (semestre gennaio/giugno) ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il CDO, un rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il CDO, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Consigliere Teso-

riere, alla sua eventuale approvazione.

TITOLO IV - NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 16 - Entrata in vigore

Le disposizioni di questo Statuto, del Regolamento di procedura e del Codice Etico entreranno in vigore dopo l'iscrizione dell'ODM nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, cui verranno trasmessi unitamente alla domanda di iscrizione.

Il primo CODM resterà in carica sino al 31 dicembre 2013, salvo il disposto dell'art. 3, co. 6, del presente Statuto.

Art. 17 - Modifiche dello Statuto, del Regolamento di procedura e del Codice Etico

Ogni modifica dello Statuto, del Regolamento di procedura e del Codice Etico dell'ODM compete al CDO, anche su proposta del CODM; le modifiche apportate allo Statuto e al Regolamento di procedura dovranno essere comunicate al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 28/2010, e diventeranno efficaci decorsi i termini di cui all'art. 5 del d.m. n. 180/2010, in assenza di rilievi da parte del Ministero competente.

Art. 18 - Allegati allo Statuto

Costituiscono allegati al presente Statuto il Regolamento di procedura, il Codice Etico dei mediatori, la Tabella delle indennità e il modello di scheda di valutazione della procedura di mediazione.

Art. 19 - Normativa di riferimento

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente.

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

CODICE ETICO

Art. 1 - **COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI**

1.1. **Competenza**

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Il mediatore dovrà essere adeguatamente formato e dovrà mantenere e migliorare la propria preparazione e pratica nella mediazione.

1.2. **Nomina**

Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e della competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito. Il mediatore dovrà rifiutarsi di partecipare a una mediazione nel caso in cui non abbia una preparazione adeguata.

1.3. **Onorari**

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione applicabili.

Art. 2 - **INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ**

2.1. **Indipendenza**

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con le parti o talune di esse;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro del suo studio, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando la necessaria imparzialità, e in ogni caso con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. **Imparzialità**

Il mediatore deve in ogni momento

agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione, nonchè a mantenere la neutralità rispetto alla controversia

Il mediatore dovrà dare informazione¹ di qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza² e imparzialità³ o possa dare la percezione di parzialità o mancanza di neutralità⁴.

Il mediatore non dovrà prendere parte o continuare una mediazione nel caso in cui venga meno la propria imparzialità o neutralità.

Art. 3 - **L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA**

3.1. **Procedura**

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni della procedura di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di un rapido svolgimento

1 Il mediatore deve informare le parti di qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se, di fatto, possa non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore.

2 Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (relazioni personali o lavorative) tra il mediatore e una delle parti.

3 Imparzialità si riferisce a un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non dovrà favorire una parte a discapito dell'altra.

4 Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non dovrà avere interessi diretti sull'esito del procedimento.

to della procedura di mediazione.

Il mediatore deve segnalare alle parti l'opportunità che nel procedimento di mediazione in corso siano coinvolte terze parti.

3.2. **Correttezza del procedimento**

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore dovrà agire in modo diligente.

Il mediatore non dovrà esercitare pressioni sulle parti, e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. **Fine del procedimento**

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Il mediatore deve rispettare la volontà delle parti di ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

Art. 4 - **RISERVATEZZA**

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative a essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, a eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte, o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del d.lgs. n. 28/2010, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

3. Nell'ipotesi in cui sia prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione deve contenere:

a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;

b) i dati identificativi di colui che, nel caso di persone giuridiche o enti, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;

c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

d) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;

e) i dati identificativi del difensore della parte, nell'ipotesi di cui all'art. 1, co. 3.

2. La domanda può contenere:

a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;

b) i dati identificativi di professionisti e/o di persone di fiducia che, se necessario, assisteranno la parte nel procedimento;

c) la dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del pro-

cedimento;

d) la richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione, nel solo caso in cui si tratti di mediazione facoltativa o cd. delegata.

e) in caso di domanda di mediazione congiunta, l'indicazione del nominativo di un mediatore, scelto tra quelli inseriti negli elenchi dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM).

3. Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'ODM con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ODM o in forma libera. Le parti possono depositare domande congiunte.

5. La parte che aderisce alla proposta di mediazione può estendere l'oggetto della domanda a ogni altra questione, connessa a quella prospettata dal richiedente, purché vertente su diritti disponibili e nei limiti di cui all'art. 36 c.p.c.

6. Le sottoscrizioni della domanda e dell'adesione alla proposta di mediazione devono essere autenticate nelle forme previste dall'art. 83, co. 3, c.p.c., con allegazione di copia di documento d'identità in corso di validità. Nei casi in cui non trovi applicazione il disposto dell'art. 1, co. 3, del Regolamento, la sottoscrizione deve essere corredata dalla sola copia di valido documento di identità.

7. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 3 - La Segreteria

1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine

progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'astratta ammissibilità di una o più parti al patrocinio a spese dello Stato, all'oggetto e al valore della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito. La Segreteria forma, per ogni procedimento, un fascicoletto contrassegnato dal medesimo numero d'ordine progressivo contenuto nel registro degli affari di mediazione.

3. La Segreteria verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, la Segreteria dell'ODM tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

4. Il Direttore dell'ODM designa il mediatore incaricato e, anche avvalendosi della Segreteria, fissa la data del primo incontro tra le parti entro quindici giorni dal deposito della domanda, salva diversa indicazione della parte richiedente, diversa richiesta dell'aderente, diverso accordo tra le parti o per motivate esigenze organizzative.

La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile, e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti:

- la domanda di mediazione e il Regolamento di procedura dell'ODM, nonché le indennità dovute e i termini di pagamento delle stesse;

- il nominativo del mediatore designato;

- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno sette giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole che l'incontro avrà luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volerli partecipare;

c) alla parte istante la risposta della parte convocata.

La Segreteria informa, altresì, le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/2010 e le avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, co. 5, del d.lgs. n. 28/2010, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c.

5. La Segreteria dichiara concluso il procedimento, dandone notizia alle parti, ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.

6. Nei casi di cui al comma precedente, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di mancato svolgimento della mediazione.

7. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento, dandone notizia alle parti:

- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;

- qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito dalla domanda, salva espressa diversa volontà delle parti;

- qualora nessuna delle parti provveda al pagamento delle spese di avvio e/o di quelle di mediazione entro i termini previsti dal presente regolamento.

8. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto, salvo il disposto dell'art. 10, co. 5:

a) l'avvenuto deposito della domanda;

b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

9. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione. Ai sensi dell'art. 9, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Il personale che opera presso la Segreteria non deve indicare nominativi di mediatori, limitandosi, se del caso, a mettere a disposizione l'Elenco.

10. I dati raccolti nello svolgimento dell'attività dell'ODM sono trattati nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 196/2003.

11. Al termine della procedura, presso la Segreteria saranno conservati in ogni fascicolo solamente la domanda, la dichiarazione di adesione, i verbali attestanti le presenze o le assenze alla sedute di mediazione, il verbale di accordo o di mancato accordo; tutti gli eventuali allegati o documenti prodotti verranno restituiti alle parti che li hanno depositati.

Art. 4 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM, o in altro luogo nella disponibilità dell'ODM, espressamente individuato.

2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Direttore dell'ODM.

Art. 5 - Designazione e funzioni del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme

imperative e all'ordine pubblico.

3. Il Direttore dell'ODM designa il mediatore individuandolo, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici e disponibili presso la sede dell'ODM, ed eventualmente anche pubblicati nel sito web dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, o sul sito web dell'ODM.

4. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, l'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di turnazione (ordine alfabetico a partire da lettera estratta: cfr. art. 12 dello Statuto) e disponibilità, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'ideoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Il mediatore, al momento dell'iscrizione nell'Elenco, indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.

5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione. Il mediatore deve prontamente corrispondere a ogni richiesta dell'ODM.

6. Il mediatore deve comunicare per iscritto alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Il rifiuto dell'incarico deve essere congruamente motivato e giustificato. L'ingiustificato rifiuto dell'incarico comporta le conseguenze previste nell'art. 11 dello Statuto dell'ODM.

7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente Regolamento.

8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.

9. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico, previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.

10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'Albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

11. L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo.

Art. 6 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

a) abbia o abbia avuto rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con le parti o taluna di esse, salvo espresso assenso concorde delle medesime;

b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio, associato, ovvero che eserciti la professione negli stessi locali.

2. In ogni caso, il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori e con le parti che possano incidere sulla sua indipendenza.

3. Colui che è inserito nell'Elenco dei mediatori dell'ODM non può prestare assistenza come difensore davanti al medesimo ODM.

4. Il mediatore che ha prestato la propria opera in un procedimento di mediazione non può successivamente prestare la propria opera come consulente, difensore o arbitro per le medesime parti nella controversia avente oggetto identico, anche solo parzialmente, o collegato, a quello trattato in mediazione.

5. Il mediatore è chiamato a svol-

gere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza, affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

6. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli deve rispettare scrupolosamente le prescrizioni del Codice Etico dell'ODM.

Art. 7 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o di quella dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio, nell'arbitrato o nel diverso procedimento contenzioso che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o di quella dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, a eccezione di quelli relativi alle sessioni separate.

7. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non

possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

8. Il mediatore non è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza solo in caso di:

a) sussistenza di un obbligo di legge in tal senso;

b) ragionevole sussistenza di un pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità fisica di una persona;

c) ragionevole sussistenza del pericolo concreto di essere sottoposto a un procedimento penale.

9. Documenti e informazioni che sarebbero altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della procedura di mediazione.

Art. 8 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Al procedimento le parti partecipano personalmente, salvi casi di necessità adeguatamente motivati; in tali casi, alla procedura deve partecipare un rappresentante della parte, munito di idonea procura e dei necessari poteri.

2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione. Il mediatore, qualora ne ravvisi l'opportunità, segnala alle parti la possibilità di estendere la mediazione a terze parti non convocate.

3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

4. Quando le parti non raggiungano un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari.

5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il

provvedimento che definisce il successivo eventuale giudizio:

- a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
 - b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, potrà nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
7. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico, del buon costume e delle norme imperative di legge. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, a eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto, e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
9. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
10. Agli incontri di mediazione possono partecipare, quali tirocinanti, i mediatori dell'ODM, ai fini dello svolgimento del tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lett. B, del d.m. n. 180/2010, come modificato dall'art. 2 del d.m. n. 145/2011. Possono altresì partecipare agli incontri anche mediatori iscritti in elenchi di altri organismi di mediazione accreditati, previa domanda da presentarsi presso la Segreteria dell'ODM,

nei limiti di uno per procedimento.

Art. 9 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:
 - a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
 - b) quando le parti raggiungono un accordo;
 - c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
 - d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
 - e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. La sospensione o la cancellazione dell'ODM dal registro non hanno effetto sui procedimenti in corso, i quali verranno pertanto portati a compimento.
3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
6. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia conforme alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento, ciascuna parte partecipante è tenuta a compilare e sottoscrivere la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM.

Art. 10 - Indennità

1. L'indennità comprende le spese

di avvio del procedimento, di mediazione e il compenso dovuto al/ai mediatore/i.

2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 5, co. 10.
3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di 40,00 euro, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro.
4. Le indennità di mediazione sono dovute, nella misura indicata nella tabella allegata al presente regolamento, oltre i.v.a., in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti siano più di due. Il pagamento deve avvenire prima dell'inizio del primo incontro di mediazione, nella misura dell'indennità astrattamente prevista come da tabella di cui sopra, senza gli aumenti previsti dall'art. 16, comma 4, del d.m. n. 180/2010; in caso di mancato pagamento, l'incontro non avrà luogo e la procedura si riterrà conclusa (tranne che si verta nelle materie ove la mediazione sia condizione di procedibilità). In ogni caso il saldo, comprensivo degli eventuali aumenti come *infra* determinati, deve comunque essere versato entro la fine della procedura, prima della consegna del verbale. In assenza di saldo, l'ODM non rilascerà il verbale di avvenuto esperimento della mediazione, positivo o negativo che sia.
5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di rifiuto dell'attività per l'ODM, e comporta l'impossibilità di rilasciare alle parti attestazioni o verbali di ogni sorta.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'ODM nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima.
7. L'indennità dovuta è ridotta di un terzo per i primi sei scaglioni, e di metà per i restanti scaglioni, nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costi-

tuisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e nelle conciliazioni cd. delegate di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 28/2010. Nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale non si applica alcun altro aumento, tranne quello previsto in caso di successo della mediazione; nelle suddette materie qualora nessuna delle parti invitate alla mediazione si presenti, l'indennità dovuta è ridotta a € 40,00 per il primo scaglione di valore ed a € 50,00 per tutti gli altri.

8. L'indennità dovuta è aumentata fino a un quinto in caso di conclusione dell'accordo; e deve essere aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore.

9. E' facoltà dell'ODM:

a) aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

Gli aumenti e le diminuzioni delle indennità sopra previsti si cumulano tra loro, tranne nel caso previsto nel comma 7.

10. L'ODM ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità ed eventualmente la percentuale di riparto delle stesse con i mediatori. L'ODM applica alle mediazioni di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 28/2010, le medesime indennità previste per le mediazioni contemplate dall'art. 5, co. 1, della normativa citata.

11. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata, a pena di inammissibilità dell'istanza, dalla documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (ultima dichiarazione dei redditi

dell'intero nucleo familiare o convivente, dichiarazione ISEE in corso di validità di tutti i componenti, indicazione di redditi esenti o soggetti a tassazione separata, certificati di residenza e stato di famiglia). La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva viene autenticata dal Direttore dell'ODM o da un suo delegato. L'ODM può verificare se la materia oggetto di controversia rientri o meno nel novero di quelle nelle quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ferma restando la responsabilità esclusiva della parte circa la esattezza della qualificazione della propria domanda.

12. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceverà un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultino ammesse al patrocinio a spese dello Stato. E' fatta salva la possibilità che l'ODM, per i casi di astratta ammissibilità al beneficio di tutte le parti coinvolte, determini un contributo forfetario per l'attività svolta dal mediatore, tenuto conto del tipo di procedimento, della materia, del valore e dell'impegno prestato; il contributo sarà a carico dell'ODM stesso.

13. Il mediatore riceve il pagamento del compenso per la sua attività, nella misura prevista, condizionatamente all'effettivo incasso delle indennità da parte dell'ODM.

Art. 11 - Adempimenti e responsabilità delle parti

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti e/o dei loro difensori:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia e alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;
- l'indicazione del valore della con-

troversia;

- l'individuazione precisa dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri organismi la medesima procedura;
- il rispetto degli obblighi e delle previsioni di cui al d.lgs. n. 56 del 20 febbraio 2004.

2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda, del diritto tutelato, delle parti interessate e del loro domicilio o residenza a opera dell'istante.

In tali casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione, in copia vidimata dalla Segreteria con il timbro dell'avvenuto deposito.

3. L'ODM non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione.

Art. 12 - Legge applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, il procedimento di mediazione è disciplinato dalla legge italiana, con particolare riferimento al d.lgs. n. 28/2010 e al d.m. n. 180/2010, e successive modificazioni, e produce gli effetti da essa stabiliti.

2. Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori, e sono sospesi dal 1° al 31 agosto.

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

TARIFFARIO DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

Spese di avvio della procedura:

€ 40,00 oltre IVA

da versarsi a cura:

- della parte istante al deposito della domanda;
- dalle altre parti al momento dell'adesione al procedimento di mediazione

Spese di mediazione volontaria:

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
fino a € 1.000	€ 53
da € 1.001 a € 5.000	€ 93
da € 5.001 a € 10.000	€ 165
da € 10.001 a € 25.000	€ 285
da € 25.001 a € 50.000	€ 465
da € 50.001 a € 250.000	€ 735
da € 250.001 a € 500.000	€ 1.350
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 2.700
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 4.350
oltre € 5.000.000	€ 6.750

Spese di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, del d.lgs n. 28/2010, e di mediazione cd. delegata ex art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 28/2010:

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
fino a € 1.000	€ 40
da € 1.001 a € 5.000	€ 62
da € 5.001 a € 10.000	€ 110
da € 10.001 a € 25.000	€ 190
da € 25.001 a € 50.000	€ 310
da € 50.001 a € 250.000	€ 490
da € 250.001 a € 500.000	€ 675
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.350
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.175
oltre € 5.000.000	€ 3.375

Spese di mediazione per il richiedente, in caso di mancata partecipazione di tutte le altre parti, nei casi di cui all'art.

5, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010:

Valore della lite	Spesa
fino a € 1.000	€ 40
oltre	€ 50

Diritti di copia conforme: € 0,50 a facciata, comprensivi delle spese.

Le spese di mediazione, cui va aggiunta l'i.v.a., come sopra indicate, comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore (o dei mediatori, se comediazione).

Le stesse sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti siano più di due. Il pagamento deve avvenire prima dell'inizio del primo incontro di mediazione, nella misura dell'indennità astrattamente prevista come da tabella di cui sopra, senza gli aumenti previsti dall'art. 16, comma 4, del d.m. n. 180/2010; in caso di mancato pagamento, l'incontro non avrà luogo e la procedura si riterrà conclusa (tranne che si verta nelle materie ove la mediazione sia condizione di procedibilità).

In ogni caso il saldo, comprensivo degli eventuali aumenti come *infra* determinati, deve comunque essere versato entro la fine della procedura, prima della consegna del verbale. In assenza di saldo, l'ODM non rilascerà il verbale di avvenuto esperimento della mediazione, positivo o negativo che sia.

Il valore della lite, indicato nella domanda di mediazione, è determinato a norma del codice di procedura civile e nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, la Segreteria dell'ODM individuerà la tariffa da applicarsi.

Si segnala che ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.m. n. 180/2010, come modificato dall'art. 5 del d.m. n. 145/2011, le spese di mediazione subiscono incrementi o diminuzioni come di seguito indicato:

L'indennità complessiva dovuta:

a) può essere aumentata in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentata in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione (*lettera modificata dall'art. 5 del d.m. n. 145/2011*);

c) deve essere aumentata di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 28/2010;

d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, deve essere ridotta di un terzo per i primi sei

scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente comma a eccezione di quello previsto dalla lettera b) (lettera sostituita dall'art. 5 del d.m. n. 145/2011);

e) deve essere ridotta a € 40,00 per il primo scaglione e a € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento (lettera modificata dall'art. 5 del d.m. n. 145/2011).

Si precisa che le spese di mediazione non comprendono gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità della mediazione (ad esempio: coinvolgimento di terzi, nomina di consulente, traduzioni simultanee, spese di trasferta per incontri fuori sede, ecc.). Le suddette somme, in assenza di accordo diverso, sono poste in solido e in parti uguali a carico delle parti partecipanti, e devono essere corrisposte al momento del conferimento dell'incarico o dell'espletamento dell'incombente.

In base all'art. 17, co. 5, del d.lgs. n. 28/2010, "quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, co. 1, all'organismo non

è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.p.r. n. 115/2002. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato".

Le parti che ritengano di essere in possesso dei suddetti requisiti, devono presentare alla Segreteria dell'Organismo: a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi propria e di tutti i componenti il proprio nucleo familiare convivente (ivi compresi conviventi *more uxorio*, ascendenti, parenti, soggetti diversi) e/o dichiarazione ISEE in corso di validità; b) certificato di stato di famiglia e di residenza aggiornato. Si rammenta che tra i redditi da dichiarare vanno ricompresi anche quelli non soggetti a tassazione o oggetto di tassazione separata.





Tribunale di Bologna

Prov. n. **94**

OGGETTO: Organizzazione dei servizi di Cancelleria relativi alla omologazione dei verbali di conciliazione.

- Visto il D.Lgs n. 28 del 4/03/2010 - attuazione art. 60 legge 18/06/2009 n. 69 - in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
- Visto, in particolare, l'art. 12 D.Lgs cit. secondo il quale il verbale di accordo è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo di mediazione ovvero, nell'ipotesi di esecuzione transfrontaliera, nel cui circondario l'accordo deve essere eseguito;
- Ritenuto che occorre assempare il servizio di cancelleria relativo alla omologazione di detti verbali di conciliazione ritenuta l'opportunità, allo stato, e salvo successiva verifica dei risultati della gestione del servizio, di concentrare la presentazione dei ricorsi presso un unico ufficio della sede centrale;
- Visto il trienniovigintennio di tutto il personale amministrativo del Tribunale operativo dal 31 gennaio v.v. che viene integrato con il presente ordine di servizio e valutare, nell'esercizio del ruolo di cui all'art.17 D.L.vo 165/2001, come modificato dal D.L.vo 150/2001, in materia di gestione delle risorse umane, di direzione, organizzazione e valutazione del lavoro, di mobilità interna agli uffici, di individuazione delle competenze e delle professionalità necessarie allo svolgimento dei compiti di istituto, la migliore organizzazione dei servizi;
- Raccolte le proposte operative del Coordinatore dell'area Civile di Palazzo

DISPONE

- a) i ricorsi per le omologazioni dei verbali di conciliazione ex art. 12 D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 di competenza del Presidente del Tribunale di Bologna sono ricevuti dalla cancelleria Separazioni e Divorzi della sede centrale (funzionario responsabile D.ssa Carla Regazzi);
- b) nel ricorso la parte deve indicare la materia oggetto del contenzioso definito con la conciliazione e il relativo codice ministeriale;
- c) la cancelleria trasmetterà il fascicolo, per l'adozione del decreto di omologa, al Presidente del Tribunale.

Si comunichi ai funzionari interessati, al Coordinatore Area Civile, ai Presidenti delle Sezioni Civili, al Presidente del Tribunale.

Bologna, *16.6.2014*

Visto, il Presidente

(001 Francesco Scatellari)

Scatellari

Si dia comunicazione al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Bologna per la sua ampia diffusione.

Il Dirigente
Scatellari



Fondazione
Forense
Bolognese

(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)

IL “BADGE FORMAZIONE CONTINUA” PER GLI EVENTI FORMATIVI DELLA FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

A partire dal 18 ottobre 2011 è possibile acquistare il “BADGE FORMAZIONE CONTINUA” che dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio per partecipare agli eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese.

Queste le caratteristiche del nuovo sistema informatico:

- ISCRIZIONE: iscrizione agli eventi formativi ottenendo risposta in tempo reale di conferma di inserimento o meno nella lista degli iscritti;
- LISTA D'ATTESA: inserimento automatico nella lista d'attesa, nel caso in cui i posti disponibili siano esauriti;
- CANCELLAZIONE: cancellazione, di-

rettamente dal sito della Fondazione, nel caso di impossibilità a partecipare;

- BADGE: la registrazione all'evento formativo a cui ci si è iscritti avviene automaticamente utilizzando il “Badge Formazione Continua” sia in entrata che in uscita, in sostituzione della firma;

- STAMPA ATTESTATO: stampa dell'attestato di partecipazione all'evento formativo accedendo tramite il proprio profilo al sito della Fondazione Forense;

- STORICO CORSI: controllo della situazione degli eventi formativi frequentati e ristampa degli attestati even-

tualmente smarriti.

- Il “Badge Formazione Continua” è rilasciato presso la Segreteria della Fondazione Forense Bolognese, in via Marsili 8, nel consueto orario di apertura (ore 9-12.30), previo rimborso dei costi pari a € 18,00, i.v.a. compresa.

- La richiesta del Badge avviene presentando l'apposito modulo unitamente a un documento di riconoscimento.

- Le condizioni per il rilascio sono previste dal Regolamento pubblicato di seguito.



Fondazione Forense Bolognese

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

SEGRETERIA:

Via Marsili, 8 – 40124 Bologna

Tel. 051-3399239 – Fax. 051-3391800

E-mail: fondazioneforensebo@libero.it

Sito: www.fondazioneforensebolognese.it

ORARIO DI APERTURA DELL'UFFICIO AL PUBBLICO:

**DAL LUNEDI' AL VENERDI'
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30**

Regolamento della Fondazione Forense Bolognese (F.F.B.) per gli eventi della Formazione Continua e per i corsi di aggiornamento

A) RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E ATTESTATI

1 - Gli eventi organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese attribuiscono crediti formativi nel numero evidenziato nelle singole locandine pubblicitarie reperibili anche sul sito internet, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, così come recepito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna con circolare del 22 ottobre 2007, integrata con delibere del 12 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

2 - In virtù di quanto previsto dall'art. 3 lett. F della circolare attuativa e interpretativa del Consiglio dell'Ordine ("*Ai fini del riconoscimento dei crediti, gli eventi formativi di durata complessiva non superiore a 4 ore dovranno essere frequentati in misura pari alla loro durata, con un margine di tolleranza di quindici minuti sia in entrata che in uscita; gli eventi formativi di durata complessiva superiore a 4 ore, invece, dovranno essere frequentati in misura non inferiore all'80% della loro durata complessiva. Nel caso in cui gli eventi siano frequentati in misura inferiore a quanto sopra specificato, la partecipazione parziale agli stessi non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo*").

La rilevazione delle presenze verrà effettuata a mezzo del **Badge Formazione Continua (B.F.C.)** in ingresso ed in uscita da ogni singolo evento formativo. Accedendo al proprio account dal sito della F.F.B. sarà possibile stampare il relativo attestato di partecipazione.

3 - La gestione, la prenotazione degli eventi formativi ed il rilascio dei relativi attestati, avverrà informaticamente attraverso il sito www.fondazioneforensebolognese.it.

4 - A tal fine ogni avvocato che desidera partecipare agli eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese dovrà dotarsi di apposito Badge Formazione Continua (B.F.C.). Tale badge sarà associato ad un indirizzo e-mail, che fornirà alla Segreteria egli stesso, e ad una password generata dal sistema e modificabile al suo primo accesso all'area del sito per le iscrizioni agli eventi.

5 - **il B.F.C. è personale** e dovrà essere utilizzato ai fini del rilevamento della partecipazione all'evento formativo. La rilevazione avverrà tramite un "lettore di prossimità" all'inizio ed al termine dell'evento stesso. E' in facoltà del personale addetto alla registrazione richiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Se la presenza rilevata sarà conforme a quanto previsto nella "Circolare attuativa e interpretativa del Consiglio dell'Ordine", all'interno del sito www.fondazioneforensebolognese.it, ciascun partecipante all'evento formativo potrà stampare autonomamente il proprio attestato di partecipazione dall'apposita sezione "**attestato**" all'interno del proprio account personale.

Ovviamente, la stampa dell'attestato non sarà possibile, qualora il sistema rilevi il mancato rispetto di quanto previsto nella "Circolare attuativa e interpretativa del Consiglio dell'Ordine".

B) MODALITA' DI RILASCIO DEL BADGE FORMAZIONE CONTINUA

Il *Badge Formazione Continua* sarà rilasciato previo rimborso dei costi pari a **€ 18,00** (iva compresa) presso la Segreteria della Fondazione Forense Bolognese, in Via Marsili, 8, a partire dal **18 ottobre 2011**, nel consueto orario di apertura (dal lunedì al venerdì in orario 9.00 – 12.30).

Al momento della richiesta dovrà essere compilato e sottoscritto il relativo modulo di rilascio del B.F.C., che potrà essere scaricato dal sito www.fondazioneforensebolognese.it. Il richiedente dovrà inoltre essere munito di documento di riconoscimento.

La creazione del profilo personale (*account*) prevede l'inserimento della fotografia del richiedente, che verrà rilevata dagli incaricati della F.F.B. al momento della consegna del badge.

In caso di smarrimento o danneggiamento, sarà possibile riacquistare il badge al costo di € 18,00.

L'acquisto del badge comporta l'accettazione del presente regolamento.

C) MODALITA' DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI GRATUITI

A partire dal 1 gennaio 2012 tutte le iscrizioni agli eventi organizzati dalla F.F.B. saranno possibili esclusivamente tramite l'utilizzo dell'account personale.

A motivo di ciò la partecipazione agli eventi sarà consentita solamente tramite l'impiego del badge.

1 - L'iscrizione agli eventi gratuiti programmati dalla Fondazione Forense Bolognese è obbligatoria e deve essere effettuata collegandosi al sito internet www.fondazioneforensebolognese.it nella sezione "Corsi".

2 - Nella pagina dedicata ad ogni singolo evento sarà possibile effettuare l'iscrizione semplicemente cliccando sull'apposito tasto "iscrizione al corso" e di seguito sul tasto "conferma iscrizione". A fronte della domanda di iscrizione pervenuta, verrà inviata automaticamente una mail di risposta all'indirizzo fornito dall'iscritto con l'accettazione o meno della domanda stessa. Al momento dell'iscrizione il nominativo verrà inserito nella lista iscritti in tempo reale. Qualora i posti disponibili siano esauriti il nominativo verrà inserito in un'apposita lista d'attesa.

D) CANCELLAZIONE DALLE LISTE E FUNZIONAMENTO DELLA LISTA D'ATTESA

1 - In caso di impossibilità a partecipare ad un evento formativo per il quale si è iscritti, è necessario cancellarsi dalla lista tramite il tasto "cancella iscrizione" presente sulla pagina dell'evento, o cliccando sul link (cancella iscrizione) presente nella mail di risposta ricevuta all'atto dell'iscrizione. In questo modo il primo nominativo della lista d'attesa verrà automaticamente inserito nella lista iscritti ed avvisato dell'avvenuta iscrizione tramite e-mail.

2 - A causa dell'alto numero di defezioni degli iscritti agli eventi gratuiti, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense Bolognese, in data 14/09/2010, ha deliberato che **la mancata cancellazione entro le ore 12.00 dei 2 giorni che precedono lo svolgimento dell'evento formativo comporterà, per i tre mesi successivi, salvo giustificate e documentate eccezioni, l'impossibilità di iscriversi nella lista principale.**

Pari onere è posto a carico dell'iscritto nella lista d'attesa qualora ritenga di non poter più dare la propria disponibilità a partecipare all'evento formativo al quale si è iscritto.

3 - Le domande di iscrizione saranno accettate solo attraverso il sito della Fondazione. Il sistema non consente l'iscrizione prima della data di apertura delle iscrizioni, indicata sulla locandina dell'evento e sulla pagina del sito dedicata all'evento formativo stesso.

E) CORSI DI AGGIORNAMENTO - EVENTI A PAGAMENTO

1 - Per gli eventi per i quali è previsto il versamento di una quota, l'iscrizione potrà essere effettuata in due modalità:

a) tramite la Segreteria, con deposito del modulo di iscrizione (disponibile presso la Segreteria o sul sito della Fondazione) debitamente compilato, accompagnato dal versamento del relativo importo, da effettuarsi direttamente presso la Segreteria della Fondazione, oppure mediante bonifico bancario intestato a Fondazione Forense Bolognese, IBAN : IT 65 B 01030 02432 000005995858. In quest'ultima ipotesi, la contabile dovrà essere allegata al modulo di iscrizione e comunque consegnata alla Segreteria prima dell'inizio del corso;

b) tramite il sito www.fondazioneforensebolognese.it, compilando la domanda predisposta e inserendo nel campo apposito il codice CRO del bonifico effettuato.

2 - L'eventuale recesso dovrà essere comunicato per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell'evento. In caso di recesso oltre tale termine, nessun rimborso potrà essere effettuato.

Il sistema non gestisce in automatico i recessi.

3 - La Fondazione si riserva la facoltà di annullare gli eventi o di modificarne le date per cause di forza maggiore o qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, ove previsto. In caso di annullamento dell'evento, la quota di iscrizione già versata verrà restituita o potrà essere utilizzata, a scelta dell'iscritto, per altri eventi organizzati dalla Fondazione.

4 - Eventuali variazioni del programma verranno segnalate sul sito della Fondazione.

F) SEDE DEI CORSI

La sede degli eventi formativi sarà indicata di volta in volta sulla locandina che verrà predisposta per pubblicizzare l'evento, reperibile presso la Segreteria e sul sito della Fondazione.

G) SOCI ORDINARI E SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

Ai Soci Ordinari e Sostenitori in regola con il versamento delle quote associative annuali è riconosciuta, salvo specifiche eccezioni, una riduzione del 20% sul costo di iscrizione a tutti gli eventi a pagamento e la facoltà di iscrizione agli eventi gratuiti nei quattro giorni lavorativi antecedenti la data di apertura delle iscrizioni.

Pubblichiamo il "Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone" che è stato approvato e sottoscritto il 24 marzo 2011 dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, e successivamente aggiornato e integrato.

Il Protocollo, che segue il "Protocollo generale per le udienze civili" e quello "per il procedimento sommario di cognizione", affronta alcune questioni pratiche ricorrenti nei procedimenti di diritto di famiglia, fra le quali – ma non solo – la documentazione fiscale da allegare agli atti introduttivi, le spese straordinarie per i figli e le formalità necessarie per i trasferimenti immobiliari disposti nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.

Come già avvenuto nelle occasioni precedenti, il Protocollo è stato illustrato in un affollato incontro pubblico che si è tenuto al Teatro Duse l'11 maggio 2011.

Tutti i protocolli e i documenti elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna sono pubblicati nell'area dedicata del sito internet del nostro Ordine.

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
ASSOCIAZIONE SINDACALE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA – A.N.F.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORI – A.I.A.F.
ASSOCIAZIONE DEI GIUSLAVORISTI DELL'EMILIA ROMAGNA – A.G.E.R.
CAMERA CIVILE "ALBERTO TABANELLI" DI BOLOGNA
CAMERA MINORILE DELL'EMILIA-ROMAGNA
ASSOCIAZIONE AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI – AMI

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2011, ore 15.30 – 18.30

TEATRO DUSE, VIA CARTOLERIA 42 - BOLOGNA

PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE

Illustrazione del contenuto del Protocollo
La documentazione fiscale nei procedimenti separativi
Le spese straordinarie per i figli: controversie, casistica, possibili soluzioni
I trasferimenti immobiliari endo-procedimentali
nell'esperienza del Tribunale di Bologna

- ore 15: **registrazione partecipanti**
- **introduce e modera:**
dott. Angela De Meo – Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Bologna
- **relatori:**
avv. Daniela Abram – componente del Direttivo dell'A.I.A.F., sezione Emilia-Romagna
avv. Piervincenzo D'Adamo – Foro di Bologna
dott. Carla Regazzi – Funzionario giudiziario all'Ufficio Separazioni e Divorzi del Tribunale di Bologna
dott. Francesco Paolo Tomeo – Conservatore Delegato dell'Ufficio del Territorio di Bologna
avv. Stefania Tonini – componente del Direttivo della Camera Minorile dell'Emilia Romagna
- **dibattito**

**la partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione inviando e-mail a
formazione@ordineavvocatibologna.net**

*la partecipazione all'incontro attribuisce
tre crediti formativi nel rispetto delle modalità previste
dalla "circolare attuativa e interpretativa
del regolamento sulla formazione continua del C.N.F." emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*

PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE

in particolare, procedimenti in materia di: separazione e divorzio (compresi i giudizi di revisione, i procedimenti incidentali, i ricorsi ex art. 709 ter c.p.c.); filiazione; matrimonio; ordini di protezione contro gli abusi familiari; adozione di persone maggiori di età; ricongiungimento familiare; misure di protezione (amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione).

(VERSIONE RIVEDUTA E INTEGRATA ALL'ESITO DELL'INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO DELL'11 MAGGIO 2011)

IN GENERALE

1. Riservatezza

a) Nello svolgimento delle udienze è assicurata la massima riservatezza, salve le ipotesi in cui non sia necessaria la trattazione del merito (ad es. udienza di precisazione delle conclusioni).

b) Nella fissazione dell'orario dell'udienza, il Giudice terrà conto delle particolari esigenze di riservatezza o di altre particolari condizioni personali (ad es. salute) tempestivamente segnalate dai difensori.

c) Le udienze di audizioni dei minori verranno fissate, ove possibile, in orario extrascolastico.

d) Non vengono comunicati alle parti e vengono espunti dagli atti i dati relativi a:

- collocazione del minore in affidamento familiare;

- luogo protetto di collocazione (ad es., nei procedimenti per ordini di protezione contro gli abusi familiari);

- informazioni acquisite e dichiarate non ostensibili dal Tribunale per i minorenni;

Il giudice darà indicazione alla Cancelleria, al Servizio Sociale, al C.T.U., di non comunicare o divulgare le informazioni di cui sopra.

e) Le copie dei verbali e dei provvedimenti da notificarsi a terzi a cura del difensore (ad es., ordine di esibizione, ordine di pagamento al terzo debitore) vanno richieste e rilasciate per estratto. È onere del difensore specificare alla Cancelleria quali parti dell'atto devono essere rilasciate in copia e quali invece devono essere omesse.

PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

2.1 Documentazione da allegare agli atti introduttivi

a) Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegati tutte le dichiarazioni dei redditi (complete di ogni parte, dei CUD e dei codici di trasmissione) presentate all'amministrazione fiscale nell'ultimo triennio alla data del deposito dell'atto. Il Modello Unico deve essere completo della dichiarazione della persona, dell'IVA, degli studi di settore e dell'IRAP.

b) Non è consentita la produzione del solo CUD se non accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio della parte interessata che per quell'anno non fu presentata la dichiarazione dei redditi.

c) È onere delle parti produrre, già dall'udienza presidenziale, le dichiarazioni dei redditi presentate successivamente al deposito degli atti introduttivi e aggiornare periodicamente tale produzione sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

2.2 Decreto di fissazione della udienza presidenziale

Il decreto contiene informazioni relative a:

- onere del patrocinio;

- possibilità per i non abbienti di accedere al patrocinio a spese dello Stato;

- documentazione reddituale da produrre.

2.3 Svolgimento dell'udienza presidenziale

Per ciascuna causa viene fissato un ap-

posito orario di trattazione.

2.4 Verbale dell'udienza presidenziale nelle separazioni consensuali

Nei procedimenti per separazione consensuale (o in quelli contenziosi che si convertono in consensuale) le parti presentano il verbale completo di tutte le condizioni.

2.5 Divorzi congiunti

I difensori inseriscono nell'apposito modulo predisposto dal Tribunale i dati anagrafici delle parti e le condizioni del divorzio e lo trasmettono (tramite posta elettronica) al giudice relatore il giorno prima dell'udienza.

2.6 Ordinanza presidenziale

a) I termini per il deposito degli atti integrativi vengono fissati dal Presidente tenendo conto della data dell'udienza di comparizione e trattazione davanti al Giudice Istruttore.

b) In caso di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, i difensori delle parti costituite producono copia integrale del decreto della Corte d'appello.

2.7 Prima udienza di comparizione e trattazione davanti al Giudice Istruttore

Salva diversa indicazione, alla prima udienza di comparizione e trattazione davanti al Giudice Istruttore compaiono i soli difensori.

2.8 Copia degli atti e dei documenti per la controparte

a) A integrazione del punto 3 lettera a) del Protocollo generale per le udienze civili, anche il difensore del ricorrente

deposita la copia cartacea od ottica dei documenti allegati al ricorso: tale copia viene conservata all'interno del fascicolo d'ufficio per il suo eventuale ritiro a cura del difensore del convenuto munito di mandato.

b) Data la particolare natura dei procedimenti, si prevede che non operi l'impegno dei difensori a tenere nel proprio studio a disposizione delle controparti copia dei documenti prodotti, in deroga al punto 3 lettera b) del Protocollo generale per le udienze civili.

2.9 Copia delle relazioni del servizio sociale

All'atto della ricezione di informativa del Servizio Sociale, ove possibile il giudice dispone la comunicazione della stessa tramite fax ai difensori delle parti costituite, che daranno conferma della ricezione alla Cancelleria tramite fax.

2.10 Richieste di proroga della consulenza d'ufficio

In caso di proroga dei termini per il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio, il giudice fissa contestualmente altra udienza successiva e nuovi termini per le osservazioni delle parti, da comunicarsi ai difensori.

2.11 Definizione di "spese straordinarie" da ripartirsi tra i genitori nell'interesse dei figli

I difensori delle parti nelle loro richieste o negli accordi di separazione o divorzio indicano in modo dettagliato:

a) le ulteriori spese – rispetto al contributo fisso mensile – che i genitori dovranno corrispondere *pro quota* in proporzione ai rispettivi redditi (ad es. spese mediche e/o specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche e oculistiche, quali in via esemplificativa *ticket* sanitari, conseguenti prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi, spese per l'istruzione e la formazione, quali in via esemplificativa tasse di iscrizione, dotazione libraria, materiale didattico, gite, attività integrative, spese per lo sport e attività ricreative);
b) le modalità di rimborso delle suddette spese: in via esemplificativa si può prevedere l'invio da parte di un genitore della documentazione afferente la spesa a mezzo raccomandata

a.r. e l'obbligo di pagamento a cura dell'altro coniuge all'atto del versamento del contributo di mantenimento nel mese successivo alla ricezione della documentazione.

2.12 Trasferimenti immobiliari

Allo scopo di consentire la regolare esecuzione degli atti di trasferimento immobiliari tra coniugi contenuti nei procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto nonché nelle conclusioni congiunte dei procedimenti giudiziali, si indica di:

1. inserire il codice fiscale e la residenza anagrafica delle parti;
2. inserire la chiara e inequivoca manifestazione di volontà *ex art.* 1376 c.c. di procedere al trasferimento e conseguentemente all'accettazione;
3. inserire i dati dell'atto di provenienza dell'immobile, con la specificazione del notaio, della data dell'atto e degli estremi di registrazione e di trascrizione;
4. indicare il diritto reale che viene trasferito, la sua quota e la precisa identificazione attuale degli immobili, con specificazione della natura o categoria, del foglio, del mappale, del subalterno, la rendita catastale e con l'indicazione di almeno tre confini; per i fabbricati in corso di accatastamento e per quelli privi del codice di identificazione catastale, bisogna specificare il numero e l'anno del protocollo della denuncia di accatastamento, della scheda o della variazione; per gli immobili in corso di costruzione, devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono;
5. specificare se l'immobile sia gravato o meno da ipoteca e/o da altro peso;
6. indicare l'eventuale rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale;
7. produrre la copia dell'ultimo atto tra vivi di provenienza dell'immobile oggetto del trasferimento;
8. produrre la visura catastale aggiornata relativa a tutti gli immobili oggetto del trasferimento nonché la visura storica;
9. in caso di cessione di terreno, produrre certificato di destinazione urbanistica aggiornato (il

certificato ha una validità fino a un anno dal rilascio, se per dichiarazione dell'alienante non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici); se il terreno ceduto è inferiore a 5.000 mq. non è necessario produrre certificato di destinazione urbanistica, se è di pertinenza dell'immobile ceduto e censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano;

10. far rendere alla parte cedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla regolarità della concessione edilizia. In caso di fabbricati la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, l'alienante indicherà gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria; in caso di fabbricati anteriori, gli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione in sanatoria; per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che trattasi di immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967; se risultano, indicare gli estremi dell'abitabilità o agibilità; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'ipotesi in cui siano state apportate all'immobile delle modifiche per le quali è stata richiesta la concessione edilizia o autorizzazioni o condoni o infine inviate comunicazioni presso gli Uffici Comunali, dovrà essere integrata anche da tali dati; rendere, inoltre, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente ai terreni inferiori a 5.000 mq., quando sono di pertinenza di fabbricato ceduto censito al Catasto Fabbricati (le suddette dichiarazioni possono essere contenute nel verbale di comparizione delle parti);
11. rendere gli attestati di certificazione energetica (non necessari per gli immobili siti nella regione Emilia-Romagna); per gli immobili fuori Regione, va resa ai sensi dell'art. 6 co. 2 *ter* del d.lgs. n. 192/2005, come modificato, con decorrenza dal 29 marzo 2011, dal d.lgs. n. 28/2011;
12. far rendere alla parte cedente la di-

chiarazione ex art. 19 co. 14 del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 nei seguenti termini, in merito alla conformità oggettiva: *“si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale allegata, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in Catasto a corredo della dichiarazione prot. n. _____ del _____; la parte alienante, attuale intestataria dell'unità immobiliare in oggetto, dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto”*. In fatto di detta dichiarazione di

conformità oggettiva da parte del cedente, dovrà essere prodotta, in sostituzione, l'attestazione da parte di tecnico abilitato;

13. in merito alla conformità soggettiva, far rendere alla parte cedente la dichiarazione, ex art. 19 co. 14 del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, della conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;

14. indicare che la parte cedente si dichiara edotta dell'obbligo di comunicare la cessione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Infine, tenuto conto che la Cancelleria

ha trenta giorni di tempo per provvedere alla trascrizione, nel periodo immediatamente successivo i difensori verificheranno presso l'Agenzia del territorio la correttezza dei dati trascritti.

Bologna, 23 maggio 2011

f.to il Presidente del Tribunale, dott. Francesco Scutellari

f.to il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, avv. Lucio Strazziari

f.to la Dirigente del Tribunale, dott. Elena Barca

IL PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE

STEFANIA TONINI

È sempre più frequente nei Tribunali italiani, ormai da alcuni anni, l'elaborazione di protocolli di buone prassi, nati dalla condivisione e dalla collaborazione fra gli operatori del diritto (magistratura, amministrazione e avvocatura), orientati a sopperire e colmare la grave situazione in cui la gestione pratica e quotidiana della giustizia si è venuta a trovare negli ultimi tempi.

La *ratio* di tali prassi condivise è, senz'altro, quella di «valorizzare od introdurre comportamenti che possano alleviare un quadro di diffusa criticità» e nasce dalla necessità di «individuare alcune indicazioni non di carattere normativo, ma espressione di un interesse alla collaborazione fra i diversi attori del processo»¹.

L'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, com'è noto, ha già prodotto alcuni Protocolli, frutto della collaborazione di personale amministrativo, magistrati e avvocati, e l'efficacia di tale sistema protocollare è, naturalmente, garantita dall'impegno costante delle componenti interessate².

Il protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone è stato il frutto dell'esperienza condivisa fra i magistrati della I sezione del Tribunale di Bologna, presieduta dalla Presidente dott. Angela de Meo, i funzionari dell'amministrazione applicati alla predetta sezione ed esponenti dell'avvocatura, membri e rappresentanti delegati di alcune associazioni di diritto di famiglia, che partecipano e fanno parte dell'Osservatorio³.

La presentazione del Protocollo è avvenuta lo scorso mese di maggio, nella prestigiosa sede del Teatro Duse di Bologna, alla presenza di magistrati, amministrativi e avvocati, che numerosi hanno partecipato all'evento, particolarmente apprezzato per le tematiche affrontate e per gli spunti di riflessione che sono conseguiti nel corso del dibattito. Tanta è stata la partecipazione attiva che, all'esito dell'incontro di presentazione, si è apportata qualche modifica al testo precedentemente elaborato, proprio in considerazione della fruttuosa discussione e delle soluzioni suggerite in occasione della plenaria condivisione del testo protocollare⁴.

1 Si veda il «Protocollo generale per le udienze civili dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna» del 23 dicembre 2009, a firma del Presidente del Tribunale di Bologna dott. Francesco Scutellari, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna avv. Lucio Strazziari, della Dirigente del Tribunale dott. Elena Barca, pubblicato sul sito internet del Consiglio dell'Ordine (www.ordineavvocatibologna.net).

2 Si vedano gli articoli sull'Osservatorio pubblicati nei precedenti numeri di questa Rivista.

3 A.I.A.F., Camera Minorile dell'Emilia-Romagna, AMI.

4 Si tratta della versione pubblicata nelle pagine precedenti.

Anche la conseguente attuazione del Protocollo, che nei mesi a seguire ne è derivata, ha messo in luce una effettiva rispondenza alle esigenze di snellezza e di approvazione di prassi condivise, tanto è vero che si è riscontrata una sempre più virtuosa partecipazione da parte dell'avvocatura, che sensibilmente ha recepito l'esigenza di semplificazione (in particolare nella gestione delle udienze) e di collaborazione (con riguardo allo scambio di copie con le controparti e di produzione di una documentazione completa allegata ai propri atti difensivi).

Il Protocollo, infatti, ha il pregio di essere pratico ed essenziale nella delineazione delle buone prassi, caratteristiche queste tanto più sentite e apprezzate, soprattutto da coloro che quotidianamente, in specie gli avvocati nell'esercizio della professione, devono poter contare su esperienze condivise che snelliscano e velocizzino l'attività defensionale e processuale. L'esperienza forense, sin qui esaminata, ha potuto confermare la positività della *ratio* del Protocollo, seppure migliorabile e ovviamente sempre passibile di osservazione sulla tenuta, anche con riguardo alla necessità che tutti gli operatori coinvolti lo rispettino e lo applichino nella quotidianità. Lo sforzo sembra, tuttavia, essere apprezzato e addirittura risulta che altri Fori abbiano manifestato l'interesse e l'approvazione su alcune specificità del nostro "Protocollo famiglia".

Infatti, il Protocollo bolognese si fregia di essere l'unica esperienza nazionale che prevede la richiesta di trascrizione a opera della Cancelleria in tema di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione coniugale e di divorzio, come in appresso meglio si riferirà.

Venendo a esaminare il testo del Protocollo e rimandando al testo completo già in uso, va segnalato che oggetto di applicazione sono, in particolare, i procedimenti in materia di separazione e divorzio (compresi i giudizi di revisione, i procedimenti incidentali, i ricorsi *ex art. 709 ter c.p.c.*), filiazione, matrimonio, ordini di protezione contro gli abusi familiari, adozione di persone di maggiore età, ricongiungimento familiare, misure di protezione (amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione).

Qui ci si soffermerà su alcune tematiche che, per maggiore chiarezza espositiva, si sintetizzano nei tratti più salienti.

La parte generale. Un'altra caratteristica peculiare del Protocollo di Bologna è quella di avere dato valore e riservata particolare attenzione alla garanzia di *privacy*, attesa la delicatezza della materia trattata (familiare e trattamento di dati sensibili). Con la titolazione "Riservatezza", si è voluto dare rilievo alla garanzia di massima tutela dei dati nell'ambito dello svolgimento processuale, e ciò tanto nella previsione dell'orario di fissazione delle udienze, come pure nell'espunzione dagli atti di quegli elementi riguardanti dati personali e sensibili che richiedano la non ostensione. Particolare pregio ha assunto l'indicazione di «*non comunicare o divulgare le informazioni*» di cui trattasi da parte del giudice alla Cancelleria, al Servizio Sociale, al c.t.u. Inoltre, laddove sia prevista la notificazione di verbali e/o di provvedimenti a terzi (ad es. ordine di esibizione, ordine di pagamento al terzo debitore), a cura del difensore andranno chieste e rilasciate dalla Cancelleria copie per estratto, avendo cura il difensore di specificare quali parti dell'atto andranno omesse.

Con riguardo alle altre previsioni protocollari (attinenti al decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, con particolare riguardo alla previsione della presenza del difensore, al suo svolgimento e al verbale di comparizione dei coniugi; all'ordinanza presidenziale; al divorzio congiunto), meritevole di attenzione crediamo debba essere data alla comunicazione del deposito e all'invio a mezzo *fax* ai difensori costituiti delle relazioni dei Servizi Sociali. Tale prassi, che confidiamo venga osservata quanto più nella pratica, ha il pregio di consentire al difensore la conoscenza delle informative psico-sociali in tempi utili per la predisposizione delle proprie difese e, al contempo, esonera la Cancelleria dalle richieste di copie, limitandosi il suo compito all'invio autorizzato a mezzo *fax*.

Con riferimento all'eventuale proroga di deposito della consulenza d'ufficio, sempre nell'ottica di snellezza ed economia processuale, è stato previsto che il giudice, nel concedere il differimento, fissi altra udienza e conceda nuovi termini per le osservazioni delle parti.

La documentazione da allegare agli atti difensivi. Una particolare attenzione è stata assegnata alla necessità di una produzione completa della documentazione fiscale nei procedimenti in materia di famiglia, tradottasi in una norma protocollare significativamente pregnante anche da un punto di vista pratico e necessariamente rispondente alla esigenza di conoscenza dell'aspetto economico-patrimoniale delle parti, tanto per l'attività decisoria del giudice quanto per l'attività processuale dei difensori.

In occasione della presentazione del Protocollo l'argomento è stato approfondito, nel senso di attribuire la giusta funzione alla regola protocollare, tanto più per la sua applicazione estesa a tutti i procedimenti in cui si controverte di mantenimento (non solo di separazione/divorzio, ma anche di ordini di protezione contro gli abusi familiari, filiazione)⁵. In particolare, a fronte dell'esigenza di una immediata conoscenza della situazione economica delle parti, sin dalla fase

5 Relazione dell'avv. Daniela Abram, «La produzione della documentazione fiscale nei procedimenti in materia familiare: la regola protocollare dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna», all'incontro di presentazione del Protocollo sui procedimenti di separazione e divorzio dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, 11 maggio 2011, in questa Rivista.

presidenziale nella quale devono essere assunti i provvedimenti urgenti sia pure provvisori, e in presenza di una laconica previsione normativa, lo scopo della norma protocollare è dunque quello di fornire una rappresentazione pur sommaria della situazione economica dei coniugi, destinata nel prosieguo della causa a essere completata con le opportune iniziative istruttorie, nel contraddittorio delle parti, e anche su richiesta in via officiosa. Se, dunque, «l'esigenza di una specifica regolamentazione protocollare nasce dal fatto che la normativa - separativa e divorzile - in questione si rivela imprecisa e ambigua sotto diversi aspetti, tanto che tutti i protocolli esaminati finiscono per doversi occupare»⁶, appare evidente che tale regola protocollare dovrà colmare la mancata previsione dell'identificazione dei periodi di imposta dal quale far risalire l'onere di produzione, la stessa definizione di "dichiarazione dei redditi", la prova della correlazione fra documento prodotto in causa e documento trasmesso all'amministrazione fiscale, le conseguenze dell'inottemperanza alla previsione normativa.

Il Protocollo bolognese ha così fornito nel dettaglio le risposte, nel senso che:

- con riguardo al periodo di riferimento fiscale «ha indicato in tre anni i periodi di imposta da prendere in considerazione rispetto alla produzione di tutte le dichiarazioni fiscali ovvero di tutti i modelli C.U.D., identificandoli con quelli maturati nel triennio precedente la data del deposito del ricorso ovvero della memoria costitutiva, con l'onere di aggiornamento con tutti i nuovi documenti fiscali progressivamente presentati»⁷. Tale indicazione viene contenuta sin dal decreto di fissazione dell'udienza presidenziale;

- con riguardo alla definizione di modello fiscale da produrre, «la definizione di 'Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche' è tecnicamente riservata al modello 730 e al modello Unico e Unico Mini per le persone fisiche». Com'è noto, il titolare di redditi esclusivamente da lavoro dipendente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, poiché il modello C.U.D. è predisposto e trasmesso dal datore di lavoro, che agisce come sostituto d'imposta. Tale modello dovrà essere sempre prodotto in causa, e anzi la norma protocollare (all'art. 2.1 lett. b) prevede che, qualora la parte versi in una situazione tributaria che la esoneri dalla presentazione della dichiarazione fiscale «la produzione del modello C.U.D. deve essere accompagnata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ... attestante la non presentazione della dichiarazione dei redditi per il corrispondente anno d'imposta»⁸;

- con riguardo alla produzione in causa della documentazione, «si è ritenuto opportuno sottolineare al punto 2.8 del Protocollo una integrazione al Protocollo generale stabilendo che 'il difensore del ricorrente depositi presso la Cancelleria copia cartacea od ottica dei documenti allegati al ricorso; una deroga, in quanto non opera la regola protocollare generale secondo la quale il difensore tiene nel proprio studio a disposizione delle controparti la copia dei documenti prodotti»⁹;

- con riguardo alla prova dell'avvenuta trasmissione della documentazione all'amministrazione fiscale, di modo che da essere certo che il giudice sia in possesso dei medesimi documenti fiscali inviati dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, si dovrà distinguere a seconda dei modelli: per il Modello Unico vale la comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate; per il modello 730 dovrà essere depositato il prospetto di liquidazione; per il modello C.U.D. non richiede integrazione, poiché inviato dal datore di lavoro;

- con riguardo alle conseguenze da omessa produzione della documentazione fiscale, di per sé essendo precettivo l'invito alla produzione contenuto sin dal decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, «avrà rilievo in giudizio sul piano delle spese processuali (art. 92 c.p.c.) e in relazione alla possibilità per il giudice di trarre da quella inosservanza argomenti di prova ex art. 116 co. 2 c.p.c.»¹⁰.

La definizione di "spese straordinarie" da ripartirsi fra i genitori nell'interesse dei figli. Uno dei temi più dibattuti e controversi, che spesso ingenera contenziosi, concerne le cd. spese straordinarie. Infatti, una non chiara e precisa determinazione a opera delle parti delle spese straordinarie nell'ambito dell'accordo può generare tensioni e conflitti che emergono in superficie anche dopo la conclusione del processo, sia esso consensuale e congiunto, o all'esito del procedimento giudiziale. Una sottovalutazione della previsione delle voci di spesa inerenti alle esigenze per i figli cd. straordinarie, dunque, può essere foriera di ulteriori conflitti fra le parti e generare l'indesiderabile effetto collaterale di procedimenti contenziosi, sia in ordine al "se", al "quantum", e al "quando". E' esperienza quotidiana dei difensori come una generica formula e clausola di stile, sulla quale spesso ci si appiattisce, possa comportare, dopo aver effettuato od ottenuto la determinazione di un assegno fisso di contributo nel mantenimento della prole, che il genitore beneficiario dell'assegno pretenda di ottenere il rimborso di spese che straordinarie non sono; ovvero, che tali rimborsi siano viceversa dovuti, ma che l'obbligato

6 D. Abram, cit.

7 D. Abram, cit.

8 D. Abram, cit.

9 D. Abram, cit.

10 D. Abram, cit.

al pagamento eccedeva la carenza del requisito della straordinarietà, pur di non adempiere al pagamento.

L'assenza di una precisa indicazione e specificazione (specie quando la conflittualità fra i genitori è elevata) delle cd. spese straordinarie, dunque, deve essere colmata con una previsione quanto più attenta.

Con la norma protocollare illustrata in occasione della presentazione del Protocollo famiglia, si è cercato di offrire uno strumento ai difensori e ai magistrati, per gestire e prevenire, appunto, quanto più possibile l'eventuale conflittualità dei genitori, e - per effetto dell'adozione del Protocollo - costituire una prassi costante, una sorta di linee guida idonee a individuare con quanta più chiarezza possibile le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, da un canto, e le modalità di rimborso, dall'altro. Non mancando di sottolineare come la stessa terminologia di straordinarietà possa ingenerare non poche confusioni non solo terminologiche, ma soprattutto sostanziali, tanto da essersi ritenuto opportuno l'uso del termine "spese ulteriori" rispetto all'assegno fisso di contributo al mantenimento dei figli.

La norma protocollare in questione, dunque, ha cercato di fornire di tali spese una definizione, con riguardo alla loro natura, una valutazione circa la loro concertazione o meno, e infine di suggerire una modalità di rimborso, tanto nell'ambito della determinazione consensuale tra le parti, quanto nell'ambito giudiziale da sottoporre al giudice come allegazione nei procedimenti di separazione, di divorzio e di revisione ex art. 710 c.p.c. e art. 9 della legge n. 898/70.

Com'è noto, non c'è una definizione specifica di cosa si intenda con tale denominazione. In assenza di una fonte normativa che consenta di individuare nel dettaglio i criteri di determinazione di tale impegno economico (pur nascente dal principio generale del dovere di mantenimento costituzionalmente garantito, ex art. 30 Cost., come pure dalle norme di cui agli artt. 147, 148, 155 ss. c.c. e dall'art. 6 della legge n. 898/70)¹¹, è quanto mai avvertita l'esigenza di massima chiarezza, sia negli accordi delle parti che nel provvedimento del giudice, su quali spese debbano ritenersi non ordinarie, e ciò o perché non usuali, o perché il loro importo è elevato, o perché la loro necessità è imprevedibile, o perché afferiscono a decisioni da assumere in modo condiviso. Vale a dire un *quid pluris* che non rientra nella corresponsione mensile (questa destinata a coprire le esigenze di natura ordinaria) e che ha trovato ingresso nei provvedimenti giurisdizionali e negli accordi tra le parti.

In concreto, si dovrà operare nel senso che:

- nella definizione degli accordi delle parti (tanto nell'ambito della separazione consensuale che del divorzio congiunto), occorrerà previamente quantificare l'assegno perequativo mensile (con i noti criteri) e prevedersi quanto più nel dettaglio un elenco di voci di "spese ulteriori", che tenga conto della volontà delle parti e del caso concreto, relativo a quel determinato nucleo familiare e alle abituali esigenze e stili di vita dei figli, il tutto partendo dal presupposto del loro interesse. Nelle singole categorie di spese (mediche/specialistiche, scolastiche, sportive e ricreative), si può ipotizzare un elenco quanto più esaustivo (o comunque una regola di riferimento), di modo che non insorga, per quanto possibile, un disaccordo successivo nella qualificazione della singola voce di spesa;

nei procedimenti di separazione e di divorzio giudiziali e di revisione delle condizioni economiche in ordine al contributo nel mantenimento dei figli, occorrerà sottoporre al vaglio del giudice le allegazioni e le prove volte all'accertamento della tipologia di spese e della loro misura, da ritenersi ultronea e non ricompresa nell'assegno mensile di contribuzione.

La preventiva comunicazione e concertazione serve a prevenire l'insorgenza di punti di criticità fra le parti, di ripicche e rivalse, soprattutto nei casi di alta conflittualità. Le regole consigliabili sono, pertanto:

- 1) per tutte le questioni di maggior interesse per i figli e per tutte le vicende di natura "eccezionale", sono richiesti la preliminare informazione e il preventivo accordo sull'ammissibilità della spesa;
- 2) per le altre spese cd. semplici (quelle che non rientrano nelle scelte d'indirizzo), dopo l'entrata in vigore della legge n. 54/2006, l'eventuale preventiva comunicazione e concertazione sono da ritenersi del tutto consigliabili, per evitare appunto un successivo diniego di rimborso opposto dall'altro genitore (anche se l'opposizione al pagamento da parte di un genitore non comporterà automaticamente l'esonero dall'onere di rimborso in favore dell'altro).

Una volta comunicata e concordata, la spesa ulteriore dovrà essere giustificata da un documento (scontrino fiscale, ricevuta, fattura), che ne attesti l'avvenuto pagamento. Tale documentazione attestante i costi anticipati dal genitore si consiglia venga inviata mediante raccomandata a.r., con la richiesta e l'obbligo, per l'altro genitore, di pagamento entro il mese successivo alla ricezione (preferibilmente in occasione del versamento del contributo fisso mensile). Altre modalità, quali rendicontazione da effettuarsi in tempi predeterminati (semestrale o annuale) sono da valutarsi con prudenza, in considerazione del grado di buona comunicazione fra le parti.

¹¹ La nuova legge sull'affidamento condiviso ha previsto come residuale la forma di mantenimento cd. indiretto, ma sono rimasti comunque privi di disciplina (come autorevolmente osservato da alcuni autori), l'individuazione e la precisa nozione delle spese straordinarie. Per contro, una specificazione sarebbe stata quanto più opportuna, atteso che, com'è noto, le problematiche relative all'esercizio della potestà si intrecciano anche con quella dei contenuti sulle scelte e sulle spese da sostenere nell'interesse dei figli.

I trasferimenti immobiliari e la prassi a cura della Cancelleria. Sicuramente pregevole è la parte del Protocollo che ha voluto espressamente prevedere e regolamentare l'esecuzione degli atti di trasferimento immobiliari tra coniugi, contenuti nei procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto, la cui *ratio* è quella di realizzare *ratione materiae* la definizione dei rapporti economici-patrimoniali (riguardanti ad es. la casa coniugale o altri beni immobili), al momento della formalizzazione degli accordi separativi e/o divorzili.

Non può essere sottaciuto che tale prassi, presso altri Fori, sia stata motivo di disapprovazione e di disincentivazione, a causa della possibile insorgenza di errori nella predisposizione degli atti di trasferimento e nella successiva fase di trascrizione, con ricadute importanti tanto sull'efficacia dell'atto (nullità e/o annullabilità), quanto sulla regolarità della continuità delle trascrizioni¹².

A motivo di questi importanti effetti e per sensibilizzare l'avvocatura a una rigorosa applicazione degli adempimenti che dovranno necessariamente essere eseguiti, nel rispetto di regole e di prassi evidentemente necessarie, la norma protocollare è esaustiva e completa di tutte quelle indicazioni e informazioni «che consentano all'organo giudiziario di produrre un provvedimento il più esaustivo possibile e idoneo al trasferimento dei diritti reali oggetto dell'accordo»¹³.

Lo scopo della rigorosa applicazione delle modalità indicate dalla norma protocollare è quello di «rendere analitiche le singole competenze delle parti, in modo che dalla chiarezza dei compiti e delle informazioni nascesse poi l'efficienza e la riduzione dei tempi e dei costi»¹⁴.

Ne consegue che, nella predisposizione degli atti di trasferimento immobiliare contenuti negli accordi delle parti, in fase di separazione consensuale o di divorzio congiunto, il difensore dovrà adoperarsi, fornendo tutte le informazioni relative (qui riferite per sommi capi e non esaustive, rinviando alle precise indicazioni del Protocollo):

- a) alle parti (dati anagrafici e codice fiscale); oltre all'inequivocabile manifestazione della volontà di trasferire il bene ex art. 1376 c.c. e la conseguente accettazione;
- b) ai dati di provenienza dell'immobile (rogito ed estremi della registrazione e trascrizione), con la produzione di copia dell'ultimo atto tra vivi del trasferimento, nonché di visura catastale aggiornata;
- c) al diritto reale che viene trasferito, la sua quota e la precisa individuazione catastale, come meglio specificato alla norma protocollare;
- d) in caso di cessione di terreno, produrre certificato di destinazione urbanistica aggiornato;
- e) far rendere alla parte cedente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine alla regolarità della concessione edilizia, come meglio specificato nella norma protocollare;
- f) far rendere alla parte cedente la dichiarazione ex art. 19 co. 14 del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, in merito alla conformità oggettiva, come indicato nella norma protocollare;
- g) far rendere alla parte cedente la dichiarazione ex art. 19 co. 14 del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, in merito alla conformità soggettiva, degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;
- h) rendere gli attestati di certificazione energetica (se l'immobile è ubicato fuori dalla Regione Emilia-Romagna).

Infine, con riferimento agli adempimenti della Cancelleria, si deve sottolineare quanto anticipato in anteprima sulla specificità della prassi applicata dal nostro Foro, nel senso che «diversamente da quello che succede nella maggior parte dei Tribunali nazionali, presso il Tribunale di Bologna è il Cancelliere che richiede la trascrizione del verbale e della sentenza»¹⁵. Nel corso degli ultimi anni, il beneficio delle agevolazioni fiscali previste dalla legge ha comportato un progressivo aumento del numero degli atti da trascrivere.

La corretta applicazione della norma protocollare, sotto tutti i punti di vista, comporterà che «se già il ricorso individua correttamente gli immobili e se già vi sono allegati i documenti necessari si agevola innanzitutto lo svolgimento dell'udienza, certamente si semplifica il lavoro del Cancelliere che compilerà la nota e principalmente si soddisfa l'esigenza delle parti di otte-

12 Relazione del dott. Francesco P. Tomeo, Conservatore Delegato dell'Ufficio del Territorio di Bologna, «Le conformità ipotecarie e catastali», all'incontro di presentazione del Protocollo sui procedimenti di separazione e divorzio dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, 11 maggio 2011.

13 Relazione dell'avv. Piervincenzo D'Adamo, «I procedimenti immobiliari endoprocedimentali nell'esperienza del Tribunale di Bologna», all'incontro di presentazione del Protocollo sui procedimenti di separazione e divorzio dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, 11 maggio 2011.

14 P.D'Adamo, cit.

15 Relazione della dott. Carla Ragazzi, Cancelliera all'Ufficio Separazioni e Divorzi del Tribunale di Bologna, «Rappresentazione del lavoro delle Cancellerie in caso di trasferimenti immobiliari contenuti nelle condizioni di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta», all'incontro di presentazione del Protocollo sui procedimenti di separazione e divorzio dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, 11 maggio 2011.

nera in tempi relativamente brevi l'emissione del provvedimento e la trascrizione dello stesso (art. 2671 c.c.)»¹⁶.

Il compito del Cancelliere è solo esecutivo e il suo adempimento consiste nella compilazione della nota di trascrizione, mentre la voltura al Catasto viene effettuata automaticamente, compilando la nota di trascrizione.

Al fine di scongiurare eventuali errori di trascrizione o banali errori materiali, è indispensabile la collaborazione dei difensori, con un controllo successivo, sia presso la Conservatoria che presso il Catasto.

È indubbio che l'operatività di una metodologia condivisa, come auspicata da tutti i protagonisti del processo, interessati al funzionamento quanto più snello in un quadro di diffusa criticità dell'amministrazione della giustizia, com'è quello attuale, troverà consensi sempre più ampi e comporterà un'applicazione spontanea, a beneficio di tutte le parti coinvolte.

Ciò è tanto più auspicabile per il corretto svolgimento dell'attività forense nell'ottica di attuare i principi generali della parità delle parti processuali e del contraddittorio, da un lato, e quello della ragionevole durata del processo, dall'altro, quali imprescindibili presupposti per un giusto processo, la cui attuazione è sempre in divenire e deve essere preservata, perché garante di un sistema giurisdizionale democratico, a tutela del cittadino prima ancora che del giurista.

16 C. Ragazzi, cit.

LA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA FAMILIARE: LA REGOLA PROTOCOLLARE DELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

DANIELA ABRAM

Per il tema che qui interessa l'aggancio normativo è offerto dall'art. 706 co. 3 c.p.c., il quale prevede espressamente che *"al ricorso e alla memoria difensiva sono allegati le ultime dichiarazioni dei redditi"* e - con formulazione pressoché identica - dall'art. 4 co. 6 della legge divorzile, che inserisce la documentazione fiscale tra il corredo documentale di cui debbono essere dotati gli atti defensionali sin dall'esordio processuale.

Per quanto la struttura processuale della fase presidenziale di entrambi i riti consenta la comparizione del resistente anche senza assistenza avvocatile, la norma legislativa presenta una prima evidente lacuna in quanto non si è preoccupata di prevedere l'onere di allegazione di tali documenti a cura della parte che si presenta senza assistenza tecnica.

Se questo è il laconico riferimento di legge previsto, peraltro per i soli procedimenti trattati in sede contenziosa inerenti il vincolo matrimoniale (separazione personale giudiziale e divorzio), la stesura protocollare dilata l'ambito applicativo del disposto a tutti quei procedimenti in cui si controverta sulla sussistenza di un diritto al mantenimento e più in generale della determinazione di provvidenze economiche a favore dei soggetti delle relazioni familiari, compresi, ad esempio, gli ordini di protezione a contenuto economico e con formulazione pressoché identica (art. 342 *ter* co. 2 c.c.) i procedimenti espressamente richiamati in tema di filiazione, quali quelli ex art. 269 c.p.c.¹, quando di competenza del Tribunale ordinario.

Dunque la specificazione contenuta nella titolazione del protocollo bolognese deve pertanto ritenersi esemplificativa e non esaustiva dei procedimenti inclusi nel raggio di applicazione delle regole contenute nel protocollo, potendosi ritenere ricompreso anche il procedimento ex art. 148 c.c. per quanto non espressamente richiamato.

¹ L'art. 277 ult. co. c.c. prevede che *"il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui"*.

Lo scopo della norma va rinvenuto nel consentire una prima fotografia della situazione reddituale delle parti con una documentazione che, per quanto possa ritenersi nel contraddittorio processuale approssimativa, pur sempre rappresenta un dato di partenza imprescindibile per ricostruire la capacità economica di un soggetto quando nella vicenda processuale separativa e divorzile si controverta circa la sussistenza e la misura di provvidenze economiche a favore del coniuge e la prole, posto che già dalla fase presidenziale devono essere assunte le relative statuizioni urgenti sia pure provvisorie.

La produzione fiscale rappresenta dunque un elemento di immediata sommaria conoscenza della situazione economica delle parti, che nel contraddittorio processuale può essere più precisamente chiarito con le opportune iniziative istruttorie richieste dalle parti ovvero di iniziativa officiosa.

L'esigenza di una specifica regolamentazione protocollare nasce dal fatto che la normativa -separativa e divorzile - in questione² si rivela imprecisa e ambigua sotto diversi profili, tanto che tutti i protocolli di diritto di famiglia esaminati finiscono per doversene occupare:

- 1) la mancata identificazione dei periodi di imposta per i quali grava già *in limine litis* l'onere di produzione della relativa "dichiarazione dei redditi";
- 2) la stessa dizione "dichiarazione dei redditi" usata all'evidenza con significato atecnico, posto che non tutte le persone fisiche tributariamente sensibili debbono presentare una dichiarazione dei redditi intesa nel senso proprio che le attribuisce il diritto tributario, potendo in via esemplificativa esaurire gli incombeni fiscali con l'inoltro di documentazione diversa, quale il cd.C.U.D.;
- 3) la prova che il documento prodotto in giudizio sia quello inviato all'Agenzia delle Entrate;
- 4) le conseguenze all'inottemperanza al dettato normativo.

Quanto alla prima delle questioni, il protocollo bolognese³ ha indicato in tre⁴ i periodi di imposta da prendere in considerazione rispetto alla produzione di tutte le dichiarazioni fiscali ovvero di tutti i modelli C.U.D., identificandoli con quelli maturati nel triennio precedente la data del deposito del ricorso ovvero della memoria difensiva o di quella costitutiva, con l'onere di aggiornamento con i nuovi documenti fiscali progressivamente presentati nei diversi anni d'imposta a far data dalla stessa udienza presidenziale sino a quella di precisazione delle conclusioni.

Sottolineo l'aggettivo *tutte* potendo essere le dichiarazioni presentate in numero superiore a tre, quando si siano presentate anche quelle di rettifica. Nulla vieta che nel corso dell'istruttoria, anche su istanza di parte, il giudice disponga l'acquisizione della documentazione fiscale ancora più risalente rispetto agli anni precedenti il deposito del ricorso e della prima memoria difensiva del resistente.

Nella prassi ora vigente al Tribunale di Bologna, già nel decreto di fissazione dell'udienza presidenziale viene prevista tale indicazione numerica delle produzioni documentali fiscali.

Ben più articolate sono le problematiche a cui dà luogo la locuzione "dichiarazione dei redditi", che attiene direttamente all'oggetto della produzione giudiziale. La definizione di "dichiarazione dei redditi delle persone fisiche" va tecnicamente riservata al modello 730⁵ e al modello Unico e Unico Mini per le persone fisiche.

Sempre in via di approssimazione, vanno sottolineate alcune specificazioni non solo per meglio comprendere l'atteggiamento della giurisprudenza anche di legittimità in ordine alla valenza probatoria dei documenti fiscali, ma altresì per una proficua impostazione della strategia defensionale:

- a) la dichiarazione fiscale non è un documento riepilogativo di tutti gli introiti/redditi effettivamente percepiti da una persona fisica nell'anno solare di riferimento nè tantomeno un documento che fotografa la realtà economico-patrimoniale del contribuente fiscalmente fedele: infatti alcuni redditi, del tutto legittimamente, non vi sono inseriti, tra i quali in via esemplificativa si consideri i proventi da cessione dell'immobile (art. 67 del d.p.r.n. 917/86) avvenuta dopo il quinquennio dall'acquisto effettuata tra persone fisiche;
- b) il regime delle spese (cd.oneri) detraibili in sede IRPEF: si tratta di alcune voci di spesa ben identificate dalla normativa

2 Anche prima della riforma operata dalla legge n. 80 del 2005, l'art. 5 co.9 legge div. era applicabile, in forza dell'art. 23, alla separazione coniugale.

3 Come del resto la quasi totalità dei protocolli vigenti, con alcune eccezioni, per quello che è dato conoscere, quali il Protocollo dell'Osservatorio "Valore Prassi" sulla giustizia civile di Verona (due anni).

4 All'entrata in vigore della novella, la dottrina si era interrogata sul punto: vedi tra gli altri Tommaseo, *La disciplina processuale della separazione e del divorzio dopo le riforme del 2005 e del 2006*, in *Fam. e Dir.* 2006.

5 Possono avvalersi di tale dichiarazione i titolari di redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative e contratti di lavoro a progetto); redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita I.V.A.; alcuni dei redditi diversi; alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

in vigore, detraibili nella misura o percentuale stabilita dalla legislazione fiscale.

La determinazione del reddito netto disponibile è ottenuta sottraendo dal reddito imponibile gli importi dovuti per l'imposta netta, per l'addizionale I.R.P.E.F. regionale, per quella comunale e l'I.R.A.P. in ipotesi di redditi di lavoro autonomo e/o imprenditoriale.

Il testo protocollare prevede che la produzione in giudizio comprenda tutti i fogli di cui si compone la dichiarazione dei redditi, non la relativa documentazione giustificativa, con la sola eccezione del modello C.U.D. che deve invece essere sempre versato in giudizio, sia qualora il reddito da lavoro dipendente costituisca uno dei redditi, accanto ad altri, oggetto della dichiarazione fiscale, sia che rappresenti l'unico reddito fiscalmente rilevante.

Infatti non tutti i soggetti percettori di reddito debbono presentare una dichiarazione fiscale intesa nel senso proprio attribuitole dalla normativa fiscale, che si traduce in una dichiarazione unilaterale di scienza proveniente dal contribuente e teleologicamente indirizzata all'accertamento dell'imposta dovuta.

È esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi il titolare di redditi esclusivamente da lavoro dipendente e ad esso equiparati o assimilati (in sostanza quelli appunto attestati nel C.U.D.), potendo limitarsi alla presentazione del modello C.U.D. (certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente equiparati o assimilati) predisposto dal datore di lavoro, che agisce quale sostituto d'imposta.

Di qui la necessità in questa ipotesi esplicitata nella norma protocollare (lettera b dell'art. 2.1) che, qualora la parte versi in una situazione tributaria che le consenta di non presentare una dichiarazione dei redditi, la produzione del modello C.U.D. deve essere accompagnata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con conseguente responsabilità penale, attestante la non presentazione della dichiarazione fiscale per il corrispondente anno d'imposta.

Va sottolineato come tale attestazione si debba limitare ad asseverare la mera circostanza della non presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello "dichiarazione dei redditi delle persone fisiche", non le ragioni della omessa presentazione, che possono essere anche diverse da quelle relative alla esenzione dalla loro presentazione all'amministrazione tributaria.

Quanto alla produzione in giudizio della documentazione, si è ritenuto opportuno sottolineare al punto 2.8 del protocollo:

- una integrazione al protocollo generale delle udienze civili stabilendo che il "difensore del ricorrente depositi presso la cancelleria copia cartacea od ottica dei documenti allegati al ricorso" a disposizione del difensore del convenuto;
- una deroga, in quanto non opera la regola protocollare generale secondo la quale il difensore tiene "nel proprio studio a disposizione delle controparti la copia dei documenti prodotti".

Al di là delle regole tributarie, una corretta lettura dei dati contenuti nella documentazione fiscale da prodursi⁶ può rivelarsi determinante e comunque rilevante nei procedimenti familiari con domande a contenuto economico, in quanto, per esempio, in via di principio la capacità di spesa è indice rivelatore di capacità economica nel poterla sostenere, soprattutto se si considera che gli oneri deducibili possono rivelarsi buoni indicatori di un tenore di vita o di una capacità di risparmio superiore a quanto si potrebbe ricavare qualora invece si soffermi l'attenzione solo sulle mere risultanze fiscali finali circa il reddito dichiarato spendibile.

La documentazione fiscale da prodursi nei giudizi familiari, così come chiarita dalla norma protocollare, si rivela comunque un primo elemento su cui innestare un più raffinato lavoro di approfondimento istruttorio da parte del difensore, in particolare per sorreggere istanze volte all'esibizione di ulteriori documenti fino alla richiesta di indagini dal parte della Polizia Tributaria.

Infatti, la giurisprudenza anche di legittimità a più riprese ha condivisibilmente attribuito alla documentazione fiscale un valore non vincolante per il giudice della separazione: "le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono in una controversia concernente l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di divorzio, relativa a rapporti estranei al sistema tributario valore vincolante per il giudice, il quale nella sua valutazione discrezionale ben può disattendere, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie"⁷.

Del resto, il concetto di reddito che rileva nella materia familiare è assai più ampio di quello in materia fiscale: sul punto la giurisprudenza più che consolidata da tempo ha specificato che il riferimento normativo deve comprendere ogni utilità suscettibile di essere apprezzata economicamente

6 Si consideri che alcune di esse finiscono per coincidere con le cd. spese straordinarie, ulteriori rispetto all'assegno di mantenimento, con il problema costituito dalla loro detraibilità da parte di ciascuno dei genitori, qualora il loro costo sia sopportato da entrambi.

7 Cass. n. 9876 /06; così anche Cass. n. 3905 /06; Cass. n. 5379 /06; Cass. n. 5521/06; Cass. n. 20352 /08.

Quanto alla prova dell'avvenuto inoltro della documentazione fiscale all'Agenda delle Entrate, la *ratio* sottesa alla norma protocollare è quella secondo la quale il giudice deve essere in possesso degli stessi documenti di cui è in possesso l'amministrazione fiscale, anche al fine di evitare inutile dispiegamento di attività processuale. In concreto:

- per quanto attiene il Modello Unico, che nella maggior parte dei casi è spedito per via telematica dal professionista abilitato, vale la comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenda delle Entrate, ove vengono riportati in via riassuntiva i dati esposti dal contribuente;
- per il modello 730 soccorre il foglio identificato come 730-3 contenente il prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata;
- il modello C.U.D., oltre a non dover essere allegato alla dichiarazione, non va comunque spedito nemmeno nell'ipotesi che si tratti del solo documento fiscale relativo ai redditi del contribuente, in quanto l'amministrazione ne è già in possesso attraverso l'inoltro a cura del datore di lavoro tramite il modello 770.

Quanto ai rimedi e comunque alle conseguenze anche di ordine sanzionatorio della omessa allegazione della documentazione fiscale sia con le prime difese che per le successive, sia la normativa in materia familiare che quella generale nulla specificamente prevedono, così come la norma protocollare.

*"L'espressione generica del testo legislativo non specifica di fatto in alcun modo come debba essere qualificata l'attività di produzione dei modelli fiscali"*⁸: di fatto la prassi di molti Tribunali, compreso il nostro, rafforza la portata precettiva di tale incombente inserendo l'invito alla produzione sia per il ricorrente che per il convenuto, anche privo dell'assistenza defensionale, con termine per il deposito ante udienza per consentire il corretto svolgimento dialettico dell'udienza presidenziale.

La questione si inserisce nel più ampio tema della mancata ottemperanza all'ordine di esibizione delle prove documentali rispetto al quale il nostro ordinamento tace⁹. Di per sé la omessa produzione della documentazione fiscale avrà rilievo in giudizio sul piano delle spese processuali (art. 92 c.p.c.) e in relazione alla possibilità per il giudice di trarre da quella inosservanza argomenti di prova ex art. 116 co. 2 c.p.c., ma *"la slealtà processuale delle parti che non provvedano a presentare la dichiarazione dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune non costituisce un criterio utilizzabile dal giudice per procedere alla quantificazione dell'assegno di mantenimento"*¹⁰.

Sul piano invece dell'acquisizione comunque di tale documentazione fiscale in quanto rilevante ai fini del decidere, il giudice, anche in via officiosa, potrà emettere un ordine di esibizione rivolto direttamente alla Direzione Regionale dell'Agenda delle Entrate competente per territorio, cioè quello di residenza del contribuente.

8 F. Danovi, *La produzione delle dichiarazioni fiscali*, in AA.VV., *Il processo di separazione e di divorzio*, 2011, p. 75.

9 In tema si veda B. Ficarelli, *Esibizione di documenti e discovery*, Torino, 2004; A. Graziosi, *Riflessioni sull'ordine di esibizione nel processo civile*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.* 1999, 1313.

10 Cass. n. 2626 del 7 febbraio 2006.



GLI IMPORTI UNIFORMI DELLE SPESE LIQUIDABILI NEI DECRETI INGIUNTIVI E IL SIGNIFICATO DELLA LOCUZIONE “OLTRE INTERESSI LEGALI DI MORA” ALLA LUCE DEL D.LGS. N. 231/2002

GINO MARTINUZZI

La normativa di cui al d.lgs. n. 231/02 è entrata in vigore il 7 novembre 2002 ed è riferita ai rapporti conclusi dopo l'8 agosto 2002, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi moratori. Con essa sono state introdotte delle nuove definizioni sia per l'identificazione dei soggetti interessati, sia per la tipologia di rapporti per i quali trova applicazione la norma; ciò è avvenuto principalmente in quanto l'intervento legislativo dà attuazione alla direttiva n. 2000/35/CE, le cui finalità erano di uniformare la disciplina dei pagamenti all'interno dell'Unione Europea, constatato l'eccessivo ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali.

I soggetti interessati sono:

- la pubblica amministrazione: e per tale si intendono *“le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica istituito per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale e commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici”* (art. 2, lett. A);
- gli imprenditori: e per tali si intende *“ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera*

professione” (art. 2, lett. C), secondo la terminologia adottata anche nel nostro ordinamento (cfr. vecchio testo degli artt. 1469 *bis* e ss. c.c.; cfr. art. 3, co. 1, lett. C del “codice del consumo”).

Tale definizione ha il chiaro intento di estendere l'applicazione della normativa a tutti quei soggetti che svolgono un'attività economicamente rilevante e autonoma, a esclusione quindi del lavoro subordinato.

Sono oggetto della normativa *“le transazioni commerciali”* e per tali si intendono *“i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”* (art. 2, lett. A). E' precisato che non ci si riferisce a ogni reciproco rapporto oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto a *“ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo”* (art. 1, co. 1).

Anche per tale aspetto la dizione è ampia, in quanto la finalità della norma è di regolamentare una vasta ipotesi di rapporti e accordi commerciali con l'introduzione della generica categoria di transazione commerciale, inusuale nel nostro ordinamento (da non equivocare con la figura della transazione ex art. 1965 c.c.). Non rientrano nella normativa le reciproche prestazioni inerenti il contratto, ma unicamente i pagamenti in denaro quale corrispettivo.

Per quanto riguarda, quindi, l'ambito di applicazione oggettiva, l'art. 1 del d.lgs. n. 231/02 utilizza il termine *“transazione”* in modo volutamente

atecnico, in relazione alla necessità di coordinarsi con le molteplici tradizioni giuridiche dei paesi aderenti all'Unione Europea. Tale termine assume il significato di *“contratto”*, prevedendo la necessaria presenza di un rapporto sinallagmatico fra il *“pagamento”* e la *“consegna di merci o la prestazione di servizi”*.

Per quanto attiene ai presupposti soggettivi di applicazione, si rileva che la definizione obiettiva di *“transazione commerciale”* contenuta nell'art. 2 lett. A del d.lgs. n. 231/02 esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte la materia dei contratti conclusi con i *“consumatori”*. Tale scelta risulta coerente con l'interpretazione della nozione di consumatore fin qui affermata in ambito nazionale e comunitario.

Si segnala che il Tribunale di Roma, con provvedimento cautelare del 14 marzo 2003 (est. Orlandi), ha espressamente escluso che il principio contenuto nell'art. 6 del d.lgs. n. 231/02, secondo cui il creditore ha diritto all'integrale *“risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli”*, trovi applicazione nei confronti del consumatore, anche se inadempiente, così respingendo un primo tentativo di interpretazione *“estensiva”* della disciplina.

Sotto altro profilo, va pure ricordato come la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha chiarito che la nozione di *“consumatore”* impiegata dalla direttiva n. 93/13 va interpretata come rivolta esclusivamente a tutelare le persone fisiche.

Il vecchio testo dell'art. 1469 *bis*, co. 2, c.c., ove definisce il consumatore come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (ora art. 3, co. 1, lett. A del "codice del consumo"), è stato investito di taluni dubbi di costituzionalità nella parte in cui non si applica al professionista "debole" o non prevede l'inclusione della piccola impresa e dell'impresa artigiana nella nozione di consumatore così testualmente definita. Tali censure sono state respinte dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 469 del 22 novembre 2002 (cfr. Corte di Giustizia, 22 novembre 2001 in *Foro It.* 2001, IV, c. 501, con nota di Palmieri; in *Giur. It.* 2002, con nota di Nizzo, *La nozione di consumatore nell'ambito della Convenzione di Bruxelles*, rif. a Corte Giust. CE 3 luglio 1997 n. 269, con nota di Benincasa, in *Resp. Comunicazione Impresa* 1997, p. 841 e ss.).

In sostanza si è affermato il principio per cui il soggetto che agisce per scopi estranei all'attività professionale, o non propriamente a essa riferibili, è soggetto presumibilmente privo della competenza a negoziare.

Deve, pertanto, ritenersi che la discipli-

na dettata dal d.lgs. n. 231/02 si applichi ai contratti conclusi fra:

- imprenditori;
- tra un imprenditore e una pubblica amministrazione;
- tra un professionista intellettuale e un imprenditore;
- fra due professionisti (operanti nell'ambito della propria attività professionale).

La nozione atecnica e "sostanziale" di imprenditore/professionista rende infine possibile l'applicazione della normativa *de qua* anche ai contratti conclusi da enti associativi, purché nell'ambito dell'espletamento di un'attività economica (e quindi con l'esclusione della materia attinente ai rapporti interni al rapporto associativo).

Pertanto, per quanto riguarda la posizione dell'avvocato creditore, alla luce del dettato normativo e della dottrina e giurisprudenza in materia, sembra che si debba ritenere che il libero professionista possa applicare il tasso di interesse previsto dal d.lgs. n. 231/02 unicamente qualora il proprio cliente possa essere ricompreso nelle catego-

rie professionali di cui sopra, e unicamente allorquando il mandato professionale svolto possa avere un'inerenza direttamente ricollegabile all'attività professionale esercitata dal cliente.

Per quanto riguarda la possibilità di esigere gli interessi commerciali di cui alla normativa in esame, alla stregua di automatica conseguenza della dicitura adottata nel testo standard dei decreti ingiuntivi oggetto d'intesa con la Presidenza del Tribunale, deve confermarsi che con l'adozione della locuzione "interessi legali" si è inteso fare riferimento sia a quelli previsti dal diritto comune (art. 1224, co. 1, c.c.), sia a quelli previsti dalla normativa speciale, a seconda della sussistenza e ricorrenza, nei singoli casi di specie, delle condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge speciale.

Infine, pubblichiamo di seguito le nuove tabelle contenenti le spese legali di ingiunzione (quella per il Tribunale ordinario e quella per la Sezione Lavoro), come approvate nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile, aggiornate con gli aumenti dei contributi unificati introdotti dalle manovre economiche dell'estate 2011.




TABELLA DECRETI INGIUNTIVI TRIBUNALE ORDINARIO

CAPITALE	SPESE (Ant.+spese)	DIRITTI	ONORARIO
Fino a 5.200,00	80,50	281,00	145,00
Fino a 7.500,00	141,00	350,00	165,00
Fino a 10.000,00	141,00	350,00	180,00
Fino a 13.000,00	141,00	350,00	200,00
Fino a 16.500,00	141,00	350,00	225,00
Fino a 20.000,00	141,00	350,00	250,00
Fino a 25.900,00	141,00	350,00	275,00
Fino a 26.000,00	141,00	415,00	285,00
Fino a 27.000,00	263,00	415,00	300,00
Fino a 31.000,00	263,00	415,00	330,00
Fino a 38.000,00	263,00	415,00	405,00
Fino a 45.000,00	263,00	415,00	510,00
Fino a 51.700,00	263,00	415,00	570,00
Fino a 52.000,00	263,00	558,00	575,00
Fino a 60.000,00	368,00	558,00	620,00
Fino a 68.000,00	368,00	558,00	660,00
Fino a 76.000,00	368,00	558,00	720,00
Fino a 84.000,00	368,00	558,00	770,00
Fino a 92.000,00	368,00	558,00	810,00
Fino a 103.300,00	368,00	558,00	860,00
Fino a 115.000,00	368,00	695,00	880,00
Fino a 130.000,00	368,00	695,00	920,00
Fino a 150.000,00	368,00	695,00	975,00
Fino a 180.000,00	368,00	695,00	1.020,00
Fino a 230.000,00	368,00	695,00	1.090,00
Fino a 258.300,00	368,00	695,00	1.140,00
Fino a 260.000,00	368,00	764,00	1.140,00
Fino a 300.000,00	566,00	764,00	1.255,00
Fino a 365.000,00	566,00	764,00	1.390,00
Fino a 430.000,00	566,00	764,00	1.500,00
Fino a 516.500,00	566,00	764,00	1.680,00
Fino a 520.000,00	566,00	907,00	1.700,00
Fino a 800.000,00	771,00	907,00	1.850,00
Fino a 1.050.000,00	771,00	907,00	2.000,00
Fino a 1.300.000,00	771,00	907,00	2.120,00
Fino a 1.549.400,00	771,00	907,00	2.260,00
Fino a 1.800.000,00	771,00	1.045,00	2.430,00
Fino a 2.100.000,00	771,00	1.045,00	2.600,00
Fino a 2.582.300,00	771,00	1.045,00	2.800,00
Fino a 2.600.000,00	771,00	1.119,00	2.800,00
Fino a 3.800.000,00	771,00	1.119,00	3.000,00
Fino a 5.164.600,00	771,00	1.119,00	3.550,00
Fino a 5.200.000,00	771,00	1.188,00	3.560,00
Fino a 7.000.000,00	771,00	1.188,00	4.820,00
Fino a 10.000.000,00	771,00	1.188,00	6.890,00
Fino a 15.000.000,00	771,00	1.188,00	10.335,00
Fino a 20.000.000,00	771,00	1.188,00	13.780,00

TABELLA DECRETI INGIUNTIVI TRIBUNALE SEZIONE LAVORO

CAPITALE	SPESE (Ant.+spese)	DIRITTI	ONORARIO
Fino a 600,00	39,25	125,00	70,00
Fino a 1.100,00	39,25	212,00	85,00
Fino a 1.600,00	51,25	212,00	90,00
Fino a 2.600,00	51,25	242,00	100,00
Fino a 3.100,00	51,25	281,00	115,00
Fino a 4.150,00	51,25	281,00	130,00
Fino a 5.200,00	51,25	281,00	145,00
Fino a 7.500,00	81,50	350,00	165,00
Fino a 10.000,00	81,50	350,00	180,00
Fino a 13.000,00	81,50	350,00	200,00
Fino a 16.500,00	81,50	350,00	225,00
Fino a 20.000,00	81,50	350,00	250,00
Fino a 25.900,00	81,50	350,00	275,00
Fino a 26.000,00	81,50	415,00	285,00
Fino a 27.000,00	142,50	415,00	300,00
Fino a 31.000,00	142,50	415,00	330,00
Fino a 38.000,00	142,50	415,00	405,00
Fino a 45.000,00	142,50	415,00	510,00
Fino a 51.700,00	142,50	415,00	570,00
Fino a 52.000,00	142,50	558,00	575,00
Fino a 60.000,00	195,00	558,00	620,00
Fino a 68.000,00	195,00	558,00	660,00
Fino a 76.000,00	195,00	558,00	720,00
Fino a 84.000,00	195,00	558,00	770,00
Fino a 92.000,00	195,00	558,00	810,00
Fino a 103.300,00	195,00	558,00	860,00
Fino a 115.000,00	195,00	695,00	880,00
Fino a 130.000,00	195,00	695,00	920,00
Fino a 150.000,00	195,00	695,00	975,00
Fino a 180.000,00	195,00	695,00	1.020,00
Fino a 230.000,00	195,00	695,00	1.090,00
Fino a 258.300,00	195,00	695,00	1.140,00
Fino a 260.000,00	195,00	764,00	1.140,00
Fino a 300.000,00	294,00	764,00	1.255,00
Fino a 365.000,00	294,00	764,00	1.390,00
Fino a 430.000,00	294,00	764,00	1.500,00
Fino a 516.500,00	294,00	764,00	1.680,00
Fino a 520.000,00	294,00	907,00	1.700,00
Fino a 800.000,00	396,50	907,00	1.850,00
Fino a 1.050.000,00	396,50	907,00	2.000,00
Fino a 1.300.000,00	396,50	907,00	2.120,00
Fino a 1.549.400,00	396,50	907,00	2.260,00
Fino a 1.800.000,00	396,50	1.045,00	2.430,00
Fino a 2.100.000,00	396,50	1.045,00	2.600,00
Fino a 2.582.300,00	396,50	1.045,00	2.800,00
Fino a 2.600.000,00	396,50	1.119,00	2.800,00
Fino a 3.800.000,00	396,50	1.119,00	3.000,00
Fino a 5.164.600,00	396,50	1.119,00	3.550,00
Fino a 5.200.000,00	396,50	1.188,00	3.560,00
Fino a 7.000.000,00	396,50	1.188,00	4.820,00
Fino a 10.000.000,00	396,50	1.188,00	6.890,00
Fino a 15.000.000,00	396,50	1.188,00	10.335,00
Fino a 20.000.000,00	396,50	1.188,00	13.780,00

Pubblichiamo il "Protocollo d'intesa sugli sfratti" che è stato promosso dalla Prefettura ed è stato siglato fra la Prefettura, il Tribunale, la Regione, la Provincia, i Comuni della Provincia, le associazioni e i sindacati maggiormente rappresentativi dei proprietari e degli inquilini, alcuni istituti di credito e fondazioni bancarie, e che





Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

- possesso di un reddito attuale I.S.E. non superiore a € 34.310, valore I.S.E.E. non superiore ad € 17.155;
- l'inquilino non deve risultare titolare di diritti di proprietà o comproprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobili per quote pari o superiori al 50% relative ad immobili ad uso abitativo situati nella provincia di residenza

ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

La morosità complessiva, aumentata nella misura del 5% in considerazione delle spese legali sostenute e forfettariamente considerate, viene decurtata nella misura del 20%, cifra a cui il proprietario rinuncia.

Il rimanente 80% è coperto per la metà (50%) da un contributo a fondo perduto che in ogni caso non può essere superiore ad € 3.000 per gli immobili ubicati a Bologna, € 2.300 per gli immobili situati negli altri comuni ad alta tensione abitativa, ed € 2.000 per tutti gli altri immobili.

L'erogazione del suddetto contributo è subordinata alla condizione che a quella data non sia ancora superata la metà della durata del contratto e, qualora tale periodo sia stato superato, alla stipula di un nuovo contratto di locazione.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL DEBITO RESIDUO

La quota rimanente - così come determinata all'art. 3 del presente protocollo - deve intendersi esclusivamente a carico dell'inquilino che dovrà restituire l'importo dovuto in un'unica soluzione.

A tal fine, l'inquilino potrà chiedere agli istituti bancari che sottoscrivono il presente protocollo l'apertura di una linea di credito che copra fino ad un massimo del 50% della somma residua.

Tale finanziamento, erogato al tasso di provvista ed integralmente garantito dal Fondo di garanzia di cui al successivo art. 5 (restando con ciò superata l'esigenza da parte degli istituti di credito della verifica circa la sussistenza di tutti i requisiti c.d. di bancabilità), dovrà essere restituito con rate da 18 e fino a 48 mensilità, a scelta dell'inquilino, secondo modalità da definirsi direttamente con la Banca interessata.

Analogamente, al fine di consentire un più incisivo accompagnamento dell'inquilino verso una situazione di piena autonomia nell'adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il canone di locazione, l'interessato potrà chiedere per un anno un finanziamento mensile, alle stesse condizioni sopra specificate, pari al 30% del canone di locazione.

L'eventuale mancato pagamento delle rate del prestito concesso per tre mensilità comporterà la revoca del finanziamento e la richiesta, da parte dell'Istituto di credito, di recupero sul Fondo di garanzia.

ART. 5 - FONDO DI GARANZIA

Al fine di garantire i crediti vantati dagli istituti bancari verso il locatore è costituito un Fondo di Garanzia pari ad € 500.000 cui concorrono le Fondazioni bancarie firmatarie del presente accordo. Il Fondo di cui al presente articolo, che garantisce i crediti assunti dalle banche nella loro totalità, è gestito dalla Provincia di Bologna secondo modalità tecniche che saranno successivamente definite e comunque senza oneri a carico del predetto Ente.

Handwritten notes and signatures on the right side of the document, including a large signature at the top right and several smaller ones at the bottom right.

Handwritten notes and signatures on the left side of the document, including a signature at the top left and several smaller ones at the bottom left.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

ART. 6 - CONDIZIONI PER L'ACCESSO

I beneficiari delle misure previste dal presente protocollo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, dovranno sottoscrivere un accordo contenente a pena di inammissibilità, l'accettazione del proprietario dell'immobile della rideterminazione delle somme dovute secondo i criteri di calcolo di cui agli artt. 3 e 4, l'assunzione dell'obbligo da parte dell'inquilino di corrispondere al proprietario la somma residua, quale risultante dagli artt. 3 e 4 citati, in una unica soluzione con la precisazione se intenda avvalersi del finanziamento di cui all'art. 4. Il proprietario da parte sua si impegna a rinunciare agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino.

ART. 7 - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA RICERCA DI UNA SOLUZIONE ABITATIVA ALTERNATIVA

L'inquilino sotto procedura di sfratto o nel confronto del quale lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito che abbia trovato un nuovo alloggio potrà richiedere un finanziamento a fondo perduto - sempre che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 - nella misura di 1/3 dell'eventuale caparra necessaria per la stipula del nuovo contratto di locazione. Detto contributo verrà erogato al rilascio avvenuto dell'immobile.

ART. 8 - PROCEDURA

Nel rispetto del protocollo operativo allegato al presente accordo, di cui fa parte integrante l'accordo sottoscritto dalle parti - che a tal fine potranno avvalersi della consulenza delle rispettive associazioni ed organizzazioni di categoria - dovrà essere depositato dinanzi al Giudice competente alla trattazione della controversia per la convalida dello sfratto o per il rilascio dell'immobile.

Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, concede un termine di grazia, al termine del quale, verificato che sono soddisfatte tutte le condizioni previste nell'accordo, dichiarerà cessata la materia del contendere ovvero l'estinzione del giudizio.

La fruizione delle misure di sostegno di cui al presente Protocollo costituirà elemento di valutazione da parte del Giudice competente qualora il beneficiario delle stesse dovesse risultare nuovamente inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione ai fini di una più rigorosa valutazione nella concessione del termine di grazia della nuova procedura.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

La concessione dei contributi di cui al presente accordo lascia salve le eventuali ulteriori forme di sostegno economico di cui dovessero usufruire gli interessati.

Scuola Municipale

As. Poli
As. Poli
As. Poli

As. Poli
As. Poli
As. Poli



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

PROTOCOLLO OPERATIVO

Ai fini dell'attuazione delle misure straordinarie definite con il presente protocollo i soggetti firmatari si impegnano a realizzare le seguenti azioni:

PREFETTURA DI BOLOGNA:

- svolge una azione di monitoraggio sull'applicazione del protocollo anche attraverso l'istituzione di un specifico osservatorio;
- promuove la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale;
- al termine del periodo di applicazione sperimentale del protocollo renderà disponibili i dati relativi alla sua applicazione;
- promuoverà, ove se ne ravvisi l'opportunità, le azioni necessarie volte alla prosecuzione degli interventi per l'anno 2012.

REGIONE EMILIA ROMAGNA:

- conferma la messa a disposizione della somma di € 400.000 quale contributo anche a fondo perduto per le finalità previste dal presente protocollo;
- promuove la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterrà opportuna;
- definisce con la Provincia di Bologna le modalità di amministrazione del Fondo.

PROVINCIA di BOLOGNA:

- gestisce il Fondo di salvaguardia secondo le modalità definite con la Regione;
- gestisce il Fondo di garanzia secondo le modalità definite con le Fondazioni bancarie;
- verifica i requisiti di ammissibilità alle misure straordinarie definite con il protocollo (art. 2), d'intesa con i competenti Servizi del comune di residenza dell'inquilino e, con particolare riferimento alla verifica delle prospettive di recupero patrimoniale, anche con la collaborazione degli istituti di credito aderenti al presente protocollo;
- comunica mensilmente alla Prefettura i dati relativi alle domande di accesso pervenute al Fondo;
- individua un referente per la raccolta delle domande di accesso al Fondo e per la relativa istruttoria;
- promuove la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterrà opportuna;
- promuove la conoscenza del protocollo tra tutti i Comuni della provincia.

COMUNI della PROVINCIA di BOLOGNA:

- promuovono la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterranno opportuna;
- promuovono la conoscenza del protocollo presso i servizi sociali dei quartieri;
- verificano d'intesa con la Provincia e, con particolare riferimento alla verifica delle prospettive di recupero patrimoniale anche con la collaborazione degli istituti di credito aderenti a detto protocollo, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;

Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a vertical signature on the right margin and several signatures at the bottom of the page.





Provincia - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

- assicurano la presenza di un referente del Comune il giorno dell'udienza al fine di collaborare all'avvio dell'istruttoria di cui al presente accordo, con particolare riguardo agli aspetti finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2.

TRIBUNALE di BOLOGNA:

- gestisce in un'unica aula e in un'unica giornata settimanale (lunedì) le udienze di tutte le convalide di sfratto da abitazioni in locazione per morosità richieste dai proprietari;
- alla prima udienza di convalida dello sfratto il Giudice concede un rinvio per consentire alle parti di ricercare un accordo nell'ambito delle linee definite dal presente Protocollo, informandole sulle possibilità dallo stesso offerte;
- alla nuova udienza il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo che deve essere depositato dalle parti unitamente all'attestazione della Provincia circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 verificati come sopra, fissa un termine di grazia al termine del quale, verificato l'adempimento delle parti agli obblighi assunti, dichiara cessata la materia del contendere ovvero l'estinzione del giudizio;
- qualora il beneficiario del contributo dovesse risultare nuovamente inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione, il Giudice valuterà tale circostanza ai fini della concessione del termine di grazia nella nuova procedura esecutiva.

ISTITUTI di CREDITO

- erogano il finanziamento richiesto sulla base del presente accordo e corredato dall'attestazione di cui al punto precedente;
- individuano due referenti per ogni istituto competenti a ricevere le istanze di finanziamento e per collaborare con Provincia e Comuni alla verifica dei presupposti di cui all'art. 2, con particolare riferimento alla sussistenza di prospettive di recupero patrimoniale.

FONDAZIONI BANCARIE

- confermano la messa a disposizione della somma complessiva di € 500.000 (così suddivisa: Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna € 250.000, Fondazione del Monte € 200.000, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola € 50.000) come Fondo di garanzia per le finalità previste dal presente protocollo;
- definiscono con la provincia le modalità di gestione del Fondo.

SINDACATI ED ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI:

- promuovono la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterranno opportuna;
- assicurano l'assistenza ai proprietari che vogliono avvalersi del protocollo.

SINDACATI ED ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI INQUILINI:

- promuovono la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterranno opportuna;
- raccolgono le domande di accesso al Fondo e le inoltrano alla Provincia;
- assistono l'inquilino fin dalla prima udienza nella fase di richiesta del finanziamento, svolgendo anche una eventuale azione di accompagnamento agli sportelli bancari.

Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

Prefettura di Bologna
Prefetto Angelo Tranfaglia

f.to Angelo Tranfaglia

Regione Emilia Romagna
Assessore alle Attività Produttive Giancarlo Muzzarelli

f.to Giancarlo Muzzarelli

Provincia di Bologna
Vice Presidente Giacomo Venturi

f.to Giacomo Venturi

Comune di Bologna
Assessore alle Politiche Abitative Riccardo Malagoli

f.to Riccardo Malagoli

Tribunale Ordinario di Bologna
Presidente Francesco Scutellari

f.to Francesco Scutellari

Comune di Imola
Sindaco Daniele Manca

f.to Daniele Manca

ANCI
Presidente Daniele Manca

f.to Daniele Manca

Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
Presidente Fabio Roversi Monaco

f.to Fabio Roversi Monaco

Fondazione Del Monte di Bologna
Giuseppe Chiti

f.to Giuseppe Chiti

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Presidente Sergio Santi

ADERITO PER LETTERA

Unicredit Banca
Paolo Fumo

f.to Paolo Fumo

ATTUALITÀ FORENSI



Gli avvocati e l'incarico

di *[Name]*



Tribunale di Bologna

ORDINE AVVOCATI
BOLOGNA

DATA ARRIVO 27 SET. 2011

PROT. N. 5510
DATA PROT. 27 SET. 2011

Decr. n. 63

Prov. n. 114

IL PRESIDENTE

Visto il protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Bologna e siglato il 13.07.2011, recante misure straordinarie d'intervento per la riduzione del disagio abitativo;

vista la richiesta del Presidente della II Sezione civile che appare conforme agli impegni assunti dal Tribunale nel predetto protocollo;

dispone

- che, a modifica delle vigenti previsioni tabellari, il calendario delle udienze di convalida di sfratto venga così modificato a decorrere dal 1.10.2011:
- le udienze di convalida di sfratto verranno tenute con le modalità indicate in protocollo ogni lunedì, dalle ore 9 e seg., in luogo del giovedì, con turnazione, in ordine decrescente di anzianità, di tutti i magistrati della II Sezione civile, compreso il Presidente di sezione; quest'ultimo turnerà con gli altri colleghi della Sezione per il periodo sperimentale e così sino al 31.12.2011.

Si comunichi al Signor Presidente della II Sezione civile e a tutti i magistrati della medesima, al direttore della Cancelleria civile nonché al Dirigente amministrativo.

Si comunichi, altresì, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna.

Bologna, 15.7.2011

Il Presidente del Tribunale
(dott. Francesco Scutellari)

Allegato: protocollo d'intesa 13.07.2011.

IL PROTOCOLLO D'INTESA SUGLI SFRATTI¹

GIOVANNI DELUCCA

Premessa.

Ringrazio gli organizzatori di questo evento formativo per avermi dato l'occasione di intervenire, in un contesto così autorevole, specificamente come avvocato, cercando di valorizzare il tema odierno da questa prospettiva. Mi interesso di locazioni sin da quando ero uno studente universitario e ricordo i tempi, non poi così lontani, nei quali proprio sui temi delle locazioni e del processo si era costruita quella stagione felice e quella purtroppo non sufficientemente lunga esperienza innovativa che fu "Prassi Comune", la madre di tutti gli Osservatori sulla giustizia civile d'Italia.

E oggi, dopo molto tempo ma con la stessa sensibilità di un tempo, torniamo a parlare da un lato di locazioni e processo, ma dall'altro di diritti e prassi virtuose. La qualità personale e istituzionale dei presenti, così come di chi avrebbe voluto essere presente oggi, è elevatissima, ed è il motore primo dell'esperienza che mi si chiede di illustrare.

In modo cinico, tuttavia, ci si potrebbe chiedere, vista la composizione autorevolissima del tavolo di un convegno di fine anno, se questo non sia solo un momento di celebrazione oppure se davvero vi sono contenuti di rilievo. La mia opinione, quella che cercherò di motivare nei ragionamenti che seguono, è che i contenuti ci sono: contenuti sperimentali e imperfetti, ma sicuramente e fortemente innovativi e a mio avviso stimolanti, oltre che idonei a valorizzare il ruolo e l'immagine della classe forense.

In ogni relazione che si rispetti, in questi tempi, giunge ritualmente il momento di dire che siamo in un frangente di forte crisi, e quindi non mi sottraggo al luogo comune, ma andrei oltre. Sappiamo che le difficoltà economiche ormai stanno toccando quasi tutti, e che numerose porzioni della cittadinanza stanno scivolando più o meno velocemente su livelli economici, ma anche su classi economiche, inferiori rispetto al passato. Gli avvocati questo lo fanno bene, e non dalla lettura dei giornali, visto che viviamo nel mondo e incontriamo le persone.

In termini per così dire macroeconomici oggi sta accadendo:

- che ampie aree di lavoro non ci sono più, basti pensare al settore dell'infortunistica stradale o delle stesse locazioni, come dimostra anche questa sala, che oggi è pressoché piena, ma che solo dieci anni fa sarebbe stata infinitamente piccola;
- che il servizio giustizia in generale non migliora, e anzi il diffondersi in modo sempre più costante di Osservatori e di tentativi di buone pratiche condivise in realtà evidenzia la consapevolezza diffusa sia di uno stato di malessere che della necessità da parte degli operatori di sforzi non ordinari;
- che i costi e gli oneri che gravano sul ceto degli avvocati continuano a essere in crescita erodendo i margini di utile, cosicché anche l'incremento dei contributi per la Cassa Forense, per l'IVA, come pure il costo per assolvere gli obblighi della PEC o del *badge* per la formazione, o l'aumento del contributo per l'iscrizione all'Ordine, finiscono per essere oneri contemporanei e pesanti.

¹ La corretta definizione del documento, che valorizza i numerosi partecipanti è "**Protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra Tribunale di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comuni della provincia di Bologna, sindacati ed associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, istituti di credito e fondazioni bancarie, recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo**".

Il presente scritto è la rielaborazione aggiornata della comunicazione resa al convegno *Locazioni e sfratti: questioni attuali e prassi. Il Protocollo d'intesa sulle misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo*, tenutosi il 15 dicembre 2011 nella Sala Bolognini in S. Domenico, a Bologna, con l'intervento di: dott. Angelo Tranfaglia (Prefetto di Bologna), Riccardo Malagoli (Assessore alle politiche abitative e al coordinamento dei quartieri del Comune di Bologna), avv. Lucio Strazziari (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna), dott. Francesco Scutellari (Presidente del Tribunale di Bologna), dott. Pasquale Liccardo (Presidente della II Sezione del Tribunale Civile di Bologna) e avv. Giovanni Delucca (Vice Segretario dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia-Romagna, A.N.F.).

Sullo specifico del piano abitativo, poi, ci sono problemi vari e seri. Se infatti, come sta accadendo nella provincia più vivibile d'Italia, coesistono case vuote e persone che cercano casa e la domanda e l'offerta non si incontrano, l'impressione è che, oltre che una situazione di difficoltà, vi sia anche una situazione di ingiustizia sociale.

Sappiamo tutti che il mito della fisica è armonizzare le leggi dell'infinitamente grande e quelle dell'infinitamente piccolo. Nel nostro caso abbiamo situazioni simili tra l'economia dei grandi, degli Stati, che non ha risorse, e l'economia delle famiglie che nello stesso modo non ha risorse. Ma i comportamenti differiscono di molto.

Per i piccoli, a livello generale, stiamo assistendo a una costante diminuzione di redditi, servizi e aiuti (si pensi che il Fondo Sostegno Affitti, nella Regione Emilia-Romagna, dopo avere fruito del contributo statale per l'anno 2011 di circa €15.000.000, riceverà per il 2012 solo € 890.000, e cioè il 6% di un contributo del quale in passato da più parti si era sottolineata l'esiguità). Si tratta di oltre € 14.000.000 che l'anno prossimo non arriveranno al mercato immobiliare, che i conduttori non riceveranno, e non gireranno ai locatori.

Ma se i piccoli ricevono di meno, gli Stati, invece chiedono sempre di più, erodendo redditi e risparmi. Celiando, e chiedendo venia per una forzatura, verrebbe da dire che, dopo avere parlato per tanti anni della Robin Hood Tax, per togliere ai ricchi e dare ai poveri, oggi forse rischiamo un sistema sociale e fiscale che ricorda la stessa storia, quella di Robin Hood, ma che da quel racconto mutua un diverso riferimento, quasicché rischiamo di trovarci la tassa non più di Robin Hood, ma dello Sceriffo di Sherwood, o del Re Giovanni senza terra.

Questo è il contesto che ci porta qui oggi.

L'approccio.

Tutti sappiamo qual è l'ordinaria fisiologia, o almeno l'andamento prevalente negli sfratti per morosità: si compiono attività in modo spesso automatico, prima l'intimazione, poi l'udienza, indi i termini di grazia, e infine la convalida: poi l'esecuzione con il precetto, il preavviso, gli accessi, la necessità di forza pubblica, fabbro, medico, custode, ecc. Nel frattempo, molte volte, non intervengono pagamenti.

Tutti sappiamo, poi, che qualche volta – spesso non appena si è avuta la quasi certezza che ci saranno le condizioni per arrivare all'esecuzione e spesso pochi giorni prima dell'escomio – arriva la telefonata dell'assistente sociale o dell'operatore sindacale, che chiede di aspettare qualche giorno, che ha saputo del caso solo ora, che vorrebbe fare qualcosa. E normalmente chi chiama dice il vero.

Questo comporta che, dopo mesi e mesi di attese e di silenzio, spesso vengono date all'ultimo momento – nella migliore delle ipotesi – risposte inadeguate a cittadini che hanno titolo per poter avere dagli enti pubblici qualcosa di più idoneo, oppure, proprio perché si è all'ultimo momento, e gli enti hanno necessariamente procedure e atti da compiere, a volte le risposte non arrivano proprio perché è troppo tardi.

In sintesi abbiamo a che fare con un modello inefficiente e disattento, che con questo nuovo protocollo si è voluto provare a mettere in discussione.

Quali sono, dunque, i principali criteri di lettura e quali sono le azioni che ci si propone di avviare?

Il primo punto è quello di anticipare il più possibile la conoscenza delle situazioni di difficoltà da parte dei servizi, e per questo c'è il Comune in aula d'udienza¹.

Il secondo punto è quello di provare a dare da subito un po' di orientamento e informazione alle persone, e per questo in aula ci sono gli operatori sindacali².

Ma tutto questo non avviene secondo percorsi consueti, ma avviene in un contesto nuovo. Si tratta cioè di vedere se nel processo e col processo possono essere attivati e conclusi alcuni interventi per dare qualche soluzione a qualche caso, e per questo le cose accadono in aula d'udienza³.

Questo progetto, come sa chiunque ha frequentato un'aula nelle ultime settimane, ha ancora qualche difficoltà di gesta-

1 Si legge nel protocollo operativo allegato all'accordo che i Comuni della provincia di Bologna "assicurano la presenza di un referente del Comune il giorno dell'udienza al fine di collaborare all'avvio dell'istruttoria di cui al presente accordo, con particolare riguardo agli aspetti finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti" per l'accesso ai contributi previsti dal Protocollo.

2 Si legge nel protocollo operativo allegato all'accordo che i sindacati degli inquilini "assistono l'inquilino fin dalla prima udienza nella fase di richiesta del finanziamento, svolgendo anche una eventuale azione di accompagnamento agli sportelli bancari".

3 Si legge nel protocollo operativo allegato all'accordo che il Tribunale "gestisce in un'unica aula e in un'unica giornata settimanale (lunedì) le udienze di tutte le convalide di sfratto da abitazioni in locazione per morosità richieste dai proprietari".

ATTUALITÀ FORENSI

zione, di informazione e di sviluppo. Va tuttavia considerato che questo progetto *made in Bo*, è unico sul territorio nazionale, ed è oggetto di considerazione e studio da molte parti, e guardato con interesse e invidia.

Rivolgendomi a Colleghi vorrei invitarvi a considerarlo e provarlo – e magari a concorrere a migliorarlo – prima di giudicarlo troppo duramente. Come detto anche chi lo ha immaginato sa che ci sono ampi spazi di miglioramento, ma c'è anche la volontà di provare a farlo. D'altro canto il raggiungimento di una soluzione organizzativa nuova è stato reso possibile da effettive eccellenze che qui ci sono, e che non hanno voluto stare a guardare o attendere che qualcuno li convocasse.

Molte istituzioni e associazioni sono state informate, diverse si sono impegnate e alcune hanno coltivato il progetto. Si tratta di istituzioni e associazioni – ma soprattutto di persone – che si sono cercate!

Una Prefettura attiva e un Prefetto attivissimo, che ha ritenuto fosse suo dovere fare qualcosa, con un impegno che non ha precedenti al di fuori di Bologna.

Un Tribunale sensibile, in persona del Presidente e dei magistrati della seconda sezione, che stanno dimostrando di avere nel *dna*, e quindi da sempre, l'attenzione per i temi abitativi e per le persone.

E con loro una Regione disponibile, che ha messo a disposizione solo di Bologna un importo significativo, senza ricorrere alle ripartizioni proporzionali; una Provincia che si è assunta la responsabilità della gestione del danaro, e quindi un compito che – in senso stretto – non le compete; e il Comune di Bologna che ha ritenuto di andare a cercare il bisogno, senza che i bisognosi bussassero alle sue porte.

E a fianco delle istituzioni anche sindacati dei proprietari collaborativi e sindacati degli inquilini attivi e presenti.

L'idea che tutti questi soggetti hanno avuto, e cercato di perseguire, è proprio quella di *dare una mano*, e nella mano ognuna delle cinque dita è necessaria. Cinque sono i livelli di intervento pubblico che partecipano, e cioè la Prefettura, il Tribunale, la Regione, la Provincia e il Comune. E cinque sono i soggetti protagonisti dell'operazione: le parti, gli avvocati, il giudice, i servizi sociali e il sindacato.

Il Protocollo.

Per prima cosa, e visto che in passato mi è già stata data l'opportunità di presentare altri protocolli, va detto che quello del quale parliamo non è un protocollo dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna. Questa volta non solo non siamo al Teatro Duse, ma soprattutto non siamo soli. Alcune parti dell'amministrazione pubblica sono venute da noi a provare a fare qualcosa, e cercando di valorizzare il nostro lavoro.

Ho già detto che questo è un accordo tra vari soggetti che hanno ritenuto necessario e urgente intervenire. Nessuno è stato costretto a partecipare, e nessuno è stato pregato di venire o invitato due volte: c'è chi – avuta notizia dell'idea – si è attivato e si è interessato, che si è disinteressato, chi ha ritenuto che il progetto fosse un errore o un miraggio. Tutti siamo nati liberi!

C'era un accordo precedente⁴ che prevedeva come rimedio per diminuire il numero degli sfratti per morosità, unicamente l'ipotesi – in sede di esecuzione dello sfratto – di prestiti d'onore e senza il coinvolgimento del Tribunale. Il progetto non era riuscito. Ma dopo avere provato, alcuni hanno deciso di riprovare, cercando di fare meglio.

L'analisi di partenza del Protocollo è che c'è un numero di sfratti elevato⁵, e questo dato va inserito nel contesto di una diffusa situazione di difficoltà. Le più importanti novità del nuovo Protocollo, come detto, sono date dalla presenza del Tribunale⁶, e dalla previsione dell'erogazione di contributi a fondo perduto⁷ opportunamente canalizzati.

Ciò che viene immaginato e proposto al vaglio delle parti è semplicemente una possibilità alternativa alla fisiologica e inefficiente normale evoluzione dello sfratto.

4 Cfr. http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0674_ProtocolloSfratti.pdf.

5 Si legge nel Protocollo "che anche per l'anno 2011 nella provincia di Bologna permane alto il numero dei procedimenti di sfratto avviati e di quelli già definiti con convalida, con conseguenti disagi abitativi e tensioni sociali che rischiano di ulteriormente accrescersi; che un numero rilevante di procedure esecutive è riconducibile a casi di morosità del conduttore, determinata in misura notevole dalla perdita o diminuzione della capacità reddituale subita dalle famiglie in conseguenza della crisi economica e dei relativi effetti sui redditi delle famiglie".

6 Si legge nel Protocollo: "dato atto della proposta formulata dal Tribunale Ordinario di Bologna di favorire, nell'ambito delle procedure di convalida del provvedimento di rilascio forzato dell'immobile, la ricerca di soluzioni concordate tra inquilino e proprietario con la finalità di salvaguardare, ove possibile, il mantenimento dell'alloggio in presenza di condizioni che consentano ad entrambe le parti di addivenire ad una intesa per il normale ripristino o per il rinnovo del rapporto di locazione".

7 Nel Protocollo, a differenza del precedente, si prevede "l'opportunità di avviare una nuova fase sperimentale, aggiornando il predetto protocollo, in particolare tenendo parzialmente in considerazione l'esigenza di ristoro in congrua misura del credito vantato dal proprietario anche attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto".

ATTUALITÀ FORENSI

Entriamo nel merito del Protocollo inviato dal Consiglio dell'Ordine a tutti gli avvocati, riconoscendo sin d'ora che, per prima cosa, la pubblicizzazione dell'accordo non è avvenuta con la necessaria tempestività, e questo per varie ragioni: per l'adozione del Protocollo a margine del periodo estivo, per la necessità di procedere subito, già al riavvio delle udienze alla sperimentazione, e per la generale sperimentabilità del primo periodo.

Di certo la comunicazione e l'informazione sono i primi punti di miglioramento, ma anche per questo siamo qui oggi: per informare, per comprendere e, se possibile, per condividere.

Il Protocollo non si basa, poi, solo su intenzioni, o su buoni propositi (che comunque, sia chiaro, sono merce se non rara, quanto meno di non facile reperibilità), ma ha una seria dotazione di € 900.000, dei quali 400.000 per contributi a fondo perduto e 500.000 per un fondo di garanzia. Si tratta di risorse di notevole interesse, che consentono di discutere di provvidenze reali, e non solo ipotetiche.

Queste somme sono destinate a conduttori colpiti dalla crisi, in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E., possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- contratto di locazione di unità immobiliare a uso abitativo regolarmente registrato;
- pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero nel quale è intervenuta la convalida ma ancora non c'è stata l'esecuzione;
- periodo massimo di morosità non superiore a dodici mesi;
- importo massimo di morosità non superiore a € 8.000 per immobili situati nel Comune di Bologna; € 6.500 per immobili situati negli altri Comuni ad alta tensione abitativa; € 5.500 per tutti gli altri immobili;
- residenza nell'immobile oggetto della procedura di rilascio;
- possesso documentato di una situazione soggettiva per cui almeno uno dei componenti il nucleo familiare residente nell'immobile è un lavoratore dipendente, autonomo (anche piccolo imprenditore) o precario, colpito dagli effetti della crisi economica per un evento intervenuto a partire dal 1° gennaio 2009, con conseguente riduzione della capacità reddituale (licenziamento per giustificato motivo, accordi con riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, mobilità, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico, chiusura di imprese registrate alla C.C.I.A.A. aperte da almeno dodici mesi), nonché sussistenza di prospettive di recupero di una capacità patrimoniale adeguata al soddisfacimento per il futuro degli impegni assunti relativi al contratto di locazione in corso o rinnovato;
- possesso di un reddito attuale I.S.E. non superiore a € 34.310, valore I.S.E.E. non superiore a € 17.155;
- l'inquilino non deve risultare titolare di diritti di proprietà o comproprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobili per quote pari o superiori al 50%, relative a immobili a uso abitativo situati nella provincia di residenza.

La tipologia dell'intervento, sempre quella di dare una mano, e ragionando sempre sulle cinque dita, è quella di promuovere un accordo che preveda:

- che un quinto della morosità, aumentata di un concorso per spese legali, deve essere pagato direttamente e personalmente dal conduttore;
- che un quinto della morosità sia oggetto di rinuncia da parte del proprietario, in ragione della intervenuta diminuzione di canoni di locazione sul mercato immobiliare locale, e del fatto che anziché non incassare nulla per un periodo non breve, si ipotizza una ricostituzione del rapporto con regolarità dei pagamenti;
- che due quinti della morosità siano coperti da un contributo, erogato direttamente al locatore, con la precisazione che in ogni caso il contributo non può essere superiore a € 3.000 per gli immobili ubicati a Bologna, € 2.300 per quelli della cintura, ed € 2.000 per gli altri immobili;
- per la parte residua, e cioè un quinto, l'inquilino potrà chiedere agli istituti bancari che hanno sottoscritto il Protocollo l'apertura di una linea di credito per un finanziamento (erogato al proprietario) da un lato garantito dal Fondo di garanzia di cui all'art. 5 del Protocollo⁸ (restando con ciò superata l'esigenza da parte degli istituti di credito della verifica circa la sussistenza di tutti i requisiti cd. di bancabilità), e dall'altro che dovrà essere restituito con rate da 18 fino a 48 mensilità, a scelta dell'inquilino, secondo modalità da definirsi direttamente con la banca interessata.

Degni di nota sono da un lato la previsione di un concorso per le spese legali e dall'altro la possibilità di un anticipo del

⁸ L'art. 5 del Protocollo prevede che "al fine di garantire i crediti vantati dagli istituti bancari verso il locatore è costituito un Fondo di Garanzia pari ad € 500.000 cui concorrono la Fondazioni bancarie firmatarie del presente accordo. Il Fondo di cui al presente articolo, che garantisce i crediti assunti dalle banche nella loro totalità, è gestito dalla Provincia di Bologna secondo modalità tecniche che saranno successivamente definite e comunque senza oneri a carico del predetto Ente".

ATTUALITÀ FORENSI

30% sul canone dell'anno successivo⁹.

Tutto questo, poi, non è un dialogo deformalizzato, ma presuppone un accordo scritto. Poiché si cerca di promuovere la conclusione di un procedimento mediante un accordo sostitutivo di un provvedimento giudiziale, il Protocollo prevede che *"i beneficiari delle misure previste dal presente Protocollo, in possesso dei requisiti ... dovranno sottoscrivere un accordo contenente a pena di inammissibilità: l'accettazione del proprietario dell'immobile alla rideterminazione delle somme dovute secondo i criteri di calcolo di cui agli artt. 3 e 4; l'assunzione dell'obbligo da parte dell'inquilino di corrispondere al proprietario la somma residua, quale risultante dagli artt. 3 e 4 citati, in una unica soluzione con la precisazione se intenda avvalersi del finanziamento di cui all'art. 4. Il proprietario da parte sua si impegna a rinunciare agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino"*.

La procedura.

Il principio generale sul quale è stato costruito l'accordo è che il procedimento per convalida deve avere durata invariata tra la data della prima comparizione e la data di convalida a seguito della richiesta del termine di grazia. Si deve stare comunque entro i tre-quattro mesi.

Il secondo principio è che per gli sfratti occorre avere una giornata dedicata, sia per trattarli adeguatamente che per non penalizzare le ugualmente numerose cause ordinarie assegnate alla seconda sezione del Tribunale. Da un lato una giornata specifica, il lunedì, e dall'altro la presenza informata e uniforme di un magistrato togato.

Sicuramente c'è la possibilità, così come l'impegno, di trovare soluzioni organizzative per ottimizzare tempi e orari delle udienze.

Le parti entrano in contatto davanti al giudice con i servizi del Comune e con i sindacati, per avere da subito una realistica illustrazione delle possibilità astrattamente esistenti, che non sono solo quella del contributo, ma possono anche essere altre, laddove si sia di fonte a un caso sociale, o vi sia la possibilità di un'assegnazione di alloggio mediante accesso al bando ERP o con domande a cooperative o per la locazione permanente.

In particolare, poi, se il caso in esame non presenta condizioni tali da poter trovare una qualsiasi forma di risposta, è necessario e doveroso poterlo dire con chiarezza, per non alimentare illusioni infondate.

In questo contesto, il Protocollo prevede che alla prima udienza di convalida dello sfratto il giudice dispone un rinvio per consentire alle parti di ricercare un accordo nell'ambito delle linee definite dal Protocollo, informandole sulle possibilità dallo stesso offerte.

Nel primo termine mensile concesso dal giudice – che non è un automatismo, ma presuppone un minimo di deliberazione sulla astratta ammissibilità al contributo, e da un lato sul non preventivo dissenso del locatore e dall'altro sull'interesse del conduttore a un'ipotesi di accordo – l'intimato presenta (ha la possibilità di presentare) la domanda al Comune per avere il contributo e, se serve, il finanziamento.

Il Comune, con gli istituti bancari, svolge un'istruttoria con tempi certi e contenuti (complessivamente non oltre due settimane) e assume un provvedimento di ammissione o di diniego espresso.

A quel punto, avendo in mano un provvedimento recante cifre certe e che possono essere liquidate direttamente a favore del proprietario, si può attivare una verifica consapevole con l'intimante per valutare se e come formalizzare un accordo che disciplini la prosecuzione o il rinnovo del contratto di locazione

L'accordo, come chiarito nel protocollo e come è corretto debba essere, è facoltativo, ed è condizionato al fatto che il conduttore per primo versi la sua quota.

Se dunque l'accordo viene sottoscritto, la Provincia eroga l'intero contributo direttamente al proprietario.

In sintesi, la proposta è semplice, e tutto sommato si discute di somme già stanziare, e questo – nonostante le mille difficoltà operative – è un dato di concretezza che pochi possono apprezzare meglio degli avvocati, che proprio sulla concretezza operano.

Considerazioni.

Nel ripensare a quanto sin qui detto, mi rendo conto di non avere detto niente di nuovo. Non è una novità che si stanziino somme per evitare sfratti, ma sono innovativi sia il luogo nel quale questo accade (il processo) sia soggetti che interven-

⁹ Molto importante è la previsione per cui *"al fine di consentire un più incisivo accompagnamento dell'inquilino verso una situazione di piena autonomia nell'adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il canone di locazione, l'interessato potrà chiedere per un anno un finanziamento mensile, alle stesse condizioni sopra specificate, pari al 30% del canone di locazione"*.

gono (tanti enti).

Quando si discute di sfratti, di casa, di diritto all'abitazione, si ha ben presente che sono in gioco dei diritti primari e fondamentali (abitazione e proprietà) e c'è bisogno sia di equilibrio che di una sensibilità extra ordinaria. Proprio per questo è chiaro che l'area di intervento è quella di un panorama degradato, per cui oggi l'intimazione di sfratto rischia spesso di essere l'anticamera di due sconfitte: una parte spesso perde un reddito importante, e l'altra parte perde la casa. Insomma l'esempio di una logica *lose-lose*, con una sorta di automatismo negativo, al quale questo Protocollo oppone un modello basato sul principio opposto *win-win*.

D'altro canto, procedendo con inerzia, il servizio giustizia da un lato non dà risposte e dall'altro si ingolfa ulteriormente.

Qual è in questo contesto il ruolo dell'Avvocato? Quale può essere la collocazione e quali opportunità possono essere generate da questo Protocollo?

Dobbiamo ricordarci qual è il nostro compito, la nostra essenza, che non è, come troppo spesso banalizza chi non ci conosce, produrre cause per produrre redditi. E soprattutto non è in particolare nemmeno quella di essere gestori di procedimenti automatici, perché l'automatismo delle procedure tende a essere l'anticamera della indifferenziazione, e mina la natura di professione intellettuale del nostro lavoro.

La sede che ci accoglie oggi mi fa ricordare che nell'antica preghiera del Salve Regina! la Madonna è invocata come "Avvocata nostra", e quell'invocazione ricorda – non a noi, ma a chi lo dimentica – che l'essere Avvocati è un pregio. Noi siamo quel soggetto al quale la Madonna è paragonata, e che intercede perché i diritti siano tali.

L'Avvocato esiste per la tutela dei diritti. E per una tutela concreta.

Il ruolo, quindi, non è quello di produttore di cause o di carte, ma di intermediario tra cittadino o operatore economico e sistema giudiziario, e in particolare tra il desiderio di giustizia e la giustizia effettiva. Ma oggi più che in passato il nostro lavoro ha alti costi di accesso e una non sicura possibilità di effettività.

Sappiamo che troppe volte a chi chiede giustizia occorre far capire che è meglio lasciar perdere. In questo accordo c'è la possibilità di essere tramite e attori di ricostruzione di rapporti non solo contrattuali. Si prevede il recupero di somme in tempi brevi, e quindi si può dare soddisfazione alle parti, rinegoziando contratti sostenibili, e con maggiore possibilità da un lato di essere adempiuti, e dall'altro di essere positivamente considerati nel nuovo regime fiscale della temuta I.M.U.

È un'operazione che, pur se promana da un impulso pubblicistico, costituisce un'occasione importante per il Foro.

Se è vero che ho più volte detto che siamo realisti, che si può migliorare, devo anche dire che, pur non avendo inventato nulla di nuovo, nessuno oggi in Italia riesce a fare cose simili. Siamo di fronte a un'occasione, che non toglie nulla ma dà aperture, possibilità nuove. E mi chiedo se non valesse la pena – magari questa volta assumendo un ruolo propositivo, se la stessa sensibilità potesse essere recepita in altri settori (penso alla famiglia, ai minori, agli anziani, agli incapaci) – dove l'intervento pubblico potrebbe essere più vicino al luogo e al momento dell'insorgenza del bisogno.

Conclusioni.

Noi avvocati spesso sappiamo vedere le criticità, ma in questa vicenda occorre vedere le opportunità sostanziali per le parti istituzionali e per l'avvocatura.

Attraverso una prassi virtuosa ci possono essere possibilità per mantenere relazioni sociali e contrattuali, e ottenere risultati concreti e in tempi contenuti. In particolare, la gestione di questo Protocollo con così tante amministrazioni è un'occasione importante e un monito per il Consiglio dell'Ordine: con il mondo delle istituzioni si può dialogare in un'ottica collaborativa, facendosi conoscere e apprezzare sul piano delle sensibilità e della condivisione di problemi e soluzioni.

Non c'è dubbio che ogni lunedì di udienza manifesti qualche problema, così come le informazioni su un progetto tuttora in costruzione devono e possono migliorare. Ma i principi – e a noi avvocati certi principi stanno a cuore – sono importanti:

- gli accordi si fanno nel processo e col processo;
- c'è un'anticipazione del momento dell'intervento pubblico per chi ne ha bisogno;
- c'è trasparenza dell'intervento pubblico e ci sono provvedimenti espliciti;
- l'interlocutore in udienza è un magistrato togato.

Non sono cose banali o scontate, ma sono importanti. Si tratta, insomma, di usare il processo e l'udienza per riconoscere diritti in modo concreto.

È un sistema delicato, con molti attori che cooperano per un obiettivo importante, e credo che il Foro possa svolgere una funzione essenziale, non sostituibile e centrale, allo scopo di recepire, utilizzare, sviluppare e migliorare l'iniziativa.

Concludo da dove ho cominciato, dicendo che, nonostante tutte le difficoltà e i tutti i problemi oggettivi, sicuramente oggi Carlo Verardi ci guarderebbe con un sorriso.

senza schermi

LA DIFESA SOBRIA (OVVERO L'AVVOCATO NELL'ERA DELLA RAGIONEVOLE DURATA)

PAOLO BIAVATI

Chiarezza e concisione per una difesa sobria

Si dice che Benjamin Franklin, in un'occasione, si scusasse con l'amico a cui stava scrivendo per la lunghezza della sua missiva, adducendo, come giustificazione per uno scritto così ponderoso, il fatto di non avere avuto il tempo per vergare una lettera breve.

Non so se l'aneddoto sia vero, ma credo sia esperienza comune di ogni giurista che, quando le idee sono chiare ed efficaci, l'esposizione è concisa, mentre quando sono confuse o faticose, la prosa si allunga e si appesantisce.

In realtà, l'esigenza di modificare in qualche misura il nostro stile espositivo, non solo scritto ma anche orale, e di scegliere quindi modalità di difesa che mi pare appropriato definire sobrie, non discende solo da obiettivi di risultato, ma dipende oggi, in gran parte, dall'impatto che sul processo ha il principio della ragionevole durata.

Non nego di avere sorriso la prima volta che lessi, nel disegno di legge di quello che sarebbe poi diventato il codice del processo amministrativo, l'art. 3, comma 2°, secondo cui, come è ben noto, "il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica": mi parve un'esortazione sensata, ma inefficace, al pari di quella riprodotta all'art. 73, comma 2°, del medesimo testo (ora, d. lgs. n.

104 del 2 luglio 2010), secondo cui "nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente".

Eppure, mi sono dovuto ricredere. Queste disposizioni non costituiscono affatto una *boutade* del legislatore, ma sono fortemente indicative di un stile che, piaccia o no, dovrà sempre più entrare a far parte del nostro bagaglio espressivo.

Ragionevole durata del processo e attività difensionale

Se dovessimo parlare dell'impatto del principio di ragionevole durata sul processo, dovremmo organizzare un convegno. Non posso, però, evitare di farvi un rapido accenno, perché è qui, come anticipavo, che si trova la radice della necessità di una difesa sobria.

Quando parliamo di ragionevole durata, la mente corre alla legge Pinto, agli indennizzi a cui il nostro Paese è spesso condannato dalla Corte di Strasburgo, alle mille lamentazioni a cui ci abbandoniamo nei corridoi dei palazzi giudiziari, dialogando con colleghi o magistrati. L'art. 111 Cost., nel suo testo novellato, ha inciso, in realtà, molto più di quanto non sembrasse a prima lettura e appare destinato a incidere in modo crescente.

Ragionevole durata, come principio costituzionale, significa che tutto il codice di rito deve essere riletto e reso compatibile a questa esigenza.

Ragionevole durata, inoltre, significa che il giudice, in una prospettiva di *case management*, deve mettere in equilibrata relazione il proprio carico di lavoro con il tempo a disposizione per decidere (e qui il parametro triennale di Strasburgo indubbiamente aiuta) ogni singola causa. Il risultato non è solo quello, generico, per cui i processi dovrebbero durare di meno, ma è anche quello che ogni processo va portato alla soluzione in tempi tali da consentire al magistrato di occuparsi anche delle altre cause.

Dicendo "ogni processo", ci riferiamo anche ai nostri, cioè a quelli di cui ciascuno di noi si occupa come avvocato. La deprecazione costante per la lentezza della giustizia è, molto spesso, idealmente vincolata alle cause altrui: nelle nostre, vorremmo un giudice liberato dalla schiavitù della clessidra, pronto a dedicarsi al nostro caso con mente sgombra, disposto a leggere – e arrivo al punto – le innumerevoli pagine che abbiamo scritto per illustrare, con ogni dovizia di argomentazione e di riferimenti giurisprudenziali, le nostre posizioni.

Ebbene, la ragionevole durata investe anche il nostro caso. Non mi interessa qui toccare le fattispecie, ormai molteplici, in cui importanti istituti del processo civile sono stati investiti dalla riflessione sulla ragionevole durata: dalla riletta compiuta dalle Sezioni Unite della Cassazione dell'art. 37 c.p.c. in tema

di eccezione di giurisdizione all'interpretazione data al problema del termine per l'iscrizione a ruolo delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo. Neppure è questa la sede per approfondire se tutte le conclusioni che ne sono state tratte vadano pienamente condivise o no. Il punto è che la giurisdizione è un bene raro e prezioso e che occorre una sorta di ecologia processuale, per cui tutti e ciascuno devono essere responsabili del buon funzionamento della macchina giudiziaria.

Di qui, l'esigenza della difesa sobria: che non vuole dire superficiale o incompleta, ma eccellente e ben costruita, sia pure contenuta in spazi e tempi che non abusino delle energie del giudice.

L'esempio delle Corti di Lussemburgo

Ma, si potrebbe obiettare, che cosa accade se la difesa non è sobria? Certo, non è ancora il tempo di sanzioni evidenti, ma non si deve neppure credere che si tratti di mere indicazioni esortative. Uno sguardo all'Europa ce ne potrà convincere. Le Corti di Lussemburgo emanano periodicamente istruzioni pratiche destinate alle parti e ai difensori, con lo scopo di razionalizzare l'attività che si svolge dinanzi a loro. Questo del potere delle Corti trova la sua base giuridica nei regolamenti di procedura, rispetto ai quali le istruzioni sono fonte subordinata. Ora, le istruzioni non modificano di per sé le norme processuali, ma attribuiscono loro una specifica connotazione. Se è vero, da un lato, che si tratta di *soft law*, occorre però pensare, dall'altro lato, che le Corti possono considerare l'espressione dei principi generali che governano il buon andamento dei processi, a partire da quello dell'effettività della tutela e, quindi, farne applicazione rigorosa.

A mero titolo di esempio, cito alcune delle istruzioni, tratte dal testo valido per la Corte di Giustizia, come adot-

tato il 15 ottobre 2004 e modificato il 27 gennaio 2009¹.

15. L'argomentazione giuridica deve essere strutturata in funzione dei motivi dedotti. Si raccomanda, dopo l'esposizione dei fatti all'origine della controversia, di enunciare in forma riassuntiva e schematica i motivi dedotti.

43. Ai fini di un procedimento rapido, chi redige una memoria deve tener conto in particolare dei seguenti elementi: la memoria è alla base dell'esame del fascicolo e per facilitare tale esame essa deve essere strutturata, concisa e priva di ripetizioni.

44. Secondo l'esperienza della Corte, una memoria utile può limitarsi, salvo particolari circostanze, a dieci o quindici pagine, mentre la replica, la controreplica e la comparsa di risposta possono limitarsi a cinque o dieci pagine.

51. La durata massima delle difese orali per le udienze dinanzi alla seduta plenaria, alla grande sezione e a una sezione di cinque giudici è limitata a venti minuti e per le udienze dinanzi a una sezione di tre giudici a quindici minuti. La durata delle difese orali di una parte interveniente è limitata a quindici minuti dinanzi a qualsiasi collegio.

L'elenco potrebbe continuare, ma ai fini del ragionamento mi pare che questi cenni bastino. Schemi, concisione, numeri di pagine, minuti di difesa orale: e, si noti, normalmente non si discute di questioni banali, ma di cause caratterizzate da una certa complessità, in fatto e in diritto.

Ora, come ripeto, queste norme non sono un semplice suggerimento. All'avvocato che va oltre i venti minuti, se la Corte non gli ha accordato a priori una deroga, viene tolta la parola. Se i motivi non sono redatti in modo chiaro, il rischio è quello di un rigetto della domanda come inammissibile.

Un altro aspetto viene dall'uso sempre più ampio dei formulari, proposto dalla formazione europea sul processo civile. Una domanda di ingiunzione europea si presenta riempiendo un modulo e barrando le giuste caselle: il che, naturalmente, non può avvenire a caso, ma suppone di conoscere il diritto. Ora, questa forma espressiva, che a me istintivamente non piace, perché è lontanissima dai modelli ai quali sono stato educato, è rigorosamente obbligatoria: non impiegarla significa non potersi servire di quel tipo di tutela. Del resto, il processo telematico avanza a grandi passi anche nel nostro ordinamento e ci sta obbligando a rivedere a fondo le nostre modalità di espressione e di comunicazione.

Si potrebbe obiettare che queste forme, comprimendo la nostra libertà espressiva, ledono o per lo meno limitano il diritto di difesa. Ora, ci dobbiamo abituare a pensare che altro è la qualità, altro è la quantità della difesa. Non è garantito in alcun modo che si debba concedere alle parti un numero illimitato di memorie. Potrei suggerire un richiamo al nuovo processo a cognizione semplificata di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c., dove si ha un accertamento pieno, sia pure in una fattispecie non complessa, e dove la difesa può limitarsi a un solo atto.

Suggerimenti per una difesa sobria

Sia, dunque, perché un testo sobrio è più efficace, sia perché, a poco a poco, si va sviluppando una pressione normativa in questa direzione, occorre concludere, a mio avviso, che la difesa nel processo si attua non solo secondo scansioni predefinite, ma anche secondo tempi e spazi tendenzialmente limitati. Si tratta, allora, di domandarsi in che modo si può predisporre una difesa sobria, tenendo presente che le finalità non cambiano: persuadere il giudice e vincere la causa.

A questo punto, devo sottolineare che il mio contributo non intende insegnare nulla a colleghi, certo meglio di me capaci di realizzare in

¹ Rispettivamente, in GU L 361, dell'8 dicembre 2004, pag. 15, e in GU L 29, del 31 gennaio 2009, pag. 51.

modo efficace difese scritte e orali. Le note che seguono cercano soltanto di porre in comune riflessioni dettate dall'esperienza.

Il primo punto che ritengo utile mettere in luce è quello della selezione degli argomenti. Se pesiamo realisticamente le nostre tesi, ci rendiamo conto che, fra le molte argomentazioni, soltanto poche, o forse appena una, possono davvero fondare l'accoglimento di ciò che chiediamo. Le espressioni deboli seppure suggestive, gli argomenti *ad colorandum*, le frasi a effetto che vorrebbero collocare in cattiva luce il comportamento dell'avversario: tutto questo va molto ridotto se non eliminato.

In particolare, occorre evitare che il giudice si disperda in una selva di questioni, che forse lo allontanano dalla percezione di ciò che è essenziale. Questo ci obbliga a un lavoro di sintesi, che faccia emergere i pochi elementi di fatto e di diritto, o forse l'unico elemento veramente centrale.

Un corollario importante riguarda i richiami giurisprudenziali. Spesso è sufficiente esporre una sola sentenza, con un richiamo (purché serio, documentato e verificabile) ai casi in cui quell'orientamento è stato confermato. Le lunghe trascrizioni di massime vanno normalmente evitate.

Un secondo *caveat* concerne i pericoli del cd. "copia e incolla", oggi reso agevole dai comuni strumenti informatici. Vi è il rischio di confezionare atti stratificati, in cui si giustappongono scritti e memorie successive, non affrontando lo sforzo della sintesi. Certo, Franklin aveva ragione: è più facile scrivere un testo lungo e caotico di uno breve e sintetico, ma l'effetto di un testo essenziale è sicuramente migliore.

Ancora, si può sottolineare l'importanza dell'ordine. È opportuno che gli argomenti siano presentati una volta sola: se del caso, ponendoli in adeguato rilievo e sottolineandone, anche graficamente, i passi salienti. Chi ci legge, però, non deve provare la sgradevole sensazione di avere già

letto qualche pagina prima ciò che andiamo affermando e di non capire quale delle due o più presentazioni, forse non identiche fra loro, sia quella efficace, da prendere in considerazione.

La chiarezza espositiva è un dono e nessuno può pretendere di averla. Tuttavia, ci si può impegnare per offrire ai giudici contributi limpidi e piani, in cui si spieghino le argomentazioni entro spazi ben determinati. Del resto, scrivere avendo a disposizione uno spazio prefissato non è una *diminutio*: le grandi firme del giornalismo sono abituate a incorniciare i loro articoli entro (e, diremmo da avvocati, non oltre) le colonne loro assegnate dalla direzione del quotidiano: e non è affatto detto che trattare di un delicato passaggio politico o di una crisi internazionale sia più facile che non ragionare di inadempimento contrattuale o di usucapione. Chi si occupa delle scuole forensi potrebbe suggerire agli allievi di svolgere il compito di presentare un caso, redigere un parere o scrivere un atto giudiziario non superando un dato numero di caratteri.

Difesa sobria e argomenti deboli

Non vi è dubbio che la sobrietà, la chiarezza e la sintesi, oltre a essere imposte dalle esigenze di ragionevole durata del processo e di buona amministrazione della giustizia, rendono più efficace l'esposizione delle buone ragioni di un difensore. Ma che dire quando si ha torto, o, per essere meno netti, quando le argomentazioni che dobbiamo sostenere sono deboli?

In effetti, è vero che la sobrietà rischia di mettere a nudo quelle aporie della difesa, che testi più complessi (e, diciamolo con franchezza, volutamente fumosi) tentano di coprire. Eppure, non si deve escludere che un'esposizione sintetica giovi anche a chi è meno robusto. Intanto, occorre individuare l'argomento forte della controparte, isolarlo e, se non lo si può demolire, cercare di togliergli rilevanza. Ad esempio, non è utile fronteggiare un principio delle Sezioni Unite, per noi sfavorevole,

con opinioni dottrinali contrarie, ma è preferibile (se si può) affermare, in modo rapido, che semplicemente non si applica alla fattispecie di causa, che presenta caratteristiche diverse dai casi in cui si è formato quel dato orientamento.

Poi, si tratta di valorizzare con sicurezza gli elementi favorevoli alla nostra tesi. Forse, non ci sembreranno decisivi, ma, proprio per questo, è bene evitare di puntellarli con lunghe esposizioni (del tipo "ragionando *a contrariis*", ovvero del genere "se così non fosse"), che avrebbero probabilmente l'effetto di mostrare l'intrinseca inconcludenza di quanto andiamo sostenendo.

Brevi annotazioni finali

Sarebbe un'autentica contraddizione in termini se una comunicazione sulla sobrietà nella difesa non rispettasse il tempo assegnato al relatore: perciò, mi avvio alla conclusione.

A ciascuno è dato vivere un particolare momento storico. Le generazioni di avvocati che ci hanno preceduto rilegavano le sapienti comparse conclusionali, scritte a penna con bella grafia, in eleganti volumi, che in qualche studio storico si possono ancora consultare e ammirare. A noi è stato permesso di utilizzare le straordinarie risorse dell'informatica per modificare mille volte una difesa, prima di licenziarla. Il futuro ci porterà verso nuove forme di comunicazione, in cui forse l'impatto dell'immagine prenderà il posto del paziente dipanarsi del ragionamento. Di certo, il fattore tempo, non solo riferito al singolo caso, ma rapportato all'intero sistema giustizia, sta assumendo fin da ora un rilievo straordinario.

Dovremo dipingere quadri di dimensioni ristrette ma non per questo meno impegnativi o di esito meno soddisfacente. Non si contano le grandi tele ripiegate e dimenticate in qualche polveroso archivio, ma la Gioconda di Leonardo da Vinci o la Muta di Raffaello Sanzio sono piccole e nel contempo grandissime opere che hanno segnato la storia.

LA PRIVACY NEL 2011

GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI

Il diritto alla riservatezza, che ora chiamiamo *privacy*, in Italia è di affermazione recente. La giurisprudenza ha cominciato a occuparsene a partire dagli anni '50, in casi riguardanti persone famose, secondo una linea evolutiva che può essere sinteticamente condensata in tre sentenze di Cassazione, rispettivamente del 1956, del 1963 e del 1975.

Nel primo caso si discuteva della realizzazione di un film sulla vita del tenore Enrico Caruso. I familiari lamentavano che venissero raccontati fatti privati della vita di Caruso, che parevano loro lesivi della riservatezza. La Cassazione respinse definitivamente le loro pretese, con la sentenza n. 4487 del 22 dicembre 1956, affermando il principio che *"nell'ordinamento giuridico italiano non esiste un diritto alla riservatezza, ma sono solo riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona: pertanto non è vietato comunicare sia privatamente sia pubblicamente vicende, tanto più se immaginarie, della vita altrui, quando la conoscenza non ne sia stata ottenuta con mezzi di per sé illeciti o che impongano l'obbligo del segreto"*¹. Il principio non era incontrastato. Basti dire che le due principali riviste di giurisprudenza la pubblicarono con due note diametralmente opposte: quella sul Foro Italiano segnalandola come una sconfitta, quella sulla Giurisprudenza Italiana come una vittoria².

Un primo cauto cambiamento di rotta si ebbe con la sentenza della Cassazione n. 990 del 20 aprile 1963. Il caso riguardava la pubblicazione di un libro che parlava della vita di Claretta Petacci, l'amante di Mussolini. I familiari della Petacci avevano citato l'autore del libro e l'editore, sostenendo che la pubblicazione ledesse la riservatezza della loro congiunta e ne offendesse la memoria. La Cassazione ribadì il parere che non esisteva un diritto alla *privacy*; ma dopo avere salvato il principio lo contraddisse nella sostanza riconoscendo fondata la pretesa degli attori. Per questo De Cupis, annotando la sentenza sul Foro Italiano, poté titolare la sua nota *"Riconoscimento sostanziale ma non verbale del diritto alla riservatezza"*³. La massima di questa sentenza diceva infatti: *"sebbene non sia ammissibile il diritto tipico alla riservatezza, viola il diritto assoluto di personalità ... la divulgazione di notizie relative alla vita privata, in assenza di un consenso almeno implicito, ed ove non sussista, per la natura dell'attività svolta dalla persona e del fatto divulgato, un preminente interesse pubblico di conoscenza"*.

Nel 1975, finalmente, dopo che molti giudici di merito l'avevano già affermato, la Cassazione riconobbe finalmente che anche nel nostro ordinamento ha cittadinanza un diritto alla *privacy*. Lo fece in una causa civile che era stata promossa da Soraya (moglie dello Scià di Persia) contro alcuni giornali che avevano pubblicato fotografie che la ritraevano con un uomo, in atteggiamenti forse intimi, all'interno di casa sua. La sentenza, n. 2129 del 27 maggio 1975, affermava che *"deve ritenersi esistente nel nostro ordinamento un generale diritto della persona alla riservatezza, inteso alla tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti"*⁴.

Sono oramai lontani i tempi in cui la riservatezza era solo il diritto delle persone famose. L'Italia è arrivata buona penultima, in Europa, ad approvare nel 1996 una legge di tutela della *privacy*; ma ha fatto una buona legge che - trasfusa nel codice della *privacy* approvato con il d.lgs. n. 196/2003 - è stata giudicata la più completa a livello europeo, ed è oramai acquisita nella coscienza collettiva. Provvidenzialmente, si deve dire, perché l'era digitale in cui viviamo ha evidenziato problematiche nuove, che la rendono assai più necessaria che in passato. Nel 1968 Andy Warhol aveva profetizzato che nel futuro chiunque sarebbe stato famoso per un quarto d'ora⁵: forse non è proprio così, ma certo la *privacy* allora era il diritto dei famosi, oggi è un diritto di tutti.

1 In *Foro It.* 1957, I, 4.

2 *Sconfitta, in Cassazione, del diritto alla riservatezza*, nota a Cass. n. 4487 del 22 dicembre 1956 di Adriano De Cupis, in *Foro It.* 1957, I, 232; e *Una messa a punto della Cassazione sul preteso diritto alla riservatezza*, di Giovanni Pugliese, in *Giur. It.* 1957, I, 1, 365.

3 In *Foro It.* 1963, I, 1298.

4 In *Foro It.* 1976, I, 2895.

5 *"In the future, everyone will be world famous for fifteen minutes"*, dal catalogo della mostra di Andy Warhol alla Galleria d'arte moderna di Stoccolma, febbraio 1968.

La necessità di una maggiore tutela nasce proprio dall'avvento dell'era digitale, e soprattutto dell'era di *internet*. Prima, un dato apparso ad esempio su un qualche foglio di provincia, o su una rassegna di modesta circolazione, era destinato a rimanere circoscritto. Oggi, qualsiasi dato che abbia un aggancio in rete può essere richiamato, senza fatica e senza particolare dispendio di tempo e di energie, dal *computer* di chiunque, in qualsiasi parte del mondo, in tempo reale; e questo pone problemi di tutela che prima non erano neanche pensabili.

Fra i tanti profili nuovi evidenziati dalla nuova era digitale, c'è anche quello della diffusione dei dati contenuti nei provvedimenti dei giudici, ovvero del "trattamento di dati in ambito giudiziario". Se ne occupa il d.lgs. n. 196/2003, agli articoli dal 46 al 52. Il decreto in particolare prevede due linee di tutela.

La prima di tipo generale: è la legge stessa a individuare a priori i dati che è vietato diffondere. In particolare, non si possono diffondere mai i dati identificativi dei minori: l'art. 50 estende a tutti i procedimenti un divieto già in vigore per il solo processo penale. Neppure si possono diffondere i dati delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone, e neppure quelli delle persone offese da atti di violenza sessuale (art. 52, comma 5).

La seconda linea è invece rimessa alla volontà e alla iniziativa delle parti. Si tratta di una scelta giusta, che tiene conto della realtà. Alla facilità con la quale *internet* consente di raccogliere pressoché a costo zero una quantità di informazioni sugli individui, in effetti, si accompagna una seria difficoltà di trovare meccanismi giuridici di tutela della riservatezza in rete. La conclusione allo stato è che la migliore protezione possibile è legata alla iniziativa individuale, perché, come è stato notato, il contenuto del diritto alla riservatezza si è trasformato e ampliato passando dal diritto a essere lasciati soli al diritto al controllo delle informazioni che riguardano l'individuo⁶.

Dunque, la normativa rimette nelle mani del soggetto interessato l'iniziativa di attivarsi, se lo voglia, per limitare la invasività della diffusione dei suoi dati. Il d.lgs. n. 196/2003 ha seguito questa strada, gettando inizialmente un po' di sconcerto fra gli editori giuridici, come già a suo tempo avevamo rilevato⁷. Anche per questo, il Garante per la protezione dei dati personali ha preso l'iniziativa di dettare con la delibera del 2 dicembre 2010 una serie di "Linee guida sul trattamento di dati personali nella riproduzione dei provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica".

Niente di rivoluzionario o innovativo: il Garante si preoccupa di avvertire che le linee dettate derivano direttamente dalla legge in vigore, di cui sono semplici chiarimenti. E tuttavia, esse sono assai utili per diffondere la conoscenza del diritto, per dare sostegno agli editori più titubanti, e nel suggerire accorgimenti ai pratici. Perché di questo solamente si tratta, della riproduzione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su supporto informatico o mediante reti, per finalità di informativa giuridica. La tematica non riguarda né incide sulle norme processuali, per le quali nulla cambia. In pratica tutto rimane immutato nella redazione delle sentenze, nel loro contenuto, nella pubblicazione in Cancelleria, e anche rispetto alla consultazione e al rilascio di copie. Infine la normativa non riguarda nemmeno l'attività giornalistica che continua a essere disciplinata a parte⁸.

Il Garante esordisce dunque affermando che la diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica, ed è strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale; che quindi va favorita la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti regolarmente pubblicati, attraverso i sistemi informativi istituzionali e anche "in ogni forma".

Detto questo, il Garante si occupa di quella che chiama con burocratico neologismo la procedura di "anonimizzazione" di provvedimenti giudiziari, cominciando proprio da quella legata alla richiesta dell'interessato. La norma è sempre l'art. 52 del decreto già citato: il Garante chiarisce che la domanda tendente a oscurare i dati contenuti in un provvedimento giudiziario, civile, penale o amministrativo che sia, deve provenire dall'interessato. Interessata è naturalmente qualsiasi parte del processo, persona fisica o giuridica; ma lo è anche qualsiasi soggetto, ad esempio un testimone o un consulente che venga identificato dal provvedimento. L'istanza non ha particolari requisiti di forma, può essere contenuta in un atto separato, o anche formulata a verbale; va rivolta all'ufficio procedente "prima che sia definito il relativo grado di giudizio".

Qui sorge un dubbio: passi per le parti, ma gli altri eventuali interessati, come faranno a sapere di essere menzionati nella sentenza prima di averla conosciuta? E forse anche alle parti sarebbe stato opportuno concedere la possibilità di valutare il proprio interesse alla "anonimizzazione" dopo avere letto il provvedimento che li riguarda, non prima. In fin dei conti, non si sarebbe trattato di riaprire il giudizio, ma di esaminare solo il testo del

6 Giovanni Pascuzzi, *Il diritto nell'era digitale*, II ed., Bologna, Il Mulino, 2006, 68.

7 Si veda il nostro *Alfa e Beta contro Gamma*, in *Bologna Forense*, n. 3/2007, 48.

8 Franco Abruzzo, *Privacy: dopo 15 anni di polemiche e interpretazioni il Garante detta le regole sull'informazione giuridica*, in *Guida al Diritto*, n. 4/2011, 110.

provvedimento alla luce dell'interesse alla *privacy*. E si sarebbe potuto attribuire la decisione sul punto al capo dell'ufficio giudiziario.

La istanza deve essere fondata su "motivi legittimi". A noi pare che questo sia il punto più importante, che dovrà essere approfondito dalla pratica. Ricordiamo che stiamo parlando esclusivamente della diffusione tramite riviste e archivi informatici. Tutto il resto (conoscibilità integrale, richiesta copie per "uso personale", diritto di cronaca dei giornalisti) non è toccato. Per questo, il semplice desiderio di una parte che voglia escludere che il suo nome entri in un archivio, e soprattutto in un archivio informatico inserito in una rete di comunicazione elettronica, merita di essere tutelato di per sé; anche a prescindere dal contenuto del provvedimento o dalla eventuale assenza di addebiti pregiudizievoli a carico dell'interessato.

Insomma, le conseguenze anche non immediatamente prevedibili della immissione di dati in rete, della loro permanenza senza limiti di tempo (da cui il dibattito tuttora in corso sul cosiddetto diritto all'oblio) fanno sì che debba essere riconosciuto alla parte di un processo il diritto di far oscurare i suoi dati nei modi e termini previsti dall'art. 52, se solo ne faccia richiesta esprimendo la sua contrarietà.

La istanza non è soggetta a bolli o balzelli, essendo un atto interno al processo. Va decisa dal giudice "senza ulteriori formalità", nemmeno quella del contraddittorio con le altre parti. Non ci sono controinteressati su una istanza che riguarda solamente la *privacy* di un soggetto, e non tocca diritti altrui.

Il provvedimento di accoglimento dell'istanza deve semplicemente disporre che il cancelliere apponga sull'originale del provvedimento una annotazione o timbro che dica che a norma dell'art. 52 "in caso di diffusione" si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi di chi lo ha chiesto.

Il Garante prosegue ricordando che la "anonimizzazione" può essere disposta anche d'ufficio. E questo è certamente un invito al giudice a valutare l'impatto che il suo provvedimento potrebbe avere in senso negativo sulla vita sociale e di relazione dei soggetti che va menzionando nello scrivere il provvedimento. C'è da augurarsi che i giudici facciano uso di questa loro facoltà, anche nell'interesse dei soggetti terzi che obiettivamente hanno ben poche possibilità di valutare questo profilo. Il Garante sottolinea la opportunità che i giudici siano particolarmente prudenti nel caso in cui si parli di dati sensibili, soprattutto quelli relativi allo stato di salute e alla vita sessuale degli interessati. E sottolinea di avere ricevuto varie segnalazioni di soggetti che lamentavano di avere trovato in rete, attraverso i motori di ricerca, sentenze che rivelavano il loro stato di salute.

Per ultimo, il Garante ricorda i casi di divieti *ex lege* di diffusione dei dati (dei minori e delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato). Logicamente, il divieto *ex lege* dovrebbe venire prima; ma anche noi sembra più corretto ribaltarne la trattazione, per sottolineare che la prima difesa della *privacy* è nelle mani delle parti interessate. Che è poi una ennesima versione del vecchissimo principio per cui *vigilantibus non dormientibus iura succurrunt*.



"Edna, this is Frank, my happiness, solace, delight, inspiration, comfort, joy, and lawyer."

L'ORGANIZZAZIONE NEL CASSETTO: ALLA SCOPERTA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

ELENA BARCA

Decenni di mancanza di cultura dell'organizzazione, con un distacco quasi "orgoglioso" non solo dal sistema, ma perfino dal lessico aziendalistico, hanno determinato, nell'attuale situazione degli uffici giudiziari (anche di analoghe funzioni e dimensioni) un fiorire di procedure di servizio, di prassi lavorative, tutte caratterizzate dall'essere adempimento di principi di legge o regolamentari, ma del tutto indifferenti rispetto al contesto in cui si sono sviluppate e, per ciò stesso, non identificabili come modelli organizzativi pensati per soddisfare l'esigenza di un servizio di qualità.

Da qualche anno, la questione organizzativa interessa tutti: personale amministrativo, giudici e anche gli utenti qualificati o i cd. *stakeholders*. La ragione del comune interesse al tema della gestione degli uffici giudiziari è riferibile storicamente, in via principale, alla progressiva riduzione di risorse umane e materiali.

Alcuni ritengono che le ragioni delle difficoltà organizzative degli uffici giudiziari derivino, oltre che da fattori comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, da una progressiva riduzione delle risorse materiali, degli organici di personale, dalla arretratezza delle tecnologie di supporto, dalla edilizia inadeguata e disfunzionale, da una "anomalia" propria solo della giustizia: lo sdoppiamento del vertice decisionale fra il capo dell'ufficio e il dirigente amministrativo.

In buona sostanza, c'è chi ritiene che il doppio governo degli uffici giudiziari, in capo a figure di diversa provenienza professionale e con diverse responsabilità, sia fattore di rallentamento se non proprio di caos organizzativo.

Il mio punto di vista è molto diverso. Penso infatti che l'attuale stato delle

così non dipenda affatto dalla cosiddetta "doppia dirigenza", ma semmai dalla non dirigenza, dal "non governo" degli uffici.

Organizzare un Tribunale di grandi dimensioni richiede competenze, professionalità, caratteristiche personali diverse da quelle richieste per un Tribunale di piccole dimensioni. In ogni caso, non è sostenibile l'idea che un unico centro di competenza e di decisione sia garanzia di buon funzionamento. Anzi, penso che gli uffici (grandi o piccoli che siano), che pure abbiano sia il Presidente che il Dirigente amministrativo, abbiano bisogno di maggiori e concreti autonomi poteri decisionali, mentre ancora, in larga parte, gli effettivi poteri decisori sono tutti riferibili ad altri centri di responsabilità. Così è per l'informatica, che non spetta alle decisioni degli uffici periferici ma a quelle dell'amministrazione centrale; così è per tutta l'area della spesa, sia riferita al personale che ai servizi in genere, che pure spetta all'amministrazione centrale, nelle varie direzioni generali in cui la stessa si articola.

Gli uffici giudiziari hanno, per così dire, un "bilancio virtuale" e solo su alcuni capitoli di spesa (spese di ufficio), e non hanno consolidato alcun sistema di controllo della gestione economica dell'ufficio. La dimensione economico-finanziaria, così come la dimensione tecnologica dell'ufficio dipende solo in parte (purtroppo, a volte, per niente) dai vertici decisionali locali.

E proprio da queste brevi riflessioni, oltre che da un'ultradecennale esperienza di dirigenza statale, tutta spesa negli uffici ministeriali (informatici) e giudiziari, deriva il mio modesto contributo alla discussione (sempre più accesa) sui temi dell'organizzazione

degli uffici giudiziari. Questo articolo intende esprimere un punto di vista differente rispetto a quello esposto da altri, ovvero da chi ritiene come indispensabile un "ripensamento" del significato della dirigenza degli uffici giudiziari.

In una relazione pubblicata sulla rivista *Quaderni di Giustizia e Organizzazione*, si manifesta una preoccupazione: "Se il dirigente amministrativo, a cui sono assegnati i fondi per le spese, ritiene prioritaria, in carenza di fondi sufficienti, la spesa per attività di riorganizzazione di alcuni servizi di Cancelleria, può il capo ufficio costringerlo a dirottare i predetti fondi per la spesa relativa ad altri servizi? ... La resistenza o il rifiuto della dirigenza amministrativa, ove avallata dal Ministero, pregiudicherebbe l'obiettivo perseguito dal capo dell'ufficio". Alla preoccupazione segue la possibile soluzione del problema: "Criticità della cosiddetta doppia dirigenza anche per il diverso controllo gerarchico (del Ministero e del C.S.M. rispettivamente), e indispensabilità di una sola e chiara catena di comando che possa garantire il rispetto dei principi costituzionalmente garantiti dell'indipendenza ed imparzialità della Magistratura" (M. Fantacchiotti, *Il monitoraggio dei flussi di lavoro e la managerialità dei capi degli uffici, dei presidenti di sezione e dei giudici*, in *Quaderni di giustizia e organizzazione*, n. 5/2009, p. 11-45).

Quale dirigente amministrativo, mi permetto di esprimere la mia (ben altra) preoccupazione: quella del rischio di adottare rimedi al dissesto degli uffici giudiziari più gravi dei mali che già hanno, facendo del problema organizzativo un problema di potere anziché di autonomia decisionale e di responsabilità della gestione, un problema di identificazione dei limiti di confine fra il ruolo giurisdizionale e amministrati-

vo, anziché di integrazione in un unico disegno strategico, per quanto modesto esso sia. A questa preoccupazione credo sia possibile una soluzione che consista nel pensare il potere (di direzione degli uffici) non nel rapporto con l'amministrazione centrale o nella relazione fra il Presidente e il Dirigente amministrativo, ma proprio nella relazione con le altre istituzioni locali, con le categorie interessate al buon funzionamento dell'ufficio, con l'utenza.

Per questa diversa idea di legittimazione di chi ha il compito di guidare l'ufficio, sono richieste competenze, conoscenze, diversi "saperi del fare", che non è immaginabile ricondurre all'unico (e solo) capo ufficio.

Quando si assume la direzione di un ufficio, specie se di grande complessità, il primo impegno da assolvere con serietà è quello di capire non solo ciò che si trova (e non tutto si vede con facilità, piuttosto va scoperto con una profonda immersione nel tessuto lavorativo), ma le ragioni che hanno determinato quello che si scopre.

Sicuramente i vertici dell'ufficio, il Presidente e il Dirigente dell'ufficio, contribuiscono in modo determinante a quello che gli aziendalisti chiamano *core business*, ovvero il cuore, il centro propulsore di ogni attività, sul quale, nel tempo, si è costruita l'intera organizzazione del Tribunale. Lo stile di *leadership* dei vertici sicuramente ha influenzato e determinato anche tutto il sistema di relazioni interprofessionali fra le diverse categorie professionali, nei servizi interni come in quelli al pubblico.

L'indagine che il dirigente fa non è volta a formulare giudizi sulle passate direzioni o a capirne le caratteristiche per emularle, né questa indagine mira solo a svelare il vissuto dei singoli attori dell'organizzazione, a coglierne le frustrazioni, le aspirazioni, le capacità individuali o di gruppo. Piuttosto, questa indagine, che chiamerei "di primo ingresso" in un nuovo ufficio di grandi dimensioni, mira a comprendere l'organizzazione in senso "oggettivo", a leggerla sui tre livelli: tecnico, manageriale, istituzionale (J.D. Thompson, *Organizations in action*, Mc Graw-Hill, 1967, trad. it. *L'azione organizzativa*, I sedi, 1988; S. Zan, *Fascicoli e tribunali: il processo civile in una prospettiva orga-*

nizzativa, Il Mulino, 2003).

Dunque, la prima cosa che generalmente faccio in un ufficio nuovo, è di "svuotare gli armadi" della dirigenza amministrativa, leggere tutto quello che si trova, ovviamente in un tempo medio lungo, (nel mio caso ci ho messo circa un mese) rigorosamente fuori dall'ufficio, sfruttando il giusto distacco dal quotidiano lavoro, con tutte le potenzialità di un approccio curioso, da "ultimo arrivato" che vuole conoscere e comprendere prima di agire nel cuore dell'organizzazione.

Il risultato di detta ricerca delle fonti dell'assetto organizzativo non sempre è significativo. Nel mio caso, ho appreso delle mille difficoltà di servizi di Cancelleria che non funzionano e dell'attenzione delle passate dirigenze alle enormi problematiche di disservizi e di gestione del personale amministrativo.

In definitiva, ho potuto cogliere taluni aspetti del tessuto lavorativo, ma sicuramente non sufficienti a identificare "le chiavi di lettura" di quella specifica organizzazione.

Contemporaneamente, ho fatto molteplici ingressi e visite non preannunciate nelle Cancellerie per rendermi conto di quale fosse il "clima organizzativo", ma soprattutto per ricercare proprio quegli elementi oggettivi, specifici degli uffici, che mi aiutassero a comprendere l'organizzazione nel suo complesso. Processo non facile questo, in uno dei Tribunali nazionali di grande dimensione, distribuito su quattro diverse sedi cittadine, oltre alle due sezioni distaccate, di cui una con dimensioni e "storia" di un vero piccolo Tribunale circondariale.

La sensazione che avevo ricavato, andando dentro agli uffici, era un misto di stupore e di diffidenza: "perché il dirigente viene da me?"; "cosa mi conviene rispondere alle sue domande?"; "quanto durerà mai questo dirigente: un anno, due al massimo, non di più!?".

Emergeva in tutta evidenza che nessuno era abituato a parlare di lavoro con il dirigente. Risulta molto più semplice per tutti (e tutti lo facevano) scrivere (nel senso letterale del termine: foglio scritto, più spesso a mano, in busta chiusa con svarioni di indirizzi: al dirigente superiore, al primo dirigen-

te, al dirigente capo...) lamentando l'impossibilità di svolgere il lavoro in quello o quell'altro settore, l'urgenza di essere trasferiti ad altro ufficio e i quesiti anche più semplici. Il tutto con rassicurante e deresponsabilizzante distacco. Infatti, più il centro decisionale è inteso come "lontano da sé", più risulta naturale riversare ad altro o altri ogni responsabilità di buon funzionamento dell'ufficio.

Ecco una chiave di lettura del cd. livello manageriale: separato, burocratico, gerarchico verticistico, in una parola anti-manageriale. Tutti gli addetti alle Cancellerie interpretano il ruolo del dirigente come l'ultimo livello decisionale cui portare qualsiasi problema che, così rappresentato, non è più un problema di chi l'ha sollevato.

Non è facile (e costa molto tempo e fatica) girare per gli uffici, ma ad un certo punto non è più necessario, anzi diventa una vera perdita di tempo per il dirigente.

Anche se non avevo ricavato grossi aiuti alla comprensione né tanto meno le chiavi di lettura del contesto, per me il momento di arresto delle "peregrinazioni" nelle Cancellerie è coinciso con la "scoperta" del cd. ufficio pubblicazione sentenze civili. Detto ufficio, così definito e formalizzato negli ordini di servizio, in realtà svolgeva funzioni "altre": principalmente, la dattiloscrittura delle sentenze, mentre la (vera) pubblicazione, che avveniva con ritardi di anche cinque mesi, era svolta all'interno delle quattro sezioni civili, già oberate di tutti gli adempimenti connessi alla lavorazione del fascicolo in tutto il suo processo di vita.

Parallelamente, nel settore penale, ho "scoperto" che i servizi di Cancelleria erano strutturati secondo una rigida separazione fra l'assistenza ai G.I.P. e tutti gli altri servizi, definiti genericamente "operativi" (!?), penalizzati, considerati inferiori, non prioritari, addirittura bloccati in caso di contingenti difficoltà delle Cancellerie.

Ecco una chiave di lettura del cd. livello tecnico: i processi lavorativi sono fra loro separati, niente affatto integrati non solo funzionalmente, ma nemmeno fisicamente, sono distanti e non comunicanti. Questo in sintesi: mancanza di integrazione, di riduzione del

lavoro a sistema, nessuna consapevolezza dell'identità del risultato del lavoro, confuso e limitato con la parte di servizi propri del singolo settore (o ufficio o, meglio, stanza), mai riconosciuto nel vero prodotto del lavoro che invece coincide, per tutti gli attori che svolgono, a vario titolo, la propria attività nel Tribunale, nella sentenza civile pubblicata, non solo depositata in minuta, e nella sentenza penale eseguita (esecutiva, correttamente scaricata come evento nel sistema informativo informatizzato, nota al casellario nazionale, trasmessa per la riscossione della pena e delle spese, comunicata alle autorità competenti), non solo emessa dal giudice.

Le contromisure, per ovviare a ritardi e disservizi, non sono certo semplici né immediate. Ma, appena arrivata in Tribunale, ciò che ritenevo indispensabile definire (da subito), prima di procedere a riassetto delle Cancellerie, erano le caratteristiche portanti del livello istituzionale, così da impostare un programma delle azioni da svolgere. La stessa necessità era avvertita dal Presidente (anch'egli appena arrivato) ed era riferita al quadro delle relazioni interne alla struttura amministrativa e soprattutto delle relazioni esterne.

In buona sostanza, intenzionalmente si voleva che la chiave di lettura del nuovo vertice dell'ufficio fosse riferita non esclusivamente al ruolo formale rivestito, ma all'effettiva legittimazione al governo unitario dell'ufficio derivante da una sorta di patto condiviso sia con gli attori che giocano un ruolo fondamentale nei processi lavorativi (avvocatura *in primis* e Consigli degli Ordini professionali) sia con istituzioni diverse dal Tribunale (enti locali, università, ecc.).

Pochi obiettivi annuali chiari, noti, rendicontati e una convergenza di intenti identificano le "scelte di politica pubblica" del vertice del Tribunale, cui devono convergere tutte le competenze e le azioni degli appartenenti all'ufficio.

Più il patto è noto e condiviso dai vari attori dei processi lavorativi e dagli utenti dell'ufficio, più il livello istituzionale esce dal "mito" della propria derivazione esclusiva dal C.S.M. e dal Ministero per arrivare invece ad assumere una connotazione locale chiaramente

identificabile in ogni relazione con il contesto sociale ed economico in cui la struttura giudiziaria agisce, al fine di meglio corrispondere alle esigenze della collettività.

Il capo dell'ufficio può quindi organizzare il lavoro dei giudici in modo coerente con il patto; così il dirigente amministrativo può governare con competenza e autonomia di azione le risorse umane organizzandole per il conseguimento di precisi obiettivi che non sono più soltanto frutto di continue e reiterate negoziazioni con il capo dell'ufficio, ma piuttosto derivanti da quel patto e della responsabilità assunta dal vertice istituzionale dell'ufficio con la collettività.

Pur nella complessità delle azioni da compiere, le alleanze raggiunte con l'esterno (con convenzioni, protocolli d'intesa, stabili tavoli di lavoro, prassi condivise) rendono più certo, riconoscibile e identificabile il governo unitario dell'ufficio e meno isolato e improduttivo il ruolo dei vertici dell'ufficio.

Se solo avessi trovato quella corposa pubblicazione "*Analisi organizzativa del Tribunale di Bologna*" (AA.VV., 2001), redatta in occasione della prima sperimentazione del Processo Civile Telematico, dimenticata (o forse mai letta) in un cassetto e da me scoperta per caso dopo oltre sei mesi da che avevo preso possesso dell'ufficio, certamente avrei fatto meno fatica!

Il ritrovamento casuale di questa pubblicazione, mentre ripulivo un cassetto per fare spazio a nuova documentazione, è stato per me un momento di profonda riflessione sulle difficoltà (comuni a molti uffici giudiziari) di valorizzare i risultati di analisi organizzative che indichino sia le aree di criticità, sia quelle di possibile miglioramento, sia quelle virtuose. Si avverte una sorta di resistenza verso ogni forma, non dico di riorganizzazione delle Cancellerie, ma anche solo di rivisitazione di alcune *routine* operative. Quella pubblicazione sarebbe stata fondamentale per un nuovo dirigente che non conosceva l'ufficio, avrebbe costituito uno strumento di conoscenza e di indirizzo per incidere utilmente sulle Cancellerie, eppure era nascosto e non ritenuto utile.

In quell'analisi organizzativa erano

descritti alcuni processi lavorativi del settore civile e tratte alcune valutazioni in modo "scientifico". A titolo di esempio, si evidenziava la mancanza di integrazione fra gli uffici di Cancelleria e, al contrario, la buona risposta all'utenza in alcuni uffici organizzati in modo da garantire integrazione fra il lavoro svolto dagli impiegati. E, ancora, si evidenziavano i diversi modelli organizzativi adottati e adottabili a seconda dei bacini di utenza e di attività svolta, si individuavano le possibili utilità di sportelli polifunzionali e si indicava come disfunzionale e antieconomico adibire unità di personale amministrativo alla dattiloscrittura delle sentenze.

La mappatura dei processi di servizio era limitata al settore civile, ma proprio questo settore era ritenuto in maggiore sofferenza di mezzi e risorse e quindi da ridisegnare con urgenza per ragioni condivise dal nuovo capo dell'ufficio e dalla dirigenza, e dall'avvocatura e dall'utenza in genere. Non essendo possibile recuperare risorse dal settore penale, occorreva, da un lato, trovare all'esterno vere e proprie "alleanze" e forme di compartecipazione ai progetti di recupero dell'efficienza dei servizi e, dall'altro, rivedere dall'interno le routine operative sia nel *front-office* che nel *back-office*, con il forte coinvolgimento dei Presidenti di sezione, dei giudici e del personale amministrativo.

Molte delle "soluzioni" organizzative adottate dal nuovo vertice dell'ufficio, ancora prima della "scoperta" di detta corposa analisi organizzativa, trovavano riscontro nella stessa. Ciò ha rafforzato le decisioni già prese e reso coerente il processo attuativo e molti altri adattamenti che sono stati attuati e saranno attuati in futuro.

L'organizzazione delle Cancellerie civili come analizzata per poter essere rivista in occasione della massiccia informatizzazione dei servizi stava nel cassetto quasi a custodire e coltivare il "panico" da Processo Civile Telematico. È evidente infatti che l'informatica (soprattutto la telematica) richiede uno sforzo e un impegno volto a cambiare le modalità di lavoro particolarmente pesanti in un contesto in cui il carico medio di fascicoli per giudice è ben oltre quello ritenuto sostenibile e in cui

il lavoro del Cancelliere diventa insostenibile per i ben noti vuoti di organico. Però tale impegno è necessitato dalla sorprendente opportunità che l'informatizzazione dei servizi offre: rivedere l'organizzazione del lavoro, a tutti i livelli e per tutti gli attori, per ottenere economie di lavoro e migliorare la qualità del servizio erogato.

Oggi il Tribunale di Bologna ha portato a termine con successo le sperimentazioni degli scambi telematici di

atti per arrivare al valore legale degli stessi e credo che il patto condiviso sia con gli attori che giocano un ruolo fondamentale nei processi lavorativi (avvocatura *in primis* e Consigli degli Ordini professionali) sia con istituzioni diverse dal Tribunale, unitamente alle linee politiche ("scelte di politica pubblica") del vertice dell'ufficio, possa trasformare il panico da PCT in "tensione" positiva per un miglioramento organizzativo che corrisponda agli

interessi chiaramente espressi (e da tempo) dal contesto sociale ed economico in cui opera il Tribunale.

Per quanto limitati possano ritenersi i risultati già raggiunti, certamente danno conto delle enormi potenzialità e delle intelligenze di giudici e cancellieri che... aspettavano soltanto di uscire dal cassetto.

IL PROGRAMMA GIUSTIZIA: POCHE IDEE FUMOSE E SBAGLIATE

NICOLA ALESSANDRI

Il Governo ha recentemente presentato all'Unione Europea una "lettera di intenti" con gli obiettivi che l'Italia si prefigge di raggiungere nei prossimi mesi. Su diciassette pagine di buoni propositi, rigorosamente fumosi, solo undici righe sono dedicate alla giustizia, o meglio alla "amministrazione della giustizia"¹.

È il settimo punto, quasi a sottolineare quanto marginale sia il ruolo pensato per la stessa dal Governo, anche se poi l'ultimo punto (il nono) tratta niente di meno che la riforma dell'architettura

costituzionale dello Stato.

Gli italiani che hanno letto la lettera di intenti sono rimasti interdetti anche dal linguaggio: per quattro volte e con bella evidenza il nostro Governo usa il neologismo "efficientamento" (dell'amministrazione della giustizia, del mercato del lavoro), dimostrando così di ignorare del tutto gli imperativi che, come avvocati, ci sforziamo di rispettare nei nostri scritti:

- scegli le tue parole con attenzione;
- usa parole familiari;
- non usare *legalese* quando puoi dire la stessa cosa con termini correnti.

La scelta del neologismo citato, accanto all'uso di numerosi termini stranieri, è imputabile a mera ignoranza del nostro esecutivo o, come ha ricordato di recente il comico Maurizio Crozza nel suo spettacolo *Italialand*, la lettera è ispirata piuttosto allo stile epistolare proposto da Peppino de Filippo e Totò?

Oppure con "efficientamento" si conta sulla difficoltà di traduzione che gli interpreti dell'Unione Europea avrebbero incontrato per rendere intelligibile la lettera di intenti?

Poco importa quale sia la conclusione corretta. Il solo neologismo "efficientamento" chiarisce la qualità lessica-

le della lettera di intenti che doveva assicurare gli altri Paesi europei sulla tenuta del sistema Italia. Siamo però abituati al linguaggio politichese e a leggi mal scritte.

Il punto in questo caso è che i pochi obiettivi indicati per la giustizia sono a mio avviso anche sbagliati, frutto di mal digeriti luoghi comuni, se non addirittura palesemente di fuorvianti slogan.

1. La durata dei processi. Sono più di cento anni che, come ci ricordava Cipriani in un noto scritto (*Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel regno d'Italia (1866-1936)*, Giuffrè, 1991), l'Italia sta inseguendo un processo rapido ed efficiente. È quindi curioso che una simile impresa epocale sia promessa in una lettera di intenti e lasciata a soluzioni studiate dal Ministero della Giustizia nell'ambito di un progetto di cui fino a oggi pochi hanno conoscenza.

L'idea che sembra emergere dalla lettera di intenti è che, grazie ai preannunciati interventi, il Governo si attende di ridurre entro tre anni la durata dei processi. Quindi le cause che inizieranno dopo ottobre 2014 dureranno il 20% meno di quelle attuali.

Un'indicazione tanto fumosa quanto ridicola in assenza di indicazioni precise sugli strumenti su cui questa misu-

1 Queste le poche frasi dedicate al programma per la Giustizia nella lettera di intenti recentemente presentata all'Unione Europea dal Governo Italiano: "...g. Efficientamento e snellimento dell'amministrazione della giustizia

Proseguendo sulla linea delle misure definite in estate, verranno rafforzati il contrasto della litigiosità e la prevenzione del contenzioso (anche attraverso la costituzione presso il Ministero della Giustizia di un gruppo tecnico che individui situazioni a forte incidenza di litigiosità e proponga specifici interventi di contrasto).

Entro il 30 aprile 2012 verrà completato il progetto in corso presso il Ministero della Giustizia per la creazione di una banca dati centralizzata per le statistiche civili e per quelle fallimentari. Verranno rafforzati i meccanismi incentivanti per gli uffici virtuosi di cui alla Legge n. 111 del 2011. L'obiettivo è quello della riduzione della durata delle controversie civili di almeno il 20 per cento in 3 anni.

ra dovrebbe fare affidamento.

È un peccato che chi ha scritto la lettera di intenti abbia dimenticato o non abbia considerato la costante giurisprudenza della Suprema Corte e della Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo, che indica in tre anni la durata ragionevole dell'intero processo di primo grado di giudizio, due anni per il secondo e un anno per ciascuna fase successiva, stabilendo la possibilità di ottenere un "equo indennizzo" a fronte degli irragionevoli ritardi.

Ed ancora il Governo ha ignorato quanto previsto dall'art. 1 del disegno di legge 1880-B (attualmente in discussione al Senato), che prevede che non sia considerato irragionevole - ai fini del rispetto del termine di durata ragionevole del processo - il termine di due anni per il primo grado.

La proposta del Governo prescinde dunque dalle indicazioni correnti sulla durata dei processi e si pone un obiettivo in termini di riduzione dei tempi in percentuale.

Nella nostra esperienza del Tribunale di Bologna e di tanti altri Tribunali italiani i tempi sono oggi di gran lunga superiori a tre anni e una loro riduzione del 20% nel 2014 li manterrà ben al di là del suddetto limite di ragionevolezza.

Il primo obiettivo della annunciata riforma strutturale della giustizia, anche se raggiunto, sarà quindi comunque inadeguato.

2. La disincentivazione della litigiosità e i premi per gli uffici virtuosi.

Questo l'altro punto focale dell'"efficientamento". Siamo al programma a "premi" per gli uffici virtuosi: un intento che è poco adeguato al prestigio dovuto da un organo costituzionale a un altro fondamentale organo della democrazia moderna. Sappiamo del resto come il vero punto non sia la "produttività" dei magistrati, salvi ovviamente singoli casi, quanto il numero delle cause pendenti e di quelle che ciascun anno richiedono di accedere al sistema giustizia, in rapporto alla ragionevole capacità dei magistrati di gestire i processi e scrivere le sentenze.

Al di là di formule o slogan vuoti, "di-

sincentivazione delle cause" vuol dire in concreto che se il diritto sostanziale mi riconosce un bene della vita, io dovrò superare una serie di "meccanismi di disincentivazione" destinati a creare una netta cesura fra quanto il diritto sostanziale mi riconosce e quanto in concreto io potrò ottenere.

In linea con un ritornello di gran moda in questi ultimi mesi, si abbandona definitivamente e dichiaratamente il principio per cui i diritti sono stabiliti dalla normativa sostanziale: in futuro, anche più di oggi, chi ha un diritto si dovrà affidare al buon cuore delle sue controparti o a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie che, spesso, invece della mela riconosciuta dal diritto sostanziale, gli proporranno una pera.

Chiovenda (*Principi di diritto processuale civile*, Jovene, 1912, ristampa inalterata, 1965, p. 81) diceva che "il processo per quanto possibile deve dare al titolare del diritto tutto quello e proprio quello che egli avrebbe diritto di conseguire sulla base del diritto sostanziale". E questo non è un principio obsoleto o negoziabile, ma un fondamento del diritto e della civiltà giuridica.

In nome dell'emergenza o comunque sotto la pressione della crisi della giustizia, ci si accinge invece a stabilire che in nome dell'emergenza è il processo (o più probabilmente sono i meccanismi di deflazione e disincentivazione) a determinare il contenuto del diritto sostanziale o perfino i casi in cui il diritto sostanziale potrà essere effettivo (tutelato) o meno.

In parole povere, salvi casi particolari e con costi che probabilmente andranno a incidere sui principi costituzionali (artt. 24 e 111), l'avente diritto dovrà spesso subire, per esempio, una mediazione che gli propone qualcosa che ha poco a che vedere con quanto gli riconosce il diritto sostanziale e si troverà davanti a operatori di giustizia (avvocati, mediatori e perfino giudici) che lo indirizzeranno a una mediazione e a una conciliazione che spesso prescindere dalle ragioni del diritto sostanziale: è questo il ritornello che aleggia nei corsi sulla mediazione.

Già, perché ormai si dice apertamente che il processo è un lusso che non ci

possiamo più permettere.

È un errore. La litigiosità non è disincentivata dai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. Sono strumenti utili ed essenziali, ma non si può chiedere da tali strumenti ciò che non possono dare né tantomeno utilizzarli quale ostacolo al processo.

Chi ha torto e ha violato un diritto sostanziale, grazie agli annunciati meccanismi di disincentivazione, sarà premiato dalle logiche "antinfazionistiche" che gli proporranno vantaggi e prospereranno (e già oggi prosperano) all'avente diritto rischi e costi alti per l'accesso alla giustizia. E i legali dovranno segnalare questa opportunità ai loro clienti, pena una loro responsabilità professionale.

Quindi un altro, a mio avviso, clamoroso e pericoloso errore di prospettiva.

Qualche considerazione finale.

A. I meccanismi alternativi sono la via per la deflazione del contenzioso?

Il processo non è un lusso (come oggi si sente ripetere), ma un presupposto indefettibile per un paese civile. Il diritto sostanziale o è tale per tutti, e non solo per i casi eclatanti o di valore notevole o per gli *haves* (i ricchi), o è preferibile che sia cambiato in trasparenza.

È per questo motivo che ritengo fermamente che gli interventi strutturali non dovrebbero giocare con gli slogan del momento, ma coraggiosamente perseguire una prospettiva che renda effettiva la tutela del diritto sostanziale, esattamente opposta al percorso a ostacoli appena descritto.

Il processo deve essere efficiente e soprattutto rapido e certo, se si vuole che il contenzioso sia ridotto. Solo garantendo attraverso il processo "tutto quello e proprio quello che prevede il diritto sostanziale" si eviterà un uso distorto delle liti e la moltiplicazione dei procedimenti.

Non abbiamo bisogno del proliferare di nuovi strumenti alternativi più o meno obbligatori che aggravano i costi del processo e addirittura sono pensati per disincentivare l'accesso a una decisione sul diritto sostanziale conteso.

B. Quali strade per il futuro? Se non ci possiamo permettere i diritti sostanziali riconosciuti dalle norme, meglio incidere sulla normativa sostanziale, modificare i diritti sostanziali e preservare trasparenza ed effettività del diritto.

Purtroppo è anche grazie ai limiti opachi della inefficienza del processo che il nostro Paese ha emesso un numero spropositato di norme sostanziali che sulla carta delineano un sistema giuridico invidiabile e all'avanguardia.

Ma non ce lo possiamo permettere. Non è il processo che è un lusso, lo sono i diritti sostanziali non applicati e rispettati.

Il legislatore italiano in questi anni ha dimenticato che per creare un ordinamento sano non basta scrivere leggi sulla spinta delle esigenze del momento o delle convenienze politiche dell'immediato: è essenziale che le norme sostanziali siano applicabili facilmente e speditamente.

Purtroppo il nostro ordinamento qualche volta pare scritto per un paese che non è l'Italia, non costituito da piccole e medie aziende o da tanti cittadini che cercano chiarezza e di operatori del diritto e giudici che hanno bisogno di semplicità e rapidità.

Il risultato è la percezione comune di una distanza fra la norma sostanziale e la realtà (l'abusivismo edilizio, la *privacy*, tante previsioni in materia di sicurezza e lavoro e tante altre norme sono esempi sotto gli occhi di tutti).

È così che il nostro Paese è divenuto un caso anche all'estero. Come spiegare le incongruenze (opache e oscillanti) fra la norma scritta e la pratica a un investitore estero e come rendere comprensibile l'incertezza patologica con la quale gli italiani sono costretti a convivere?

Questi sono i problemi che dobbiamo affrontare con serietà e non proponendo concorsi a premi o "efficientamenti" di breve e incerto respiro. L'Italia non deve né può permettersi più di essere il paese dell'"io speriamo che me la cavo".

La parola d'ordine dovrebbe essere *affidabilità*.

La lettera di intenti del Governo, nella sua sostanziale fumosità, sembra dimostrare una purtroppo chiara sfiducia nella giustizia, vista come ultima spiaggia, a cui è bene non approdare.

Personalmente ritengo che la strada da percorrere sia quella opposta e cioè quella di:

a) rendere effettivo il ripensamento delle norme sostanziali di fatto inapplicabili e inapplicate con una collaborazione trasparente fra politica e dottrina, magistrati e avvocati. A livello generale si deve avere chiaro che si sta perseguendo e ottenendo una riduzione netta della distanza fra norma e realtà, fra diritto sostanziale e diritto effettivo. Quindi ben venga il Ministero per la semplificazione delle leggi, ma che non resti affidato alle esigenze politiche di breve periodo o alle contingenze del momento.

L'attuale inefficienza della giustizia è diventata ed è utilizzata in concreto come un ammortizzatore sociale opaco: ma non è più tempo di simili espedienti; non ce lo possiamo più permettere;

b) ridurre le complicazioni processuali nate da eccessivi garantismi frutto di una sfiducia atavica nel giudice e nella sua capacità di dirigere il processo. Il giudice deve invece diventare il trasparente responsabile del processo. Ogni rigidità introdotta negli ultimi venti anni nel processo civile si è dimostrata disastrosa, di fatto allontanando il contributo attivo e la conoscenza da parte del giudice della causa. Se il processo deve passare per fasi predeterminate, il magistrato è portato a non studiare la causa prima che sia completato l'*iter*. Ma il processo è uno strumento, non un fine. Del processo non si deve parlare, né tantomeno deve assorbire le energie processuali delle parti.

È preferibile che il processo sia determinato caso per caso dal giudice che conosca la causa e che segnali subito alle parti i punti focali. E ben venga in questa situazione un ripensamento dei meccanismi di responsabilizzazione del magistrato nei casi, purtroppo noti, di inefficienza o scarsa preparazione e aggiornamento, se non addirittura dell'attuale meccanismo di reclutamento "a vita" dei magistrati;

c) prendere atto che gli strumenti del ventunesimo secolo non sono quelli del 1882 o del 1942: non esiste più soltanto la carta e la penna e non esistono più i servizi di Cancelleria del secolo scorso. Perché non utilizzare tecnologie già correnti per sostituire verbali dettati da magistrati o giudici onorari frettolosi con una registrazione completa, realizzata in via informatica? Invece di piegare le nuove tecnologie a una realtà passata, dovremmo sfruttarle per quanto possono dare in termini di semplificazioni. Sul processo telematico esistono vere e proprie prese in giro mediatiche: perché già oggi non utilizzare a costo zero (eventualmente in via sperimentale in alcuni Tribunali e/o come facoltà per i giudici) udienze "telematiche" (via Skype o meccanismi analoghi che evitino inutili perdite di tempo in Tribunali affollati all'inverosimile)?

Perché poi mantenere il riserbo in nome della *privacy* su procedimenti di esecuzione forzata? Perché non centralizzare le vendite forzate con utilizzazione di strumenti informatici?

Perché non implementare in modo serio ed efficiente anche in Italia meccanismi generalizzati analoghi al *contempt of Court* o alle *astreintes* che disincentivano il debitore che non vuole adempiere spontaneamente pur potendolo fare?

Perché non creare banche dati pubbliche che segnalino a tutti le esecuzioni a carico di ciascun soggetto e rendano accessibile a tutti un elenco dei debitori più eseguiti?

Siamo sicuri che l'Italia e la giustizia italiana dei prossimi venti anni debbano essere come le delinea la lettera di intenti del Governo italiano all'Unione Europea?


Non bastano rattoppi o lettere di intenti per rilanciare il nostro Paese e mantenerlo fra i paesi industrializzati, né tantomeno lo sono obiettivi che rischiano di aumentare il contenzioso o aumentare la distanza fra diritto sostanziale e diritto "vivente".

non solo diritto

non solo diritto

ROBERTO BELLOGI, *SALI E TABACCHI* (*DESTINI DI MORTE*), DEDALO-ARKOPRESS, 2003

BRUNO SAZZINI



La storia è semplice: Paolo, tabaccaio cinquantenne, assiste nel proprio negozio, durante una rapina, all'uccisione di una bambina di dieci anni. Nel corso di una breve colluttazione strappa il passamontagna a uno dei rapinatori e lo vede brevemente in volto.

L'evento drammatico segna profondamente la sua vita: da quel momento l'unico compito che si assegna è una pronta e pianificata vendetta contro gli assassini. Li individua, li pedina, prepara il piano per l'agguato e il suo alibi, vende l'attività in previsione di rifugiarsi in seguito a Cuba, e si prepara all'esecuzione.

Questa, però, non avverrà: per uno scherzo del destino i due assassini moriranno in un incidente stradale poco prima di raggiungere la casa dove li attendeva Paolo per ucciderli.

Lo stile del libro è essenziale e asciutto; la scelta dell'autore è di raccontare i fatti esclusivamente dal punto di vista del protagonista, con poche concessioni ai dialoghi e ai personaggi di contorno.

Il racconto è spiazzante soprattutto se, come accade ai narratori occasionali, la mimesi è labile e porta la suggestione che il personaggio rispecchi in buona parte l'autore, con un senso di disagio

in chi, specularmente, non è critico professionale e teme di esporre un giudizio sull'autore anziché sull'opera.

Il nodo è inestricabile, perché è difficile separare nettamente opera e autore.

Chi ha conosciuto Roberto Bellogi lo ricorda uomo e avvocato di grande valore e vitalità; umanamente una personalità poliedrica: musicista, pescatore d'altura, grande affabulatore, quasi un personaggio vivente uscito da una novella di Maupassant. L'avvocato non era da meno: eccellente penalista, grande presenza scenica, ottimo oratore, con una istintiva attitudine alla *cross examination* nel neonato processo accusatorio che gli valse notevoli successi, soprattutto in delicati processi avanti alle Corti d'Assise.

Nella parabola umana e professionale di Bellogi la pubblicazione, ma probabilmente anche la stesura, del libro si colloca a poco meno di due anni dalla sua morte precoce, in un contesto personale segnato da molte e dolorose vicissitudini (la grande tragedia della morte del figlio poco più che ventenne) che ne mutarono profondamente il carattere e l'atteggiamento verso la vita.

La storia riflette questo mutamento: è dura, con poca *pietas* sia per il protagonista che per la dimensione umana in generale, in un registro narrativo che è di amara rassegnazione alle ingiustizie della sorte e alla mutabilità dei sentimenti umani.

Una visione così pessimista deve avere inquinato anche nelle relazioni sociali e interpersonali se il libro, non a caso, è stato dedicato dall'autore polemicamente (e significativamente) "*a chi mi vuole male*".

Si legge in trasparenza questa *Weltanschauung*: Paolo, il protagonista, ha come ultimo scopo, dopo la realizzazione della vendetta, di ritornare a Cuba. Un desiderio, però, che non è fuga dalla realtà, come i Peter Pan nel film *Puerto Escondido* di Gabriele Salvatores, ma *buen retiro*, ultimo rifugio di chi ha coscienza che "*sarebbe cominciato l'ultimo atto della sua vita ... nella chiara consapevolezza che il termine stava per scadere anche per lui*".

ottirib olos non

non solo diritto

Sconcerta, poi, che la decisione di Paolo di uccidere gli assassini della bambina sia diretta, senza remore di natura etica e morale, "un impegno che lui sentiva inderogabile, imperativo dentro di sé. E a quell'impegno avrebbe prestato fede, senza meno".

Il dubbio è che vi sia anche una profonda sfiducia nella giustizia degli uomini che troppo spesso è incapace di soddisfare l'esigenza della Giustizia, valore metafisico e trascendente, la sola che possa veramente redistribuire i torti e le ragioni.


Giustizia dea della spada, senza bilancia, quasi che la lunga professione di avvocato abbia portato alla conclusione che quella umana (dei Tribunali) non potrà mai essere giusta.

La tragicità della storia però non può confondersi totalmente con l'autore, perché se ne ridurrebbe il valore umano e professionale: il ricordo dei molti che lo hanno conosciuto è di un uomo e di un avvocato libero, consapevole del proprio ruolo pubblico anche contro l'opinione dominante. Il ritratto più bello è quello che emerge da una lunga intervista sul *Domani*, dopo l'assunzione della difesa dell'assassino di Sarah J. (la bambina uccisa da un amico dei genitori): oggetto di molte e violente critiche, in quello scambio tra difesa e difensore che, di fatto, ne disconosce la presenza, in quell'occasione Bellogi rivendicò orgogliosamente la funzione del proprio ruolo, ma anche la scelta di vita per la tutela dei diritti e delle persone, testimoniata anche da scelte difficili.

E questo vale molto di più di un libro.

ALBERTO PICCININI, *PROCEDURA D'URGENZA*, PENDRAGON, 2011

GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI



La quarta di copertina presenta il libro come un *legal thriller*. Il *legal thriller* è quel romanzo di fantasia che racconta come la legge, con i suoi codici, i suoi riti, i suoi attori – avvocati giudici clienti – non riesca (quasi) mai a far trionfare la vera giustizia. La quale in genere si realizza grazie alla umanità, alla fantasia, al coraggio, magari anche all'agire fuori delle regole del protagonista, che volta a volta può essere il giudice, l'avvocato, il poliziotto, o spesso anche qualche volenteroso privato (in *Erin Brokovich* era una giovane impiegata, in *Hurricane* erano quattro studenti). Di solito l'eroe della storia riesce ad avere la meglio sulla avidità, sulla mala fede, sugli interessi dei potenti e sugli intralci burocratici. È un canovaccio sperimentato, come si è visto dai numerosissimi esempi che si sono letti, o visti, al cinema e nelle *fiction* seriali che si sono moltiplicate e che non mancano di tenere inchiodati lettori e spettatori.

La importanza dei *legal thriller* a fini didattici – in senso lato – anche per noi lettori che contemporaneamente pratichiamo il mondo del diritto, è stata sottolineata dal libro recente di Remo Danovi *Processo al buio*, che è stato presentato con successo anche dalla Fondazione Forense Bolognese

nel gennaio scorso. Vi si esprime, in modo semplificato ma efficace, quello che la gente pensa del mondo della giustizia. Il richiamo al cinema non è fuori luogo.

La condizione psicologica del lettore di gialli (e dei *legal thriller* che ne sono una derivazione) è più quella di uno spettatore cinematografico che di un lettore vero e proprio (Sciascia). Come nel cinema, lo spettatore di identifica nel personaggio e così vive la vicenda dal di dentro, affidandosi all'onda emotiva di una "meditazione senza distacco, come nei sogni" (Alain). E sbagliano gli scrittori che vogliono mettere alla prova il lettore/

non solo diritto

spettatore, come se il giallo fosse un indovinello. Lo spettatore ammira la trama, aspetta che il mistero si scioglia sotto i suoi occhi e che la giustizia, quella vera, trionfi.

In quel libro Danovi si occupa di venti film, sedici dei quali erano film americani, quasi tutti definibili come *legal thriller*. Gli avvocati ci fanno una figura piuttosto magra. Sono volta a volta corrotti, o imbroglioni, o incapaci; comunque, il trionfo della giustizia – quando c'è – non è mai ascrivibile a loro in via diretta. Quando paradossalmente l'avvocato vince una causa disperata, come ne *Il verdetto*, è un avvocato alcolista, che raggiunge il risultato violando quasi tutte le norme deontologiche. C'è una eccezione (*Il buio oltre la siepe*) sulla quale torneremo; ma che ha il principale difetto di essere di cinquant'anni fa, di parlarci da un mondo lontano che non è più il nostro: mentre i *thriller* ci sono contemporanei.

Dunque il libro di Alberto Piccinini segue le regole classiche. Racconta di una *class action*, di potenti che occultano le prove, di connivenze dei controllori con i controllati. Una storia fantasiosa e forse un po' vera, che sembra reinventata da frammenti di discorsi o da confidenze di colleghi o di soggetti con i quali sia venuto professionalmente in contatto.

Quel che si distacca dal consueto, nel libro, è che Alberto è meno severo nei confronti degli avvocati di quanto non avvenga di solito. Non credo di svelare un segreto dicendo che in realtà la figura dell'eroe positivo, nel libro di Alberto, la fa un avvocato e precisamente un avvocato donna, una dei tre soci dello studio associato (gli altri due sono uomini) che è poi il centro attorno al quale ruota la storia della *class action* e anche altre storie che procedono parallelamente.

Tutti i libri hanno più piani di lettura possibili. Anche il libro di Alberto ne ha più di uno. Poiché siamo fra avvocati, vorrei sottolineare una tematica più strettamente professionale che c'è nel libro: quella dell'esercizio professionale in forma associata. La storia ruota attorno alla vita di tre avvocati associati, che si sono messi a lavorare assieme da giovani, partendo da esperienze diverse. C'è certamente nella descrizione delle dinamiche interne a un lavoro libero-professionale in forma associata una quota della esperienza professionale di Alberto. Perché in effetti io ricordo bene, per avere svolto una ventina di anni fa una ricerca sugli studi associati bolognesi, che il fenomeno associativo era allora molto ridotto fra gli avvocati bolognesi. Bologna non è Milano, è un paesone tradizionalista, curioso del nuovo, tollerante fino a che non si vogliano sovvertire troppo le abitudini. Una città che dal rinascimento in poi fa i conti con il problema degli studenti, in particolare di quelli che qui si chiamano fuorisede.

Gli studenti per la città rappresentano sul piano intellettuale la vitalità, ma portano come indotto una serie di problemi che cambiano pur essendo grosso modo sempre quelli.

Ecco, Alberto era un fuorisede di giurisprudenza. I ricordi del periodo universitario erano già emersi nel suo primo libro *Il futuro di Giulia*, che era uscito nel 1995 presso Transeuropa (la casa editrice anconitana, eroica e giovanilistica, che aveva pubblicato Tondelli, la Ballestra, Cacucci, dunque altri fuorisede, e la prima edizione del fortunatissimo *Jack Frusciante è uscito dal gruppo* del bolognese Brizzi).

Ricordo di avere scoperto, nella mia ricerca, che lo studio associato – a forte componente marchigiana – del quale Alberto entrò a far parte era (e fu a lungo) il più grande della città; uno dei primi a discostarsi dalla impostazione artigianale-familiare tipica della maggior parte degli altri studi associati. Non sarà forse che i fuorisede sono professionisti associati per vocazione? Non sarà da loro che è venuto ai paciosi ma pigri bolognesi l'esempio per incamminarsi verso prospettive più moderne nella professione?

Ultimo piano di lettura. Torniamo ai film. Nel libro c'è una sorta di *outing* sulle ragioni che hanno spinto il protagonista a fare l'avvocato. Il protagonista dice di avere deciso di farlo dopo avere visto *Il buio oltre la siepe*. Era un film nel quale l'avvocato era davvero l'eroe, il difensore che – anche di fronte alla sconfitta – era stato la voce della giustizia. Questa citazione mi ha fatto ripensare che io ho conosciuto altri avvocati della generazione di Alberto che hanno deciso di fare l'avvocato sull'onda emotiva di un film, o anche per assimilazione del modello di tranquilla rettitudine trasmesso da Perry Mason. E mi ha riportato – ma questo credo sia un effetto voluto dall'autore – a pensare alle ragioni che allora spinsero quelli della età di Alberto e mia a scegliere cosa fare nella vita.

Era la fine degli anni '70 a Bologna, un periodo che è stato ricordato con una puntata de *La storia siamo noi* dedicato al movimento degli studenti bolognesi del '77, e alla sua diversità da quelli ben più violenti degli autonomi di Milano e di Roma. Ci fu allora chi scelse vie violente e folli, anche fra chi studiava giurisprudenza; chi invece maturò il convincimento che quello che si può fare per dare sostanza a quelle belle frasi un po' retoriche che tutti noi abbiamo nelle orecchie – sulla missione dell'avvocato e sul suo ruolo insopprimibile e costituzionalmente tutelato – è di essere indipendenti, e di diventare bravi. Così come brava è la protagonista del romanzo.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AVVOCATO: PRINCIPI DEONTOLOGICI

GIOVANNI CERRI

Storia delle professioni protette, professioni liberali

La primitiva nozione dell'attività professionale caratterizzata dalla libertà (ampia sfera di autonomia) e dal tecnicismo è stata progressivamente superata dal concetto, tutto calvinista e mitteleuropeo, del servizio professionale da rendere, non più al cliente, quanto piuttosto all'utente-consumatore.

Piace quindi ricordare l'impostazione metodologica, magari romantica, e affermare che si tratta di un'attività che richiede particolari conoscenze o abilità, connotata da un'ampia sfera di autonomia e valutabile secondo la conformità alle norme tecniche inerenti ciascuna particolare disciplina.

Sono di recente emanazione le direttive comunitarie sui servizi professionali, che tanto sono state evocate nel solco di un restringimento corporativo, o tale dai più ritenuto. Un percorso di affinamento definitorio, che ha privilegiato il consumatore ed esaltato la concorrenza *tout court*, mal si attagliava alla professione liberale, ma così è stato e abbiamo dovuto registrarne in ambito nazionale l'approdo con il cd. decreto Bersani, che tante lacerazioni ha provocato e provoca nel mondo professionale. Pare davvero abbiano vinto i poteri forti e i gruppi di pressione che vorrebbero pianificare costi e tempi potendo così concordare compensi e risultati anche se, almeno per la pluralità dei clienti, le cose non possono dirsi davvero migliorate, salvo non pensare a un consapevole calmiera per la concorrenza connesso al numero dei professionisti.

Si pensi al superamento del divieto del patto di quota lite (vedi nuovo ca-

none deontologico all'art. 45). Si pensi ancora all'introduzione della *class action*, approvata anche se scimmiettando quella nordamericana.

Con buona pace degli strali dell'Antitrust mi chiedo davvero se qualcuno di voi entri in una libreria per acquistare il libro che costi meno o quello che maggiormente gli interessa.

Per tornare a capofitto nel tema della responsabilità professionale registriamo una tendenza alla socializzazione del rischio, talvolta spinta sino all'obbligatorietà cogente della copertura assicurativa per il rischio professionale specifico, peraltro obbligatoria nella maggior parte dei paesi europei (e *in itinere* anche da noi, introdotta nel testo di riforma licenziato dal Senato).

Evoluzione della responsabilità civile

Negli ultimi anni la responsabilità dell'avvocato ha dato vita a un imponente contenzioso che a sua volta ha generato regole di matrice giurisprudenziale che hanno trasformato la responsabilità civile dell'avvocato in un "sottosistema" della responsabilità civile. Oggi, la responsabilità civile dell'avvocato costituisce una materia con propri principi e con proprie strategie processuali, come meglio vedremo.

Tanto riveste un qualche interesse per superare problemi definitori tra la responsabilità contrattuale o quella aquiliana che, come è noto, incidono sull'onere della prova. È di meridiana evidenza anche l'evoluzione giurisprudenziale che tende a non lasciare alcun danno senza riparazione. Addirittura vedremo come possa essere

possibile ipotizzare un risarcimento senza danno.

Un'altra tendenza interessante con la quale intendo misurarmi è quella della legislazione speciale e della deontologia.

Sarà chiara a tutti la metamorfosi dei singoli istituti che hanno caratterizzato i percorsi di applicazione degli artt. 1176 c.c. sulla diligenza nell'adempimento delle obbligazioni, 1218 c.c. sulla responsabilità del debitore, 2043 c.c. sul fatto illecito e 2236 c.c. sulla responsabilità del prestatore d'opera (dolo o colpa grave se la prestazione richiede particolare abilità o conoscenze tecniche), con cui unicamente ci si misurava per l'eziologia della fattispecie.

Pensiamo alle varie leggi speciali: quella sulla responsabilità del magistrato (legge n. 117/88) dopo il noto referendum, quella del curatore fallimentare, del commissario giudiziale e degli altri soggetti coinvolti nelle procedure concorsuali, quella dei giornalisti, quella dell'*internet provider*, del promotore finanziario e via discorrendo.

Ma ancora più incidenti, sulla spinta delle normative europee, sono quelle che hanno portato alla creazione dei codici deontologici.

Tali disposizioni, pur nascendo come autonome (e comunque non più solo per regolare i rapporti dei consociati ma riflettentesi all'esterno), sono state successivamente assunte nell'ordinamento statale condividendo così il carattere dell'autonomia e la natura cogente.

I disegni di legge e i progetti del C.N.F. e dell'O.U.A., approdati in parte nel te-

sto approvato dal Senato, addirittura consentono, anzi prevedono, nel quadro di una cornice piuttosto definita, una qualche forma di delega ai singoli Ordini nazionali perché si dotino della legge professionale di riferimento.

Abbiamo quindi viepiù la prova di un processo di "ibridazione" di norme deontologiche, norme codicistiche e pronunce giurisprudenziali, che si riflette proprio sul tema della responsabilità professionale in generale e di quella dell'avvocato ancora più in particolare.

Con l'introduzione della formazione continua, sanzionabile in ambito deontologico, abbiamo l'affermazione del controllo permanente della professionalità. Eccoci dunque arrivati a controlli per la verifica del dovere di competenza professionale con l'approvazione del regolamento della formazione continua dell'avvocato da parte del C.N.F. nella seduta del 18 gennaio 2007.

Voglio però gradatamente arrivare al tema della responsabilità civile dell'avvocato, segnalando che il complesso dei comportamenti dell'avvocato, che ne possono determinare re-

sponsabilità, è tutt'altro che estraneo al *corpus* degli illeciti disciplinari; in modo più diretto non è azzardato sostenere che è impensabile concepire le regole deontologiche come una realtà a sé stante, laddove la loro violazione può ben concorrere a integrare la fattispecie di responsabilità civile e verosimilmente, sempre più spesso, a connotarne il presupposto.

Consideriamo che il riconoscimento formale della fonte proviene dalla nota sentenza a sezioni unite della Cassazione civile n. 8225 del 6 giugno 2002.

Personalmente ritengo che questi canoni aiuteranno i giudici nel redigere le motivazioni per fondare (ovvero escludere) la responsabilità dell'avvocato.


Non posso tacere che alcuni, pochi per vero, sono contrari a positivizzare i comportamenti preferendo ricorrere ai soli, sempre validi, ma generalissimi canoni della lealtà, dignità, probità e decoro, sostenendo che la tipizzazione delle condotte toglierebbe discrezionalità nella valutazione degli illeciti deontologici, preferibile nell'esaminare i casi concreti.

Allora vediamo i canoni più rilevanti che appunto debbono essere considerati (anche) per valutare la responsabilità civile dell'avvocato.

Sorvolo sul dovere di verità e tratto subito il canone 6: lealtà e correttezza (*"L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio in mala fede o colpa grave"*).

Rispetto alla probità, dignità e decoro, che riguardano il comportamento dell'avvocato in generale, la lealtà e la correttezza sono doveri soprattutto inerenti all'attività professionale e specificatamente quella processuale.

Porto l'esempio, un poco datato, di una causa intentata da taluno nei confronti dell'avvocato della controparte che aveva promosso una causa contro di lui sapendo che il proprio cliente aveva torto (nella specie il debito era stato pagato ben prima del promuovimento della causa): domanda rigettata all'epoca, ma forse oggi, con l'avvento della tendenza giurisprudenziale che riconosceva il danno esistenziale o che comunque tende a valorizzarlo nell'ambito della lite temeraria, piuttosto a rischio di accoglimento.



La storia del nostro Ordine dal 1874 al 1945

Disponibile presso la
Fondazione Forense Bolognese
e la segreteria
del Consiglio dell'Ordine

Canone 7: fedeltà, quando l'avvocato compia atti contrari all'interesse del proprio assistito. Questo è un aspetto piuttosto delicato poiché l'enunciato potrebbe lasciar intendere che si voglia censurare il promuovimento di una causa sbagliata. Emblematica è la sentenza dell'11 maggio 2002 del Tribunale di Modena, giudice Cigarini, su cui in seguito intratterò.

Dapprima, però, un breve *excursus* sul nesso eziologico e la prova del danno in capo al cliente. Giovi riportare, in partenza, uno spaccato motivazionale della Cassazione: *"La sentenza impugnata s'è, dunque, adeguata al principio in virtù del quale, in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione"* (Cass. 28 aprile 1994, n. 4044).

Nel tempo comunque, salvo qualche deviazione, la necessità della dimostrazione del danno e del nesso eziologico pare davvero pacificamente accettata. Non sembri allora fuori luogo dare conto dell'evoluzione del diritto vivente e accennare che dal concetto di certezza¹ (la parte doveva fornire la prova che con certezza la difesa - adeguata - avrebbe raggiunto il

risultato), si è passati a quello di ragionevole certezza² (di accoglimento del gravame, appunto). Successive pronunce, poi, si sono accontentate della semplice probabilità³ (senza l'errore si sarebbe avuto un esito processuale diverso). Infine si è introdotto il profilo della perdita di *chance*⁴, che ha portato la Cassazione ad affermare che spettasse un risarcimento per il solo fatto di essere privati della possibilità di ottenere un qualsivoglia risultato utile.

Non di meno può tacersi che pur dopo la teoria della perdita di *chance*⁵, che appunto pareva escludere la necessità del giudizio controfattuale, dobbiamo registrare che la Cassazione, più volte, con le sentenze n. 9238 del 18 aprile 2007 e n. 25266 del 16 ottobre 2008, ne ha ribadito la necessità.

Il punto di approdo lo dobbiamo, però, registrare con l'introduzione del principio del cd. giusto processo e quindi con la modifica dell'art. 111 della Costituzione, sicché giovi una breve ricognizione dei rapporti tra processo penale e azione civile.

Quel compromesso teso a inserire l'azione civile nel processo penale - che è sempre stato oggetto di vibranti polemiche - nel passaggio da un codice all'altro, si è sempre più spostato a favore di una "depurazione" dell'alveo processuale penale dalle pretese civilistiche. E ciò è dimostrato dal diritto vivente, per due ordini di ragioni.

La giurisprudenza della Cassazione riconosce che la regola di giudizio per la responsabilità penale dell'imputato sia ormai quella della certezza *"al di là del ragionevole dubbio"* (art. 533 c.p.p.). In tale ottica, non ci si accontenta più della maggiore probabilità, ma si pretende la certezza logica. Nel

processo civile, invece, basta una probabilità in più (il cd. *"più probabile che no"*). Quindi le regole di giudizio mutano e al contempo non vi è alcuna efficacia preclusiva del giudizio penale rispetto all'azione civile.

Con la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, viene elevato il grado di certezza richiesto per il riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato e si determina uno sfasamento con la regola civilistica della maggiore probabilità.

Tornando al caso modenese (sentenza dell'11 maggio 2002: nota 5), nella specie sostiene il giudice che l'avvocato avrebbe dovuto chiedere l'interdizione del congiunto delle proprie clienti, tossicodipendente detenuto, mentre promosse una causa di divisione giudiziale del patrimonio ereditario.

La vicenda, come molte altre che trattano della responsabilità civile dell'avvocato e dei profili deontologici, è giunta all'attenzione dell'autorità giudiziaria poiché l'avvocato aveva agito in monitorio per il recupero del suo credito professionale insoddisfatto. La causa si è conclusa con la restituzione di quanto già pagato mercé il conclamato inadempimento del professionista (art. 1218 c.c.: responsabilità contrattuale).

Con tale decisione il giudice ha ritenuto la colpa grave del professionista utilizzando il parametro della diligenza media del *pater familias* di cui all'art. 1176 c.c. e non già quello di cui all'art. 2236 c.c., ritenendo trattarsi di patente ignoranza degli artt. 414 e seguenti c.c.

Diamo infine conto delle altre conseguenze di violazione del citato canone deontologico. La violazione del dovere di fedeltà integra talvolta veri e propri reati: il patrocinio infedele (art. 380 c.p.), altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (art. 381 c.p.).

Per avere contezza delle applicazioni in ambito della responsabilità civile dell'avvocato richiamo la sentenza della Cassazione a sezioni unite del 22 giugno 1990, n. 6326.

Canone 8: dovere di diligenza. Chiaro

1 Il concetto stesso di certezza, come quello contiguo di verità, muta se lo si considera nell'ambito dell'ordinamento processuale. Nel processo, la certezza di un fatto, quella che si può ricostruire e dimostrare con delle prove, non è altro che "una verità probabile", che si può ottenere, citando Cordero, soltanto a prezzo di una determinazione quantitativa delle probabilità contrarie.

2 Cass. 27 gennaio 1999, n. 722, in *Danno e Resp.*, 1999, 1123.

3 Cass. 6 febbraio 1998, n. 1286 in *Danno e Resp.*, 1998, 343, e, da ultimo, Cass. n. 9237/2007.

4 Cass. 13 dicembre 2001, n. 15759.

5 Cfr. sentenza 11 maggio 2002 del Tribunale Modena, giudice Cigarini, piuttosto rivoluzionaria quanto alla non necessità del giudizio controfattuale.

il riferimento agli errori banali, direi di procedura e quindi penso alla mancata iscrizione a ruolo nei termini; alla proposizione di un appello fuori termine, ecc. A questo proposito richiamo altra sentenza del giudice Cigarini del Tribunale di Modena⁶ che viepiù esalta il concetto della perdita di *chance*, ancora sulla non necessità del giudizio controfattuale, questa volta coerentemente considerato l'approdo, con riferimento alla mancata (tempestiva) interposizione dell'appello avverso una sentenza di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento, pur contro la giurisprudenza dominante.

Emblematico un fondamentale passaggio motivazionale che si riporta: *"Sennonché, pur volendo ignorare che lo stesso difensore qui convenuto aveva avanzato tra i motivi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento proprio quello - di cui qui si discute - relativo all'applicazione dell'art. 10 legge fallimentare, si deve in ogni caso ragionevolmente convenire sul fatto che in tema di chances che si determinano con la partecipazione ad una controversia in sede giudiziaria l'agire od il contraddire, anche del tutto indipendentemente dalle maggiori o minori possibilità d'esito favorevole della lite, offrono in ogni caso frequentemente occasione, tra l'altro, di transigere la vertenza o di procrastinarne la soluzione o di giovare di situazioni di fatto o di diritto sopravvenute, risultati che indiscutibilmente rappresentano, già di per se stessi, apprezzabili vantaggi sotto il profilo economico"* (Cassazione civile, sez. II, 13 dicembre 2001 n. 15759, in *Danno e Resp.*, 2002, 393, con nota di Bitetto, e in *Foro It.*, 2002, 1, 1804).

Promuovere il giudizio avrebbe forse consentito di raggiungere una transazione (ma perché, dico io): forse questo può valere per le revocatorie fallimentari, magari per crediti modesti dove ci si costituisce per contestare la *scientia decoctionis* sperando poi in un accordo all'ingrosso considerati i tempi dei giudizi di merito e la "fame di quattrini" delle procedure.

Oppure, si pensi alla sentenza della Cassazione, II sezione, n. 5928 del 23 aprile 2002: il comportamento negligente dell'avvocato è consistito nella mancata indicazione della data dell'udienza di prima comparizione nella copia notificata dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. In tale sentenza non solo il giudicante ha ritenuto non applicabile la attenuazione di responsabilità dell'art. 2236 c.c., ma altresì, applicando l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ha dichiarato la perdita del diritto al compenso.

In un'altra sentenza (Cassazione n. 1286 del 6 febbraio 1998), ai fini del raggiungimento della prova della negligenza dell'avvocato, è stato applicato il principio penalistico di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.).

Canone 12: dovere di competenza. In sintesi, non accettare incarichi che l'avvocato sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. Il comma secondo introduce poi una presunzione difficilmente superabile in capo al professionista (accettare l'incarico fa presumere la competenza a svolgerlo).

Di interesse è un provvedimento di archiviazione del Consiglio dell'Ordine di Bologna sul rifiuto dell'avvocato fiduciarmente nominato dall'imputato di ricevere la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. per l'assistito che parimenti aveva eletto domicilio presso il difensore⁷. Questa vicenda ha consentito di affrontare temi rilevanti che toccano il diritto di difesa, la competenza del difensore e la stessa validità ed efficacia, soprattutto temporale, della rinuncia al mandato.

Invero, correttamente, l'avvocato invocò il canone di cui all'art. 12 del codice deontologico, che impone agli iscritti di non accettare incarichi che sappiano di non poter svolgere con adeguata competenza. A questo proposito occorre coniugare gli interessi in gioco per cui, se da un lato rileva il

principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo, non di meno è importante il dovere di competenza di cui al citato art. 12 del codice deontologico.

Applicazioni nell'ambito della responsabilità civile dell'avvocato: l'avvocato è responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge; non è responsabile, invece, nei casi in cui la disposizione di legge offra diverse interpretazioni ovvero riguardi questioni opinabili, salvo dolo o colpa grave (si pensi agli ondivaghi orientamenti giurisprudenziali, oppure, alla pregiudiziale amministrativa: l'avvocato deve radicare il giudizio al T.A.R. per poi chiedere il risarcimento del danno in sede civile, ovvero deve radicare il giudizio soltanto innanzi al T.A.R. e chiedere il risarcimento del danno?).

Canone 13: dovere di aggiornamento professionale. Questo è il canone che più incide sulla responsabilità civile dell'avvocato alla luce della cogenza dell'aggiornamento professionale in forza del regolamento per la formazione continua approvato dal C.N.F. nella seduta del 18 gennaio 2007 e la conseguente novellazione dell'art. 13.

Direi che assieme al dovere di competenza questi canoni saranno valutati tanto più rigorosamente quanto più articolata e complessa sarà la struttura e l'organigramma dello studio. Penso alle varie associazioni professionali, STP, appartenenza a gruppi di imprese GEIE, certificazioni ISO 9200, altisonanti specializzazioni, spendita dell'attività prevalente, incarichi di docenza e via di questo passo.

Canone 38: inadempimento al mandato. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da una non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

Prima dell'ultima riforma processuale possiamo pensare, per esempio, al caso in cui, ottenuto un favorevole provvedimento di rimessione nel possesso, si sia dato corso alla causa

6 Cfr. sentenza Tribunale di Modena, giudice Cigarini, 8 giugno 2004, n. 1443.

7 Cfr. delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, Presidente Strazziari, relatore Cerri, del 7 aprile 2008, in *Bologna Forense*, n. 3/2008, 83.

di merito ove vengano formulate conclusioni completamente diverse rispetto alla tutela interdittale ottenuta.

Sull'inadempimento al mandato giova dare conto degli eccessi persecutori che hanno portato, per vero in rarissimi casi, anche a responsabilità penali con la previsione del reato di infedele patrocinio.

Per restare però nel percorso più battuto è di qualche interesse, al fine di affermare la responsabilità dell'avvocato, registrare una distinzione tra attività vincolate e attività discrezionali del professionista: cfr. sentenza del Tribunale di Bari⁸ dove si conclude con l'affermare che solo per queste ultime, legate alla strategia difensiva, al contenuto giuridico da dare agli atti, alla scelta dei mezzi di prova vi sarebbe insindacabilità.

Nell'ambito della responsabilità civile, è stato ritenuto responsabile l'avvocato che ha ommesso di depositare il ricorso per cassazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole al cliente, a nulla rilevando che la tardività del deposito sia dipesa dall'opera dei collaboratori dell'avvocato o da terzi.

Al contempo, però, la giurisprudenza calibra la responsabilità dell'avvocato a seconda della natura dell'incarico ricevuto. Se ricevo un mandato per trattare un sinistro stragiudizialmente, ottenuta l'offerta del liquidatore il mandato è concluso. È necessario un ulteriore mandato per promuovere l'azione civile ovvero per inoltrare le lettere interruttive della prescrizione (auguriamoci che non sia una isolata pronuncia).

È delicato trattare della responsabilità dell'avvocato qualora gli vengano imputati comportamenti omissivi. La Corte fiorentina ha affermato il principio secondo il quale non integra gli estremi dell'inadempimento il mancato compimento di un atto

che esuli dai limiti del mandato⁹.

Voglio concludere riportando un passo dal commento alla sentenza del Tribunale di Bari, citata in nota 8, dove si afferma che la distinzione tra attività *routinarie* e attività discrezionali è destinata a resistere in ambito legale più di quanto non sia avvenuto in ambito medico, dove sembra ormai destinata a tramontare definitivamente, anche alla luce della sentenza n. 577/2008 della Cassazione a sezioni unite. Le regole tecniche che reggono il settore delle professioni legali, infatti, non presentano quel carattere di scientificità riscontrabile, viceversa, in ambito medico.

Canone 40: obbligo di informazione. L'avvocato è tenuto a informare chiaramente il proprio assistito, all'atto dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza della controversia e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzioni possibili. Questo canone di comportamento introduce, a mio avviso, quello che in campo medico connota il consenso informato.

Giova dare conto di alcuni schemi tipo ricordando che in delicate questioni trovo davvero utile raccogliere un consenso alla strategia e, più in dettaglio, alla corretta informativa delle problematicità del caso con anche un accenno ai tempi del giudizio e alla tariffazione delle prestazioni.

Il dovere di informazione pare davvero rafforzato dalla recente normativa che introdotto la mediazione finalizzata alla conciliazione, nelle cause civili e commerciali. La mediazione avviene davanti a organismi professionali riconosciuti, anche attraverso procedure telematiche. L'eventuale ingiustificato rifiuto della proposta di conciliazione avrà delle conseguenze sulle spese del giudizio, se la proposta coincide con l'esito del giudizio. Invero si comprende l'importanza del citato

dovere poiché sarà colpita da nullità la procura al difensore se risulti che costui non abbia informato il cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione. Attenzione allora perché un avvocato silenzioso può essere confuso con un avvocato poco diligente.

Secondo la giurisprudenza, dovere di informazione, di sollecitudine e di dissuasione sono esplicazioni del dovere di diligenza nello svolgimento dell'attività professionale. Ecco che il dovere di diligenza, allora, viene misurato sulla scorta dei canoni deontologici. Al contempo però, il flusso di informazioni deve essere reciproco, ossia non solo l'avvocato deve informare il cliente, ma anche il cliente deve informare l'avvocato. Significativa è la pronuncia della Cassazione, sezione III, del 2 aprile 2009: concorso del fatto colposo del cliente per difettoso flusso di informazioni.

Canone 51: accettazione di incarichi nei confronti di ex clienti. Questo potrebbe essere foriero di responsabilità anche per effetto di possibili violazioni del decreto legislativo n. 675/96 sulla *privacy* e comunque per la conoscenza (e uso) di informazioni riservate o comunque assunte nell'espletamento del precedente mandato.

Voglio concludere, per far comprendere quanto sia importante il dovere di informazione, portando un paradosso che esalta il flusso informativo con il cliente e, anzi, sfocia nella dissuasione o, meglio, nella affabulazione, attinto da un film di Woody Allen: *"Domattina alle sei sarò giustiziato per un crimine che non ho commesso. Dovevo essere giustiziato alle cinque, ma ho un avvocato in gamba!"*.

8 Cfr. Tribunale Bari, sez. III civile, sentenza 17 aprile 2008, n. 978.

9 Cfr. Corte d'Appello di Firenze, sentenza 19 gennaio 2009, n. 60.

Giurisprudenza disciplinare

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

A) DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE

(periodo dal 10 gennaio al 30 maggio 2011)

. . .

Riferisce il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. * del Foro di *. All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio osserva quanto segue.

L'avv. * lamenta l'utilizzo di alcune frasi da parte dell'avv. *, contenute nella comparsa conclusionale depositata in giudizio per conto della propria cliente, nelle quali viene adombrato un comportamento scorretto dell'esponente, asseritamente consistito nell'aver partecipato a una udienza, deducendo istanze istruttorie poi ammesse, in assenza della controparte – il domiciliatario dell'avv. * – che non partecipò convinto che si sarebbe dato luogo a un rinvio ex art. 309 c.p.c., per intervenuto accordo tra le parti, come ipotizzato alla udienza precedente, in cui venne disposto rinvio pendendo trattative. L'avv. * rileva che le suddette frasi sarebbero offensive e per di più gratuite, poiché non corrispondenti alla realtà dei fatti, come noto al collega.

L'esposto è stato inviato a suo tempo anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *, che ha però rilevato la propria incompetenza territoriale in favore del Consiglio di Bologna.

L'avv. * nelle proprie difese ha negato che le circostanze riferite siano false, e dunque ha ritenuto che le proprie espressioni, pur veementi, fossero giustificate dall'accaduto.

In primo luogo occorre rilevare che, dalla corrispondenza prodotta in uno con l'esposto (tutta riservata personale e quindi non producibile in giudizio, e là in effetti non prodotta), si può comprendere come tra le parti fossero state pendenti trattative e persino ipotesi di accordo, che però non giunsero mai a conclusione; dunque, il comportamento dell'avv. *, all'udienza incriminata, fu del tutto corretto e rispondente al dovere di difesa dei propri assistiti; per contro, l'assenza del domiciliatario dell'avv. * appare circostanza imputabile più a una dimenticanza dell'avv. * stesso nell'avvertire il collega dell'evoluzione della trattative, che ad altro.

Dunque, le frasi contenute nella comparsa conclusionale redatta dall'avv. * non erano oggettivamente giustificate dallo stato degli avvenimenti; occorre allora valutare se esse siano state deontologicamente scorrette, offensive o gratuite. Per inciso, agli atti a dire il vero è presente anche una memoria istruttoria dell'avv. *, immediatamente successiva all'udienza *de qua*, nella quale vengono contenute le stesse doglianze (pur se con tono meno accalorato), che dunque ben potevano trovare smentita e contestazione da parte dell'avv. * in corso di causa (cosa che non risulta avvenuta).

A parere del Consiglio, nel merito, deve rilevarsi che la funzione difensiva propria del corretto esercizio della professione forense impone sovente di utilizzare espressioni che volgono a evidenziare con particolare vigore ed efficacia le ragioni a sostegno dei propri argomenti e delle proprie istanze, e a contrasto degli argomenti e delle istanze altrui. Ciò significa che determinate espressioni, ancorchè valutabili come oggettivamente offensive se considerate in modo avulso dal loro contesto, possono essere ritenute non punibili, neppure sul piano deontologico, se funzionali alla linea difensiva nel cui contesto vengono formulate.

Nella fattispecie, è il contesto della lite che consente di escludere l'intenzione esclusivamente offensiva nell'uso delle espressioni in esame e di ritenere che l'intento dell'avv. * fosse quello di garantire alla propria assistita il massimo della tutela ritenuta utile e necessaria per contestare le richieste istruttorie formulate dalla controparte prima, e le prove esperite dopo.

Ferma restando, per le ragioni esposte, la generale valutazione di non rilevanza disciplinare delle espressioni lamentate dall'esponente, resta tuttavia da raccomandare al collega che le ha utilizzate la opportunità di una maggiore cautela nella rilettura degli atti processuali prima del deposito, così da evitare l'insorgenza del rischio che le controparti e/o i loro difensori o anche il giudice possano sentirsi attinti da frasi offensive, al di là della già rilevata assenza di intenzioni in tal senso.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 10 gennaio 2011)

Riferisce il Consigliere avv. Federico Canova sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

In data 16 giugno 2006 perveniva al Consiglio l'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. L'esponente riferiva di avere ricevuto mandato dalla sig.ra *, titolare della ditta *, per l'assistenza in relazione alla richiesta di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti dalla sig.ra *, assistita dall'avv. *.

L'esponente precisava che nella vertenza erano pendenti trattative con la s.p.a., Agenzia *, per la definizione del danno, e che perciò prendeva contatti con la suddetta compagnia per verificare lo stato della pratica. Il liquidatore della compagnia, tale sig. *, confermava la sussistenza di trattative in corso con l'avv. *.

Nonostante la cliente dell'esponente avesse dato la disponibilità a concorrere nella liquidazione del danno, offrendo la somma di euro 500,00 alla danneggiata tramite la compagnia assicurativa, nessun riscontro perveniva da alcuno.

L'esponente lamenta che nemmeno l'avv. *, che ha in seguito sostenuto di non conoscere il suo nominativo come difensore della sig.ra *, aveva dato riscontro alla proposta; l'avv. * ben avrebbe potuto, sostiene l'esponente, risalire al suo nominativo mediante la compagnia di assicurazione.

L'esponente contesta, dunque, tanto alla compagnia quanto al legale di non averla notiziata in merito all'evolversi delle trattative stragiudiziali e alla successiva intenzione di radicare il giudizio.

In data 13 dicembre 2005 veniva notificato atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Bologna, con udienza fissata per il 30 gennaio 2006. In tale data l'esponente si presentava in Cancelleria per conoscere il nominativo del giudice; tuttavia fino alle ore 11 la causa non risultava essere stata iscritta a ruolo. Non intendendo comunque costituirsi, l'esponente monitorava, anche telefonicamente, la situazione con la Cancelleria competente. L'esponente riferiva, altresì, di avere tentato contatti anche con l'avv. *, per dissipare ogni dubbio in relazione all'iscrizione a ruolo, ma senza esito.

In data 22 maggio 2006 veniva notificato alla cliente dell'esponente atto di precetto su sentenza. L'esponente, che aveva ritenuto che la causa non fosse stata iscritta a ruolo, prendeva così atto, con sorpresa, del fatto che la causa era stata iscritta a ruolo alle ore 10.44 del 30 gennaio 2006.

Successivamente l'esponente inviava fax all'avv. *, dichiarando la disponibilità al pagamento. Solo dopo diversi tentativi telefonici per mettersi in contatto con l'avv. *, il 30 maggio 2006 giungeva presso lo studio dell'esponente una lettera prioritaria di risposta al fax dalla stessa in precedenza inviato.

Il 1° giugno 2006, dopo ulteriore fax, l'esponente veniva contattata dall'avv. *, che contestava la affermazione in ordine all'orario di iscrizione della causa a ruolo, che, a suo dire, sarebbe avvenuta alle ore 10 del 30 gennaio 2006.

A questo punto l'esponente, per un diretto confronto, invitava l'avv. * a recarsi in Cancelleria congiuntamente, al fine di verificare la effettiva tempestività o meno dell'orario di iscrizione e ruolo, entro l'ora contumaciale prevista. L'avv. *, tuttavia, non si dichiarava disponibile in tal senso.

L'esponente chiedeva dunque che il Consiglio dell'Ordine valutasse sotto il profilo disciplinare il comportamento dell'avv. *, e allegava l'esposto rivolto alla Cancelleria del Giudice di Pace.

In data 26 luglio 2006 il Consigliere relatore inviava la rituale comunicazione all'avv. *, accludendo copia dell'esposto. In data 30 novembre 2006 l'avv. * depositava memoria difensiva autorizzata e premettendo il fatto, sostanzialmente corrispondente alla ricostruzione storica effettuata dall'esponente, precisava che l'avv. *, nonostante la notifica dell'atto di citazione e l'imminenza dell'udienza, non aveva preso contatto con lei. E, per il vero, tale circostanza è confermata anche dalla stessa esponente.

Precisava, altresì, che l'iscrizione della causa a ruolo era avvenuta entro l'ora contumaciale e che, stante il consueto rinvio, in tali casi, dell'udienza, per l'assegnazione del Giudice di Pace, invitava il proprio collaboratore, dott. *, a verificare, il giorno successivo, la data di rinvio; all'udienza di rinvio del 13 febbraio 2006 nessuno compariva per parte convenuta, di talchè, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava per precisazione delle conclusioni l'udienza del 21 marzo 2006, data in cui la causa veniva trattenuta in decisione.

L'avv. * riferiva altresì che, a seguito del contrasto insorto circa la tempestiva o meno iscrizione a ruolo della causa entro l'ora contumaciale, la Cancelleria, nel caso di iscrizione in orario successivo, è tenuta a ricevere comunque il fascicolo, ma riportando sul frontespizio dello stesso mediante scritta evidente e indelebile l'orario di iscrizione (precisamente: iscritta a ruolo dopo le ore 10).

L'esame del fascicolo in questione ha consentito di accertare che il relativo frontespizio (prodotto *sub* n. 6) non reca dicitura alcuna, ciò a evidenziare la tempestività dell'iscrizione a ruolo, il che venne prontamente contestato dall'avv. * all'esponente, che ha prodotto cospicua corrispondenza e numerosi documenti.

Il Consiglio osserva come la questione non può essere risolta con riguardo al preteso ritardo dell'iscrizione della causa a ruolo, risultata peraltro documentalmente tempestiva.

È infatti evidente che l'esponente, anche per sua stessa ammissione, era perfettamente a conoscenza della richiesta di risarcimento danni formulata dalla sig.ra *, cliente dell'avv. *. E tale conoscenza risale al momento della ricezione della prima raccomandata.

Ebbene, è altresì provato che l'esponente, ancora per suo espresso riconoscimento nell'esposto, non ha mai preso contatti con l'avv. * se non prima della notifica dell'atto di precetto con la sentenza: vale a dire che l'esponente, nemmeno prima della notifica della citazione, in un momento in cui dunque non si poteva ancora disquisire se la successiva eventuale iscrizione a ruolo sarebbe stata tempestiva o meno, si era premurata di contattare l'avv. * per tentare una definizione.

Si rileva, inoltre, come una scrupolosa attenzione, quale si conviene, avrebbe comunque consentito all'esponente di verificare i rinvii per ben due udienze, prima che la causa venisse decisa. Avrebbe, cioè potuto, l'esponente, costituirsi in giudizio, o coltivare comunque un utile tentativo di definizione, prima della pronuncia della sentenza.

È dunque evidente come l'avv. * non sia incorsa in alcuna violazione di natura deontologica, tanto meno con riferimento ai richiamati artt. 6 e 22 del codice deontologico.

E, in effetti, non è certamente venuto meno il legale ai richiamati doveri, posto che la propria documentata attività non consente di addebitare la violazione della lealtà e correttezza. L'avv. * ha, infatti, adempiuto regolarmente al mandato conferito, mediante la prescritta, nota e doverosa procedura.

Allo stesso modo l'avv. * non è suscettibile del richiamo di violazione dell'art. 22 c.d.f., per la pretesa violazione del dovere di colleganza, posto che il rifiuto ad accedere alla Cancelleria per la verifica dell'orario dell'iscrizione della causa a ruolo, peraltro tempestivo, non può configurare il relativo addebito.

Si ribadisce che il momento dell'iscrizione della causa a ruolo, peraltro regolare, è irrilevante ai fini del presente procedimento, posto che l'esponente non può ascrivere all'avv. * conseguenze e responsabilità che, semmai, sono esclusivamente riferibili alla propria condotta.

E, invero, l'esponente avrebbe potuto evitare la emissione della sentenza e la notifica del precetto prendendo immediato contatto con l'avv. *, sin dal momento della ricezione della raccomandata da parte della propria cliente. E ancora avrebbe potuto chiedere i riferimenti alla compagnia di assicurazione. E avrebbe, comunque, non solo potuto, ma anche dovuto, tentare una definizione (posto che non voleva, come dichiarato, costituirsi) nelle more fra la notifica dell'atto di citazione e la prima udienza fissata e, comunque, entro le due successive. Ciò non è avvenuto, ma certamente non per rilievi di natura deontologica riferibili all'avv. *.

L'esposto è dunque infondato, non sussistendo alcuna violazione di carattere deontologico riferibile alla condotta dell'avv. *.

P.Q.M.

Il Consiglio delibera non luogo a provvedere per insussistenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 12 gennaio 2011)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull'esposto con ricorso in prevenzione presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

In data 4 luglio 2006 perveniva al Consiglio l'esposto presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *. L'esponente riferiva di essersi rivolto all'avv. * per essere assistito in una vertenza insorta con la * s.p.a. di Bologna, con particolare riguardo a una azione di *mobbing*, e precisava di avere versato, a titolo di acconto, circa euro 1.200,00, riservandosi l'allegazione della relativa fattura.

L'esponente contestava al proprio legale una condotta tanto ambigua quanto poco partecipata, dichiarandosi, per l'effetto, sconcertato, e chiedeva di essere ascoltato nell'ipotesi di presentazione di istanza di opinamento.

In particolare, l'esponente lamentava che il proprio legale non era più interessato a discutere una linea difensiva come in precedenza, affermando che l'ipotesi del *mobbing* non esisteva, diversamente da come inizialmente prospettato, prima di procedere giudizialmente.

L'esponente riferiva inoltre che nel corso dell'ultima udienza del 6 febbraio 2006 aveva dovuto suggerire al legale la difesa, in quanto l'avv. * non avrebbe avuto più interesse per la causa; aggiungeva che il legale gli aveva richiesto di redigere e sottoscrivere una lettera per delegarlo a definire il contenzioso, con spese a proprio carico, così prospettando l'unico rimedio all'instaurato giudizio. L'esponente firmava dunque la lettera, in quanto non esperto in merito, dichiarandosi esasperato dalla vicenda processuale e dubbioso circa l'effettivo esito, nel merito, della causa.

L'esponente ipotizzava perfino che l'avv. * "fosse un'altra persona o lavorava per qualcun altro"; da ultimo, rappresentava la propria preoccupazione che il legale potesse chiedere una somma esagerata per le prestazioni eseguite, sostenendo di avere, lui stesso, redatto la relazione introduttiva e consegnato tutta la necessaria documentazione. Da qui la cautela della svolta prevenzione.

In data 26 luglio 2006 il Consigliere relatore inviava al legale la comunicazione di rito con acclusa copia dell'esposto. In data 24 aprile 2007, con comunicazione scritta, il Consigliere relatore invitava l'esponente a contattarlo presso il Consiglio dell'Ordine, al fine di concordare un appuntamento in relazione all'esposto.

L'avv. * depositava memoria in data 2 agosto 2006, cui seguiva il 3 agosto 2006 integrazione documentale. Il legale, nel contestare integralmente il contenuto dell'esposto, ripercorreva e documentava l'iter, prima stragiudiziale poi giudiziale della vertenza; in sostanza, dalla impugnazione della contestazione disciplinare irrogata dalla * s.p.a. all'esponente, alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione del Lavoro di Bologna e, all'esito, al ricorso giudiziale, caratterizzato da fasi e questioni preliminari anche attinenti la giurisdizione.

Nella causa, in data 6 febbraio 2006 si teneva la prova testimoniale, con esiti sfavorevoli per il ricorrente-esponente. Per tali motivi, anche a fronte dell'invito formale del giudice a definire la vertenza con abbandono delle domande a spese compensate, il legale, doverosamente, anche nel rispetto dell'adempimento al mandato e delle norme deontologiche, informava il proprio assistito dei profili di rischio di una probabile soccombenza, ben ipotizzabile alla luce degli esiti istruttori acquisiti al procedimento. Poiché il giudice aveva differito l'udienza al 16 ottobre 2006, il legale dichiarava, comunque, la propria disponibilità tanto al deposito delle note autorizzate, quanto al diverso volere del cliente.

Pur ritenendo la propria ragione, l'esponente, tuttavia, valutato l'esito delle prove, si determinò ad abbandonare la causa, a spese compensate, con dichiarazione allegata alla memoria difensiva dell'avv. *. Il legale si attivava dunque per concludere la transazione, in conformità alle disposizioni del cliente, che recepiva i suggerimenti del professionista.

Il Consiglio osserva come l'esposto risulti infondato. In sostanza, l'esponente si duole di un comportamento del legale che, all'esito delle risultanze istruttorie, ha invitato il proprio cliente a desistere dalle proprie domande e ad addivenire, dunque, a una transazione a spese compensate.

Sarebbe sufficiente richiamare la dichiarazione in data 13 febbraio 2006, non solo sottoscritta dall'esponente, ma dallo stesso non disconosciuta e anzi pienamente ammessa, per ritenere i rilievi contestati privi di fondamento.

In effetti tale dichiarazione conferma l'accettazione della proposta di definire la causa alle condizioni accennate. Tale dichiarazione evidentemente sintetizza la volontà del cliente a transigere. Ciò costituisce l'espressione consapevole dell'incertezza dell'esito del procedimento, che, anzi, deponeva sfavorevolmente, all'esito dell'emersione di un quadro probatorio inidoneo. E, comunque, tale dichiarazione, sottoscritta, preclude ogni rivendicazione successiva. Tanto sul piano sostanziale che processuale. La dichiarazione attesta il recepimento e condivisione del consiglio del legale, che altro non ha fatto che attenersi, sotto ogni profilo, al doveroso adempimento dei propri obblighi e doveri professionali e deontologici.

Il legale non è tenuto a rispondere delle risultanze probatorie, ove le stesse non siano corrispondenti, effettivamente, a quanto originariamente sostenuto e assicurato dal cliente. La realtà storica differisce, a volte, dalla realtà processuale e l'onere e il rischio di tale difformità non possono certo essere accollati al professionista. Professionista che, peraltro, nel caso di specie, non è suscettibile di rilievo alcuno, posto che non ha ommesso di compiere alcuna attività in pregiudizio del cliente. Il pregiudizio è emerso solo e squisitamente per un andamento della piattaforma probatoria, diversa dalle aspettative.

Non pare dunque ravvisarsi alcuna sussistenza di violazioni deontologiche in capo all'avv. *, che, anzi, nell'adempimento del proprio mandato, si è attenuto a quanto prescritto da ogni norma.

L'esposto, in quanto infondato, deve pertanto essere oggetto di non luogo a provvedere, permanendo la prevenzione agli atti per il caso di deposito di istanza di opinamento.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere per insussistenza di elementi di rilevanza deontologica, mantenendo agli atti il ricorso in prevenzione.

(adunanza del 12 gennaio 2011)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull'esposto con ricorso in prevenzione presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

In data 2 luglio 2007 perveniva al Consiglio l'esposto presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *. L'esponente riferiva di avere conferito mandato al legale perché si costituisse in una causa, pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, contro la * s.p.a., in un procedimento di opposizione alla distribuzione del ricavato di una procedura esecutiva immobiliare.

All'atto del conferimento dell'incarico l'esponente rilasciava un fondo spese di euro 500,00 al legale

per il pagamento del contributo unificato, ricevendo contestualmente assicurazioni dal professionista che ricorrevano i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Per tale motivo l'esponente incaricò il legale anche per conseguire tale beneficio, scoprendo tuttavia che l'avv. * aveva omissis ogni relativa attività.

L'esponente si recava presso la Cancelleria del Tribunale, al fine di estrarre la copia di tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio; predisponendo, inoltre, promemoria per il legale, per evidenziare le motivazioni a fondamento della opposizione.

A seguito dell'udienza l'esponente riceveva una telefonata da parte della collaboratrice del legale, che richiedeva l'importo di euro 1.692,33, precisando che, in difetto, questi avrebbe rinunciato al mandato. L'esponente realizzava così che il legale era rimasto inerte rispetto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'esponente riferiva al legale che non aveva la disponibilità economica per fare fronte al pagamento richiesto, non senza evidenziare che aveva confidato nella procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per tutta risposta il legale rinunciava al mandato, inviando un telegramma all'esponente a soli due giorni dall'udienza. Dopodiché il legale inviava la nota relativa alla richiesta di pagamento, allegata all'esposto.

In relazione alla nota, l'esponente ne rilevava la eccessiva onerosità, posto che il legale si sarebbe limitato a redigere l'atto di opposizione, riportando, in modo pedissequo, il contenuto del promemoria fornitogli e a partecipare a una udienza, palesando una certa impreparazione in relazione alla vertenza che avrebbe dovuto patrocinare. A ciò l'esponente aggiungeva l'ulteriore danno derivante dal mancato inoltro della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Alla luce di ciò, l'esponente richiedeva al Consiglio una valutazione tanto in relazione alla congruità della nota, quanto in relazione alla configurabilità, nella specie, di rilievi di natura deontologica.

In data 24 aprile 2007 il Consigliere relatore designato inviava al legale la rituale comunicazione, con acclusa copia dell'esposto. In data 14-15 giugno 2007 il legale presentava memoria difensiva e allegata documentazione, dichiarandosi interdetto dal contenuto della iniziativa assunta dal cliente.

Nell'astenersi dal replicare alle affermazioni, ritenute inaudite, contenute nell'esposto, il legale confermava di avere ricevuto dal cliente il mandato per assisterlo e rappresentarlo nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, negando decisamente il preteso mandato con riferimento all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il legale specificava che il sig. *, in quanto ingegnere e dotato di bagaglio culturale tale da volersi anche sostituire ai legali, era ben conscio sia dove fosse allocato l'Ufficio del patrocinio a spese dello Stato, sia delle condizioni relative alla soglia di reddito prevista dalla legge e del fatto che è la parte personalmente che deve formulare la relativa domanda.

Il legale significava, altresì, di avere evidenziato al cliente la necessità di documentare lo stato di indigenza; evidenziava, poi, che il cliente indigente non era in quanto aveva versato alla * s.p.a. l'importo equivalente di euro 79.776,72; aveva pagato euro 500,00 per il contributo unificato, come ammesso dall'esponente stesso. Peraltro, non essendo egli il primo legale a patrocinare il sig. *, essendo la procedura esecutiva risalente all'anno 1999, si chiedeva per quale motivo il preteso stato di indigenza non fosse stato acclarato precedentemente.

E, anche a volere considerare una eventuale sopravvenienza dello stato di indigenza, segnalava che il cliente non si era mai adoperato per consentire al legale di assisterlo, con patrocinio a spese dello Stato.

Dunque, la richiesta di corresponsione di un fondo spese, peraltro a distanza di oltre un anno, era maturata dalla necessità di coprire i costi della gestione della pratica. Peraltro, all'atto della richiesta, il cliente, senza opporre alcuno stato di indigenza, aveva prospettato di attivarsi per provvedere al pagamento. Solo con raccomandata a.r. del 15 gennaio 2007 il legale, realizzati gli intenti defatigatori del cliente, gli inviava formale intimazione di pagamento.

In relazione alla nota ritenuta sproporzionata, il legale precisava la adeguatezza della stessa, tanto con riferimento alle documentate attività, anche di udienza, mediante la produzione dei relativi verbali. Il legale specificava, peraltro, di avere omissis di indicare ed esporre alcune voci a titolo di onorario e di diritti, come evidenziabile dall'esame della nota prodotta *sub* n. 7.

Il legale rilevava poi la ritenuta malafede del cliente che, anche a mezzo del nuovo difensore, comunicava la intenzione di non provvedere al pagamento, nemmeno di un acconto. In atti il legale ha anche prodotto *sub* n. 10 una dichiarazione dell'avv. *, presente in affiancamento all'avv. * all'udienza del 13 febbraio 2006, da cui emerge una ricostruzione storica diversa e per certi versi opposta a quella rappresentata dall'esponente.

Il legale riferisce e osserva però che se il cliente, all'udienza del 25 gennaio 2007, era di fatto già assistito dal nuovo difensore, la propria rinuncia al mandato doveva, necessariamente, essere avvenuta tempestivamente, seppure prima in forma verbale e poi confermata per iscritto. A tale udienza, peraltro,

il legale incaricava una propria collaboratrice di accertarsi che il cliente non subisse pregiudizio alcuno.

Per quanto attiene la predisposizione della documentazione, il legale riferiva che era stata iniziale del cliente stesso, che, peraltro, aveva provveduto con ritardo significativo, tanto da stringerlo nella fase temporale di stesura degli atti. Così come pure con riferimento alla stesura dell'atto, il legale osservava come un conto sia una mera relazione pervenuta dal cliente, e altro la redazione di un atto processuale.

L'opposizione veniva comunque accolta, e ciò a significare che le prestazioni svolte, nonostante tutto, erano state idonee al conseguimento dello scopo.

L'avv. * concludeva precisando di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di *, ai fini della liquidazione della nota, e considerando pretestuoso, infedele e strumentale l'esposto presentato.

Il Consiglio osserva come l'esposto sia manifestamente infondato. Alla luce delle difese del legale e della copiosa documentazione, è infatti emerso come la versione resa dall'esponente, oltre a essere inidonea e inadeguata sotto il profilo documentale, risulta anche sconfessata, seppure limitatamente, dall'avv. *. Per gli altri aspetti, appare evidente come l'esponente non sia stato in grado di sostenere gli addebiti, in quanto la sua versione dei fatti, per certi versi inverosimile e contraddittoria, non è assolutamente sostenuta da un quadro probatorio determinante o significativo.

Viceversa, la documentazione prodotta dal legale è sufficiente a far ritenere che la sua condotta sia insuscettibile di rilievo alcuno, avendo egli tenuto un comportamento privo di rilevanza deontologica.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere per insussistenza di elementi di rilevanza deontologica, mantenendo agli atti il ricorso in prevenzione.

(adunanza del 12 gennaio 2011)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Tiziana Zambelli sull'esposto presentato dalla sig.ra * nei confronti degli avvocati * e *. All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio osserva quanto segue.

Gli avvocati * e * hanno assunto incarichi professionali nell'interesse dell'ex marito della esponente in cause che la vedevano come controparte, pur essendo ella una ex cliente degli stessi, nell'interesse della quale avevano patrocinato nel biennio precedente varie cause, così utilizzando nei successivi giudizi notizie acquisite nel corso dei pregressi rapporti professionali.

In particolare, detti rapporti avevano riguardato la tutela delle società * s.r.l., * s.r.l., * s.r.l. e * s.r.l., delle quali tutte era amministratore unico l'ex marito dell'esponente, ma controllate dalla * s.n.c., società della quale l'esponente era legale rappresentante, amministratrice e socia al 50%.

L'esponente, sentita il 20 aprile 2010 dal Consigliere relatore, confermava il contenuto dell'esposto, precisando di essersi recata nello studio degli avvocati * e * in una sola occasione, insieme con il sig. * all'epoca suo marito.

Gli avvocati * e * presentavano memoria difensiva nella quale chiarivano e documentavano con gli atti della causa e i documenti allegati di avere sempre ed esclusivamente tutelato il sig. * in proprio e quale legale rappresentante delle società * s.r.l., * s.r.l. e * s.r.l. e di non avere mai patrocinato la sig.ra *, né avere avuto alcun contatto con la stessa, fatta eccezione per un'unica eccezione allorquando il sig. *, dovendo recarsi nel loro studio, al solo fine di sottoscrivere un atto, si fece materialmente accompagnare a Bologna (senza preavvertire gli avvocati) dalla moglie. La stessa si limitò ad attendere che il marito firmasse quanto necessario.

Ritiene questo Consiglio che l'esposto non sia fondato. Si deve, infatti, osservare che nessuna rilevanza ha la circostanza che la sig.ra * fosse socia delle società * s.r.l., * s.r.l., * s.r.l. e * s.r.l., atteso che le società sono soggetti giuridici autonomi.

A conferma di ciò, peraltro, la stessa esponente ha confermato che il rapporto professionale nel biennio oggetto di attenzione era intercorso solamente con il sig. *, quale amministratore della suddette società. Non sussiste pertanto alcun comportamento di rilevanza disciplinare nell'attività svolta dagli avvocati * e *.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 12 gennaio 2011)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Sandro Giacomelli sull'esposto presentato dalla * s.r.l., assistita dall'avv. *, nei confronti degli avvocati * e *. All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio osserva quanto segue.

Con esposto pervenuto in data 24 ottobre 2007, l'avv. *, quale legale della * s.r.l. e per conto della stessa, rappresentava come non corretto un comportamento tenuto dagli avvocati * e *, le quali, pur provvedendo a consegnare alla loro cliente l'assegno da lui inviato il 19 settembre 2005, non consegnavano la quietanza liberatoria sottoscritta né l'importo di euro 128,74 come richiesto, violando così il dovere di colleganza tra avvocati.

Gli avvocati * e *, informate, depositavano memoria respingendo l'addebito, facendo presente che,

dopo la notifica del decreto ingiuntivo emesso in favore della loro assistita a carico della * s.r.l., erano intercorse trattative con l'avv. *, che in un primo momento aveva proposto il pagamento del 50% della sorte capitale di cui in decreto con contestuale rinuncia alla richiesta di risarcimento anni per la mancata restituzione di alcuni *pallets* (proposta respinta il 3 agosto 2005 in quanto la società * non solo non era debitrice per mancata restituzione di *pallets*, come veniva evidenziato, ma al contrario era creditrice per bancali non restituiti dalla * s.r.l.) e successivamente aveva richiesto il conteggio del dovuto.

Il 7 settembre 2005, pertanto, esse avevano rimesso il conteggio complessivo del dovuto in forza del decreto ingiuntivo, pari alla somma di euro 5.884,83, i.v.a. sulle spese compresa, e avevano invitato il collega a far pervenire assegno circolare intestato alla società *.

Senza interloquire in alcun modo, l'avv. * aveva poi rimesso l'assegno circolare per l'importo richiesto con allegata una quietanza liberatoria da valere *"quale dichiarazione di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi motivazione, diritto, interesse, azione o altro"*, e con pretesa di restituzione dell'importo per i.v.a. sulle spese legali, e ciò senza avere prima in alcun modo accennato o avanzato tale richiesta, e quindi certamente senza averla concordata.

Veniva quindi consegnato l'assegno alla cliente, che, interpellato il proprio commercialista, riteneva di non dover restituire nulla a titolo di i.v.a., facendo presente che avrebbe consegnato la quietanza al ritiro dei bancali e che avrebbe altresì rimesso fattura inerente le spese legali pagate.

Dopo avere nuovamente, e inutilmente, richiesto la restituzione dei bancali, gli avvocati * e * si erano viste costrette a richiedere in data 21 luglio 2006 altro decreto ingiuntivo, per la riconsegna di 479 *pallets epal*.

Dopo la notifica del nuovo decreto, l'avv. * aveva ripreso contatto con le colleghe, l'11 ottobre 2006, anticipando il deposito dell'esposto (avvenuto solo nell'ottobre 2007), e successivamente, il 30 ottobre 2006, proponendo una definizione transattiva della vertenza con il versamento dell'importo di euro 1.437,00 a saldo e stralcio di quanto dovuto per sorte capitale: euro 3,00 per ognuno dei *"479 bancali pallets epal ritenuti non resi"*.

Detta proposta era conseguenza e riscontro della comunicazione, in data 13 ottobre 2006, inviata nella quale veniva ribadito che la quietanza a saldo dell'importo versato nel settembre 2005 in pagamento dell'importo di cui al decreto n. */05 e spese, sarebbe stata consegnata all'atto della restituzione dei bancali e, per quanto attinente la richiesta di restituzione dell'importo per i.v.a., che la società * aveva già emesso fattura inerente le spese legali anticipate e saldate.

Alla luce di quanto esposto, gli avvocati * e * dichiaravano di ritenere di avere tenuto un comportamento conforme al codice deontologico, senza alcuna violazione dell'art. 22 come preteso.

L'avv. *, portato a conoscenza delle difese svolte dalle colleghe, confermava il contenuto dell'esposto, lamentando un comportamento delle stesse non conforme ai dettami deontologici.

Interpellate nuovamente, gli avvocati * e * ribadivano a loro volta le difese svolte, facendo presente che, al contrario, proprio l'avv. * aveva tenuto un atteggiamento poco conforme alla deontologia, avendo trasmesso una quietanza senza preventivo accordo sul contenuto; quietanza che avrebbe di fatto impedito la successiva richiesta di restituzione dei bancali con la sottoscrizione di *"non aver più nulla a pretendere per qualsiasi motivazione, diritto, interesse, azione ed altro"*.

Ciò premesso e ritenuto, il Consiglio ritiene che il comportamento tenuto dagli avvocati * e * nel caso di specie non appaia passibile di censura, tenuto conto delle seguenti circostanze dalle stesse evidenziate nel corso dell'istruttoria e non smentite:

- la quantificazione dell'importo dovuto a saldo, comunicata all'esponente, comprendeva infatti, anche le spese a rimborso dell'i.v.a. sulle spese legali, e avrebbe potuto, e dovuto, essere, nel caso, preventivamente contestata prima dell'invio dell'assegno, peraltro proprio dell'importo richiesto;
- la quietanza liberatoria, predisposta senza preventivi accordi, appare avere un contenuto molto più ampio del necessario, sì da far ritenere che si volessero ricomprendere nella stessa rapporti rimasti estranei al detto rapporto e quindi non rientranti nella definizione raggiunta, per cui appare ragionevole l'atteggiamento della società * di riservare la consegna all'atto della restituzione dei bancali.

Si rileva altresì come l'esposto, seppure più volte preannunciato, sia stato depositato solo due anni dopo gli accadimenti e nella pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dalla società * per la consegna dei bancali.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 12 gennaio 2011)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Fausto Sergio Pacifico sull'esposto presentato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- rilevato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * chiede la verifica deontologica delle espressioni usate dall'avv. * in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ove questi ha criticato l'omessa convo-

cazione del proprio assistito da parte del Consigliere dell'Ordine assegnatario del fascicolo del ricorso in prevenzione e l'avvenuto opinamento in assenza di contraddittorio;

- precisato che anche questo Consiglio ritiene che la convocazione del preveniente rappresenti una facoltà e non un obbligo, che deve essere valutata di volta in volta nell'ambito della discrezionalità decisoria riconosciuta al Consiglio dell'Ordine;

- ritenuto in ogni caso che, nel caso di specie, la diversa opinione espressa dall'avv. * si è mantenuta nell'ambito del legittimo diritto di critica e di difesa, e che i toni usati non paiono eccessivi nè sconvenienti;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 2 febbraio 2011)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Gino Martinuzzi sull'esposto presentato dal sig. * nei confronti degli avvocati * e *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Va premesso che sono stati i rapporti interpersonali fra l'esponente e il geom. *, suo socio nella * s.r.l., a dare luogo a una situazione imbarazzante e poco limpida, nella quale, peraltro, gli avvocati * e * non sembrano essere venuti meno ad alcun precetto di sostanziale coerenza.

Infatti, i predetti legali hanno, dapprima, assunto la difesa della * s.r.l. per mandato loro conferito dal geom. *, in qualità di legale rappresentante della società, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo notificato a iniziativa della * s.n.c. Dunque, essi assunsero la difesa sostanziale della * s.r.l. su mandato formale del geom. * contro la * s.n.c. (ove la controparte sostanziale era il sig. * quale socio della * s.n.c., oltre a quest'ultima).

Successivamente, il sig. *, non già in qualità di legale rappresentante della * s.r.l. (non avendo mai rivestito tale carica) bensì in qualità di socio di detta società, ha proposto domanda di arbitrato nei confronti del geom. *, in qualità di legale rappresentante della stessa società, secondo lo schema previsto dall'art. 2476 c.c. in relazione alla proposizione dell'azione di responsabilità.

In detto procedimento arbitrale il geom. * si è costituito a mezzo degli avvocati * e * e gli interessi sostanziali delle due controparti erano i seguenti: da una parte quello della * s.r.l. per iniziativa del sig. *, e dall'altra parte quello del geom. * quale legale rappresentante della * s.r.l. La situazione, suscettibile in teoria di dare luogo a un conflitto d'interessi nel caso che la * s.r.l. si fosse costituita nel procedimento arbitrale in persona di un curatore speciale ad hoc, nella sostanza non ha poi determinato una tale situazione, perché la società non risulta essersi costituita affatto in quell'arbitrato, così come non risulta affatto che il collegio arbitrale abbia ravvisato, nell'operato del geom. *, il compimento di alcun atto pregiudizievole per gli interessi della * s.r.l.

Per tutto ciò, pare al Consiglio che la controversia abbia sempre e soltanto coinvolto gli interessi sostanziali personali e diretti dei due soci o ex soci fra loro, non il rapporto sostanziale fra il socio geom. * e la società *.

P.Q.M.

Il Consiglio delibera non luogo a provvedere per insussistenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 7 marzo 2011)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Chiara Rigosi sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

L'esposto nasce da una controversia relativa a una cessione di quote tra il sig. * (difeso dall'avv. *, esponente) e il sig. * (difeso dall'avv. *), soci della * s.n.c.

Tra i vari accordi, si prevedeva che il sig. * fosse liberato dalla garanzia personale relativa alla esposizione debitoria della società presso la banca *, per euro 9.612,97 e, in tal senso, l'avv. *, con fax del 24 luglio 2010, aveva dato precisa rassicurazione, comunicando che il proprio cliente aveva versato tale somma all'istituto bancario, attingendo a proprie personali risorse.

Non avendo, però, l'avv. * esibito la ricevuta di versamento, l'esponente chiedeva alla banca la conferma dell'avvenuto versamento (evidentemente sul c/c intestato alla società) e la risposta fu che vi era un saldo negativo di euro 15.425,50, somma a debito che andava via via diminuendo nelle verifiche fatte nei giorni successivi.

Richiesti all'avv. * chiarimenti sul punto, questa non rispondeva, limitandosi a sollecitare la comparizione dinanzi al notaio per il passaggio della quota e inviando la bozza dell'atto di cessione.

L'avv. *, in data 24 maggio 2010, inviava all'avv. * un fax con il quale rilevava che l'invio della bozza dell'atto di cessione era prematura in quanto si stava ancora trattando della situazione debitoria di cui sopra.

L'avv. * rispondeva, con fax in pari data inviato all'avv. *, e riconosceva al cliente di quest'ultima sig. * che era nata una situazione di stallo derivata dalla mancanza di liberatoria da parte della banca e che tale ostacolo sarebbe stato del tutto fittizio in quanto la banca, con lettera del 27 aprile 2010, aveva comunicato che il decimo giorno lavorativo successivo al ricevimento di tale lettera da parte del sig. *, quest'ultimo sa-

rebbe stato liberato dalla garanzia fideiussoria prestata.

In tale lettera dell'avv. * è contenuta, a parere dell'esponente, violazione dell'art. 27 c.d.f., perché il comportamento del difensore avrebbe pregiudicato l'esito bonario della vertenza e avrebbe recato un danno all'immagine e alla serietà professionale della collega.

Con propria memoria depositata in data 9 dicembre 2010, l'avv. * faceva presente che la liberazione delle garanzie fideiussorie era stata condizione in più richiesta dall'avv. * a trattativa già conclusa e che per tale motivo la stessa si è dilungata in una serie di passaggi successivi che in gran parte non rilevano ai fini dell'esposto.

In ogni caso, l'avv. * sostiene che quella lettera del 27 aprile 2010 costituirebbe già la prova del pieno adempimento alla liberazione del garante sig. *, il quale, al contrario, tardava a ritirare presso la banca la lettera di liberatoria.

In realtà, la lettera del 27 aprile 2010 costituisce comunicazione relativa all'operatività del recesso per obbligazioni future e non per quelle già in essere al momento del recesso. In quel momento, il saldo era negativo per l'importo di euro 9.612,97 che, in effetti, il cliente dell'avv. * non dimostrava di avere versato e per il quale il cliente della esponente sarebbe rimasto obbligato nei confronti della banca.

Da ciò, o anche da ciò, derivava la situazione di stallo che l'avv. *, nel proprio fax del 27 maggio 2010, inviato all'avv. * e al suo cliente e oggetto dell'esposto, imputa essenzialmente al comportamento della collega (che è da intendersi, in realtà, quanto a tale aspetto, corretto).

Con successiva memoria depositata in data 28 febbraio 2011 dall'avv. *, in nome e per conto dell'avv. *, e con successiva comunicazione inviata tramite e-mail al Consigliere relatore, risultava documentalmente provato che il sig. * risultava libero da ogni impegno fideiussorio, compresa l'esposizione di euro 9.612,27 che la * s.n.c. aveva nei confronti della banca.

Pertanto, se pure è vero che il fax dell'avv. * del 27 aprile 2010 era di qualche giorno precedente alla definitiva liberazione del fideiussore, è anche plausibile che le operazioni volte alla liberazione di quest'ultimo dalla garanzia fossero già avvenute.

Dunque, l'avv. * inviava, in data 24 maggio 2010, e quindi in data successiva alla avvenuta completa liberazione dalle garanzie prestate dal sig. *, un fax indirizzato all'avv. * e, per conoscenza, al suo cliente, al fine di fare presente che la controversia si poteva concludere nei termini concordati, e quindi per sollecitare la sottoscrizione degli accordi.

Ciò posto, pur ravvisandosi nel comportamento dell'avv. * una certa indelicatezza nei confronti della collega di controparte, è anche vero che non si può ritenere che vi sia stata, nel caso di specie, violazione dell'art. 27 c.d.f., dal momento che non vi è stata corrispondenza diretta con la controparte, in quanto da un lato il fax era stato inviato all'avv. * e solo per conoscenza al suo cliente, con questo concretando, peraltro, seppur al contrario, la fattispecie di cui al primo canone della predetta norma, che in casi particolari consente l'invio diretto di corrispondenza alla controparte purché sia inviata per conoscenza anche al suo difensore.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 23 marzo 2011)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovambattista Fragomeni sull'esposto presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- esaminato l'esposto e sentito l'esponente;
- valutate le argomentazioni svolte dall'avv. * nella memoria difensiva depositata in data 8 aprile 2009;
- rilevato che l'esposto non contiene doglianze riferite a comportamenti dell'avv. * tali da poter acquisire rilevanza disciplinare, ma si limita a esporre lagnanze riferite al fatto che il legale all'udienza del 12 novembre 2008, escusso in qualità di teste, avrebbe depresso, relativamente alla dinamica di un sinistro, di essersi trovato in una posizione che non corrispondeva a quella che in precedenza aveva riferito alla figlia dell'esponente;
- ritenuto che la valutazione del Consiglio non può investire il contenuto delle deposizioni che il legale assume nella qualità di testimone, tranne nelle ipotesi in cui il legale incorra nelle violazioni di appurata falsa testimonianza o in volontari e clamorosi errori per volontariamente avvantaggiare una delle parti in causa, come nella fattispecie non può dirsi accertato;
- considerato che, pertanto, nella condotta dell'avv. *, quale emersa dai riferimenti dell'esponente e dall'allegata documentazione, e a quanto si può dedurre all'esito dell'indagine preistruttoria svolta, non sono da ravvisare elementi di rilevanza disciplinare;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 23 marzo 2011)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Gino Martinuzzi sull'esposto presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Con esposto pervenuto in data 23 settembre 2010, il sig. * lamentava che l'avv. * avesse omesso: a) di presentare istanza di prelievo di un ricorso dallo stesso proposto per incarico dell'esponente avverso una ordinanza di sospensione di lavori edificatori emessa dal Comune di *; b) di tenere informato il cliente esponente durante il corso del procedimento amministrativo; c) di verificare che pervenisse regolarmente all'esponente la comunicazione del ricorso.

L'esponente precisava, inoltre, di avere proposto alla Corte d'Appello di Bologna domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo, ma di avere visto respingere detta domanda per intervenuta perenzione del ricorso al T.A.R., e concludeva chiedendo che il Consiglio valutasse il comportamento tenuto dall'avv. * e riconoscesse all'esponente danni economici parametrati alle previsioni della "legge Pinto" o comunque da valutare in separata sede contenziosa.

Dell'esposto veniva inoltrata copia all'avv. *, che in data 23 dicembre 2010 faceva pervenire una memoria difensiva corredata da documenti.

L'analisi delle distinte doglianze sollevate dal sig. * evidenzia che:

- l'interesse del sig. * a presentare ricorso al T.A.R. avverso una ordinanza di sospensione di lavori del Comune ebbe a sorgere in dipendenza del provvedimento stesso, datato 16 ottobre 1996, e non in dipendenza di una non meglio identificata ordinanza del 1997 del Pretore di *, come scritto dall'esponente;
- successivamente alla proposizione del ricorso al T.A.R., il Comune di * non risulta che abbia dato corso, nel termine previsto dalla legge, all'adozione dei provvedimenti definitivi e necessariamente consequenziali all'ordine di sospensione dei lavori; in tal modo e per tale via il ricorso aveva già raggiunto il suo scopo e la tutela degli interessi dell'esponente;
- l'addebito di mancata presentazione di una "istanza di prelievo" non si giustifica, posto che lo stesso esponente riconosce di non essersi fatto vivo con il suo difensore per ben undici anni; né l'avv. * avrebbe potuto presentare una tale istanza senza la collaborazione del cliente nella specificazione dei suoi necessari motivi;
- l'addebito di carente informazione non si giustifica, sia perché l'avv. * non aveva novità da comunicare al cliente, e quando ve ne furono egli provvide a darne notizia al cliente, sia perché quest'ultimo, come già notato, ha lungamente manifestato un singolare disinteresse;
- l'addebito di violazione del dovere di diligenza, mosso in relazione alla mancata verifica della effettiva ricezione delle informative inoltrate dall'avv. * per e-mail, non si giustifica, tenuto conto che l'esponente risulta, da un lato, avere avuto accesso diretto alla visura e alla copia del fascicolo depositato al T.A.R.; dall'altro lato risulta avere avuto un colloquio con l'avv. * quando ancora era pendente il termine per l'eventuale riassunzione del ricorso: il che significa che eventuali carenze di informazione sarebbero state comunque sanate, così da impedire il prodursi di qualunque pregiudizio.

Va poi conclusivamente rilevato che la pretesa del sig. * di vedersi riconosciuto un qualche risarcimento di danni economici ad opera di questo Consiglio è inammissibile, in quanto oggetto estraneo alle incombenze e funzioni dell'organo.

P.Q.M.

Il Consiglio delibera non luogo a provvedere per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 28 marzo 2011)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Flavio Peccenini sull'esposto presentato dalla sig.ra * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

L'esponente lamenta di avere affidato all'avv. * la propria difesa in una causa di risarcimento del danno alla persona a seguito di una caduta in un locale e che il difensore: a) non avrebbe depositato i documenti (da 1 a 34) menzionati in atto di citazione; b) non avrebbe richiesto alcuna consulenza medico-legale; c) non avrebbe presentato alcuna memoria istruttoria; d) non avrebbe indicato i testimoni a favore dalla stessa indicati; e) non avrebbe efficacemente controinterrogato i testi di parte attrice.

L'avv. * ha controdedotto, con memoria pervenuta il 7 marzo 2011, affermando che i documenti asseritamente non depositati risultano invece essere stati depositati all'udienza del 6 febbraio 2004 (come da copia del verbale di udienza); di avere verificato che un proprio collaboratore non ha in effetti depositato la memoria istruttoria in cui veniva chiesta la c.t.u. medico-legale e la eventuale integrazione dei mezzi istruttori, e se ne è assunto la responsabilità.

L'avv. * ha allegato copia della denuncia cautelativa fatta al proprio assicuratore della responsabilità civile, per l'ipotesi che dovesse emergere un proprio errore nella conduzione della causa, sino al momento della revoca del mandato da parte della sig.ra *.

Nulla dice l'avv. * in ordine alla contestazione della condotta tenuta nel corso delle udienze di audizione dei testimoni, ma nulla è dato rilevare dalla lettura dei verbali di causa.

Occorre fare una necessaria premessa: l'indagine sulla condotta dell'avv. * deve prescindere da ogni valutazione sulla sussistenza di un errore professionale; è infatti pacifico che non ogni errore professionale

determina automaticamente una sanzione disciplinare; il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti il mandato è sanzionabile sotto il profilo disciplinare soltanto quando essi siano conseguenza di una particolare trascuratezza ("non scusabile e rilevante", dice l'art. 38 c.d.f.), che ne sia o non ne sia derivato un pregiudizio per il cliente.

Va considerato, inoltre, che nella fattispecie non pare ricorrere alcuna delle ipotesi tipiche riscontrate dalla giurisprudenza disciplinare, quali la "ripetuta e costante negligenza" ovvero "la sistematicità" di una tale condotta, e che, anzi, l'avv. * non ha in alcun modo cercato di nascondere eventi che possono, in ipotesi, configurare un inadempimento al mandato (il mancato deposito di memoria istruttoria) e si è fatto parte diligente con il proprio assicuratore.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio rileva che all'avv. * non è addebitabile alcuna condotta deontologicamente in violazione degli artt. 8 e 38 c.d.f.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 30 marzo 2011)

. . .

B) DECISIONI EMESSE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente f.f. avv. Ruggero Benini, relatore avv. Sandro Callegaro

Non viola i doveri di diligenza (art. 8 c.d.f.), dignità e decoro (art. 5 c.d.f.) l'avvocato che, pur avendo mancato di diligenza professionale nei confronti del proprio cliente, sia incorso in una mancanza di diligenza caratterizzata da non gravità e non collegabile a un disordine sistematico nell'esercizio della professione, e si sia in ogni caso fatto carico delle conseguenze negative che al cliente sono derivate dal proprio comportamento negligente.

. . .

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

"Avere violato i doveri di diligenza, dignità e decoro per avere omissso:

- 1) di dare corso all'incarico ricevuto dal cliente sig. * che glielo aveva conferito nel 1990;
- 2) di restituire tempestivamente al sig. * la documentazione ricevuta, ostacolando così la tutela degli interessi del cliente; e ciò sino al marzo 1994."

Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto datato 10 gennaio 1993 e indirizzato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * il sig. *, autotrasportatore di *, denunciava il comportamento dell'avv. *. Il sig. * in particolare dichiarava di aver incaricato l'avv. * di procedere al recupero di un proprio credito cambiario di circa 9 milioni di lire; esponeva altresì che l'avv. * aveva accettato l'incarico ma non lo aveva poi effettivamente svolto, tanto che egli si era risolto nel novembre precedente a revocargli l'incarico, ma non era riuscito a ottenere la restituzione delle cambiali, né indicazioni sull'attività eventualmente svolta.

Seguiva una istruttoria da parte del Consiglio dell'Ordine di *, nel corso della quale l'avv. * procedeva a restituire gli originali delle cambiali insolute, che non erano state pagate dalla società emittente, e si accertava che l'emittente stessa era stata dichiarata fallita dal Tribunale di * nel dicembre del 1992.

Nel gennaio del 1996 l'avv. * veniva eletto a far parte del Consiglio dell'Ordine Forense di *. Conseguentemente quest'ultimo, con nota in data 26 febbraio 1996, trasmetteva il fascicolo relativo all'esposto all'ordine distrettuale di Bologna, il quale disponeva l'inizio delle indagini preliminari e, con delibera in data 22 luglio 1996, decideva apertura di procedimento disciplinare a carico dell'avv. * sui capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Successivamente, con delibera in data 2 marzo 1998, il Consiglio fissava al 22 aprile 1998 la seduta dibattimentale per la trattazione dell'esposto. Nell'imminenza dell'udienza, l'avv. * giustificava un proprio impedimento a comparire, per cui il Consiglio rinviava l'udienza al 10 giugno 1998. In tale data compariva l'avv. * il quale, pur riconoscendo di non avere diligentemente curato la pratica del sig. *, osservava di non avergli provocato danno alcuno, e comunque precisava di avere raggiunto con il sig. * un accordo per tacitare ogni sua pretesa. Egli giustificava ancora la mancata diligenza con propri problemi di salute nel periodo coincidente con quello in contestazione.

Alla stessa udienza veniva udito l'esponente sig. *, il quale confermava di avere avuto dall'avv. * l'offerta del rimborso delle spese sostenute, dichiarava di ritenere chiarito ogni equivoco con l'avv. * e di non voler insistere nell'esposto.

All'esito, il Consiglio ha deciso come in dispositivo, del quale è stata data lettura al termine dell'udienza.

Motivi della decisione

Che l'avv.* non abbia curato diligentemente la pratica affidatagli dal sig.*, è stato dallo stesso lealmente ammesso in dibattimento. È però provato che l'avv.* si è fatto carico di tale sua carenza di diligenza, tacitando le pretese del cliente, il quale ha dichiarato di non voler insistere nell'esposto, riconoscendo di avere raggiunto un chiarimento con il legale.

A ciò si aggiunga il fatto che il debitore nei cui confronti l'avv.* avrebbe dovuto promuovere azione esecutiva sulla base delle cambiali è risultato essere stato dichiarato fallito il mese prima della presentazione dell'esposto: per cui la omissione di una azione esecutiva che, a posteriori, avrebbe dato con quasi assoluta certezza esito negativo appare circostanza meritevole di considerazione al fine di valutare la gravità della negligenza e delle sue conseguenze.

Alla rinuncia all'esposto da parte dell'esponente non consegue automaticamente la archiviazione del medesimo, dato che il procedimento disciplinare non è nella disponibilità delle parti esponenti. Tuttavia, la scarsa importanza della mancanza disciplinare, unita alla prova del danno risarcito e dell'avvenuto chiarimento fra il legale e l'ex cliente, consentono di ritenere esclusa, nella fattispecie concreta, una violazione di carattere deontologico.

In particolare, il Consiglio ritiene di poter affermare il principio che, ove l'avvocato compia nei confronti del proprio cliente una mancanza di diligenza caratterizzata dalla non gravità, e questa mancanza di diligenza non sia collegabile a un disordine sistematico nell'esercizio della professione, e l'avvocato si faccia carico delle conseguenze negative che al cliente sono derivate dal proprio comportamento, la fattispecie possa essere ritenuta non rilevante disciplinarmente.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, modificato dalla legge n. 91 del 17 febbraio 1971, assolve l'avv.* dai capi di incolpazione, in quanto i chiarimenti acquisiti consentono di ritenere le circostanze oggetto dei capi di incolpazione prive di rilevanza disciplinare. Così deciso in Bologna, 10 giugno 1998 - 30 aprile 1999.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

...

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Antonio Spinzo

Viola i doveri di dignità e decoro (art. 5 c.d.f.), diligenza (art. 8 c.d.f.), competenza (art. 12 c.d.f.), difesa efficace (art. 36 c.d.f.) e informazione (art. 40 c.d.f.) l'avvocato che proponga un'azione innanzi ad autorità giudiziaria incompetente per difetto di giurisdizione, provocando il rigetto della domanda e la condanna del cliente alle spese, e che all'esito richieda al cliente il pagamento di spettanze eccessive e comunque sproporzionate rispetto all'esito del procedimento e all'attività svolta, e che, di fronte al rifiuto del cliente di saldare interamente l'importo, proceda a ingiunzione e ad esecuzione nei confronti del cliente, con aggravamento delle spese a carico dello stesso.

Sanzione adeguata è la censura.

...

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n.* nei confronti dell'avv.* incolpato dei seguenti addebiti:

"avere violato gli artt. 12 e 38 del r.d.l. n. 1578/33 per essersi resa colpevole, nell'esercizio della professione, di abusi, di mancanze, e, comunque, di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale e in particolare:

a) avere adempiuto con negligenza e violazione del dovere di competenza (v. anche artt. 8, 12, 36 40 del codice deontologico forense 17 aprile 1997) al mandato conferitole dal sig. in data 23 settembre 1998, proponendo ricorso di lavoro depositato in data 23 giugno 2000 davanti al Tribunale di * anzichè davanti al giudice amministrativo competente, proseguendo poi nel giudizio nonostante l'eccepito difetto di giurisdizione, con conseguente condanna del sig.* al pagamento delle spese del giudizio medesimo (lire 1.500.000 complessive);*

b) avere preteso dal cliente il pagamento integrale degli onorari forfettari, inizialmente convenuti nella misura complessiva di lire 5.000.000 come da scrittura privata 23 settembre 1998, pur manifestamente sproporzionati e comunque eccessivi rispetto all'attività svolta e ai risultati della stessa (art. 43, 1° canone, c.d.f.), proponendo quindi ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace per residue lire 2.000.000, con conseguente ulteriore aggravamento delle spese che venivano precettate al sig. in data 15 giugno 2001 nella misura complessiva di lire 3.446.800 (comprensive di i.v.a. e c.a.p.). Il decreto ingiuntivo veniva poi opposto dal sig.*."*

Fatto e svolgimento del procedimento

In data 6 settembre 2001 il sig. * depositava al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * esposto nei confronti dell'Avv. * nel quale esponeva di avere dato l'incarico agli avvocati * e * di promuovere azione giudiziale, quale dipendente, nei confronti della Banca d'Italia, volta a ottenere il ristoro del danno patrimoniale e morale conseguente alle anticipate dimissioni dall'attività lavorativa cui era stato costretto. Sosteneva l'esponente di avere informato i suddetti professionisti che per i medesimi fatti egli aveva promosso alcuni anni precedenti un'azione giudiziale avanti il T.A.R. Riferiva il sig. * di avere pattuito un compenso con i predetti legali nella misura di lire 5.000.000 corrispondendo agli stessi la somma di lire 1.000.000 a titolo di fondo spese.

L'esponente evidenziava che i professionisti incaricati si determinavano a proporre ricorso avanti il giudice del lavoro del Tribunale di *, ma che la procedura veniva dichiarata estinta con sentenza per difetto di giurisdizione del giudice adito, con la conseguenza che l'esponente era stato condannato a rifondere alla controparte le spese processuali nella misura di lire 1.500.000 oltre oneri fiscali.

Sulla base dell'esito di tale procedura l'esponente, lamentando di avere subito un grave e notevole danno in conseguenza dell'errore professionale, della negligenza e imperizia addebitata agli avvocati * e *, per avere essi erroneamente adito il giudice ordinario anziché il giudice amministrativo, contestava il diritto dei propri legali a ottenere il residuo compenso concordato ritenendo, invece, di avere diritto a una riduzione degli onorari.

Il sig. * si doleva quindi del fatto che i propri legali avevano provveduto a notificargli due diversi decreti ingiuntivi per l'intimazione del pagamento delle somme non ancora corrisposte e adiva il Consiglio dell'Ordine di * per l'accertamento della dedotta negligenza e incuria da parte dei professionisti incaricati nonchè per l'eventuale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 22 del codice deontologico.

In data 19 novembre 2001 l'avv. * depositava propria memoria difensiva respingendo le accuse formulate dall'esponente circa una sua negligenza professionale nell'espletamento del mandato affidatole per avere essa – secondo il dire dell'esponente – proposto erroneamente un ricorso di fronte a un giudice carente di giurisdizione. Sosteneva nel suo atto difensivo l'avv. * che la questione era sottoposta a giudizio del giudice ordinario nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal sig. * avverso le pretese di pagamento della parcella azionata dal medesimo difensore, nella cui comparsa di risposta veniva ribadita la legittimità della scelta processuale, peraltro, a loro dire, concordata con il cliente, di adire il giudice del lavoro.

Sosteneva l'avv. * "l'incompetenza" dell'Ordine professionale a esaminare e, quindi, a poter giudicare, sulle "opinioni e/o sugli orientamenti giuridici che i suoi membri adottano", atteso che l'esponente si sarebbe lamentato di un errore "tecnico/giuridico" senza, peraltro, indicare nessuna circostanza della dedotta "negligenza e incuria" nei confronti dei professionisti avvocati * e *.

Nell'adunanza del 21 novembre 2001 il Consiglio dell'Ordine di * deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. * con il capo di incolpazione oggetto di esame di questo Consiglio, a seguito di trasmissione degli atti di tali procedimenti da parte del Consiglio di * che aveva accolto l'istanza di ricusazione formulata dall'avv. * in data 4 aprile 2002 per avere essa promosso, con atti di citazione notificati in data 7 dicembre 2001 e 3 aprile 2002, azione giudiziaria nei confronti del Consiglio dell'Ordine di *.

Successivamente, in data 15 gennaio 2003, il Consiglio dell'Ordine di * rimetteva a questo Consiglio un ulteriore esposto, con allegati documenti, presentato dal sig. * sempre nei confronti dell'avv. *, nel quale, nel ribadire le precedenti doglianze anche con riferimento alle azioni giudiziarie promosse nei suoi confronti sia dall'avv. * di cui al decreto ingiuntivo ottenuto in suo favore dal Giudice di Pace di * per l'importo di lire 2.000.000 e per il conseguente precetto dell'importo di lire 3.446.880 e sia dal codifensore avv. *, che aveva ottenuto dal Giudice di Pace di * un decreto ingiuntivo per complessive lire 2.414.800.

Somme che il sig. * provvisoriamente versava, mentre, al contempo, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti del decreto azionato dall'avv. *, il cui giudizio si concludeva con la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'avv. * a corrispondere al sig. *, opponente, la somma di lire 4.606.924 oltre interessi e spese legali e successive occorrente.

Si lamentava il sig. *, con questo secondo esposto, del fatto che l'avv. * non solo non adempiva all'obbligazione di pagamento di cui alle statuizioni della sentenza ultima citata, ma proponeva ulteriori azioni giudiziarie nei suoi confronti:

- una citazione avanti il Tribunale di * per la condanna al risarcimento del danno per l'asserita diffamazione subita dall'avv. * in conseguenza dell'azione disciplinare proposta dal sig. *, che era stata archiviata dal Consiglio dell'Ordine di *;
- un atto d'appello, con richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà, avverso la sentenza del Giudice di Pace di * che aveva revocato il precedente decreto ingiuntivo e condannato l'avv. * al pagamento di somme di denaro, oltre interessi e spese;
- un atto di precetto da parte dell'avv. * per l'importo di euro 218,62, quali maggior somme dovute in

forza del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di *;

- un atto di opposizione agli atti esecutivi da parte dell'avv. * avverso il pignoramento mobiliare eseguito nello studio di quest'ultima, su richiesta del sig. *.

Con memoria difensiva del 2 maggio 2005 pervenuta in data 4 maggio 2005 al Consiglio dell'Ordine di Bologna, l'avv. *, riaffermando la correttezza del suo operato professionale e della scelta tecnico-giuridica di adire il giudice del lavoro, peraltro concordata con l'assistito, ribadiva la legittimità del pagamento dei compensi pattuiti in quanto rientranti "perfettamente, per la quantità, nelle tariffe forensi".

Inoltre, l'avv. *, criticando la decisione del Consiglio dell'Ordine di * di aprire il procedimento disciplinare, evidenziava che:

- mentre il sig. * aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo da essa avv. * azionato, lo stesso avrebbe invece pagato quello azionato dal codifensore avv. *;

- gli esposti presentati dal sig. * rispettivamente al Consiglio dell'Ordine di * nei confronti dell'avv. * e al Consiglio dell'Ordine di * nei confronti del codifensore avv. *, avevano ottenuto due diverse e contraddittorie decisioni: con la prima si disponeva l'apertura del procedimento disciplinare, con la seconda si disponeva l'archiviazione;

- l'assoluta inconferenza e insussistenza della censura di negligenza mossale, atteso che la problematica sulla competenza giurisdizionale in materia di controversie di lavoro per il pubblico impiego aveva comportato diverse oscillazioni giurisprudenziali, aggiungendo peraltro che il sig. * non volle appellare la sentenza nè proporre il regolamento di giurisdizione.

Segnalava, infine, l'avv. *, a conferma della scelta condivisa con il cliente di adire il giudice del lavoro, che lo stesso sig. * era stato assistito in precedenza da altro legale avanti la giurisdizione amministrativa senza conseguire alcun risultato e da qui la scelta, per l'appunto, di tutelare i propri diritti avanti la giurisdizione ordinaria.

Concludeva l'avv. * respingendo gli addebiti di cui al capo di incolpazione chiedendo che il Consiglio di Bologna provvedesse alla revoca del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e/o, comunque, all'archiviazione dello stesso.

Successivamente, con ulteriore esposto "integrativo" datato 13 giugno 2005 e pervenuto al Consiglio dell'Ordine di Bologna in data 16 giugno 2005 con lettera di accompagnamento dell'avv. * del Foro di *, il sig. * riepilogava le vicende giudiziarie che lo avevano visto contrapposto nei confronti degli avvocati * e * e segnalava ancora che:

- il giudice dell'esecuzione di * con sentenza n. */2004 aveva rigettato, con compensazione delle spese, l'opposizione agli atti esecutivi promossa dall'avv. *;

- l'avv. * aveva promosso nei suoi confronti, nel marzo 2003, causa di risarcimento danni per dedotta diffamazione conseguente all'esposto presentato al Consiglio dell'Ordine di *;

- in data 8 aprile 2003 l'avv. * aveva proposto opposizione di terzo all'esecuzione, quale terzo proprietario dei beni pignorati; opposizione che era stata rigettata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di * con condanna dell'avv. * alla rifusione delle spese processuali;

- l'avv. * aveva proposto opposizione all'esecuzione per nullità della notificazione e il giudice dell'esecuzione del Tribunale di * aveva condannato la stessa alla rifusione delle spese processuali;

- in data 28 dicembre 2004 l'avv. * aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. */2004 di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi;

- in data 31 marzo 2005 l'avv. * aveva notificato citazione di risarcimento danni per dedotta diffamazione per gli esposti presentati dal sig. * nei di lui confronti ai Consigli dell'Ordine di * e Bologna;

- opposizione proposta dall'avv. * in data 14 aprile 2005 avverso il precetto notificato dal sig. * in data 31 marzo 2005;

- ricorso in appello dell'avv. * avverso la sentenza n. */2004 del giudice dell'esecuzione di * che aveva rigettato l'opposizione di terzo all'esecuzione;

- ricorso in Cassazione dell'avv. * del 30 maggio 2005 avverso la sentenza n. */2004 del Tribunale di *.

Concludeva quest'ultimo esposto il sig. * ribadendo che gli avvocati * e * non avevano ancora ottemperato al pagamento delle spese processuali di cui alle statuizioni contenute nelle sentenze che avevano definito le cause di opposizione all'esecuzione.

Con ultima memoria datata 16 ottobre 2007, e pervenuta a questo Consiglio in data 22 ottobre 2007, l'avv. *, richiamando la precedente memoria difensiva datata 2 maggio 2005, rappresentava che il Tribunale di * con sentenza n. */2006 aveva riconosciuto essa avvocato "vittima del reato di diffamazione" con la condanna del sig. * al risarcimento del danno e che l'appello da quest'ultimo proposto era stato dichiarato improcedibile.

L'avv. * affermava di allegare a tale memoria copia della sentenza citata e dei verbali di causa dell'appello ma, in realtà, risultano allegati i verbali della causa di appello definita con declaratoria di improcedibilità, unitamente a sentenza diversa da quella citata, e cioè Tribunale di * - Seconda Sezione Civile, causa n. */2000 promossa dall'avv. * contro il sig. *.

A seguito di delibera del Consiglio dell'Ordine di Bologna del 9 marzo 2005 di apertura del presen-

te procedimento disciplinare, con successiva delibera del 28 aprile 2008 questo Consiglio ha disposto la discussione del procedimento all'adunanza disciplinare odierna.

All'udienza suddetta non compariva l'incolpata avv. * la quale faceva pervenire, nella stessa mattinata, a questo Consiglio istanza di ricusazione del Collegio.

L'istante fondava la richiesta sull'assunto che il Consiglio dell'Ordine di Bologna (e prima ancora quello di *) si sarebbe già anticipatamente pronunciato sulla sua colpevolezza per avere recepito pedissequamente le incolpazioni formulate dal Consiglio dell'Ordine Forense di *, e per averla in tale modo "dichiarata colpevole (essa avv. *) negli atti amministrativi di rinvio a giudizio". Sosteneva, inoltre, nel medesimo atto, la sussistenza per l'intero Consiglio dell'Ordine di Bologna e dei singoli Consiglieri di "una condizione litigiosa rispetto ad una causa promuovenda da parte della stessa istante nei loro confronti per conseguire il risarcimento dei danni discendenti dal contenuto diffamatorio e calunnioso delle delibere" consiliari da esso assunte, nonché per avere disatteso all'invito di revocare e/o modificare le delibere che avevano dato avvio al procedimento disciplinare.

La predetta istanza veniva rigettata dal Collegio per insussistenza degli specifici motivi di ricusazione di cui all'art. 51 c.p.c. sia con riferimento ai motivi riferibili al Consiglio, quale organo collegiale, sia con riferimento specifico ai singoli Consiglieri. Peraltro, il Collegio rilevava la inammissibilità ex art. 53 del r.d.l. n. 37/1934 dell'istanza di ricusazione per tardività della stessa.

Svolta, quindi, la relazione da parte del Consigliere relatore, veniva ascoltato l'esponente il quale confermava il contenuto degli esposti da esso presentati, evidenziando le innumerevoli azioni e procedure giudiziarie promosse dall'avv. * e dall'avv. *, avverso le quali aveva dovuto resistere e, benché vittorioso in molti dei giudizi, si era visto costretto a sopportare i costi delle cause per difendersi senza, tuttavia, riuscire a recuperare nei confronti dell'incolpata le spese e gli onorari liquidati dai vari giudici. Quest'ultime doglianze non sono state prese in considerazione trattandosi di fatti non oggetto dell'incolpazione disciplinare.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene provata la responsabilità disciplinare dell'avv. * per le incolpazioni contestate. Le dichiarazioni del sig. *, confermate degli esposti presentati, sono confortate dalla documentazione acquisita.

Giova preliminarmente rilevare che, pur essendovi, in astratto, possibile incertezza circa l'attribuzione della competenza tra il giudice del lavoro adito e il giudice amministrativo già precedentemente invocato, appare di tutta evidenza come sia stato del tutto errato radicare il procedimento avanti il giudice del lavoro di * in quanto il rapporto di lavoro dei dipendenti della Banca d'Italia era stato sottratto alla suddetta "privatizzazione" dell'art. 2 comma 4 del d.l. n. 29 del 3 febbraio 1993 che aveva conservato loro il preesistente ordinamento. Pertanto le controversie interenti il rapporto di lavoro della Banca d'Italia restavano devolute in via esclusiva alla cognizione del giudice amministrativo. E comunque il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di * quale giudice del lavoro riguardava - fra l'altro - supposti danni derivanti dalle "valutazioni ingiuste della convenuta" richiamate nelle note di qualifica, che erano oggetto del giudizio già pendente avanti il T.A.R.

Il compenso forfettario di lire 5.000.000 era stato pattuito in previsione dell'intero "iter" processuale che la causa avrebbe dovuto avere, e si appalesava del tutto sproporzionato con riferimento all'attività svolta che si era limitata al solo ricorso introduttivo e alla sola prima udienza. La proposta formulata dal sig. * di definire la sua posizione con il versamento della somma di lire 1.000.000/1.500.000 a totale saldo poteva ritenersi congrua, con la conseguenza che il successivo ricorso alla procedura monitoria da parte del legale risulta ingiustificato.

D'altra parte, detta valutazione è suffragata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (si veda, infatti, Cass. Civ., Sez. Unite, 2509 del 7 febbraio 2006, Staniscia c. Cons. Ord. Avv. Roma e altro), che ha confermato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense con la quale si affermava che commette un "abuso" il professionista che promuova ripetute azioni esecutive, nonostante abbia ricevuto serie e ragionevoli proposte di transazione o una offerta di pagamento, o addirittura un pagamento mediante assegno circolare o un bonifico.

La condotta tenuta dall'avv. * è pertanto da ritenersi contraria ai canoni di probità e correttezza, cui l'esercizio della professione forense deve sempre ispirarsi.

Il Collegio ritiene adeguata la sanzione disciplinare della censura.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del d.p.r. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, dichiara l'avv. * responsabile degli addebiti di cui al capo di incolpazione e applica la sanzione disciplinare della censura.

Così deciso in Bologna, 21 maggio 2008 - 9 giugno 2008.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense con sentenza del 6 novembre - 30 dicembre 2009.

La sentenza del Consiglio Nazionale Forense è stata confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 20773/2010 del 28 settembre - 7 ottobre 2010.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Chiara Rigosi

Viola i doveri di probità (art. 5 c.d.f.), lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.), colleganza (art. 22 c.d.f.), puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui (art. 41 c.d.f.) l'avvocato che, avendo ricevuto fiduciarmente dal collega avversario un assegno con l'importo concordato a definizione della controversia, da consegnare al proprio cliente solamente a fronte del rilascio di dichiarazione liberatoria, consegna prontamente l'assegno al cliente e non rilasci alla controparte la dichiarazione richiesta, richiedendo alla controparte il pagamento di un importo ulteriore rispetto a quello concordato, e non dia riscontro alle ripetute richieste di chiarimento inviate per iscritto dal collega di controparte.

Sanzione adeguata è l'avvertimento.

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

"avere violato i doveri di probità (art. 5 c.d.f.), lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.), colleganza (art. 22 c.d.f.), puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui (art. 41 c.d.f.), per:

a) avere consegnato al proprio cliente un assegno, che il difensore della controparte gli aveva inviato in deposito fiduciario con istruzioni di consegnarlo solo previa sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria e a fronte dell'abbandono del giudizio in corso;

b) non avere richiesto al cliente la sottoscrizione della predetta dichiarazione, insistendo anzi, in un momento successivo, per il pagamento di somme ulteriori, rispetto all'importo concordato e già versato;

*c) non avere abbandonato il giudizio pendente fra le parti innanzi al Tribunale di *, nonostante a ciò si fosse espressamente impegnato con propria e-mail in data 10 ottobre 2006;*

c) non avere risposto con sollecitudine alle reiterate lettere e richieste di informazioni inviate dal legale di controparte.

*In * e *, dall'aprile 2006 al settembre 2007."*

Fatto e svolgimento del procedimento

L'esposto dell'avv. *, da cui prende vita il presente procedimento, era stato, in un primo momento, inoltrato al Consiglio Forense di * che lo ha trasmesso per competenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in data 23 ottobre 2007.

L'avv. * espone che, essendo difensore della società *, società statunitense con sede in *, entrò in contatto con l'avv. * che patrocinava la società * s.r.l. in una causa che quest'ultima società aveva instaurato dinanzi al Tribunale di *, per il recupero della somma capitale di euro 19.106,00, di cui si dichiarava creditrice nei confronti della *. All'epoca dei fatti, tale somma corrispondeva a circa 20.500 dollari.

In precedenza, erano intervenuti accordi direttamente fra le parti per un componimento bonario della controversia.

Fra le società *, assistita dall'avv. *, e * era intervenuto, infatti, un accordo telefonico che prevedeva il pagamento di 23.421,48 dollari tramite cinque assegni, quattro dell'importo di euro 5.000,00 e il quinto per l'importo residuo. Gli assegni avevano scadenze tali da dare luogo a un pagamento rateale.

Lo studio dell'esponente intervenne quando la società debitrice * lamentò che il legale della * s.r.l., cioè l'avv. *, che aveva ricevuto gli assegni, non rispondeva alle loro richieste di riscontro e la società * aveva ricevuto un atto di citazione.

L'avv. * e l'avv. * si parlarono al telefono e quest'ultimo affermò che, ove gli assegni fossero andati a buon fine, egli avrebbe abbandonato il giudizio, con rinuncia alle spese.

L'ultimo assegno sarebbe scaduto il 30 agosto 2006 e solo con fax del 15 settembre 2006, l'avv. * informò che uno degli assegni da 5.000 dollari, che non era l'ultimo perché l'ultimo era di importo inferiore, non era andato a buon fine. L'esponente verificò la circostanza e si accorse che l'assegno non era andato a buon fine perché era stato posto all'incasso prima della data apposta sul titolo stesso. Pertanto, l'avv. * chiese all'avv. * di fornirle gli estremi del conto corrente della società sua assistita perché l'altra potesse versare l'importo di 5.000 dollari tramite bonifico bancario.

Nonostante ripetute sollecitazioni, l'avv. * non fornì le coordinate bancarie necessarie e gli venne quindi inviato un assegno circolare di 5.000 dollari, con una lettera di accompagnamento nella quale si faceva presente che l'assegno gli veniva inviato in deposito fiduciario, e che lo stesso non avrebbe dovuto essere consegnato al cliente prima che quest'ultimo avesse sottoscritto una dichiarazione liberatoria.

Peraltro, con e-mail del 10 ottobre 2006 (doc. n. 4) l'avv. * aveva assicurato che, con la consegna

di quell'assegno, avrebbe "chiuso la controversia". L'avv. *, invece, consegnò l'assegno alla cliente senza farsi rilasciare alcuna dichiarazione liberatoria. In seguito non rispose a ben cinque missive dei colleghi (dall'ottobre 2006 all'ottobre 2007) con cui chiedevano notizie e proseguì il giudizio dinanzi al Tribunale di *.

Solo dopo la diffida e l'esposto, l'avv. *, il 10 ottobre 2007, comunicò che la cessazione del contenzioso presupponeva il pagamento di ulteriori 2.700,00 euro.

Tutte le circostanze sono confermate dai documenti né, in sostanza, sono smentite dalle difese dell'avv. *, che sostiene che l'assegno di 5.000 dollari non fosse a saldo e non lo potesse essere perché la somma era stata richiesta in dollari, e non in euro.

L'avv. *, sia quando venne sentito dal Consigliere relatore sia nella propria memoria osservava che l'importo dovuto, in totale, dalla società, secondo gli accordi intercorsi con lui era di 24.000 euro, e non dollari, e, per tale motivo, la somma versata dalla società non avrebbe coperto l'importo effettivamente dovuto.

Sulla base di tali fatti, nei confronti dell'avv. *, con delibera del 14 luglio 2008 questo Consiglio apriva un procedimento disciplinare, secondo il capo di incolpazione soprarichiamato.

Veniva fissata l'udienza del 17 luglio 2010, con notifica del capo di incolpazione e del provvedimento di fissazione di udienza all'avv. *, all'esponente avv. * e al P.M. A tale udienza compariva l'avv. * e non compariva il P.M. pur ritualmente notiziato. Quanto all'esponente avv. *, si rilevava che la notifica della sua convocazione non aveva avuto esito positivo, in quanto la stessa si era trasferita presso un altro studio. Ciò posto, il Collegio rilevava anche che nell'esposto si dava atto che la vicenda fosse stata seguita anche dall'avv. * e che, pertanto, appariva opportuno intimare anche la stessa quale teste. Si rinviava, perciò, il procedimento all'udienza dibattimentale del 22 settembre 2010, disponendo la citazione per tale udienza dei testi avvocati * e *, di tale nuova fissazione di udienza si dava notizia all'incolpato, presente di persona.

Alla successiva udienza del 22 settembre 2010, presente l'avv. *, senza alcun difensore, e non presente il P.M. pur ritualmente notiziato, il Presidente avv. Lucio Strazziari dava lettura dei capi di incolpazione e il Consigliere avv. Chiara Rigosi svolgeva la relazione sui fatti di cui al procedimento disciplinare.

Veniva ascoltato il teste avv. *, la quale confermava integralmente il contenuto dell'esposto e, in particolare, rilevava che la società statunitense si era rivolta allo studio suo e del collega avv. * successivamente alla notificazione dell'atto di citazione, quando la società aveva già effettuato il pagamento ma un assegno non era andato a buon fine in quanto incassato dal debitore prima della scadenza. Il suo studio si mise, pertanto, in contatto con l'avv. * richiedendogli gli estremi bancari per effettuare il pagamento, ma non ottenne mai risposta.

Ottenuto, quindi, un assegno circolare di 5.000 dollari dalla società cliente, i predetti legali comunicarono tale circostanza all'avv. * che, con e-mail del 10 ottobre 2006, rispose che *"qualora detto assegno fosse stato inviato alla * s.r.l. oppure al suo studio, avrebbe provveduto a chiudere la controversia"*. Al contrario, continuava la teste, da informazioni successivamente assunte presso la Cancelleria del Tribunale di * (dinanzi al quale pendeva il giudizio) era risultato che la causa era stata proseguita ed era stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni ad aprile 2009.

Il Collegio, dato atto della comunicata impossibilità a comparire dell'avv. *, riteneva non necessaria la sua audizione alla luce delle dichiarazioni dell'avv. * e veniva disposto l'interrogatorio dell'avv. *, il quale faceva presente che il contenzioso dinanzi al Tribunale di * era stato chiuso e la causa abbandonata, con rinvio ex art. 309 c.p.c. alla udienza del 16 settembre 2010.

L'avv. * confermava di avere inviato la e-mail del 16 ottobre 2006, peraltro in atti, con la quale comunicava che, con l'invio dell'assegno di 5.000 dollari, egli avrebbe provveduto ad abbandonare la causa ma, dopo tale invio, i suoi clienti gli avevano fatto presente che il credito non poteva ritenersi estinto in quanto originariamente previsto in euro, e non in dollari, con un residuo credito pari a circa 3.000 euro.

Ribadiva, poi, che l'accordo relativo al pagamento rateale era avvenuto tra lui e lo studio dell'avv. * e che tale accordo prevedeva il pagamento, da parte della società americana, di 23.421,48 dollari, tramite cinque assegni con date diverse e prefissate. Egli, infine, ricordava che la somma capitale dovuta in atto di citazione era pari a 19.106,00 euro, a cui andavano aggiunte spese legali e interessi, per un totale complessivo di circa 24.000 euro.

Il Collegio dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e dava la parola all'avv. *, che svolgeva le proprie difese e chiedeva di essere prosciolto, previa dichiarazione di non colpevolezza.

Motivi della decisione

Risulta dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni della teste avv. * e dell'avv. *, che le parti (rimane incerto se le parti tra loro o i difensori per conto dei relativi clienti, ma la sostanza non cambia) avevano raggiunto un accordo che prevedeva il pagamento rateale della somma di 23.421,48 e il conseguente abbandono del giudizio.

In verità, l'avv. * ha reso due dichiarazioni tra loro contrastanti, in sede di interrogatorio dinanzi al Collegio. Ha prima confermato le risultanze documentali e la dichiarazione dell'avv. *, cioè che l'accordo prevedeva il pagamento di 23.621,48 dollari in cinque rate garantite da altrettanti assegni; poi si è smentito, asserendo che il credito totale ammontava a complessivi euro 24.000 circa.

Come si è detto, però, risulta *per tabulas* che egli aveva scritto ai legali dei debitori che, con l'invio dell'ultimo assegno di 5.000 dollari, avrebbe estinto il giudizio.

Tale circostanza rileva da due punti di vista: il primo è che, se così stanno le cose, allora è vero che il credito complessivo oggetto dell'accordo era stato indicato in dollari, che l'ammontare totale dello stesso era di 23.421,48 dollari e che quei 5.000 dollari costituivano proprio una rata afferente a quel credito così quantificato.

Ma questo comporta, ed è il secondo punto, che l'avv. * abbia disatteso un accordo concluso (pre-tendendo una somma maggiore rispetto a quella pattuita) e soprattutto, non abbia rispettato l'impegno di abbandonare il giudizio a fronte dell'invio della somma di 5.000 dollari e, pur avendola ricevuta in deposito fiduciario impegnandosi a consegnarla al proprio cliente solo a fronte di una dichiarazione finale e liberatoria da parte di quest'ultimo, al contrario egli, per sua stessa ammissione, non ha abbandonato il giudizio immediatamente ma soltanto quattro anni dopo questi fatti e ha consegnato, invece, prontamente l'assegno al proprio cliente, senza alcuna dichiarazione liberatoria da parte di quest'ultimo.

Risultano, dunque, fondati e provati i fatti alla base dei capi di incolpazione *sub a)* e *sub b)* (ritenendosi quest'ultimo assorbito nel capo *a)* e *sub d)*).

Infatti, l'art. 41 del codice deontologico (gestione di danaro altrui) stabilisce che l'avvocato debba comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del danaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita e ha l'obbligo di renderne sollecitamente il conto. Il secondo canone di tale norma prevede che *"in caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte ed attenersi"*.

Si ricorda, infatti, come l'avv. *, con fax allo studio legale *-* del 15 settembre 2006, avesse comunicato che l'importo mancante per il saldo della somma dovuta fosse pari a 5.000 dollari e che l'azione giudiziale sarebbe proseguita fino a che tale somma non fosse stata versata; con e-mail del 5 ottobre 2006, inviata all'avv. *, confermava che, non appena tale somma fosse pervenuta al suo studio, avrebbe provveduto a "chiudere la controversia".

Per tale motivo, il giorno dopo, e cioè in data 11 ottobre 2006, l'avv. *, dello studio *-*, inviava assegno circolare di 5.000 dollari all'avv. *, in deposito fiduciario, con l'intesa che egli avrebbe potuto consegnare tale assegno alla sua cliente solo previa sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria completa e definitiva di cui si allegava il testo.

Contrariamente a ciò, come si è detto, l'incolpato consegnava tale assegno alla propria cliente, senza ottenere alcuna dichiarazione liberatoria e senza abbandonare il giudizio (fatto, quest'ultimo, che si verificò solo due anni dopo).

Dunque, l'avv. *, pur avendo avuto precisa istruzione scritta in ordine alla consegna dell'assegno di 5.000 dollari, non vi si attenne, lo consegnò al cliente incondizionatamente e proseguì il giudizio che si era impegnato ad abbandonare.

Egli ha, pertanto, posto in essere comportamenti contrari all'art. 41 citato; ha inoltre violato, in relazione al capo d) (erroneamente indicato come c) del capi di incolpazione), l'art. 22 del codice deontologico non avendo, come risulta dai documenti prodotti e mai contestati dall'incolpato, risposto con sollecitudine alle lettere e alle richieste di informazione a lui indirizzate dallo studio legale dell'esponente.

Per tali comportamenti, il Collegio ritiene congrua la sanzione dell'avvertimento.

Per quanto attiene al capo c) del capo di incolpazione, nonostante l'avv. * abbia abbandonato il giudizio non immediatamente, come avrebbe dovuto, dopo il ricevimento dell'assegno di 5.000 dollari a saldo, ma dopo due anni, il fatto di avervi rinunciato senza pretendere alcuna somma aggiuntiva rende l'incolpato meritevole di assoluzione.

P.Q.M.

il Collegio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, dichiara l'avv. * responsabile degli addebiti di cui al capo a), ritenuto nello stesso assorbito il capo b), e al capo d) di incolpazione e applica la sanzione disciplinare dell'avvertimento; assolve l'avv. * dall'addebito di cui al capo c) di incolpazione, per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

Così deciso in Bologna, 22 settembre 2010 - 10 gennaio 2011.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

dalle associazioni dalle associazioni

LA UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS A BOLOGNA

BRUNO MICOLANO (U.I.A.)

Cara vecchia e splendida Bologna. Ancora una volta sei riuscita ad ammaliare il forestiero che è giunto in città e non ti conosceva. Come sono sembrati lontani i dibattiti sulla Bologna che non c'è più, sulla bolognesità perduta. I colleghi giunti da ogni parte del mondo hanno solo visto quanto è bella Bologna e quanto è onusta di storia, arte, politica.

Nei giorni della riunione si sentiva solo: qui vi era la bottega dove Michelangelo lavorava alla statua di Giulio II (Piazza Galvani); lì di fronte viveva e lavorava nella sua bottega Guido Reni (via Farini angolo via del Cane); qui è sepolto S. Domenico (e io ne parlo come dell'Agricola di Cristo): alla sua arca hanno lavorato Niccolò, detto appunto Dell'Arca, e ancora Michelangelo, *habitué* della nostra città.

Se ci dirigiamo verso il Pavaglione potete vedere la sede antica della più antica Università del mondo; prima eravamo giunti davanti allo studio dei giuristi che, incoraggiati da Irnerio, riscoprivano il diritto romano giustiniano (che dalle leggi trasse il troppo e il vano) (Banca d'Italia). Proseguendo, qui è stato incoronato Carlo V e quel giorno (24 febbraio 1530) in piazza c'era anche un giovane studente di diritto canonico che sarebbe diventato Gregorio XIII, quello che ancora oggi ci benedice dall'alto di Palazzo d'Accursio, che era sede anch'essa di uno Studio del diritto, così come Palazzo Legnani-Pizzardi, oggi sede del Tribunale. Gregorio XIII inventò poi il calendario gregoriano, che tutto il mondo occidentale ancora oggi adopera.

Per non parlare poi del Baglioni con specula annessa a Palazzo Fava, in un tripudio di Carracci e altre meraviglie. Fin nella sala ristorante in cui

a viva forza di obbligava il collega a distogliere lo sguardo dal piatto delle tagliatelle per fargli ammirare nel soffitto gli affreschi dei Carracci nella omonima sala; e poi il Diana, Nello, Tamburini.

Insomma un successo.

Tutto era iniziato giovedì 8 settembre sul far della sera. La squisita gentilezza del Presidente della Corte d'Appello e il *cocktail* offerto dal nostro Consiglio dell'Ordine, hanno segnato l'inizio della tre giorni bolognese.

I colleghi giungevano a uno a uno da ogni parte del mondo e la presentazione al nostro Presidente era certamente emozionante e inusuale; caro Presidente, ti presento il collega che giunge da New York, dal Centro Africa, da Montevideo, dall'Asia più lontana e via dicendo.

Una visita guidata per le sale della Corte d'Appello chiudeva la simpatica serata, che finiva a piccoli gruppi di amici, appunto al Diana, da Nello, al Caminetto d'Oro, al Carracci, al Baglioni.

Il giorno dopo alle nove in punto eravamo tutti nella splendida Sala delle Armi della Facoltà di Giurisprudenza, messa a disposizione dal prof. Luca Mezzetti.

Il dibattito sulla discriminazione era interessantissimo, poiché metteva a raffronto illustri professori, fra gli altri il prof. Pollicino della Bocconi, la prof. Mancini e la prof. Tega, con illustri colleghi provenienti da New York, Washington, Parigi e Vienna.

Nel saluto che il sottoscritto dava ai convenuti veniva ricordato che i rapporti fra l'Università, l'Ordine di Bologna e l'U.I.A. sono antichi e a testimonianza di ciò ricordavo un in-

tervento del prof. avv. Enrico Redenti al Congresso U.I.A. del 1957, che si tenne a Milano: intervento ritrovato nel libro degli atti di quel Congresso, che mi ha donato l'amico e collega Giuliano Berti Arnoaldi Veli.

I lavori si interrompevano all'ora di pranzo e lì ci si divideva. I partecipanti al seminario si recavano alla Cantina Bentivoglio e i membri del CDD, riuniti al Baglioni, si dirigevano a casa mia attraversando la piazza, lambendo la Prefettura, già Palazzo Napoleonico, e infine giungendo alla casa natale di Guglielmo Marconi; sì, perché Bologna oltre al calendario ha dato agli uomini anche la radio. La tavola, imbandita alla bolognese, ovviamente suscitava ammirazione maggiore che non essere nella casa che diede i natali a Marconi.

Nel pomeriggio i lavori proseguivano sia al Baglioni (il Direttivo) che all'Università (il seminario). Alla sera tutti al Pappagallo sempre per onorare la più antica bolognesità.

Il sabato i lavori proseguivano e ricevevano la cortese visita della prof. Silvia Giannini, vicesindaco, la quale porgeva i saluti della città intera. Gesto molto apprezzato anche perché inusuale.

I lavori poi il pomeriggio finivano con l'elezione del Presidente dell'U.I.A. Erano in lizza due colleghi, un americano e un libanese. Ha stravinto l'americano con 114 voti contro 40.

Poi i soliti saluti e ringraziamenti. Chi restava la domenica veniva accompagnato alla Ferrari dove si scoprivano altri gioielli: quella è la macchina di Ascari, quella è di Schumacher, e i più fortunati potevano anche guidare una vera Ferrari nel mitico autodromo di Fiorano.

L'OPERAZIONE POSEIDON II: L'I.N.P.S. E I GIOVANI AVVOCATI

MARIA ANNA ALBERTI (A.N.F.)

L'I.N.P.S. ha lanciato una campagna di controlli – denominata “Operazione Poseidon II” – nei confronti dei giovani professionisti e se verifica che, sui redditi da loro prodotti, non viene pagata una contribuzione previdenziale, viene emessa cartella di pagamento.

Secondo la legge n. 335/95, infatti, ogni reddito da lavoro, anche autonomo e a qualsiasi titolo prodotto, deve essere sottoposto a tale prelievo.

Per i liberi professionisti non dotati di Cassa Previdenziale fu, con la stessa legge, creato un fondo apposito a gestione separata, il cd. fondo autonomi. Gli accertamenti dell'I.N.P.S. sono perciò diretti a ottenere l'iscrizione e la contribuzione a tale fondo previdenziale.

In varie parti d'Italia sia praticanti sia giovani avvocati si sono visti recapitare la comunicazione dell'I.N.P.S. con la cartella di pagamento, contenente le maggiorazioni per sanzioni e interessi.

Cosa fare in questi casi?

Una prima distinzione va operata tra chi, al momento dell'accertamento, non sia ancora iscritto alla Cassa Forense, e chi invece vi abbia già provveduto.

Nel primo caso, per evitare di dover eseguire i versamenti all'I.N.P.S., occorre presentare domanda di iscrizione alla Cassa Forense comprendendo, con l'iscrizione retroattiva, anche tutti gli anni in cui si è prodotto un reddito. Indi, opporre all'I.N.P.S. l'eseguita iscrizione.

È bene però ricordare che l'iscrizione retroattiva può essere presentata alla Cassa Forense limitatamente ad alcuni periodi e solo in presenza dei requisiti di convalida e precisamente:

- il periodo di praticantato con abilitazione al patrocinio nel massimo di sei anni e il primo anno di iscrizione all'Albo anche in assenza di redditi;

- il secondo e il terzo anno di iscrizione all'Albo in presenza di almeno una fattura per anno.

Per anni in cui tali requisiti non fossero presenti e comunque per gli anni successivi, in assenza di obbligo di iscrizione per superamento dei minimi, la domanda dell'I.N.P.S. è da ritenere fondata.

Se l'avvocato ha invece già effettuato un'iscrizione che comprende anche gli anni in contestazione presso l'I.N.P.S., pur se i contributi non siano stati pagati integralmente (ad esempio, per rateizzazione), la posizione è da ritenersi regolare e l'illegittimità della pretesa andrà contestata all'Istituto.

La posizione più complessa riguarda coloro che, pur avendo presentato la domanda di iscrizione, non vi abbiano compreso gli anni per i quali l'I.N.P.S. chiede il versamento al cd. fondo autonomi.

In tale caso la situazione può essere modificata solo nel termine di sei mesi dalla comunicazione da parte della Cassa Forense dell'avvenuta iscrizione. Solo in questo periodo può essere infatti chiesto di ricomprendere nell'originaria istanza anche anni ulteriori, sempre con riferimento alla pratica con abilitazione e ai primi tre anni di iscrizione all'Albo, alle condizioni prima esposte.

La possibilità di evitare le pretese dell'I.N.P.S. trova dunque in questo caso una precisa limitazione poiché, oltre il predetto termine di sei mesi, non è più possibile far rientrare gli anni nell'iscrizione alla Cassa Forense e le pretese dell'I.N.P.S. debbono

ritenersi fondate. Diversamente deve invece concludersi per gli anni di praticantato senza patrocinio, nei quali si sia prodotto reddito. La soluzione potrebbe essere quella di chiedere il riscatto per un massimo di tre anni, trattandosi di periodo per il quale non si può esercitare l'opzione per l'iscrizione retroattiva. Da ricordare infine che il riscatto può essere richiesto, sempre nel massimo di tre anni, con riferimento al praticantato con patrocinio.

Nel valutare la situazione occorre anche prefigurarsi le conseguenze economiche in tema di esborsi e di future prestazioni. Posso qui fornire solo alcuni spunti generali di riflessione, perchè la valutazione deve essere effettuata caso per caso.

Alla Cassa Forense si versa il contributo soggettivo pari al 13% del reddito dichiarato, oltre l'1% di contributo modulare sui redditi dal 1° ottobre 2010. È però previsto un minimo pari a 2.100 euro sui redditi 2010 e di 183 euro per la modulare.

Per coloro che si iscrivono con decorrenza anteriore al 35° anno di età, per i primi cinque anni i minimi soggettivo e modulare sono ridotti al 50%.

Quanto al contributo integrativo sul volume d'affari, esso è pari al 4% per le fatture emesse dal 1° gennaio 2010 (2% in precedenza), con un minimo pari a 550 euro per il volume d'affari 2010.

Per i praticanti abilitati iscritti alla Cassa Forense e per i primi cinque anni di iscrizione all'Albo, è dovuto solo l'importo corrispondente a quanto effettivamente fatturato.

Per le percentuali e i minimi degli anni antecedenti e per tutte le tipologie di contribuzione consiglio di fare riferimento all'articolo pubblicato su *La*

dalle associazioni

Previdenza Forense, n. 1/2011, pag. 72, e alle tabelle a pag. 74.

All'I.N.P.S. si paga il solo contributo in percentuale al reddito effettivamente prodotto, percentuale che oggi è pari al 26,72%. A carico del cliente si può porre una percentuale del 4% del compenso lordo. Per conoscere la percentuale di contribuzione degli anni passati si può consultare il sito internet dell'I.N.P.S. (percorso: servizi *on-line*, informazioni, i contributi da lavoro, tabelle aliquote).

Da ricordare che in ogni caso di fatturazione l'avvocato è tenuto comunque ad applicare il 4% di c.p.a.

In caso di contestazione d'ufficio, viene applicata dall'I.N.P.S. una sanzione pari al 7%, poichè il professionista, se non iscritto ad altro fondo

previdenziale, era obbligato alla denuncia e ai versamenti.

Nessuna sanzione viene invece applicata dalla Cassa Forense in caso di iscrizione retroattiva, poichè tale istituto concerne anni per i quali non sussisteva alcun obbligo contributivo.

Vi è da considerare ancora che l'I.N.P.S. eroga prestazioni con il meno favorevole criterio contributivo, con almeno cinque anni di contribuzione, e che non è possibile, allo stato attuale della legislazione, chiedere la ricongiunzione con i successivi eventuali anni di iscrizione alla Cassa Forense.

Se poi nell'anno non si raggiunge il minimale I.N.P.S., pari oggi a circa 5.000 euro, i contributi versati ven-

gono considerati in proporzione e quindi non coprono un intero anno agli effetti del pensionamento.

Salvo casi particolari si può quindi concludere che sia più conveniente procedere con l'iscrizione alla Cassa Forense.

I componenti dello Sportello Previdenza presso l'Associazione Sindacale Avvocati di Bologna (via Garibaldi 7, tel. 051-33.00.96) sono a disposizione dei colleghi per ogni ulteriore chiarimento.



LE TOGHE ABBANDONATE

- E' per protestare contro le nuove leggi...
- E gli avvocati?
- Buona parte sono alla Camera... a farle!

(disegno di Nirsoli su - Numero -)

IUS BOLOGNA SPORT



Ius Bologna Ciclismo

MANLIO D'AMICO

Indimenticabile stagione 2011 per il gruppo ciclistico Ius Bologna – Avvocati, Magistrati e Notai Ciclisti del Foro di Bologna.

I 42 soci, tra cui 4 donne agguerritissime, accomunati oltre che dalla colleganza professionale anche dalla sfrenata passione per le due ruote, hanno percorso in lungo e in largo l'Italia, partecipando a numerosi raduni e incontri sotto l'egida del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e della Fondazione Forense Bolognese. Per la sezione agonistica ottima prestazione per l'**avv. Andrea Fiume** alla Gran Fondo a Casciana Terme (Pisa), il quale ha però purtroppo concluso prematuramente la stagione per un brutto infortunio alla Dieci Colli Bolognesi.

Le più belle sorprese sono state quelle del giovanissimo **dott. Pietro Marcotullio**, praticante avvocato nello studio dell'**avv. Vittorio Casali**, che ai Campionati Italiani di Numana ha ottenuto uno spettacolare secondo posto assoluto, battuto in volata dal Campione Nazionale A.I.M.A.N.C. avv. Francesco Grasselli di Padova. Nel durissimo percorso sul Monte Conero, Pietro è stato sempre nel gruppo di testa e si è distinto tra i più forti scalatori a livello nazionale. Siamo tutti convinti che l'anno prossimo (a proposito, in bocca al lupo per l'esame da avvocato!) sarà un sicuro protagonista con la divisa rossoblu.



Il dott. Pietro Marcotullio, vicecampione, con il campione d'Italia avv. Francesco Grasselli di Padova

Per la sezione turistica - nella quale ricordiamo che il motto è "si parte insieme, si torna insieme" - dal 9 al 12 giugno 2011 è stato organizzato nuovamente uno *stage* a Cortina d'Ampezzo, con pedalate la mattina e conferenze di studi, ovviamente giuridici, il pomeriggio, dove sono stati trattati interessanti argomenti con prestigiosi relatori/ciclisti, quali il dott. Marco Marulli (giudice della III sezione civile del Tribunale di Bologna), il **prof. avv. Federico Carpi**, il **prof. avv. Renzo Costi**, e tra i commercialisti, il dott. Cesare Mattei. Tra gli argomenti di diritto sportivo trattati, "Le Associazioni Sportive Dilettantistiche: aspetti fiscali e operativi". Visto lo straordinario successo dei partecipanti, anche da parte di colleghi di altri Fori, si consiglia a tutti gli amici di prenotarsi per tempo per l'edizione che si terrà dal 21 al 24 giugno 2012.



APPUNTAMENTO SULLE DOLOMITI CON LO IUS BOLOGNA PER UN WEEKEND DI STUDIO E PEDALATE

A Cortina il diritto sportivo monta in sella

CORTINA D'Ampezzo, abituale meta griffata dei bolognesi sciatori, diventerà la "Carnobio del diritto sportivo"? Questo l'obiettivo dei ciclisti in toga dello "Ius Bologna": una quarantina di avvocati, notai, commercialisti e giudici patiti del pedale che anche quest'anno si sono dati appuntamento per un weekend tutto "sport e studio" nella Perla delle Dolomiti. Questo, il sogno dell'avvocato Manlio D'Amico, presidente dello Ius Bologna, che per l'occasione è riuscito a coinvolgere anche due principi del Foro quali i professori Renzo Costi e Federico Carpi. Anche loro in bici con gli altri partecipanti e altri docenti vip, come il giudice Marco Marulli, il commercialista Cesare Mattei e, per il Consiglio dell'Ordine Foren-

se, Vincenzo Florio e Gino Martinuzzi. Come dire, "mens sana in corpore sano". O, per meglio dire "alla bolognese": unire sempre l'utile al dilettevole. Una cosa è certa: l'immagine di questi valenti legali e giuristi desta anni luce dallo stereotipo che vuole avvocati e giudici chiusi su carte polverose e con la schiena un po' curva. Eccoli, invece, i tonici esempi dello Ius Bologna, che a Cortina hanno abbinato allenamento e studio, affidando Giove Pluvio. Tra i tanti nomi: i fratelli Giorgi, Stefano Mazzetti, gli avvocati Alessandro Lovato, Federico Alzona, l'imolese Ettore Campagnoli, e le splendide e muscolose avvocatessine Claudia Pintano e Giovanna Zangrilli. Dopo la Bologna-Cortina di tre anni fa, per lo

Ius Bologna questo è il secondo weekend ciclo-giuridico a Cortina D'Ampezzo. Sostanzioso, il programma: la mattina, tutti sulle erbe del Passo Tre Croci, lago di Misurina, e Passo Giau; il pomeriggio, le lezioni formative. Tra gli altri, il professor Costi ha parlato di "Responsabilità degli intermediari e degli emittenti del mercato finanziario", mentre Federico Carpi ha dissertato su "La prova nei procedimenti a cognizione sommaria". La sera (ci vuole il fisico), tutti a ballare al "Vip". Ambiziosi, dunque, i progetti di D'Amico: «Nel 2012 inviteremo anche il procuratore e il presidente della Federazione ciclistica italiana, Santilli e Rocca».

Beatrice Spagnoli

Altri appuntamenti imperdibili sono stati il weekend a Riccione il 16 e 17 aprile 2011, organizzato dall'**avv. Giovanni Giorgi**, "a caccia" dei Colli Romagnoli; il giro a Verzano-Riola di Vergato il 14 maggio 2011, ospiti del nostro unico e inimitabile Presidente Onorario **avv. Ulisse Melega**, con l'erta finale al 18%!

Dopo la pausa estiva a settembre ci sono stati due importanti ritrovi: sabato 10 settembre 2011 il Tour dei Colli Euganei, con partenza e arrivo ad Arquà Petrarca (Padova), organizzato magistralmente dall'**avv. Sandro Callegaro**, Direttore della nostra Fondazione Forense, con oltre sessanta partecipanti per il gemellaggio con l'Ordine degli Avvocati di Padova e di Bassano del Grappa.



Da sinistra, avv. Giovanna Zangrilli, avv. Giovanni Giorgi, avv. Simone Addario Solieri, avv. Andrea Fiume, avv. Federico Alzona, avv. Miriam Zanoli, dott. Pietro Marcotullio, avv. Filippo Campagnoli, avv. Manlio D'Amico (Presidente dello Ius Bologna Ciclismo), avv. Vittorio Casali, avv. Sandro Callegaro (Direttore della Fondazione Forense Bolognese), avv. Gabriele Giuffredi, dott. Alessandro Tamba, avv. Celestino Salami (dell'Ordine di Ravenna), ing. Tito Clari (marito del giudice dott. Lucia Ferrigno).

Sempre in tema di gemellaggi tra ordini professionali, il 24 settembre 2011 siamo stati invitati dall'Ordine degli Avvocati di Verona, guidati dall'avv. Alessandro Montagnoli, per un tour dei Colli Lessini: novanta chilometri con partenza e arrivo da Montorio Veronese, passando per le incantevoli località sopra Bosco Chiesanuova a oltre 1.200 metri di altezza.



E come sempre "tutti i salmi finiscono in gloria", con la chiusura della stagione a Molinella per la seconda edizione del Cesare Magli Bike Day, organizzato dall'**avv. Paolo Ghedini** e dall'amica giornalista Beatrice Spagnoli, il 1° ottobre 2011. Si è trattato di una volata di ottanta intensi chilometri, che ci ha portato lungo un itinerario alla scoperta delle suggestive valli adiacenti al Delta del Po. All'arrivo, premiazioni e festa di sport con scambio di riconoscimenti tra il nostro Presidente del Consiglio dell'Ordine **avv. Lucio Strazziari** e il Sindaco di Molinella Bruno Selva, affiancati dal Segretario del Consiglio dell'Ordine **avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli** che, alla guida del mitico Ape "Calessino", ci passava le borracce, e dal "turbo-diesel" dello Ius Bologna, il Consigliere dell'Ordine **avv. Gino Martinuzzi**.

Arrivederci a tutti i colleghi ciclogiuristi e a tutti gli amici dello Ius Bologna per una nuova ed entusiasmante stagione 2012. Tra i tanti appuntamenti in programma, vi segnalo l'arrivo a Cortina d'Ampezzo del Giro d'Italia il 23 maggio 2012, dove siamo stati invitati nel palco d'onore per festeggiare i nostri campioni.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011 **il Resto del Carlino**



I più bei nomi del Foro di Bologna, si sono dati appuntamento a Molinella per la 2° edizione della kermesse ciclistica 'Cesare Magli & Figli Bike Day', organizzata dal collega Paolo Ghedini. Gli avvocati dello Ius Bologna qualche giorno fa si sono dati appuntamento a Molinella. Per i 50 patiti del pedale con la toga dello Ius Bologna (tra i tanti, gli avvocati Ulisse Melega, Gianni Giorgi, Andrea Fiume, Edore Campagnoli, Giovanni Berti, i notai Stefano Mazzetti e Giuseppe Giorgi), il penalista Marco D'Apote, capitanati dal presidente Manlio D'Amico, si è trattato di una volata di ottanta intensi chilometri che li ha portati lungo un itinerario alla scoperta delle suggestive valli adiacenti al Delta del Po. Finale con premiazione e strette di mano tra l'Ordine Forense di Bologna e l'amministrazione di Molinella, che da quest'altro anno inserirà ufficialmente il 'Bike Day' forense tra le manifestazioni sportive sotto l'egida del Comune. Lo scambio di riconoscimenti è avvenuto tra Lucio Strazziari (presidente dell'Ordine Forense di Bologna), e il sindaco di Molinella Bruno Selva, affiancato dal vice sindaco Aude Pinardi e dagli assessori Andrea Gabusi (Sport), e Alessandro Zini (Cultural).

Nella foto: Il Gruppo Ius Bologna, capitanato dal presidente Manlio D'Amico, in piazza a Molinella al ritrovo per il 'Cesare Magli Bike Day'

EDORE CAMPAGNOLI: UN EROE PER UN CICLISMO DI ALTRA EPOCA



18 settembre 2011
Giro d'Italia in bici d'epoca
("L'eroica")

Strade bianche di Romagna - Imola-Mordano,
km 85 di cui 25 di sterrato

L'eroico avv. Edore Campagnoli affronta le avversità con fiero cipiglio e incrollabile fede, ricordando i tempi in cui suo padre era massaggiatore della squadra nazionale di ciclismo. Felice Gimondi regalò al padre di Edore la maglia che indossava quando arrivò in solitario sulla cima del Galibier, maglia che Edore indossa con emozione nelle grandi occasioni, come nella "Eroica" del 2009 e in selezionate uscite dello Ius Bologna Ciclismo.

LO IUS BOLOGNA RUNNERS ALLA MARATONA DI NEW YORK!

LORENZO TURAZZA

Lo Ius Bologna Runners era presente alla 42ª edizione della maratona più famosa e partecipata al mondo (poco meno di 50.000 iscritti in rappresentanza di tutti i paesi). Parliamo ovviamente della maratona di New York City, che si è svolta il 6 novembre 2011.

Gli atleti – **avvocati Cinzia Ceccolini, Silvia Marzot, Vittorio Bonetti (Presidente del gruppo sportivo), Stefano Tirapani e Lorenzo Turazza** – hanno vissuto una suggestiva esperienza tra i cinque distretti di New York – State Island, Queens, Brooklyn, Bronx e Manhattan – correndo tra due ali di folla, musica, applausi e un costante incitamento del pubblico. Il tracciato,

spettacolare ma impegnativo, ha messo a dura prova la resistenza fisica e mentale dei podisti, i quali hanno portato a termine l'impresa con ottimi rilievi cronometrici (tutti ampiamente sotto le quattro ore).

Eccellente risultato di gruppo, frutto di innumerevoli allenamenti svolti nei mesi precedenti – con qualsiasi condizione climatica – che hanno permesso ai nostri *runners* di stringere e rinforzare i legami di amicizia e di reciproco sostegno nella fatica. Unica nota negativa la mancata partecipazione alla spedizione di Stefano Bargellini, impegnato a recuperare da un grave infortunio in bicicletta, ma oramai pronto al rientro.



Da sinistra, gli avvocati Silvia Marzot, Lorenzo Turazza, Vittorio Bonetti (Presidente), Cinzia Ceccolini e Stefano Tirapani

Pubblichiamo il prospetto ricevuto dalla Dirigenza amministrativa del Tribunale con la indicazione dei procedimenti già di volontaria giurisdizione che d'ora innanzi, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 (sulla riduzione dei riti nei procedimenti civili), verranno iscritti a ruolo come procedimenti contenziosi, con la specificazione dei relativi contributi unificati da versare.

A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS.150/11 I SEGUENTI PROCEDIMENTI GIÀ DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE VERRANNO ISCRITTI SUL RUOLO CONTENZIOSO COME PROCEDIMENTI SOMMARI DI COGNIZIONE E CON CODICE OGGETTO 109999:

1. Con C.U. dimezzato dipendente dal valore e marca da € 8,00:

- a. Ricorso ex art.28 L.794/42 liquidazione onorari avvocati;
- b. Opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia ex art.170 D.P.R.115/02.

2. Con C.U. dimezzato fisso previsto per i procedimenti sommari di valore indeterminabile (€ 225,00) e marca da € 8,00:

- a. Ricorso ex art.8 D.Lgs.30/07 mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini comunitari o dei loro famigliari;
- b. Ricorso ex art. 20 D.Lgs.30/07 impugnazione del provvedimento di allontanamento di cittadini comunitari o dei loro famigliari per motivi imperativi di pubblica sicurezza;
- c. Ricorso ex art.35 D.Lgs.25/08 in materia di riconoscimento della protezione internazionale;
- d. Ricorso ex art.63 L. 69/63 e altri ricorsi relativi ad impugnazioni di deliberazioni di ordini professionali;
- e. Ricorso ex art.44 D.Lgs.286/98 atti discriminatori.

3. Esente da contributo unificato e diritti di copia ma è dovuta la marca da € 8,00:

- a. Ricorso ex art.30 D.Lgs.286/98 ricongiungimento familiare;
- b. Ricorso ex art. 4 D.L. 259/06 riparazione a seguito di illecita diffusione di intercettazioni telefoniche;

4. Esente da contributo unificato ma sono dovuti la marca da € 8,00 e i diritti di copia:

- a. Ricorso ex art. 5 L.180/78 reclamo avverso T.S.O (art. 21 d.lgs.150/11);

N.B. I suindicati procedimenti verranno iscritti e sequiti presso la cancelleria volontaria giurisdizione scala 6, piano ammezzato, stanza 4.13.

PROCEDIMENTI GIÀ DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE CHE VERRANNO ISCRITTI SUL RUOLO CONTENZIOSO COME PROCEDIMENTI ORDINARI DI COGNIZIONE (ISCRIZIONE E DEPOSITO ATTI DA ESEGUIRSI PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE):

1. Con C.U. fisso previsto per i procedimenti valore indeterminabile (€ 450,00) e marca da € 8,00:

- a. L.164/82 codice oggetto 111401;

PER GLI ALTRI PROCEDIMENTI INDICATI NEL D.LGS.150/11 DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO L'ISCRIZIONE A RUOLO E I DEPOSITI ATTI VERRANNO SEGUITI PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE.



Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna, 30 SET. 2011

n. 3329 prot.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di
Bologna

OGGETTO: Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Trasmetto, per opportuna conoscenza e per la divulgazione agli iscritti all'Ordine, l'elenco degli Enti che hanno stipulato - a tutt'oggi - convenzioni con questo ufficio per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

Cordiali saluti.

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA
DATA ARRIVO 7 OTT. 2011
PROT. N. 536
DATA PROT. 7 OTT. 2011

IL PRESIDENTE
(dot. Francesco Scutellari)

ELENCO CONVENZIONI STIPULATE DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DELL'ART. 2 - COMMA 1 - DEL D.M. 26.3.2001

ENTE	DATA	SCADENZA	REFERENTI	RECAPITI
S.S.N. POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI Via Albertoni, 15	20/01/2011	19/01/2012	Bordoni Andreina Cafarella Emilio Degli Esposti Marco Guerzoni Alessandro Arasi Morena	Dr. Capasso 051/6361225 Centralino 051/6361111
COMUNE DI BOLOGNA Piazza Maggiore, 6	10/03/2011	09/03/2012	Diolaiti Roberto Chiera Gianluigi	051/2194643 051/2193273
PROVINCIA DI BOLOGNA Via Zamboni, 13	13/04/2011	12/04/2012	Mazzoni Monica Valtancoli Antonella	051/6598691
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE Via Matteotti, 77 Castel S. Pietro Terme	06/05/2011	31/05/2013	Benvenuti Loredana Sonja Baraccani Maurizia Dal Pozzo Mariangela	051/6947911
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO	14/06/2011	13/06/2013	Arcangeli Carlo	0542/91111 0542/91212
CENTRO ACCOGLIENZA "LA RUPE"	12/07/2011	11/07/2012	Crivellenti Mattea Montipò Sara Barbieri Roberta Iormetti Claudia Zanarini Lorenzo	051/841206
COMUNE DI CASALFUMANESE	18/07/2011	17/07/2012	Costa Alessandro	0542/666122 0542/666223
COMUNE DI IMOLA	18/07/2011	17/07/2012	Benvenuti Giorgio Morsiani Amedea Manara Giancarlo	0542/660311
COMUNE DI CASTEL DEL RIO	02/08/2011	01/08/2012	Pirazzoli Anna Maria Bruzzi Maurizio	0542/95906

NOTIZIARIO UFFICIALE

Dulcis in fundo *Dulcis in fundo*

A CURA DI SANDRO CALLEGARO

“IL CLIENTE IDEALE” (II)

La pubblicazione nello scorso numero di questa rivista della prima parte de “Il Cliente Ideale” ha avuto grande successo. E come poteva non averne, dal momento che si trattava di vita vissuta, gastrite cronicizzata, consumata pazienza affogata in un pacchetto di venti sigarette. Scontato quindi che il nostro giovane (?) autore, timido e sconosciuto, prendesse coraggio, autorizzandomi a fare il suo nome, ma solo quello “sia ben chiaro”. Almeno per ora.

Vi lascio dunque al secondo gustoso capitolo di Federico.

Il cliente ideale è quello che non paga. Non poco o di rado, mai. Non perché è amico o parente ma solo perché non vuole pagare. Non perché non sia soddisfatto della tua opera professionale o di te, ma per metodo.

Lui chiede, pretende, è pronto a farti causa per responsabilità professionale al minimo errore, ma non paga. Una imbarazzante sicurezza e coerenza. È quasi impossibile fare una nota al cliente ideale, non ha precedenti, non ha acconti, non hai un parametro di riferimento e, soprattutto, sai che è tutto inutile. Non pagherà mai.

Eppure è il cliente ideale, tu non sai perché, lui neanche ma è così. Si instaura un rapporto perfetto, etereo, non inquinato da banali e becere questioni economiche. Lui ti ha scelto, tu non lo cacci, anzi, ormai è parte di te, del tuo lavoro, del tuo studio. Non c'è settimana, nell'agenda, in cui non sia riportato il nome del cliente ideale con accanto segnali inquietanti, teschi, punti esclamativi in sequenza, frasi di monito per eventuali dimenticanze. Lui deve essere trattato con i guanti, è un cliente storico, è il cliente ideale. Per lui si spostano altri appuntamenti, si trascurano pratiche nuove e redditizie, corre in corsia preferenziale, sempre, e senza pagare. Per lui hai un rispetto atavico, un'ammirazione smisurata, quasi una venerazione. Per lui faresti qualsiasi cosa, lo merita, è fedele e vuole solo te (almeno fino alla prima parcella).

Dulcis in fundo

Quante pratiche hai fatto per il cliente ideale? Quanti minuti hai speso per riceverlo in studio o per sentire le sue lamentele al telefono? Quante volte hai cercato di monetizzare il tempo a lui dedicato in questi anni? Cifre assurde, cifre da capogiro. Una macchina nuova per la famiglia, una ristrutturazione importante per il tuo appartamento, nuovi spazi e nuove tecnologie per lo studio.

Tutti questi progetti si sarebbero potuti realizzare se solo il cliente ideale avesse fatto il cenno di aspettare un tuo conto. Invece no, il cliente ideale si comporta con la sicurezza di chi ha pagato sempre puntualmente e anche di più del dovuto, di chi è in credito e pretende da te il massimo impegno perché dipendi da lui, dal suo umore, dai suoi sogni, dai suoi capricci, dalle sue aspettative.


La consapevolezza di questa tenuta stagna su qualsiasi richiesta economica provenga dal suo avvocato di fiducia lo rende quasi invincibile e sfrontato. Passa vicino allo studio e viene a salutarti, solo per chiacchierare e sapere delle sue pratiche, ti invia messaggi e-mail ai quali pretende una risposta più che tempestiva mai oltre la mezz'ora dal ricevimento, ti tempesta di chiamate sul cellulare quando sei in udienza o occupato con clienti importanti. Devi sospendere ogni attività per rispondere al cliente ideale, altrimenti potrebbe pensare che lo trascuri perché non paga quando è suo diritto pretendere la gratuità della tua prestazione.

Non vuole mai che si parli di quattrini, il cliente ideale. L'argomento lo irrita. Trova disdicevole qualsiasi discussione di denaro. Lui è cliente per passione e io sono il suo avvocato per disegno divino, una missione da compiere senza mai chiedermi il perché. Non ci sarebbero risposte e non le voglio. È così e basta, come tante altre cose. In fondo sono fortunato, potevo avere tanti clienti ideali, invece come lui non c'è nessun altro.

Un portafoglio di soli clienti ideali non oso immaginarlo, però risparmierei sulla contabilità. Nessuna fattura, nessun versamento di IVA, nessuna ritenuta d'acconto, nessun insoluto. Solo la moneta della loro attenzione e della loro presenza costante. Il cliente ideale sparge la voce e così, come d'incanto, ti trovi assediato da potenziali clienti ideali che si fidano solo di te, chissà perché. Non perché non pagano, certamente no, ma perché amano il rispetto con il quale non ti azzardi nemmeno a emettere una nota *pro forma*. Loro non devono pagare, loro sono clienti ideali. Come lui.

E' stato ripubblicato l'Albo degli Avvocati del nostro Ordine.

Le copie, in edizione cartacea, sono disponibili presso gli uffici di segreteria del Consiglio dell'Ordine, al prezzo (invariato rispetto alla precedente edizione, risalente al 2004), di € 20,00 ciascuna.





Siamo quelli di sempre, con più forza per difendere i tuoi valori.

La Banca popolare dell'Emilia Romagna è a capo del Gruppo BPER, sesto Gruppo Bancario Italiano.

Gruppo BPER :

Banca Popolare dell'Emilia Romagna
 Banca della Campania
 Banca di Sassari
 Banca Popolare del Mezzogiorno
 Banca Popolare di Aprilia
 Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
 Banca Popolare di Ravenna
 Banco di Sardegna
 Carispaq - Cassa di Risparmio Provincia dell'Aquila

Siamo nati e cresciuti nella
 stessa terra.


Da sempre ti conosciamo
 e sappiamo di cosa hai bisogno
 per far crescere il tuo mondo.

Per servirti sempre meglio
 abbiamo alle spalle
 la forza di un grande Gruppo,
 ma rimaniamo quelli di sempre,
 vicini ai tuoi progetti
 e ai tuoi valori.



GRUPPO BPER

Ordine degli Avvocati



di Bologna